



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale
in Sviluppo Economico e dell'Impresa

ordinamento ex D.M. 270/2004

Tesi di Laurea

—
Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

**Come è cambiata la normativa di
redazione del bilancio, in seguito al
recepimento della Direttiva
2013/34/UE e i relativi effetti contabili
sulle imprese**

Relatrice

Ch. Prof.ssa Maria Silvia Avi

Correlatore

Ch. Prof.ssa Michela Cordazzo

Laureanda

Giulia De Luca
Matricola 835954

Anno Accademico

2015 / 2016

INDICE	pag. 1
Elenco delle Tabelle	pag. 3
Abbreviazioni utilizzate	pag. 5
Introduzione	pag. 6
Capitolo 1. Analisi Direttiva 2013/34/UE	pag. 7
1.1 Origine ed evoluzione del bilancio d'esercizio	pag. 7
1.2 Struttura della Direttiva 2013/34/UE	pag. 20
1.3 Finalità della Direttiva 2013/34/UE	pag. 34
1.4 Recepimento della nuova Direttiva in Italia	pag. 40
Capitolo 2. Disposizioni e Principi generali per la redazione del bilancio d'esercizio secondo la nuova Direttiva	pag. 46
2.1 Disposizioni generali (art. 4)	pag. 46
2.2 Principi generali di bilancio (art. 6)	pag. 50
2.3 Criteri di valutazione	pag. 74
2.4 Principi contabili internazionali IAS/IFRS	pag. 87
Capitolo 3. Analisi del d.lgs. 139/2015	pag. 97
3.1 Attuazione della Direttiva Europea	pag. 97
3.2 Novità riguardanti il bilancio d'esercizio introdotte dal d.lgs. 139/2015	
3.2.1 Stato Patrimoniale	pag.109
3.2.2 Conto Economico	pag.128
3.2.3 Nota Integrativa	pag.136
3.2.4 Relazione Sulla Gestione	pag.150
3.2.5 Rendiconto Finanziario	pag.158
3.2.6 Strumenti Finanziari Derivati	pag.170
3.2.7 Modifiche relative alle PMI e Micro-Imprese	pag.182
3.3 Analisi del contenuto del decreto relativamente al bilancio consolidato (cenni)	pag.193

Capitolo 4. Redazione bilancio d'esercizio dal 1° gennaio 2016: un caso concreto	pag. 203
4.1 Modifiche allo schema di Conto Economico	pag. 205
4.2 Modifiche allo schema di Stato Patrimoniale	pag. 208
4.3 Modifiche ai criteri di valutazione e misurazione	pag. 211
4.4 I principi di redazione del bilancio	pag. 227
4.5 Modifiche alla Nota Integrativa	pag. 228
4.6 Effetti contabili della Riforma Contabile	pag. 231
4.6.1 Esenzioni facoltative alla completa adozione dei nuovi principi contabili	pag. 231
4.6.2 Riclassifiche allo stato patrimoniale e al conto economico	pag. 232
4.7 Transizione alle nuove norme	pag. 240
Conclusioni	pag. 243
Bibliografia	pag. 245
Sitografia	pag. 248

Elenco Tabelle

Tabella 1: Definizione delle PMI europee	pag. 34
Tabella 2: Situazione PMI	pag. 39
Tabella 3: Previsione per PMI	pag. 39
Tabella 4: Novità principali relative allo Stato Patrimoniale	pag. 44
Tabella 5: Novità principali riguardanti il Conto Economico	pag. 45
Tabella 6: Novità principali relative al Bilancio abbreviato e all'introduzione delle microimprese	pag. 45
Tabella 7: Schema di Rendiconto Finanziario	pag. 169
Tabella 8: Partecipazioni	pag. 209
Tabella 9: Vita Utile Immobilizzazioni Immateriali	pag. 214
Tabella 10: Immobilizzazioni Immateriali a confronto	pag. 214
Tabella 11: Aliquote Immobilizzazioni Materiali	pag. 215
Tabella 12: Immobilizzazioni Materiali a confronto	pag. 216
Tabella 13: Rimanenze	pag. 219
Tabella 14: Fondo Svalutazione Crediti	pag. 220
Tabella 15: Crediti	pag. 221
Tabella 16: Debiti	pag. 221
Tabella 17: Patrimonio Netto	pag. 223
Tabella 18: Ricavi	pag. 224
Tabella 19: Utile (Perdite) su cambi	pag. 225
Tabella 20: Riconciliazione dello Stato Patrimoniale	pag. 233
Tabella 21: Riconciliazione del Conto Economico	pag. 238

Elenco Figure

Figura 1: Schema riassuntivo Regolamento CE 1606/2002	pag. 88
Figura 2: Azioni Proprie	pag. 98
Figura 3: Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	pag. 99
Figura 4: Conti d'ordine	pag. 100
Figura 5: Proventi e Oneri straordinari	pag. 100
Figura 6: Proventi da imprese sorelle	pag. 101

Figura 7: Strumenti finanziari derivati nel CE	pag. 101
Figura 8: Aggiornamenti OIC	pag. 108
Figura 9: Nuova denominazione della voce “Costi di sviluppo”	pag. 111
Figura 10: Classificazione imprese di un gruppo	pag. 116
Figura 11: Modifica all’art. 2357-ter del Codice Civile	pag. 119
Figura 12: Modifiche ai paragrafi 3 e 7 dell’art. 2427 C.c., relative allo Stato Patrimoniale	pag. 143
Figura 13: Modifica al paragrafo 9 dell’art. 2427 C.c., relativa allo Stato Patrimoniale	pag. 144
Figura 14: Modifiche ai paragrafi 10 e 13 dell’art. 2427 C.c., relative al Conto Economico	pag. 144
Figura 15: Livello di informazioni da indicare	pag. 152
Figura 16: Modifica all’art. 2428 del Codice Civile	pag. 157
Figura 17: Esempio costruzione del foglio di lavoro	pag. 163
Figura 18: Procedimento per la collocazione dei flussi finanziari	pag. 166
Figura 19: Tipologie di strumenti finanziari derivati	pag. 174
Figura 20: Sintesi Novità Riforma Contabile relativamente agli Strumenti Fin. Derivati	pag. 181
Figura 21: Modifiche all’art. 2435-bis, in seguito alla riforma contabile	pag. 189
Figura 22: Oneri e Proventi Finanziari in SAP	pag. 205
Figura 23: Riclassificazione Oneri e Proventi Straordinari	pag. 207
Figura 24: Immobilizzazioni Finanziarie in SAP	pag. 208

Abbreviazioni utilizzate

- Art.: Articolo
- Artt.: Articoli
- Cap.: Capitolo
- C.c.: Codice Civile
- CEE: Comunità Economica Europea
- CNDCEC: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- d.lgs.: decreto legislativo
- IAS: International Accounting Standards
- IRAP: Imposta Regionale Attività Produttive
- OIC: Organismo Italiano Contabilità
- Pag.: Pagina
- Pagg.: Pagine
- Pil: Prodotto interno lordo
- PMI: Piccole e Medie Imprese
- SBA: Small Business Act
- SP: Stato Patrimoniale
- TFUE: Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- TUIR: Testo Unico delle Imposte sui Redditi
- UE: Unione Europea

Introduzione

Gli anni che stiamo vivendo sono caratterizzati da numerose e importanti novità. Nel mondo dell'economia, come anche nella vita quotidiana, il cambiamento gioca un ruolo fondamentale, in quanto permette di migliorare gli aspetti a livello economico, giuridico, ma anche sociale. Stiamo assistendo ad una continua evoluzione che richiede una capacità di risposta più o meno immediata da parte delle imprese alla richiesta di informazioni trasparenti e comparabili a livello globale.

Il bilancio d'esercizio rappresenta il biglietto da visita di un'impresa (rilevante soprattutto a fini esterni) e, affinché venga redatto in modo adeguato, ci devono essere delle basi teoriche rigorose, ma anche una particolare attenzione al profilo pratico dei concetti e degli strumenti derivanti dalla teoria. Proprio in questi anni, si sta assistendo ad un processo di cambiamento che riguarda la redazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e di quello in forma abbreviata. L'obiettivo è quello di sviluppare principi e criteri di alta qualità, che possano essere di facile comprensione e di concreta applicazione.

Il presente elaborato è incentrato sull'analisi della riforma riguardante la redazione del bilancio d'esercizio, in seguito all'emanazione della Direttiva 2013/34/UE e al recepimento della stessa con il d.lgs. 139/2015. Partendo dall'origine storica della redazione dei documenti contabili, si illustrano, nel primo capitolo, i più importanti interventi legislativi che hanno contribuito ad una modifica dello schema di bilancio. Viene, così, descritto il percorso evolutivo che ha portato al recepimento della Direttiva europea 34/2013, ponendola a confronto con le proposte di riforma OIC del 2006 e 2008 e la normativa attuale. Dopo aver esaminato la struttura e gli obiettivi della Direttiva, l'attenzione, nel secondo capitolo, si sposta sui principi generali e sui criteri di valutazione che disciplinano la normativa civilistica, confrontandola con quella internazionale.

Il terzo capitolo riguarda il recepimento della nuova Direttiva UE, in Italia, con il d.lgs. 139/2015 e come, grazie a quest'ultimo, sia cambiata la struttura del bilancio d'esercizio dal 1° gennaio 2016. Verranno analizzate le varie novità riportate dalla voci e dai documenti di bilancio, con un breve cenno a quanto riguarda il bilancio consolidato.

Infine, nell'ultimo capitolo, verranno affrontati gli effetti della normativa attraverso un caso concreto aziendale, sottolineando come l'impresa si sia adeguata alla nuova disciplina. Si tratta, quindi, di capire se la nuova impostazione di concepire il bilancio possa portare ad una semplificazione nel confronto tra i diversi bilanci per tutti coloro che ne hanno interesse, oppure no.

Capitolo 1

Analisi Direttiva 2013/34/UE

Il 27 ottobre 2011 viene presentata una proposta di Direttiva relativamente ad una riforma generale in materia di bilancio d'esercizio, di bilancio consolidato e di alcune tipologie di imprese, da parte della Commissione Europea nei confronti del Consiglio dell'Unione Europea e del Parlamento europeo. L'obiettivo era quello di sviluppare il processo di omogeneizzazione dei principi e criteri contabili tra gli Stati membri attraverso un miglioramento delle normative, al fine di aumentare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci. La nuova Direttiva è stata approvata ed emanata il 26 giugno 2013. Abrogate le precedenti Direttive¹, ovvero la 78/660/CEE in merito al bilancio d'esercizio e la 83/349/CEE in relazione al bilancio consolidato (denominate anche la IV e la VII Direttiva), si è creata un'unica nuova normativa di riferimento.

1.1 Origine ed evoluzione del bilancio d'esercizio

Al fine di comprendere appieno le novità introdotte dalla Direttiva, si ritiene necessario esaminare l'origine e la conseguente evoluzione del bilancio d'esercizio.

È difficile attribuire l'origine del bilancio d'esercizio ad una data precisa, in quanto non è semplice reperire il materiale originale che possa determinare la nascita di questo documento contabile, tuttavia, non vi è alcun dubbio sul fatto che il suo utilizzo risalga a tempi antichi (anche se in forma piuttosto rudimentale; si parla infatti dei popoli babilonesi, fenici, egiziani, greci, romani, ecc.), in quanto è nella natura dell'uomo l'esigenza di "tener conto" di ogni evento che abbia una rilevanza economico-finanziaria.

Con lo sviluppo delle attività artigianali, industriali e commerciali, il bilancio ha assunto un ruolo sempre più importante e determinante, strutturandosi in scritture più ordinate, fino a perfezionarsi con il metodo della partita doppia.

¹“La presente direttiva sostituisce le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. Di conseguenza, tali direttive dovrebbero essere abrogate”. “Considerando” (56), Direttiva 2013/34/UE

Ed è proprio grazie alle Repubbliche mercantili che, nel Basso Medioevo (intorno al XIII-XIV secolo), nascono i primi documenti in partita doppia²: l'origine di tale metodologia di registrazione della contabilità era contesa infatti tra Venezia e Firenze (le due principali Repubbliche marinare).

Con l'invenzione della stampa e la nascita della letteratura contabile, l'utilizzo della partita doppia venne perfezionato. La diffusione delle conoscenze tecnico-contabili fu favorita dalle opere di diversi autori, tra cui il più significativo è il frate toscano Luca Pacioli³, che presenta in modo più strutturato il concetto nel capitolo intitolato "*Tractatus XI - Particularis de computis et scripturis*", incluso nella sua opera "*Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione*" (Venezia, 1494). L'obiettivo del libro è quello di descrivere le tecniche contabili, anche se in forma semplificata, necessarie ai mercanti per la registrazione delle operazioni in due conti ("dare" e "avere", rispettivamente nella parte sinistra e destra dei registri contabili), al fine di calcolare il reddito di un determinato periodo e di controllare i movimenti monetari e/o finanziari relativi alla gestione. Vengono calcolati solo i totali delle sezioni contrapposte, senza contemplare le chiusure dei conti o le sintesi del periodo. Nell'opera si fa riferimento, anche, ai libri giornale e agli inventari.

Seguendo le orme di Pacioli, il gesuita Lodovico Flori⁴ riesce ad illustrare il bilancio non solo, come una semplice sommatoria di conti, ma piuttosto come uno strumento necessario all'amministrazione e in grado di determinare il risultato economico di un esercizio. Questo concetto lo si evince dal suo trattato, che viene analizzato dall'autrice Giovanna Centorrino⁵: "[...] *Il Flori assegna alla contabilità finalità nuove e sofisticate. Con riferimento ad un dato periodo, il funzionamento dei conti consente infatti di osservare: - le determinanti delle modificazioni riscontrate nella struttura patrimoniale; - le modalità attraverso le quali l'azienda ha impiegato le risorse finanziarie disponibili; - i canali di approvvigionamento utilizzati; - il contributo dato dalla gestione in termini di produzione o di consumo.*

² Il registro contabile in partita doppia più antico è quello dei "massari" genovesi (tesorieri comunali) e risale al 1340.

³ Fra Luca Bartolomeo De Pacioli o anche Paciolo (Borgo Sansepolcro, 1445 – Roma, 1517) è stato un religioso, matematico ed economista italiano, autore della "*Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità e della Divina Proportione*" (si tratta di una vera e propria enciclopedia matematica, scritta in volgare). Egli è conosciuto come il fondatore della ragioneria.

⁴ Lodovico Flori (Perugia, 1579 – Palermo, 1647) è stato uno studioso di contabilità ed apparteneva all'ordine dei gesuiti. La sua opera più importante, che ha posto le basi per la redazione del bilancio in chiave moderna, è "*Trattato del modo di tenere il libro doppio domestico col suo esemplare*" (1636).

⁵ Giovanna Centorrino, "*Il trattato di Padre Ludovico Flori. Analisi del contenuto e trasposizione in linguaggio contemporaneo*", cap. 5, pag. 35.

I fatti di gestione oggetto di rilevazione, possono essere ricompresi nelle seguenti categorie: - Crediti e debiti di regolamento; - Crediti e debiti di finanziamento; - Entrate ed uscite monetarie. Utilizzando il metodo contabile della partita doppia, l'Autore si avvale del conto come strumento di rilevazione e prosegue storicamente con la personificazione dei conti accesi alle cose a cui aveva dato vita il Pacioli. In base a tale teorica, come è noto, conti originari erano i crediti ed i debiti relativi alla persona nei confronti della quale il conto stesso era aperto, per cui le voci "dare" ed "avere" risultavano utilizzate nel loro adeguato significato. Nel caso in cui, invece, erano da considerare i conti relativi ad oggetti diversi dalle persone, l'interpretazione del senso proprio delle voci "dare" ed "avere" diventava più difficoltosa, ma poteva essere risolta sostituendo idealmente le persone agli oggetti. [...]".

La redazione del bilancio d'esercizio fu resa obbligatoria grazie all'intervento del politico ed economista francese J. B. Colbert⁶ che, con la sua opera "*Ordonnance du commerce*" (1673), impose ad ogni mercante di stilare un inventario con cadenza biennale. Si tratta del primo "Codice di Commercio" dell'era moderna. Il Codice di Commercio francese pose le basi per quello italiano (1882) ed influenzò notevolmente anche le legislazioni commerciali di altri Paesi.

Il titolo IV del Codice del Commercio⁷ italiano del 1882 (Codice Zanardelli) si riferisce ai "libri di commercio", in particolare all'art. 22, e dichiara quanto segue: "*Il commerciante deve fare ogni anno un inventario dei suoi beni mobili ed immobili e dei suoi debiti e crediti di qualunque natura e provenienza. L'inventario si chiude con il bilancio e col conto dei profitti e delle perdite e dev'essere trascritto e firmato dal commerciante, di anno in anno, sopra un libro a ciò destinato*".

La redazione del bilancio d'esercizio viene disciplinata nel titolo IX delle società e delle associazioni commerciali, sezione IV (disposizioni comuni alle società in accomandita per azioni ed anonime), dall'art. 176 all'art. 182 compresi. In particolare, nel primo articolo citato: "*Gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per assemblea generale che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio precedente, coi documenti giustificativi, indicando in esso distintamente:*

⁶Jean-Baptiste Colbert (Reims, 1619 – Parigi, 1683) è stato un economista ed un politico francese. In suo onore, in quanto maggiore ispiratore, il mercantilismo, in Francia, viene definito "Colbertismo" (il concetto fondamentale è rappresentato dal fatto che per produrre ricchezza è necessario aumentare le esportazioni e diminuire le importazioni).

⁷ Codice di Commercio del Regno D'Italia, dato a Monza nel 1882 dal Re Umberto I e sottoscritto dal Ministro G. Zanardelli. Approvato e reso esecutivo dal 1° gennaio 1883.

1. Il capitale sociale realmente esistente; 2. La somma dei versamenti effettuati e dei versamenti in ritardo. Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti nell'anno, e le perdite sofferte. Il bilancio delle società nazionali od estere assicuratrici sulla vita, ed amministratrici di tontine, deve inoltre contenere le prove dell'adempimento delle disposizioni dell'articolo 145”.

Tuttavia, per una normativa più analitica ed esaustiva in termini di struttura di bilancio e predisposizione degli schemi, la legislazione italiana fa riferimento al Codice Civile del 1942. A tal proposito, di particolare interesse è il Capo V della società per azioni, sezione IX, dove vengono indicate sia le modalità che i principi di redazione del bilancio (art. 2423), nonché gli schemi di Stato Patrimoniale (art. 2424), Conto Economico (art. 2425), Nota Integrativa (art. 2427), Relazione sulla Gestione (art. 2428) e i rispettivi criteri di valutazione (art. 2426).

È proprio grazie al Codice Civile che vengono disposte delle regole uniformi per la redazione del bilancio d'esercizio, ovvero il secondo comma dell'art. 2423 che recita: *”Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”.*

Successivamente la legge 216/1974⁸ ha corretto delle lacune riscontrate in alcuni articoli del Codice Civile. Più specificatamente l'art. 10 della suddetta legge, oltre a sostituire il precedente comma 13 dell'art. 2424 del C.c. con *“13) i crediti verso società controllate e collegate”*, ha aggiunto al medesimo articolo un ulteriore comma: *“In allegato al bilancio devono essere elencate le partecipazioni in società controllate o collegate, indicando per ciascuna il valore nominale e il valore attribuito in bilancio. Devono essere inoltre allegate le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate”.* Sempre secondo le disposizioni di questa legge, vengono aggiunti anche gli artt. 2425-bis e 2429-bis, rispettivamente al contenuto dei profitti e delle perdite⁹ (art. 11) e alla Relazione degli Amministratori (art. 12).

⁸ Legge 7 giugno 1974: si tratta della conversione, con modifiche, del decreto legislativo dell'8 aprile 1974, n°95. Una delle principali innovazioni risulta essere l'introduzione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).

⁹ Si tratta di un prospetto organizzato in due colonne contrapposte (“dare” e “avere”), contenenti rispettivamente i costi e i ricavi.

Tra il 1978 e il 1983, a livello comunitario, vengono emanate la Direttiva 660/1978 (IV Direttiva) e la Direttiva 349/1983 (VII Direttiva)¹⁰, relativamente alla struttura e al contenuto dei conti annuali di taluni tipi di società e dei conti consolidati. La prima venne proposta inizialmente il 16 novembre 1971 dalla Commissione al Parlamento Europeo e al Comitato economico e sociale, i quali consigliarono di rielaborare il testo fino alla definitiva approvazione avvenuta il 25 luglio 1978.

La seconda invece venne sottoposta ufficialmente dalla Commissione al parere degli altri due organi di Governo il 4 maggio 1976 e modificata, successivamente all'approvazione della precedente Direttiva, nel 1978. Il testo definitivo è stato approvato in data 13 giugno 1983.

Nella stessa direzione vengono emanate anche la Direttiva 86/635/CEE, che prende in esame i conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, mentre la Direttiva 91/674/CEE si riferisce ai bilanci delle società di assicurazione.

L'obiettivo comune alle Direttive è quello di coordinare simultaneamente le disposizioni riguardanti i metodi di valutazione, i principi e la pubblicità dei documenti con quelle comunitarie, in quanto l'attività delle società si estende, spesso, oltre i limiti del territorio di provenienza. È necessario, quindi, che vengano stabilite delle condizioni giuridiche minime equivalenti, al fine di fornire ai soci e ai terzi delle informazioni finanziarie comprensibili e confrontabili, a prescindere dal Paese in cui abbiano sede le società. È il primo tentativo di uniformare e rendere comparabili i bilanci delle imprese europee, sia sotto il profilo della redazione dei prospetti, sia per quanto riguarda la definizione dei principi e criteri di valutazione delle poste di bilancio.

“[...] Considerando che i conti annuali devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società; [...] a tal fine è necessario prevedere schemi vincolanti per la redazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite e stabilire il contenuto minimo dell'allegato e della relazione sulla gestione; [...] però si possono concedere a talune società determinate deroghe in considerazione della loro scarsa importanza economica e sociale[...].”¹¹

¹⁰ Vi è anche la VIII Direttiva sull'abilitazione dei soggetti incaricati ad eseguire il controllo dei conti annuali (84/253/CEE).

¹¹ Quarta Direttiva del Consiglio: 25 luglio 1978 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società.

Spostando l'attenzione sulla normativa italiana, si rammenta la Legge ordinaria n°69 del 26 marzo 1990, in cui il Governo è delegato¹² ad emanare “[...]entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 83/349 del 13 giugno 1983, esercitando le opzioni in esse previste in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi e fissando congrui termini per l'entrata in vigore delle norme delegate nei limiti consentiti dalle due direttive [...]”.¹³ L'obiettivo continua ad essere quello di un'informazione di bilancio analitica e completa, adottando schemi e regole prestabilite.

Sulla base della predetta legge, viene elaborato il d.lgs. 9 aprile 1991 n°127, con il quale lo Stato italiano ha recepito, anche se con un po' di ritardo, la IV e la VII Direttiva europea, modificando significativamente una parte dell'assetto normativo contenuto nel Codice Civile. Innanzitutto, lo schema del bilancio d'esercizio viene definitivamente suddiviso in tre parti complementari: la prima parte è inerente ai principi (quali la prudenza, la continuazione dell'attività, la competenza, ecc.) e ai criteri generali su cui si basa la redazione dello stesso (artt. 2423 e 2423-bis¹⁴); la seconda, invece, racchiude i tre documenti fondamentali ed inscindibili, ovvero lo Stato Patrimoniale (artt. 2424 e 2424-bis¹⁵), il Conto Economico (artt. 2425 e 2425-bis¹⁶), la Nota Integrativa¹⁷ (introduzione del “terzo elemento”), la Relazione sulla Gestione (allegato obbligatorio che risente di un ampliamento delle informazioni in esso contenute) e la Relazione dei Sindaci e deposito del bilancio (art. 2429). L'ultima parte si riferisce, infine, ai criteri di valutazione (art. 2426).

¹² Dal Presidente della Repubblica, con approvazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

¹³ Legge di delega 69/1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1990, n°79, art. 1.

¹⁴ Art. 2423-bis C.c.: “Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività [...]; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; [...]”. Questo articolo è in vigore dal 02/05/1991, modificato dal Decreto legislativo 127/1991, art. 3.

¹⁵ Art. 2424-bis riguardante le disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale e in vigore dal 02/05/1991 in seguito alla modifica del d.lgs. 127/1991, art. 6.

¹⁶ Art. 2425-bis introdotto dal d.lgs. 127/1991, art. 8 ed inerente all'iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri.

¹⁷ Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono due documenti contabili, a differenza della Nota Integrativa che non lo è.

Vi è un miglioramento della clausola generale (art. 2423, secondo comma) che, in linea con le modifiche apportate, richiede che il bilancio sia “[...] *redatto con chiarezza*[...]” e che debba “[...] *rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio* [...]”¹⁸.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema di redazione del bilancio, quest’ultimo deve essere obbligatorio e rigido; in questo modo gli amministratori, che sono chiamati a redigere lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, non hanno più la piena libertà di decidere come posizionare le varie voci, ma devono seguire le regole predisposte dal decreto (anche se vi sono delle eccezioni per quanto riguarda le banche, le assicurazioni e gli enti finanziari).

Un’altra sostanziale modifica, apportata al Codice Civile dal d.lgs. 127/91, è riscontrabile nella divisione del contenuto della Relazione degli Amministratori¹⁹ in due parti: la Nota integrativa e la Relazione sulla Gestione.

Infine, con l’art. 18, il d.lgs. 127/91 introduce la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata per alcune società, che devono rispettare dei limiti dimensionali (art. 2435-bis²⁰).

Negli ultimi decenni si sono sviluppati alcuni fenomeni, quali l’integrazione dei sistemi economici nazionali, l’internazionalizzazione delle imprese e la globalizzazione dei mercati. Essi richiedono delle relazioni economiche internazionali intense, ma anche una disponibilità di informazioni finanziarie affidabili e tempestive che possano garantire un livello di trasparenza e comparabilità elevato²¹. I fenomeni sopracitati producono, inoltre, degli effetti anche in tema di bilancio: essendo quest’ultimo un documento finalizzato a rendicontare i risultati delle operazioni economiche dell’impresa, esso deve fornire una serie di informazioni utili ai soggetti terzi esterni.

¹⁸ Il presente comma si ispira al secondo comma dell’art. 2 della Direttiva 660/1978 che recita: “*I conti annuali devono essere elaborati con chiarezza ed essere conformi alla presente direttiva*”.

¹⁹ Art. 2429-bis relativo alla Relazione degli amministratori viene soppresso dal d.lgs. 127/91, art. 13

²⁰ “*Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2.000 milioni di lire; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000 milioni di lire; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità*”.

²¹ Dal libro “Analisi di bilancio per il controllo della gestione” di Michele A. Rea, pag. 3: “*In un’economia “globale”, però, il raggiungimento di un rilevante grado di comparabilità e/o di uniformità dell’informativa esterna delle imprese (in primis quella legata al bilancio d’esercizio) tende a diventare un vero e proprio fattore di sviluppo imprenditoriale ed economico*”.

Nasce, quindi, l'esigenza di adottare un set di regole a valenza internazionale per la redazione del bilancio: si parla dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, i quali hanno rivoluzionato la cultura contabile diventando vincolanti. Il fine è quello di attenuare le diversità tra i modelli contabili adottati dalle imprese dei vari Paesi e accrescere l'omogeneità delle informazioni.

Con l'arrivo del nuovo millennio, si apre un nuovo capitolo nel processo di armonizzazione contabile europea, il cui termine temporale è stato stabilito per la fine del 2005 dal Consiglio di Lisbona del 23/24 marzo 2000. A tal proposito, la Commissione ha pubblicato la Comunicazione n°359 del 13 giugno 2000: *“la strategia dell'UE in materia di informativa finanziaria: la via da seguire”*, per effetto della quale tutte le società quotate in mercati regolamentati sono obbligate a redigere i propri bilanci secondo gli IAS/IFRS, a partire dal 1° gennaio 2005²².

Questo provvedimento permette la salvaguardia di ogni investitore, dei creditori o di chiunque altro soggetto interessato, ma assicura anche la garanzia di un mercato unico, efficiente e stabile.²³ Il termine temporale è stato fissato entro il 2005, anche a fronte del fatto che vi è un continuo miglioramento delle tecnologie informatiche, che agevolano gli investitori nell'elaborare e confrontare i dati finanziari delle imprese in tempo reale.

Per quanto concerne la scelta di adozione dei principi contabili internazionali da parte dell'Unione Europea e successivamente dal nostro Paese, è necessario analizzare come i legislatori sono intervenuti.

A livello comunitario, il quadro normativo è stato modificato dall'emanazione del Regolamento 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 19 luglio 2002. Quest'ultimo prevede *l'obbligo per tutte le società quotate* (nonché quelle bancarie e assicurative) *i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea di redigere i loro conti consolidati in conformità agli IAS/IFRS* (principi contabili internazionali elaborati dallo IASB²⁴), *a partire dal 1° gennaio 2005*²⁵.

²² È riconosciuta la facoltà di redigere il bilancio secondo gli IAS/IFRS anche alle società non quotate.

²³ Fondazione Luca Pacioli, pag. 9.

²⁴ Le variazioni apportate all'informativa finanziaria, in seguito al processo di armonizzazione contabile, hanno spinto lo IASC (International Accounting Standards Committee, responsabile dell'emanazione dei principi contabili internazionali) a riorganizzare la propria struttura: nel 2001, infatti, l'organismo prende il nome di IASB (International Accounting Standards Board) e l'acronimo dei suoi principi non sarà più IAS, ma IFRS (International Financial Reporting Standards).

²⁵ Regolamento CE 1606/2002, art. 4.

Inoltre il regolamento prevede la facoltà per gli Stati membri di consentire o prescrivere: a) *alle società di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti annuali*; b) *alle società diverse da quelle di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali, conformemente ai principi contabili internazionali adottati*²⁶. Le società, i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, possono, quindi, scegliere se adottare i principi contabili internazionali o quelli nazionali per la redazione dei propri bilanci; vi è, però, un'eccezione che riguarda le società che redigono il proprio bilancio in forma abbreviata, a quest'ultime è permesso di adottare solo i principi nazionali.

In Italia, diverse sono le normative che disciplinano il tema appena trattato. La legge n°366 del 3 ottobre 2001²⁷ ha dato attuazione alla "Riforma societaria" ed in particolare all'art. 6: "*1. La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: [...] d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente; [...]*".

La legge delega è stata recepita dal d.lgs. n°6 del 17 gennaio 2003 attuando una notevole riforma del Codice Civile. Tra le modifiche apportate, è importante ricordare l'integrazione dell'art. 2423-bis con il principio della "prevalenza della sostanza sulla forma"; l'aggiunta dell'art. 2427-bis riguardante le informazioni da fornire in riferimento agli "strumenti finanziari derivati" e la separazione tra i criteri civilistici (art. 2426) e quelli fiscali (contenuti nel TUIR, ovvero il Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Con quest'ultima modifica viene introdotto il principio del "doppio binario" che permette di ottenere un reddito "puro" dal bilancio civilistico, in quanto gli eventuali effetti fiscali vengono trattati solo in sede di dichiarazione dei redditi (il reddito non è inquinato dalla normativa tributaria). Si assiste, quindi, all'eliminazione della possibilità di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente al fine di applicare le norme tributarie.

²⁶ Regolamento CE 1606/2002, art. 5. Le opzioni previste da questo articolo sono riproposte nella Legge n°306 del 2003 all'art. 25. Si tratta della "legge comunitaria" che comprende le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

²⁷ Legge n°366 del 2001: "Delega al Governo per la riforma del diritto societario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°234 dell'8 ottobre 2001.

Il d.lgs. n°38 del 28 febbraio 2005²⁸ ha recepito il Regolamento 2002/1606/CE in Italia, stabilendo le modalità di adozione dei principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati, in base alle tipologie di società interessate, quindi, non si parla più di unitarietà della disciplina. Dall'altro lato impone la subordinazione degli IAS/IFRS al processo di omologazione (prima della loro applicazione), al fine di verificare che vi sia la compatibilità con le Direttive comunitarie.

Di conseguenza, le società che, per obbligo o facoltà, non redigono il proprio bilancio d'esercizio o consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, applicano la normativa nazionale creando, però, una eterogeneità nel complesso normativo.

Al fine di garantire un allineamento tra la normativa nazionale e internazionale, si è provveduto ad emanare una serie di Direttive, che vanno a rinnovare le precedenti²⁹:

- Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001, il cui scopo era quello di consentire la valutazione al "fair value" (valore equo) di operazioni finanziarie (attività e passività). In particolare inserisce la sezione 7-bis e all'art. 42-bis, intitolato "*Valutazione al valore equo*", precisa che: "*1. In deroga all'articolo 32, e fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli Stati membri autorizzano, o impongono, per tutte le società o per talune categorie di società, la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati. L'autorizzazione o l'obbligo possono essere limitati ai conti consolidati definiti nella direttiva 83/349/CEE. [...]*". Vengono, quindi, definiti l'ambito di applicazione e le modalità di determinazione di questo nuovo criterio di valutazione. Nel nostro ordinamento, la presente Direttiva viene recepita con il d.lgs. 394/2003, introducendo solo l'art. 2427-bis inerente alle informazioni da inserire nella Nota Integrativa relativamente agli strumenti finanziari.

- Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003, il cui fine è quello di adeguare la disciplina nazionale a quella internazionale, consentendo un maggior coordinamento con il Regolamento 1606/2002. Le novità introdotte dalla Direttiva riguardano: i principi generali di redazione ("principio della prevalenza della sostanza sulla forma"); i criteri di valutazione (introduzione del "fair value" anche per attività diverse dagli strumenti finanziari) e gli

²⁸ "*Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°66 del 2005.

²⁹ Si tratta delle Direttive CEE: 660/78; 349/83; 635/86; 674/1991.

schemi di bilancio (schemi alternativi di Stato Patrimoniale e Conto Economico). In Italia è stato recepito solo il contenuto obbligatorio³⁰ della Direttiva, tramite il d.lgs. n°32 del 2 febbraio 2007. Quest'ultimo ha inciso sulla predisposizione del bilancio consolidato, della Relazione sulla Gestione e della Relazione di revisione legale.

- Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei consolidati³¹. La novità più rilevante riguarda l'introduzione della rotazione della società di revisione, in aggiunta a quella obbligatoria del partner di revisione, al fine di tutelare l'indipendenza di quest'ultima figura e garantire la qualità della revisione.

La Direttiva, recepita con la legge comunitaria 2007 (legge n°34 del 25 febbraio 2008) e il d.lgs. 39/2010, è stata modificata recentemente dalla Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014.

- Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 che ha contribuito a rendere i bilanci delle società europee più completi e affidabili. È stata introdotta una informativa riguardante gli organi di amministrazione, controllo e gestione e sono stati alzati i limiti quantitativi per la predisposizione del bilancio in forma abbreviata. La direttiva è stata totalmente attuata con il d.lgs. 173/2008.

- Direttiva 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 *“che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati”*³². Attraverso questa normativa viene consentito agli Stati membri di esonerare da alcuni obblighi amministrativi le società di piccole e medie dimensioni. Gli obblighi da cui possono essere esonerate riguardano l'informativa (da fornire in Nota Integrativa) relativa alla ripartizione del fatturato per attività o Stato di appartenenza (Conto Economico) e la comunicazione riguardante le spese di impianto e ampliamento (attivo dello Stato Patrimoniale). Inoltre, secondo la nuova disposizione, la capogruppo non è obbligata a redigere il bilancio consolidato se le proprie controllate, individualmente o nel loro insieme, risultano essere irrilevanti al fine del consolidamento.

³⁰ Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è già espresso con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto riguarda la proposta di completamento di recepimento della Direttiva 65/2001/CE.

³¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 9 giugno 2006, L 157.

³² Direttiva 2009/49/CE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 164 del 26 giugno 2009.

La Direttiva è stata recepita dal d.lgs. n°56 del 31 marzo 2011: *“Il testo dell'articolo 27 del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, così come modificato dal presente decreto, così recita: "Art. 27. Casi di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato. 1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio”*³³.

- Direttiva 2012/6/UE³⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità³⁵, che modifica la precedente Direttiva 78/660/CEE. *“Gli Stati membri possono esonerare da taluni obblighi stabiliti dalla presente direttiva in conformità dei paragrafi 2 e 3 le società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti (microentità): a) totale dello Stato Patrimoniale: 350.000 Euro; b) importo netto del volume d'affari: 700.000 Euro; numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10. [...]”*³⁶. La Direttiva introduce alcune semplificazioni degli obblighi, in materia di informativa contabile e finanziaria, per le società aventi determinati limiti dimensionali, tali da farle rientrare nella definizione di microentità. Gli Stati membri possono, quindi, esonerare tali società dall'obbligo di presentare le voci di Stato Patrimoniale relative ai “Ratei e Risconti attivi” e “Ratei e Risconti passivi”, di redigere la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione e di pubblicare i conti annuali, a diverse condizioni. Inoltre gli Stati membri posso consentire alle società *“[...] di redigere soltanto un conto economico in forma abbreviata in cui siano iscritte distintamente almeno le seguenti voci, se applicabili: i) importo netto del volume di affari; ii) altri proventi; iii) spese per materie prime e sussidiarie; iv) spese per il personale; v) rettifiche di valore; vi) altri oneri; vii) imposte; viii) utile o perdita. [...]”*³⁷.

³³ D.lgs. 56/2011 che individua, all'art. 2, i limiti dimensionali che caratterizzano le piccole e medie imprese modificando l'art. 27 della IV Direttiva (78/660/CEE). Quest'ultimo recitava: *“Gli Stati membri possono autorizzare le società che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:*

— totale dello stato patrimoniale: 10.000.000 di ECU,

— importo netto del volume d'affari: 20.000.000 di ECU,

— numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250”.

³⁴ Direttiva 2012/6/UE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 81 del 21 marzo 2011.

³⁵ L'origine di questa categoria di imprese risale alla Comunicazione della Commissione del 10 luglio 2007.

³⁶ Art. 1-bis, direttiva 2012/6/UE.

³⁷ Art. 1, comma 3. Direttiva 2012/6/UE

Per una migliore analisi della più recente Direttiva 2013/34/UE, è utile esaminare i progetti di riforma delle norme sul bilancio d'esercizio del 25 ottobre 2006 e del 6 maggio 2008, stilati dall'OIC. Quest'ultimi sono stati sviluppati al fine di modernizzare la disciplina civilistica e di ridurre la divergenza normativa nazionale con i principi contabili internazionali. I progetti sono "*ipotesi di attuazione delle direttive CE 65/2001 e 51/2003 con modifiche al C.c.*"³⁸, entrambi sono stati diffusi, ma non hanno avuto un riscontro positivo da parte della legislazione nazionale. Non si sono trasformati in legge, ma sono rimasti oggetto di discussione in quanto utili per approfondire le modifiche in tema civilistico introdotte dall'ultima Direttiva europea³⁹.

In conclusione si può affermare che la disciplina italiana in materia di bilancio ha subito numerose modifiche nel corso degli anni, in quanto doveva essere in grado di adeguarsi alla continua evoluzione dei mercati nazionali ed internazionali.

Si è partiti considerando il bilancio utile solo al fine di un'analisi dei dati a consuntivo, fino ad arrivare ad un complesso strumento in grado di rappresentare la realtà economica di un'impresa. Si può notare come questo risultato sia stato raggiunto grazie agli interventi da parte delle diverse Direttive europee in materia contabile. Ad oggi è stato possibile raggiungere un importante traguardo nel processo di armonizzazione grazie al recepimento della Direttiva 2013/34/UE con il d.lgs. 139/2015.

³⁸ www.fondazioneoic.it

³⁹ Il confronto tra gli interventi contabili delle diverse discipline verranno analizzati nel paragrafo successivo.

1.2 Struttura della Direttiva 2013/34/UE

Dopo la Comunicazione del 10 luglio 2007, con cui la Commissione Europea esprime la propria visione strategica per una semplificazione⁴⁰ del contesto in cui operano le imprese, riducendo in particolare gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie imprese e dopo la pubblicazione della *“Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai bilanci annuali, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di taluni tipi di imprese”* del 2011⁴¹, il 26 giugno 2013 viene introdotta una nuova unica disciplina in termini di redazione di bilancio di esercizio e consolidato: la Direttiva 2013/34/UE⁴². Quest’ultima, emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, abroga le precedenti Direttive contabili comunitarie 78/660/CEE e 83/349/CEE e apporta delle modifiche anche alla Direttiva 2006/43/CE⁴³.

Il termine previsto per il recepimento della Direttiva era stato fissato per la fine di luglio 2015 e le norme in essa contenute hanno trovato applicazione dal 1° gennaio 2016. È con la legge n°154 del 7 ottobre 2014⁴⁴ che il Governo è stato delegato ad adottare il d.lgs. 139/2015 recante le norme necessarie per dare attuazione alla Direttiva in esame.

Gli ambiti principali di intervento della normativa riguardano il bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato e le relazioni di talune tipologie di imprese; di conseguenza la nuova disciplina comprende un set unico di norme che regolano questi aspetti.

⁴⁰ In relazione al diritto societario, alla contabilità e alla revisione contabile. Vengono trattate le cosiddette “Small and Medium Enterprises” con l’introduzione delle “microentità” (disciplinate poi dalla Direttiva 2012/6/UE, non ancora adottata in Italia) e la semplificazione relativamente alla pubblicazione del bilancio.

⁴¹ Documento di consultazione, Bruxelles, 26 ottobre 2011, COM(2011) 684 / 3; integra la proposta di direttiva del 2009, relativa ai bilanci delle microentità, che è tuttora oggetto di negoziazione. Nel primo punto vengono indicati gli obiettivi: *“(1) ridurre/semplificare gli oneri amministrativi, con particolare riferimento alle piccole imprese; (2) aumentare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci, con particolare riferimento alle categorie di imprese per le quali queste considerazioni sono particolarmente importanti a causa di una più intensa attività transfrontaliera e del maggior numero di parti interessate esterne; (3) tutelare le esigenze essenziali degli utilizzatori, con l’intento di conservare informazioni contabili ad essi necessarie; (4) migliorare la trasparenza dei pagamenti ai governi da parte di imprese delle industrie estrattive e di imprese utilizzatrici di aree forestali primarie”*.

⁴² Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n°182/19 del 29 giugno 2013.

⁴³ L’unica variazione in termini di revisione legale è quella relativa alla relazione di revisione disciplinata dall’art. 28 della Direttiva 2006/43/CE.

⁴⁴ Legge 154/2014 del Parlamento Italiano: *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre”*; art. 1, comma 1 e 3.

Il contenuto è articolato secondo un approccio “bottom-up”⁴⁵: innanzitutto vengono indicate le disposizioni generali relative a tutte le tipologie e le dimensioni di una società, e poi vengono aggiunte quelle specifiche relative alle medie, grandi imprese e agli enti di interesse pubblico. La scelta di suddetta tipologia di strutturazione della Direttiva deriva dalla volontà di perseguire gli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi e di aumento della chiarezza e comparabilità dei bilanci a livello internazionale.

Il testo della normativa si apre con 58 “Considerando”: si tratta di un riassunto dei lavori preparatori (privi di valenza giuridica) che hanno portato alla formulazione della Direttiva, nei quali vengono chiarite la portata delle nuove norme e le direzioni intraprese per la stesura dei diversi articoli.

Si analizzano di seguito i “Considerando” inerenti alla redazione del bilancio:

- (1) riguarda la piccole e medie imprese e il loro ruolo all’interno dell’Unione Europea, sia in ambito economico sia nei processi decisionali. Si fa riferimento alla Comunicazione della Commissione *“Pensare anzitutto in piccolo – Un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l’Europa)”* del giugno 2008⁴⁶, rivista a febbraio 2011;
- (2) si dedica principalmente alle microentità e alle Direttive contabili, formulate negli anni, che hanno spesso degli effetti gravosi su questa tipologia di società;
- (3) richiede che vi sia un coordinamento simultaneo tra la normativa nazionale e quella internazionale per quanto riguarda i bilanci d’esercizio (in particolare la Relazione sulla Gestione, i criteri valutativi e la pubblicità dei documenti), in modo da proteggere gli interessi dei terzi in quanto molto spesso le società operano in Stati membri differenti da quelli di origine;
- (4) rende noto il fatto che i bilanci di esercizio, oltre a fornire informazioni agli investitori, favoriscono anche indicazioni relative al governo interno della società, dando direttive sull’andamento patrimoniale. È quindi necessario che sia stabilito un equilibrio fra i vari interessi coinvolti;

⁴⁵ Nella Direttiva 78/660/CEE era previsto invece un approccio “top down” secondo il quale le regole generali erano indirizzate principalmente alle grandi imprese, prevedendo la possibilità di esenzione per le piccole e medie imprese. Veniva analizzata prima la normativa specifica per le varie tipologie di imprese e poi venivano date indicazioni riguardanti le disposizioni generali.

⁴⁶ Con questa Comunicazione, l’obiettivo della Commissione europea è anche quello di migliorare l’approccio globale allo spirito imprenditoriale.

- (5) sottolinea le categorie di società e dei gruppi di imprese che potrebbero essere interessate a rientrare nell'ambito di applicazione della Direttiva⁴⁷, escludendo le imprese senza scopo di lucro in base all'art. 50 del TFUE;
- (9) individua i principi secondo i quali il bilancio d'esercizio deve essere redatto, ovvero *“in maniera prudente e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa nonché del risultato economico dell'esercizio”*, permettendo delle eccezioni solo al verificarsi di eventi insoliti;
- (10) riprende il principio di *“pensare anzitutto in piccolo”* del “Considerando (1)”, evidenziando l'importanza di un'armonizzazione comunitaria su questo tema. Si tratta di evitare che vengano addebitati in modo sproporzionato gli oneri amministrativi gravosi sulle piccole imprese;
- (12) promuove la distinzione, in termini di *“totale dello Stato Patrimoniale, del ricavo netto delle vendite e delle prestazioni e del numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio”*, delle piccole, medie e grandi imprese. In questo modo è possibile determinare le dimensioni dell'impresa analizzata e inserirla poi nella tipologia adeguata;
- (13) pone in evidenza la categoria delle “microimprese” e il fatto che non possano essere assoggettate a tutte le norme previste per le altre tipologie di imprese⁴⁸, in quanto non dispongono di risorse sufficienti per farvi fronte, in virtù del fatto che tali disposizioni creino *“oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle loro dimensioni”* e risultino quindi essere maggiormente onerosi;
- (15) riguarda l'esenzione prevista per le microimprese *“dall'obbligo di pubblicazione, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata e che le informazioni siano trasmesse al registro delle imprese”*;

⁴⁷ “[...] dovrebbero rientrare alcune società di capitali, quali le società per azioni o le società a responsabilità limitata. [...] società in nome collettivo e di società in accomandita semplice di cui tutti i soci illimitatamente responsabili sono organizzati in società per azioni o in società a responsabilità limitata. [...]”.

⁴⁸ “[...] le microimprese dovrebbero continuare ad essere soggette ad eventuali obblighi nazionali in merito alla conservazione di registri da cui risultino le loro operazioni commerciali e la loro situazione finanziaria. [...]”.

Considerando (14): *“Gli Stati membri dovrebbero tener conto delle condizioni e delle esigenze specifiche dei propri mercati interni nel decidere se e come attuare un regime distinto destinato alle microimprese [...]”*.

- (16) chiarisce il fatto che i criteri di rilevazione e valutazione debbano essere caratterizzati dal principio di continuità aziendale, di prudenza e di competenza al fine di ottenere delle informazioni comparabili ed equivalenti. Non è permessa la compensazione tra le voci dell'attivo e del passivo, tantomeno quelle fra costi e ricavi, salvo casi specifici;
- (17) introduce il “principio di rilevanza”, in base al quale *“informazioni considerate irrilevanti possono essere aggregate nei bilanci. [...] mentre un singolo elemento potrebbe essere considerato irrilevante, elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere considerati rilevanti ove presi nel loro insieme”*. Questo riguarda la rilevazione, la valutazione, la presentazione, l'informativa e il consolidamento nei bilanci;
- (18) sottolinea come la valutazione al prezzo di acquisto o al costo di produzione degli elementi del bilancio d'esercizio possa rendere affidabile l'informazione contenuta nel bilancio stesso;
- (19) valuta la necessità di applicare il *“criterio di valutazione al valore equo per certi strumenti finanziari”* ai bilanci d'esercizio e a quelli consolidati, in quanto in grado di fornire un'informazione più rilevante rispetto alla valutazione al prezzo di acquisto o al costo di produzione sopra descritta. *“[...] Inoltre si dovrebbe consentire [...] la contabilizzazione al valore equo per le attività diverse dagli strumenti finanziari”*.
- (20) evidenzia la necessità di predisporre un numero limitato di schemi di Stato Patrimoniale, in modo che lo Stato membro possa sceglierne uno con maggiore facilità e, allo stesso tempo, gli utilizzatori riescano a confrontare adeguatamente le situazioni finanziarie. Lo Stato Patrimoniale dovrebbe essere diviso tra voci correnti e non correnti, mentre il Conto Economico dovrebbe venire classificato in base alla natura o alla destinazione delle spese;
- (22) tratta l'utilizzo delle stime, dei giudizi e dei modelli su cui si basano le voci di bilancio, nel caso in cui vi siano delle incertezze nella valutazione. Le stime sono oggettive e, in alcuni casi, richiedono l'intervento di periti indipendenti;
- (23) fa riferimento alla Nota Integrativa, includendo in essa delle informazioni aggiuntive⁴⁹ a quelle presenti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

⁴⁹ Il “Considerando” (24) fa menzione all'informativa sui principi contabili come elemento chiave da introdurre nella nota integrativa.

Inoltre il presente “Considerando” giustifica il fatto che le piccole imprese abbiano un “*regime di informativa limitato*”, in quanto è l’esigenza di informazioni a loro richiesta è limitata e la raccolta stessa delle informazioni potrebbe risultare troppo costosa;

- (26) riguarda la Relazione sulla Gestione, quale “*elemento essenziale dell’informativa di bilancio*”. Essa dovrebbe contenere “*un fedele resoconto dell’andamento dell’attività e della situazione dell’impresa*”, compatibilmente con le dimensioni dell’impresa e ampliando la propria analisi anche ad aspetti ambientali e sociali;

- (29) sposta l’attenzione ai bilanci consolidati, ricordando come sia necessario un coordinamento della normativa nazionale per assicurare la comparabilità e l’equivalenza delle informazioni (come previsto per i bilanci d’esercizio⁵⁰);

- (30) puntualizza che la situazione inerente all’esclusione o meno dall’ambito di applicazione della redazione dei bilanci consolidati, in sostanza, è rimasta invariata da quanto definito dalla Direttiva 83/349/CEE⁵¹. La decisione spetta agli Stati membri, i quali possono decidere se obbligare o meno a redigere il bilancio, in forma consolidata, quelle imprese che non rientrino nell’ambito di applicazione;

- (38) sottolinea l’importanza della pubblicità del bilancio d’esercizio, conformemente alla Direttiva 2009/101/CE⁵². Sostenendo i sistemi di pubblicazione elettronica (“Considerando n°39) per un utilizzo più agevole dei dati;

- (40) suppone che i membri degli organi di amministrazione, controllo e direzione debbano “*assumere una responsabilità collettiva*⁵³ nei confronti dell’impresa”, tanto quanto nei confronti dei soggetti terzi;

⁵⁰ Vedi il “Considerando” (3).

⁵¹ La maggior parte delle norme contenute nella Direttiva precedente, in materia di bilanci consolidati, sono state mantenute invariate. A tal proposito, le novità introdotte dalla Direttiva 2013/34/UE con il d.lgs. 139/2015 verranno analizzate nel Cap. 3.

⁵² Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.

⁵³ Responsabilità che riguarda la redazione e la pubblicità dei bilanci d’esercizio e di quelli consolidati, così come la relazione sulla gestione.

- (43) sottopone i bilanci d'esercizio e i bilanci consolidati all'obbligo di revisione contabile, al fine di assicurare una rappresentazione veritiera e corretta delle informazioni. Introduce, inoltre, delle modifiche alla Direttiva 2006/43/CE riguardante le revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

- (52) prevede che, "entro tre anni dalla scadenza del termine di recepimento", la Commissione debba riesaminare, in termini di efficacia, il regime dell'informativa e procedere ad una eventuale modifica nel caso in cui non sia adeguato all'evoluzione della realtà internazionale.

A seguito delle considerazioni, la struttura della Direttiva presenta 55 articoli, divisi in 11 capi:

- Capo 1 – "Ambito di applicazione, definizioni e categorie di imprese e gruppi di imprese", comprende: art. 1 – Ambito di applicazione; art. 2 – Definizioni; art. 3 – Categorie di imprese e gruppi di imprese;

- Capo 2 – "Disposizioni e principi generali", contenente: art. 4 – Disposizioni generali; art. 5 – Informazioni generali; art. 6 – Principi generali di bilancio; art. 7 – Valutazione alternativa delle immobilizzazioni basata sugli importi rideterminati; art. 8 – Valutazione alternativa basata sul valore equo;

- Capo 3 – "Stato patrimoniale e conto economico", formato da: art. 9 – Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al conto economico; art. 10 – Presentazione dello stato patrimoniale; art. 11 – Presentazione alternativa dello stato patrimoniale; art. 12 – Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale; art. 13 – Presentazione del conto economico; art. 14 – Semplificazioni per piccole e medie imprese;

- Capo 4 – "Nota integrativa", comprendente: art. 15 – Disposizioni generali riguardanti la nota integrativa; art. 16 – Contenuto della nota integrativa di tutte le imprese; art. 17 – Informazioni aggiuntive per imprese medie e grandi ed enti di interesse pubblico; art. 18 – Obbligo di informazioni aggiuntive per grandi imprese ed enti di interesse pubblico;

- Capo 5 – "Relazione sulla gestione", riguarda: art. 19 – Contenuto della relazione sulla gestione; art. 20 – Relazione sul governo societario;

- Capo 6 – “*Bilanci e relazioni consolidati*”, comprende: art. 21 – Ambito di applicazione dei bilanci e delle relazioni consolidati; art. 22 – Obbligo di redigere il bilancio consolidato; art. 23 – Esenzioni dall’obbligo di consolidamento; art. 24 – Modalità di redazione del bilancio consolidato art. 25 – Aggregazioni aziendali nell’ambito di un gruppo; art.26 – Consolidamento proporzionale; art. 27 – Contabilizzazione di imprese collegate con il metodo del patrimonio netto; art. 28 – Nota integrativa consolidata; art. 29 – Relazione sulla gestione consolidata;

- Capo 7 – “*Pubblicazione*”, a cui appartengono: art. 30 – Obbligo generale di pubblicazione; art. 31 – Semplificazioni per piccole e medie imprese; art. 32 – Altri obblighi di pubblicazione; art. 33 - Doveri e responsabilità nell’elaborazione e nella pubblicazione del bilancio e della relazione sulla gestione;

- Capo 8 – “*Revisione dei conti*”, comprende: art. 34 – Disposizioni generali; art. 35 – Modifica della Direttiva 2006/43/CE relativamente alla relazione di revisione;

- Capo 9 – “*Disposizioni relative alle esenzioni e alle restrizioni sulle esenzioni*”, riguarda: art. 36 – Esenzioni a favore di microimprese; art. 37 – Esenzioni a favore delle imprese figlie; art. 38 – Imprese che sono soci illimitatamente responsabili di altre imprese; art. 39 – Esenzioni dalle disposizioni relative al conto economico delle imprese madri che redigono il bilancio consolidato; art. 40 – Limitazione dell’applicazione delle esenzioni agli enti di interesse pubblico;

- Capo 10 – “*Relazione sui pagamenti a favore dei Governi*”, include: art. 41 – Definizioni relative alle relazioni sui pagamenti a favore dei Governi; art. 42 – Imprese obbligate a presentare una relazione sui pagamenti ai Governi; art. 43 – Contenuto della relazione; art. 44 – Relazione sui pagamenti ai Governi consolidata; art. 45 - Pubblicazione; art. 46 – Criteri di equivalenza;art. 47 – Applicazione dei criteri di equivalenza; art. 48 - Riesame;

- Capo 11 – “*Disposizioni finali*”, infine, contiene: art. 49 – Esercizio della delega; art. 50 – Procedura di comitato; art. 51 – Sanzioni; art. 52 – Abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE; art. 53 – Recepimento; art. 54 – Entrata in vigore; art. 55 – Destinatari.

A completamento del contenuto della Direttiva vi sono gli “Allegati”: Allegato I – “Tipologie di imprese di cui all’art. 1, paragrafo 1, lettera A) della Direttiva”; Allegato II – “Tipologie di imprese di cui all’art. 1, paragrafo 1, lettera B) della Direttiva”; Allegato III – “Struttura orizzontale dello Stato patrimoniali di cui all’art. 10”; Allegato IV – “Struttura verticale dello Stato patrimoniale di cui all’art. 10”; Allegato V – “Struttura del Conto economico – per natura della spesa di cui all’art. 13”; Allegato VI – “Struttura del Conto economico – per funzione della spesa di cui all’art. 13”.

Analizzando in dettaglio le varie componenti del testo della normativa, si nota che nel Capo 1 vengono specificati l’ambito di applicazione della Direttiva⁵⁴, le categorie delle imprese e dei gruppi a cui si deve applicare la disciplina e le definizioni utilizzate (art. 2), utili al fine della comprensione degli articoli successivi.

Per quanto riguarda le tipologie di imprese che rientrano nell’applicazione della presente disciplina, l’art. 1, paragrafo 1 recita: “[...] *Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni [...] riguardanti le tipologie di imprese elencate: [...] b) nell’allegato II, qualora tutti i soci diretti o indiretti dell’impresa, altrimenti illimitatamente responsabili, abbiano di fatto una responsabilità limitata essendo tali soci imprese [...]*”.

L’art. 3 definisce le categorie di imprese⁵⁵ e di gruppi, ponendo dei limiti dimensionali riguardanti il totale dello Stato patrimoniale, i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e il numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio⁵⁶.

⁵⁴ Nell’art. 1, paragrafo 1: “[...] riguardanti le tipologie di imprese elencate: a) nell’allegato I; b) nell’allegato II [...]”.

⁵⁵ La Direttiva suddivide le imprese in: microimprese, piccole, medie e grandi imprese. A quest’ultime associano particolari obblighi informativi: oltre al bilancio d’esercizio e quello abbreviato, viene inserito il bilancio delle microimprese.

⁵⁶ Vi è un chiaro riferimento all’art. 36, il quale si occupa delle esenzioni a favore delle microimprese. In questo articolo vengono definiti i limiti dimensionali delle microimprese e in base a quest’ultimi è possibile applicare l’esenzione a questa tipologia di impresa.

Nello specifico, per totale dello Stato Patrimoniale⁵⁷ si intende la somma tra le macroclassi riportate nello schema dell' Attivo dell'Allegato III⁵⁸ o quelle descritte nell'Allegato IV⁵⁹, sempre all'interno della voce dell'Attivo. È l'art. 10 che permette agli Stati membri di scegliere tra i due schemi di presentazione dello Stato Patrimoniale⁶⁰, contenuti negli allegati di cui sopra.

Il paragrafo 12, del presente articolo, fa riferimento alla possibilità data agli Stati membri di includere i *“proventi derivanti da altre fonti per le imprese per le quali i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non sono pertinenti”*.

In base a limiti dettagliatamente descritti nella norma, le imprese vengono distinte tra: microimprese, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese. Si ricorda come sia necessario non superare, per due esercizi consecutivi, almeno due dei suddetti limiti, al fine dell'inclusione in una specifica categoria.

L'art. 3 presenta una delle novità della Direttiva 2013/34/UE: nelle precedenti disposizioni, gli Stati membri potevano definire i limiti dimensionali autonomamente; mentre la nuova disciplina, stabilendo le soglie per la definizione della dimensione delle società, contribuisce all'armonizzazione contabile lasciando minore autonomia alle legislazioni in merito.

In Italia, il suo recepimento potrebbe creare problemi in quanto, nell'art. 2435-bis⁶¹ del C.c., vengono definiti i seguenti vincoli:

“Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

⁵⁷ Art. 3, paragrafo 11: “il totale dello stato patrimoniale di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo consiste nel valore complessivo delle voci da A ad D all'interno dell' “Attivo” nello schema di cui all'allegato III o nelle voci da A ad E dell'attivo nello schema di cui all'allegato IV”.

⁵⁸ A (capitale sottoscritto, non versato), B (costi di impianto e di ampliamento), C (immobilizzazioni) e D (attivo circolante).

⁵⁹ A (capitale sottoscritto, non versato), B (costi di impianto e di ampliamento), C (immobilizzazioni), D (attivo circolante) ed E (ratei e risconti).

⁶⁰ Schema di presentazione dello Stato patrimoniale a struttura orizzontale (Allegato III) e uno a struttura verticale (Allegato IV).

⁶¹ Bilancio in forma abbreviata. Si tratta della versione entrata in vigore dal 21 novembre 2008 con il d.lgs. 173/2008, art. 1.

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.[...]”.

Il Codice Civile riconosce, così, le piccole imprese; mentre tutte le altre categorie di imprese le etichetta come non-piccole imprese, attraverso il comma 8 del medesimo articolo: *“Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma”*.

Confrontando i suddetti limiti quantitativi con quelli evidenziati dalla Direttiva⁶², si possono notare delle soglie più elevate nella disciplina italiana rispetto a quella comunitaria. A tal proposito, si potrebbe pensare che il legislatore italiano decida di avvalersi della possibilità di aumentare i limiti previsti per le piccole imprese:

*“Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6.000.000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 12.000.000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni”*⁶³. In questo modo non vengono danneggiate quelle imprese che usufruiscono tuttora della semplificazione nella redazione dei bilanci e viene, inoltre, ampliato il numero di imprese che ne possono beneficiare.

Il Capo 2 riguarda le disposizioni generali e i principi contabili che devono essere applicati al bilancio a partire dal 1° gennaio 2016: l'art. 4, in particolare, sottolinea che il bilancio d'esercizio debba comprendere almeno lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, lasciando agli Stati membri la facoltà di inserire altri documenti.

Inoltre viene ribadito il concetto secondo il quale il bilancio debba essere redatto con chiarezza e debba fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico dell'impresa.

⁶² Direttiva 2013/34/UE, art. 3, comma 2: *“Sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50. [...]”*.

⁶³ Art. 3, secondo comma, Direttiva 2013/34/UE.

Infine viene data la facoltà agli Stati membri di *“prescrivere che le piccole imprese redigano, divulgino e pubblichino nei bilanci informazioni aggiuntive rispetto agli obblighi previsti dalla presente direttiva [...]”*⁶⁴, salvo il rispetto di determinati condizioni.

Nell’art. 6 si definiscono i principi generali del bilancio tra cui: la continuità aziendale; principio della prudenza, ovvero vengono *“rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio; [...] rilevate tutte le passività che hanno origine nel corso dell’esercizio o [...] di un esercizio precedente [...]; [...] rilevate tutte le rettifiche di valore negative [...]”*; principio della competenza; principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione e il principio di rilevanza⁶⁵, secondo il quale devono essere rispettati solo gli obblighi la cui osservanza abbia effetti rilevanti sulle decisioni e sui dati di bilancio.

La rilevanza riguarda la valutazione, la presentazione, l’informativa e il consolidamento dei bilanci (“Considerando” n°17). Il tema della significatività e rilevanza viene trattato anche nel principio contabile OIC 11 (Bilancio d’esercizio, finalità e postulati): *“Il bilancio d’esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Il principio di significatività trova anche riscontro in numerose norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio”*⁶⁶.

La significatività può essere vista sotto un duplice aspetto: può avere la funzione di previsione, in quanto le informazioni passate possono fungere da punto di riferimento per la previsione di dati futuri e, allo stesso tempo, può svolgere la funzione di conferma, in ragione del fatto che queste informazioni possono essere comparate con le valutazioni del passato e possono evidenziare i risultati ottenuti dalle operazioni effettuate.

Inoltre, il principio contabile internazionale IAS 1 stabilisce che: *“Un’entità deve esporre distintamente ogni classe rilevante di voci simili. Un’entità presenta distintamente le voci di natura o destinazione dissimile a meno che queste non siano irrilevanti”*, quindi i valori irrilevanti possono essere aggregati con altri valori, che siano simili per natura o destinazione.

⁶⁴ Art. 4, comma 6, Direttiva 2013/34/UE.

⁶⁵ Art. 6, comma 1, lettera j), Direttiva 2013/34/UE.

⁶⁶ OIC 11, “Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio”.

Un'ulteriore novità, che riguarda il principio di rilevanza, è riscontrabile nel comma 1 dell'art. 6, lettera h): *“la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione”*. Con queste parole si ribadisce il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

L'art. 7 e l'art. 8 illustrano due criteri della valutazione alternativa delle immobilizzazioni; il primo basato sulla rideterminazione dei valori e il secondo sul valore equo. Entrambi costituiscono una deroga al criterio generale che prevede la valutazione delle voci secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione.

In caso di applicazione del primo metodo, l'importo della differenza, tra la valutazione fatta con un criterio differente da quello originale e la valutazione eseguita al prezzo di acquisto o del costo di produzione, va iscritto in “Riserva di rivalutazione” all'interno dell'aggregato del Patrimonio Netto (SP). Quest'ultima può essere convertita in capitale, interamente o parzialmente, in qualsiasi momento. La determinazione del contenuto, dei limiti e delle modalità di applicazione spetta alla legislazione dello Stato membro che intende approvare tale nuovo metodo⁶⁷.

L'art. 8⁶⁸ si occupa della valutazione dei valori basata sul valore equo, la quale può essere autorizzata o meno dagli Stati membri e può riguardare gli strumenti finanziari (tra cui quelli derivati) e altre categorie di attività differenti da quelle appena evidenziate. L'articolo non fornisce alcuna definizione di strumento finanziario o strumento finanziario derivato; per questo bisogna interpellare i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Il Capo 3 è dedicato alle disposizioni generali riguardanti la struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. In particolare, l'art. 10, per quanto concerne la presentazione dello Stato Patrimoniale, indirizza gli utilizzatori di bilancio verso gli Allegati III e IV e lascia agli Stati membri la facoltà di scelta fra i due schemi proposti (o di entrambi).

⁶⁷ Il principio contabile internazionale IAS 16 tratta del “revaluation model” e lo rende applicabile agli immobili, agli impianti e ai macchinari. Sottolinea il fatto che le rideterminazioni di valore debbano essere eseguite con regolarità in modo che il fair value dell'attività rivalutata non differisca in maniera rilevante dal valore contabile.

⁶⁸ Il tema era già stato affrontato dalla IV Direttiva (78/660/CEE), negli artt. 42-bis e 42-ter e nella sezione 7-bis dell'art. 1 della Direttiva 2001/65/CE.

Allo stesso tempo, l'art. 11⁶⁹ presenta una possibile alternativa ai due schemi proposti nell'articolo precedente: le voci possono essere distinte tra correnti e non correnti (non viene, però, fornita una struttura di riferimento dalla Direttiva), secondo il criterio base di classificazione richiamato dai principi contabili internazionali.

La presentazione del Conto Economico è analizzata dall'art. 13, il quale fa riferimento, in materia, agli Allegati V (classificazione per natura della spesa) e VI (struttura per funzione della spesa). Gli Stati membri possono decidere quale dei due schemi adottare, ma è prevista una struttura di Conto Economico alternativa, costituita da un rendiconto delle prestazioni.

Il Capo 4 tratta della Nota Integrativa, indicando la natura e l'ordine di presentazione delle voci da inserire e definendo le informazioni da riportare in base alla dimensione dell'impresa.

La Relazione sulla Gestione viene definita dal Capo 5, specificando quali siano i dati e le informazioni da includere in essa, con le opportune distinzioni.

Una nuova disciplina viene introdotta con il Capo 10, che riguarda gli obblighi specifici di trasparenza a carico delle imprese attive nel settore estrattivo e di sfruttamento delle aree forestali. Le suddette imprese sono tenute a presentare le relazioni indicanti i pagamenti ai Governi e ad altri enti pubblici a fronte delle licenze ottenute. Dall'altro lato le autorità governative e gli altri soggetti, ricevuto il denaro, dovranno rendere conto dell'utilizzo dei fondi in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia delle somme ottenute.

In conclusione, il Capo 11 analizza le disposizioni finali, indicando, all'art. 53, il termine di recepimento della Direttiva e la sua entrata in vigore, prevista entro il 20 luglio 2015. Le sue disposizioni, poi, troveranno una prima applicazione nei bilanci d'esercizio dell'anno successivo. Saranno i singoli Stati membri a scegliere quale opzione adottare per il recepimento della Direttiva, comunicando il testo di riferimento alla Commissione⁷⁰.

Concentrando l'attenzione sulle categorie di imprese, oltre l'introduzione delle microimprese, si può notare come la Direttiva propenda per le agevolazioni nei confronti delle imprese di ridotte dimensioni.

⁶⁹ Non è una novità, in quanto la previsione di una presentazione alternativa era già stata introdotta dalla Direttiva 2003/51/CE.

⁷⁰ Nel presente elaborato, si affronta solo l'effetto della normativa nella legislazione italiana.

In gran parte del testo della normativa, agli Stati membri è concessa l'autorità di imporre informazioni aggiuntive a quelle imprese che non vengono classificate come piccole⁷¹ (art. 4, art. 16). L'art. 14 disciplina le semplificazioni per piccole e medie imprese; mentre l'art. 17 individua le informazioni aggiuntive che devono essere fornite dalle imprese medie, grandi e dagli enti di interesse pubblico e quando quest'ultime possono essere omesse (l'art. 18 definisce le informazioni aggiuntive obbligatorie), in sede di redazione della Nota Integrativa. Per quanto riguarda la Relazione sulla Gestione, l'art. 19, al paragrafo 4, permette alle piccole e medie imprese di esentarsi dall'obbligo di redigere il documento, con particolari condizioni. L'art. 31 disciplina un'ulteriore semplificazione per le piccole e medie imprese per quanto concerne la pubblicazione del bilancio d'esercizio, indicando il contenuto minimo dello Stato Patrimoniale e della Nota Integrativa. Infine, l'art. 36 del Capo 9 sottolinea le esenzioni a favore delle microimprese, definendo così una nuova categoria di impresa.

Queste norme riprendono una delle idee di base della nuova disciplina, proposta dalla Direttiva 2013/34/UE: “Pensare prima alle piccole imprese”⁷², riducendo i carichi amministrativi che risultano essere troppo onerosi per le società di piccole dimensioni. Allo stesso tempo, non si deve precludere la possibilità di fornire le informazioni sufficienti ad ottenere un bilancio chiaro e comprensibile per tutti coloro che lo vogliono utilizzare o consultare, senza la presenza di lacune, in ragione dell'aumento della richiesta di informazioni sempre più dettagliate ed immediate da parte degli investitori.

⁷¹ Questo viene derogato dal paragrafo 6 dell'art. 4, che permette la prescrizione di informazioni aggiuntive nei confronti delle piccole imprese, salvo particolari condizioni.

⁷² “Think small first”: vedi “Considerando” (1).

1.3 Finalità della Direttiva 2013/34/UE

Come più volte accennato, la Direttiva 2013/34/UE prevede una semplificazione degli obblighi amministrativi e contabili nei confronti delle imprese di ridotte dimensioni e un alleggerimento dagli oneri⁷³ che ne derivano, in quanto esse sono la categoria che contribuisce maggiormente al Pil del Paese. Le PMI sono imprese composte al massimo da 250 dipendenti, con un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro e il totale del bilancio di massimo 43 milioni di euro. Si suddividono in: micro, piccole e medie imprese.

Tabella 1: Definizione delle PMI europee

Categoria di imprese	Totale Bilancio	Fatturato (Ricavi)	Numero medio di dipendenti
Microimprese	<2 milioni	<2 milioni	<10
Piccole Imprese	<10 milioni	<10 milioni	<50
Medie Imprese	<43 milioni	<50 milioni	<250

Fonte: Allegato I.1. dell' "Annual Report on European SMEs 2014/2015".

Gli obiettivi principali, che tale intervento legislativo si pone, possono essere riassunti come segue:

- 1) raggiungere l'armonizzazione contabile a livello comunitario⁷⁴, in modo da rendere i bilanci confrontabili, ovvero redatti secondo le medesime regole relativamente alla forma e al contenuto. Questa esigenza nasce dal fatto che ogni Stato membro è caratterizzato da un differente sistema economico, politico, ma anche storico e sociale. Nonostante ciò, bisogna evidenziare che il conseguimento dell'obiettivo non deve precludere il rispetto delle condizioni giuridiche minime riguardanti l'ampiezza delle informazioni finanziarie che dovrebbero essere rese pubbliche;
- 2) stabilire un equilibrio tra gli interessi dei destinatari dei bilanci e l'interesse delle imprese a non dover sopportare obblighi informativi sproporzionati.

⁷³ Oneri amministrativi definiti entro dei limiti proporzionali (stabiliti all'art. 3 della Direttiva) commisurati alle dimensioni delle imprese.

⁷⁴ La Direttiva propone un avvicinamento ai principi contabili internazionali da parte della legislazione di ogni Stato membro.

È necessario sottolineare il fatto che deve essere garantito un ulteriore equilibrio tra l'esigenza di reperire informazioni e i costi che inevitabilmente ne derivano. Vi è, altresì, la necessità di non creare eccessive distinzioni tra le tipologie di imprese a causa delle semplificazioni relative alle loro diverse dimensioni.

Il progetto di persecuzione delle finalità era iniziato già nel 2007, quando la Commissione ha divulgato la Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni inerente al tema della crescita intelligente e della ripresa economica, in seguito alla crisi economica mondiale che aveva coinvolto anche l'Europa: “[...] *La crisi ha messo in luce l'esigenza di porre rimedio, spesso con vera urgenza, a una regolamentazione incompleta e scarsamente efficace nei suoi esiti. [...] In sostanza, è indispensabile dotarci di una legislazione confacente se vogliamo conseguire gli ambiziosi traguardi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva definiti nella strategia Europa 2020*”⁷⁵.

L'anno successivo, precisamente il 30 settembre 2008, la Commissione europea emette un'altra Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni dal titolo: “*Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First), Uno Small Business Act per l'Europa*”⁷⁶. Come accennato nei precedenti capitoli, l'obiettivo è quello di rendere le PMI attraenti per il panorama economico: è necessario riconoscere il loro ruolo, la figura dell'imprenditore nella società e il loro *contributo sostanziale alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica*. La politica e i media devono appoggiare lo spirito imprenditoriale e la volontà di assumere rischi che caratterizzano l'imprenditore e la sua impresa: “[...] *essere favorevole alle PMI deve divenire politicamente normale, in base alla convinzione che le regole devono rispettare la maggioranza di coloro che le usano: ecco il principio “Pensare anzitutto in piccolo”*”. Lo SBA si propone di migliorare la visione globale della politica nei confronti dello spirito imprenditoriale, introducendo il suddetto principio nei processi decisionali e promuovendo lo sviluppo delle PMI: il nome “Act” individua la *volontà di riconoscere il ruolo centrale delle piccole e medie imprese nell'economia europea*, attivando un set di principi per la *formulazione e attuazione delle politiche sia a livello UE che degli Stati membri*:

⁷⁵ Comunicazione della Commissione europea dell'8 ottobre 2010 a Bruxelles; COM(2010) – 543 definitivo; “*Legiferare con intelligenza nell'Unione europea*”.

⁷⁶ Comunicazione della Commissione europea del 30 settembre 2008 a Bruxelles; COM(2008) – 394 definitivo/2.

- I. Dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale;*
- II. Far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità;*
- III. Formulare regole conformi al principio di "Pensare innanzitutto in piccolo";*
- IV. Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI;*
- V. Adeguare l'intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di stato per le PMI;*
- VI. Agevolare l'accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali;*
- VII. Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico;*
- VIII. Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione;*
- IX. Permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità;*
- X. Incoraggiare e sostenere le PMI perché benefino della crescita dei mercati.*

Sono state fatte diverse proposte legislative ispirate ai principi sopracitati, tra cui il *regolamento generale di esenzione per categoria riguardo agli aiuti di Stato (General Block Exemption Regulation on State Aids)* e quello che definisce lo *statuto della Società Privata Europea (SPE)*. Poi, ve ne sono altre due che sono, invece, articolazioni dello SBA: la *proposta legislativa volta ad aggiornare, semplificare e armonizzare ulteriormente le norme vigenti sulla fatturazione IVA e alleviare gli oneri sulle imprese e una modifica alla direttiva 2000/35/CE sui ritardi di pagamento per far sì che le PMI siano pagate puntualmente in tutte le transazioni commerciali.*

Solo nel marzo 2011, il Consiglio europeo ha reso possibile la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla normativa di bilancio per le imprese di piccole dimensioni. Al fine di comprendere le motivazioni che hanno portato alla proposta e, infine, al raggiungimento di questo traguardo, è utile analizzare i dati economici relativamente alla distribuzione delle categorie di imprese nel territorio comunitario.

Le piccole e medie imprese rappresentano il 99,8% (il 92,7% sono microimprese) del totale delle imprese comunitarie e, in Italia, sono considerate il cuore dell'economia nazionale.

Se si confronta la situazione italiana con quella degli altri grandi Paesi europei, si può notare che in Italia l'81% della forza lavoro è impiegato in una PMI (la metà in una microimpresa), nel Regno Unito, invece, la percentuale scende al 46%; mentre in Germania e in Francia si arriva al 39%.

Il ruolo ricoperto da questa tipologia di impresa assume sempre più importanza nelle politiche comunitarie, in vista della definizione degli obiettivi dettati dalla strategia "Europa 2020"⁷⁷, adottata dalla Commissione nel marzo 2010.

L' "Annual Report on european SMEs 2014/2015"⁷⁸ della Commissione europea ha stabilito che il 2014 è stato il primo anno di crescita occupazionale positiva nelle PMI europee riguardanti il settore non finanziario dopo la crisi finanziaria mondiale. La relazione mostra come la situazione finanziaria di queste imprese si stia riprendendo in questi ultimi anni, portando addirittura a nuove assunzioni. Fino al 2013 si è parlato di ridimensionamento di questa tipologia di impresa e, infatti, veniva sfruttato solo lo 0,5% della forza lavoro. L'anno successivo, invece, le PMI hanno rappresentato il 71,4% della creazione di nuovi posti di lavoro nel settore delle imprese non finanziarie.

Sulla base dei dati stimati, nel 2014, circa 22,3 milioni di piccole e medie imprese hanno impiegato quasi 90 milioni di persone (l'occupazione è cresciuta del 1,2% nell'arco di un anno; mentre nel 2013 quest'ultima era diminuita dello 0,5% rispetto all'anno precedente) e generato più di 3.700 miliardi di euro di valore aggiunto⁷⁹ nei Paesi dell'UE (corrispondono al 58%). Quest'ultimo, in comparazione all'anno precedente, è cresciuto del 3,3% (nel 2013 era cresciuto dell'1,6%, rispetto al 2012).

⁷⁷ Commissione europea: "La strategia Europa 2020 punta a rilanciare l'economia dell'UE nel prossimo decennio. In un mondo che cambia l'UE si propone di diventare un'economia intelligente, sostenibile e solidale. Queste tre priorità che si rafforzano a vicenda intendono aiutare l'UE e gli Stati membri a conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. In pratica, l'Unione si è posta cinque ambiziosi obiettivi – in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia – da raggiungere entro il 2020. Ogni Stato membro ha adottato per ciascuno di questi settori i propri obiettivi nazionali. Interventi concreti a livello europeo e nazionale vanno a consolidare la strategia".

⁷⁸ Annual Report on European SMEs 2014/2015: SMEs start hiring again, novembre 2015.

⁷⁹ Il Valore Aggiunto è l'incremento di valore che si verifica nell'ambito della produzione e/o distribuzione di beni e servizi finali grazie all'intervento dei fattori produttivi (capitale e lavoro). È, quindi, la differenza tra il valore finale dei beni e servizi prodotti e il valore degli stessi acquistati.

Questi dati devono essere suddivisi tra le varie categorie che compongono le PMI: la percentuale dell'occupazione totale per le microimprese era pari al 29,2%; mentre le piccole e medie imprese rappresentavano rispettivamente il 20,4% e il 17,3%.

Per quanto riguarda la percentuale del totale del valore aggiunto, le microimprese detenevano il 21,1%; mentre le piccole e medie imprese il 18,2% e il 18,5%, rispettivamente.

Il miglioramento delle condizioni economiche e commerciali ha contribuito in misura rilevante alla ripresa delle PMI. Tuttavia, non vi è ancora un recupero completo dalla crisi e, di conseguenza, la percentuale di occupazione deve aumentare ulteriormente. Comparando i dati attuali con quelli del 2008, si può notare come il livello di occupazione, nonostante il recente aumento sopracitato, sia ancora dell'1,3% inferiore rispetto al 2008; mentre il numero di piccole e medie imprese, presenti nel territorio comunitario, nel 2014 è superiore di quasi il 3,6% rispetto al 2008.

Il livello di sviluppo, nel 2014, non è uguale per tutti i Paesi membri:

- Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Malta, Regno Unito e Svezia hanno superato, nel 2014, la percentuale di occupazione delle PMI e i livelli di valore aggiunto del 2008;
- Estonia, Finlandia, Lituania e Paesi Bassi hanno avuto un tasso di crescita positivo, in termini di valore aggiunto, ma sono ancora al di sotto del 2008 per quanto riguarda i livelli occupazionali;
- Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Grecia, Italia, Irlanda, Lettonia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Ungheria, Slovenia e Spagna non hanno ancora raggiunto i livelli del 2008, né relativamente all'occupazione né al valore aggiunto.

Secondo la relazione annuale, si assisterà ad uno slancio, nel 2015 e nel 2016, dello sviluppo delle PMI: una crescita annua del valore aggiunto del 3,3% per il 2015 e del 3,7% nel 2016; un aumento dell'occupazione dello 0,8% e dello 0,9%, rispettivamente riguardante il 2015 e il 2016 e la creazione di circa 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro nel 2016.

I dati, sopra esaminati, possono essere riassunti dalle seguenti tabelle:

Tabella 2: Situazione PMI

Confronto	2013 vs 2014	2008 vs 2014
Livello di occupazione	+1,2%	-1,3%
Valore aggiunto	+3,3%	+2,4%
Numero di imprese	+1,2%	+3,6%

Fonte: Annual Report on European SMEs 2014/2015

Tabella 3: Previsione per PMI

	Previsione EU28
Livello di occupazione	+1,7%
Valore aggiunto	+7%
Numero di imprese	+1,2%

Fonte: Annual Report on European SMEs 2014/2015

In conclusione, queste stime statistiche evidenziano l'importanza delle PMI per l'economia degli Stati membri e, di conseguenza, il loro bisogno di essere tutelate dai cambiamenti legislativi che avvengono nel corso del tempo. La stessa distinzione, che la Direttiva 2013/34/UE propone al fine di semplificare la redazione del bilancio a queste tipologie di imprese, è fondamentale per facilitare l'introduzione di queste realtà aziendali nei mercati mondiali che risultano essere sempre più tecnologici e globalizzati. L'obiettivo è quello perseguito già dalle precedenti Direttive (la IV e la VII), ovvero la creazione e lo sviluppo di un mercato unico europeo che sia efficace ed efficiente.

1.4 Recepimento della nuova Direttiva in Italia

L'art. 53, primo comma, della Direttiva 2013/34/UE recita: *“Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 luglio 2015. Essi ne informano immediatamente la Commissione”*.

Il recepimento della nuova disciplina, in Italia, viene disciplinato dalla legge n°154 del 7 ottobre 2014⁸⁰. È nell' “Allegato B” che quest'ultima menziona la Direttiva 2013/34/UE, tra le altre Direttive da recepire e delega questo compito al Governo.

Per quanto riguarda la normativa di recepimento, l' “Allegato B” rimanda all'art. 1 della legge (*“Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee”*), in particolare si riferisce ai primi tre commi: *“1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge. 2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 del presente articolo sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari”*. Non vengono, quindi, enunciati i principi e i criteri specifici per l'attuazione della legge di delegazione europea⁸¹.

⁸⁰ Legge 7/2014 *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea”*; è una legge di delegazione europea del 2013 (secondo semestre). È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°251 del 28 ottobre 2014.

⁸¹ Legge di delega al Governo n°69 del 26 marzo 1990 per il recepimento della IV e VII Direttiva (Direttive comunitarie in materia societaria): *“Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 83/349 del 13 giugno 1983, esercitando le opzioni in esse previste in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi e fissando congrui termini per l'entrata in vigore delle norme delegate nei limiti consentiti dalle due direttive: [...]”* (art. 1, comma 1). L'articolo prosegue elencando i principi e i criteri da adottare per il recepimento.

Nel primo comma, si fa riferimento alla legge 234/2012⁸² e in particolare, agli artt. 31 e 32 della stessa, riguardanti rispettivamente le *“Procedure per l’esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea”* e i *“Principi e criteri direttivi generali di delega per l’attuazione del diritto dell’Unione europea”*.

Al Governo, in seguito alle deleghe legislative ricevute per l’attuazione delle Direttive nel nostro Paese, è affidato il compito di adottare i decreti legislativi *“entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea”*⁸³.

I decreti legislativi, che portano al recepimento della nuova disciplina, devono essere approvati preventivamente dal *“Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei e dal Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva”*⁸⁴ e devono essere accompagnati da una tabella di concordanza, in modo che le disposizioni in essi contenute siano coerenti con quelle della Direttiva.

Infine, il comma 5 dell’art. 31 precisa che *“Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare [...] disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, [...]”*.

Come accennato in precedenza, la legge di delegazione europea non individua un set di principi e criteri specifici; si avvale, quindi, di quelli di ordine generale che vengono elencati nel primo comma dell’art. 32 della legge 234/2012: *“[...] a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di*

⁸² Legge n°234 del 24 dicembre 2012 *“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”*. È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°3 del 4 gennaio 2013.

⁸³ Art. 31, comma 1, legge 234/12.

⁸⁴ Art. 31, comma 2, legge 234/12.

esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, [...]; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, [...]. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. [...]. e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; [...]; i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani”.

Il processo di recepimento della Direttiva 2013/34/UE si compone di due fasi: una prima consultazione pubblica a cura del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze (Ufficio IV, Direzione IV) nel 2014 e una seconda, l'anno successivo, sempre coordinata dallo stesso Dipartimento.

Quest'ultime hanno portato il Governo a presentare, il 18 maggio 2015, alle Commissioni parlamentari, due schemi di decreti legislativi per dare attuazione alla nuova disciplina: il primo riguarda i bilanci delle banche e degli altri istituti finanziari, mentre il secondo si riferisce alle imprese mercantili, industriali e di servizi. L'obiettivo del secondo schema è quello di riformare la normativa riguardante l'informativa contabile, cercando di coniugare la necessità di trasparenza riguardante la situazione finanziaria, reddituale e patrimoniale con l'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi contabili.

A conclusione del processo di recepimento della Direttiva, il 18 agosto 2015 sono stati emanati (con l'approvazione delle Commissioni parlamentari) due decreti legislativi:

- D.lgs. 136/2015 relativo all' *“Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87”*; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°202 del 1 settembre 2015 ed entrato in vigore il 16 settembre 2015;

- D.lgs. 139/2015 riguardante l' *“Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”*; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°205 del 4 settembre 2015 ed entrato in vigore l' 1 gennaio 2016.

Gli effetti dell'attuazione della nuova disciplina in termini di bilancio e del suo obiettivo di armonizzazione porteranno rilevanti modificazioni al Codice Civile, sia per quanto concerne gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico sia per quanto riguarda i criteri di valutazione, tra cui quello del "fair value" inerente agli strumenti finanziari derivati e non. Altri aggiustamenti, che si presentano in sede di recepimento, riguardano la possibilità di valutare le immobilizzazioni secondo il "revaluation model", il rafforzamento del principio secondo il quale si dà la prevalenza della sostanza sulla forma e la modifica della portata informativa del Rendiconto finanziario. Nei capitoli successivi verranno approfonditi questi aspetti, che sono riassunti dalle seguenti tabelle.

Tabella 4: Novità principali relative allo Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	
Azioni Proprie	Modificando l'articolo 2357-ter C.c., si prevede che le azioni proprie siano iscritte in bilancio e siano portate in diretta riduzione del patrimonio netto (non vengono iscritte nell'attivo immobilizzato delle azioni proprie). Viene introdotta un'apposita "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio".
Costi di Ricerca e Pubblicità	Le disposizioni dell'art. 2424 C.c., riguardanti il contenuto dello stato patrimoniale, sono state modificate per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina relativamente ai costi di ricerca e pubblicità, che vengono considerati come costi di esercizio. Quest'ultimi non sono più indicati tra le attività, in quanto vengono contabilizzati solo i costi di sviluppo.
Partecipazioni e Crediti/Debiti verso controllanti	Nello Stato patrimoniale si introducono specifiche voci tra le immobilizzazioni finanziarie, relativamente ai rapporti tra le imprese controllate e le proprie holding.
Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi	Viene introdotta questa nuova voce.
Aggi e Disaggi su prestiti	Con la nuova normativa, vengono indicati separatamente tra i Ratei e i Risconti e non più in Stato patrimoniale.
Conti d'ordine	Le disposizioni riguardanti i conti d'ordine, individuate dal terzo comma dell'articolo 2424 C.c., vengono eliminate. L'informativa è ora fornita nella Nota integrativa (art. 16, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva).

Tabella 5: Novità principali riguardanti il Conto Economico

CONTO ECONOMICO	
Proventi e Oneri finanziari	Vengono indicati anche i proventi e gli oneri che derivano dalle imprese controllate.
Rettifiche di valore Attività finanziarie	La voce viene rinominata “Rettifiche di valori di attività e passività finanziarie”, inserendo le svalutazioni e le rivalutazioni relative agli strumenti finanziari derivati.
Proventi e Oneri straordinari	La voce è stata eliminata; i proventi e oneri straordinari vanno indicati in Nota integrativa quando l’ammontare è “apprezzabile”.

Tabella 6: Novità principali relative al Bilancio abbreviato e all’introduzione delle microimprese

BILANCIO ABBREVIATO	
Ammortamenti e Svalutazioni	Nelle voci delle immobilizzazioni immateriali e materiali non vengono più indicati gli ammortamenti e le svalutazioni. È nella Nota integrativa che vengono segnalati i movimenti riguardanti le immobilizzazioni.
Rendiconto finanziario	Esonero di redazione del documento in esame.
Titoli e Crediti	I titoli si iscrivono al costo d’acquisto, mentre i crediti al valore di presumibile realizzo. I debiti, invece, sono valutati al valore nominale. Si può evitare l’applicazione del metodo del costo ammortizzato.
Relazione sulla Gestione	Esonero dalla redazione del documento, a condizione che vengano fornite informazioni specifiche nella Nota integrativa.
Bilancio semplificato per le microimprese	Con l’introduzione dell’art. 2435-ter, viene individuata la categorie delle microimprese (indicazione dei limiti dimensionali) con l’individuazione degli esoneri dalla redazione del Rendiconto finanziario, della Nota integrativa e della Relazione sulla Gestione; non è prevista la deroga per casi eccezionali dell’art. 2423 C.c.

Capitolo 2

Disposizioni e Principi generali per la redazione del bilancio d'esercizio secondo la nuova Direttiva

Il Capo 2 della Direttiva 2013/34/UE, come accennato nel precedente capitolo, riguarda le disposizioni e i principi generali necessari per la redazione del bilancio d'esercizio. Negli articoli che lo costituiscono, da un lato, viene confermata la normativa contabile del nostro Paese, mentre, dall'altro, viene dimostrata una propensione ad un'informativa più completa per le imprese di grandi dimensioni e, allo stesso tempo, ad una più semplificata per le imprese di dimensioni minori.

L'obiettivo risulta essere un avvicinamento alla logica di bilancio riscontrabile nei principi internazionali e la ricerca di una maggiore trasparenza contabile.

2.1 Disposizioni Generali

L'art. 4 della Direttiva individua le “*Disposizioni generali*”, disponendo, al paragrafo 1, che il bilancio d'esercizio⁸⁵ debba contenere “*almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa*” e che questo insieme di documenti contabili debba essere inscindibile e valido per tutte le tipologie di imprese. Vengono così confermate le prescrizioni e gli indirizzi giuridici contenuti nella IV Direttiva CEE e nell'art. 2423 del Codice Civile, introducendo però un' importante novità che consiste nella possibilità, riconosciuta agli Stati membri di imporre⁸⁶, alle imprese non piccole, l'aggiunta ai documenti, di cui sopra, ulteriori prospetti⁸⁷ per migliorare la completezza dell'informativa.

⁸⁵ A differenza della precedente Direttiva, la IV Direttiva CEE, l'articolo fa riferimento al bilancio d'esercizio, eliminando il concetto di “conti annuali”.

⁸⁶ La novità sta nel fatto che le precedenti Direttive prevedevano anche la possibilità di “autorizzare”, oltre che “prescrivere”, la redazione di ulteriori documenti. La nuova Direttiva si limita, invece, solo ad “imporre” quest'ultima con il fine di garantire maggiore comparabilità tra i bilanci all'interno dei singoli Stati membri.

⁸⁷ Direttiva 78/660/CEE, art. 2, paragrafo 6: “*Gli Stati membri possono autorizzare o esigere che nei conti annuali vengano divulgate altre informazioni oltre a quelle la cui divulgazione è richiesta dalla presente direttiva*”.

Lo Stato membro concede massima discrezionalità al redattore del bilancio. Mentre la nuova disciplina ne riconosce una minore, in quanto vuole mantenere inalterata la comparabilità dei bilanci delle imprese.

Tra questi, il prospetto a cui si fa riferimento è il Rendiconto Finanziario, che potrebbe risolvere alcune lacune della normativa comunitaria, relative alle informazioni sulla situazione finanziaria dell'impresa e la sua capacità di generare cassa. La sua introduzione come documento obbligatorio porterebbe ad una maggiore trasparenza finanziaria e ad una migliore armonizzazione a livello internazionale.

Il bilancio delle imprese medio – grandi, quindi, potrebbe avere un contenuto differente da quello delle piccole imprese. Questi ulteriori prospetti, inoltre, potrebbero costituire un' informazione complementare e, quindi, parte integrate del bilancio d'esercizio.

La finalità del bilancio d'esercizio consiste nella *rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa* (prospetti di Stato Patrimoniale), *nonché del risultato economico dell'esercizio*⁸⁸ (prospetti di Conto Economico).

La Nota Integrativa, invece, ha la funzione di raccogliere le *informazioni complementari necessarie per rispettare l'obbligo*⁸⁹ di cui sopra, nel caso in cui non si verificano le circostanze, tali da garantire le caratteristiche richieste per la rappresentazione dei fenomeni aziendali.

L'obbligo di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, insieme all'esigenza di chiarezza, costituisce la "clausola generale" riscontrabile nell'art. 2423 del Codice Civile⁹⁰. La Direttiva sottolinea l'importanza della clausola, prevedendo la disapplicazione di una disposizione qualora quest'ultima, in casi eccezionali, sia incompatibile con l'obbligo in questione. *"La disapplicazione di tale disposizione è menzionata nella nota integrativa e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché sul risultato economico dell'esercizio"*⁹¹. La definizione dei casi eccezionali e la fissazione del registro derogatorio corrispondente si prevede sia di competenza degli Stati membri.

⁸⁸ Art. 4, paragrafo 3, Direttiva 2013/34/UE.

⁸⁹ Oltre alle informazioni utilizzate per la descrizione delle voci contabili contenute negli altri due prospetti.

⁹⁰ Art. 2423 C.c., comma 2: *"Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio"*. A differenza della precedente Direttiva 78/660/CEE (art. 2, paragrafo 3), la terminologia anglosassone *"true and fair view"* viene tradotta come *"rappresentazione veritiera e corretta"* e non come *"quadro fedele"*.

⁹¹ Art. 4, paragrafo 4, Direttiva 2013/34/UE.

L'art. 2423 C.c., comma 4, nel rispetto del principio di prudenza, aggiunge che: “[...] *Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato*”⁹².

I principi contabili nazionali e internazionali⁹³ sostengono che la conoscenza e la comunicazione delle informazioni riguardanti la situazione patrimoniale e finanziaria delle singole imprese siano di rilevante importanza al fine di un corretto funzionamento del sistema economico. L'esigenza di ottenere le informazioni riguardanti il bilancio d'esercizio deriva da numerose categorie di persone, tra cui operatori economici e soggetti privati; in particolare, azionisti e creditori richiedono periodicamente notizie sulle risorse di una impresa e sul loro utilizzo da parte degli amministratori della stessa, al fine di effettuare una corretta scelta di investimento. Vi è, quindi, un'ampia gamma di interessi coinvolti, che possono anche entrare in contrasto tra loro; ecco perché è fondamentale fornire informazioni precise relativamente alla gestione e al patrimonio aziendale.

Il bilancio d'esercizio viene utilizzato come strumento di gestione ed organizzazione interna all'impresa dal punto di vista patrimoniale, finanziario ed economico. È utile anche per quel che riguarda la programmazione e il controllo.

Una volta redatto e pubblicato in conformità alla legge, viene destinato agli azionisti, ai creditori e altri soggetti esterni. A tal proposito, il bilancio può essere visto come strumento di informazione esterna, in quanto si pone l'attenzione agli effetti del documento sui soggetti terzi.

⁹² La nuova Direttiva elimina, in casi eccezionali, la deroga obbligatoria relativa ai principi generali (quest'ultima aveva già assorbito quella specifica); questo non vuol dire che non è più ammessa tale tipologia. L'articolo in esame presenta una deroga più vincolante e restrittiva, rispetto a quella contenuta nell'art. 4, paragrafo 4, della nuova Direttiva (che ricalca fedelmente l'art. 2, paragrafo 2, della IV Direttiva). A tal proposito, il legislatore nazionale si trova a dover scegliere tra l'eliminazione dell'iscrizione *degli eventuali utili derivanti dalla deroga in una riserva non distribuibile*, uniformandosi alla normativa comunitaria e il lasciare immutata la disciplina nazionale, con le proprie restrizioni e vincoli, convincendosi che vi sia coerenza con la nuova Direttiva per quanto riguarda la deroga specifica, la quale prevede la non iscrizione in una riserva non distribuibile l'eventuale utile derivante dalla deroga al principio della non-modificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio ad un altro.

⁹³ La funzione dei principi contabili risiede nell'interpretazione tecnica e nella specificazione delle norme contabili, le quali fissano alcuni principi generali. Inoltre, i principi contabili intervengono laddove vi siano lacune da parte delle norme di legge.

Al paragrafo 5, del medesimo art. 4, la Direttiva prevede la facoltà, concessa agli Stati membri, di imporre alle imprese, di dimensioni diverse dalle piccole, l'inserimento *nel bilancio d'esercizio di informazioni aggiuntive*⁹⁴ rispetto a quelle richieste dalla disciplina in esame.

Il paragrafo successivo permette, invece, agli Stati membri di prescrivere che anche le imprese di piccole dimensioni possano redigere, divulgare e pubblicare informazioni aggiuntive, a condizione che quest'ultime siano *raccolte in un sistema di deposito unico e che l'obbligo dell'informativa sia previsto dalla normativa fiscale nazionale ai soli fini dell'esenzione fiscale*⁹⁵. Inoltre, qualora gli Stati membri decidano di avvalersi di *soluzioni elettroniche per il deposito e la pubblicazione dei bilanci d'esercizio*, le imprese di piccole dimensioni non sono tenute a *pubblicare le informazioni supplementari richieste dalla normativa fiscale nazionale*⁹⁶.

Viene nuovamente sottolineato l'obiettivo principale della normativa, ovvero il “pensare innanzitutto in piccolo”: fare in modo che le piccole imprese non debbano sopportare oneri sproporzionati alle loro dimensioni, anche nel caso in cui vengano richieste delle ulteriori informazioni dalla normativa stessa.

Per concludere, vengono riassunte, di seguito, le funzionalità del bilancio d'esercizio⁹⁷:

- informativa periodica e attendibile relativamente al risultato economico d'esercizio, includendo la definizione delle componenti positive e negative del reddito, e alla composizione del patrimonio netto per sottolineare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, separando ed identificando le attività e passività in base al loro grado di liquidità ed esigibilità;
- fornitura di elementi informativi essenziali affinché il documento possa essere corretto e intelligibile, assolvendo la funzione sopra citata.

⁹⁴ Supplementari e non complementari, in quanto quest'ultime sono obbligatorie affinché venga soddisfatta la “clausola generale”.

⁹⁵ Art. 4, paragrafo 6, Direttiva 2013/34/UE.

⁹⁶ Art. 4, paragrafo 8, Direttiva 2013/34/UE.

⁹⁷ Vedi principio contabile nazionale OIC 11, pagg. 7-8.

2.2 Principi Generali di bilancio

Le precedenti Direttive CEE hanno portato ad importanti sviluppi, in termini contabili, per quanto riguarda la disciplina civilistica, ma è stato l'Organismo Italiano ad avere un ruolo fondamentale nel determinare le esigenze interpretative della prassi, disponendo regole contabili per la valutazione e rappresentazione delle operazioni aziendali. Quest'ultimo, infatti, individua i principi contabili come *“regole tecnico-ragionieristiche”*, definendoli *“matrice del bilancio da cui il legislatore ricava alcuni criteri che ritiene fondamentali e che introduce nella legge. La legge può solamente statuire i principi basilari, per cui deve essere integrata e interpretata sulla base di quei principi da cui ha preso origine”* e *“quei principi, ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono l'individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione in bilancio”*⁹⁸. È possibile affermare che i principi contabili abbiano una duplice funzione: 1) interpretare e spiegare, tramite regole tecniche, i principi generali che la legge fissa in sede di formazione del bilancio; 2) integrare le lacune delle leggi contabili.

Questi hanno subito una evoluzione nel tempo, in modo che vi fosse un adeguamento ai cambiamenti economici e sociali della dottrina contabile⁹⁹. *“I principali postulati sono i seguenti:*

- *Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione;*
- *Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali;*
- *Comprensibilità (chiarezza);*
- *Neutralità (imparzialità);*
- *Incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettive dell'investitore;*
- *Prudenza;*
- *Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale;*
- *Comparabilità;*
- *Omogeneità;*
- *Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione;*
- *Competenza;*

⁹⁸ OIC 11 *“Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati”*, pagg. 5 e 9.

⁹⁹ L'Ultimo aggiornamento relativo ai principi contabili OIC risale al 2014.

- *Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio;*
- *Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento;*
- *Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili;*
- *Funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie;*
- *Verificabilità dell'informazione*¹⁰⁰.

A livello nazionale, sono gli articoli 2423 e 2423-bis ad individuare le finalità e i postulati che regolano la formazione del bilancio d'esercizio, costituendo delle linee guida. In particolare, il comma 2 dell'art. 2423 disciplina la clausola generale che è alla base della redazione dei documenti contabili¹⁰¹: *“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”*¹⁰² e l'art. 2423-bis contiene i principi che si devono osservare per la stesura dei documenti contabili. Nonostante tutto, il Codice Civile necessita di uno standard setter che abbia la capacità di interpretare, in chiave operativa, ciò che i suoi articoli intendono esprimere, esplicandone la portata, i limiti e le eventuali integrazioni necessarie.

¹⁰⁰ OIC 11 *“Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati”*, pagg. 9 – 10.

¹⁰¹ La clausola generale è imperativa e, se violata, porta alla nullità della delibera di approvazione del bilancio. A tal proposito la Corte di Cassazione, Sezione I, del 7 marzo 2006, n°4874 *“(Pres. CECCHERINI – Est. GILARDI), in Società, 2007, 703, con nota di B. IANNIELLO”* afferma che *“Nella disciplina legale del bilancio d'esercizio delle società, il principio di chiarezza non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono; conseguentemente, il bilancio d'esercizio di una società di capitali che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, 2° comma, c.c. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal D.lg. 9 aprile 1991 n. 127), è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato, non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte”*.

¹⁰² Il comma non subisce modifiche dal recepimento della Direttiva UE 34/2013, anzi viene confermato dal suo art. 4.

Principio di chiarezza

Analizzando il principio della chiarezza, occorre precisare che si tratta di un requisito presupposto agli altri due criteri, ovvero la verità e la correttezza e che si riferisce alle informazioni contabili principali, siano esse obbligatorie e/o complementari, riguardanti tutto il bilancio e, in particolare, la Nota Integrativa. Esso riguarda principalmente le modalità di rappresentazione delle voci contabili, in modo che vi sia uniformità nei documenti e nei prospetti informativi.

Tale principio presuppone che il bilancio d'esercizio venga redatto dagli amministratori, in modo che i soggetti terzi siano in grado di analizzare lo svolgimento dell'ordinaria e straordinaria attività di gestione dell'impresa.

La chiarezza deve essere considerata sotto differenti profili:

- aspetto morfologico: la compilazione del documento contabile deve avvenire formalmente, considerando le modalità di ordinamento dei dati e delle informazioni economiche da divulgare. È necessario che vi sia un equilibrio tra le esigenze espositive e la completezza dell'informativa, in quanto si valuta sia il livello di articolazione delle voci sia il peso assegnato alle singole parti della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione;

- aspetto sintattico: esistono varie opzioni di composizione del bilancio d'esercizio, che danno una rilevanza più o meno alta ai diversi dati utilizzati. Si tratta, quindi, di espressività logica, dove la "struttura linguaggio" riveste una funzione fondamentale, in quanto fornisce una chiara rappresentazione del processo di formazione del documento seguito dagli amministratori. Questo permette ai terzi di valutare l'andamento finanziario e contabile di una determinata impresa in maniera approfondita.

- aspetto lessicale: è essenziale fare attenzione agli eventuali errori che si potrebbero presentare nella redazione del bilancio d'esercizio, quali l'ambiguità terminologica e la genericità terminologica. Il fine è quello di garantire una piena comprensione del documento contabile.

In conclusione, due sono i significati attribuiti al principio di chiarezza, ovvero la comprensibilità e la completezza. Il bilancio d'esercizio deve essere redatto utilizzando forme contabili di facile interpretazione e deve sottolineare tutte le operazioni che si sono verificate in un dato periodo.

A sostegno di quanto appena sostenuto, l'OIC 11 afferma che: *“Il bilancio d'esercizio deve essere comprensibile e deve perciò essere analitico e corredato dalla nota integrativa che faciliti la comprensione e l'intelligibilità della schematica simbologia contabile. Tuttavia l'informativa fornita non deve essere eccessiva e superflua. Alcuni elementi che caratterizzano la comprensibilità (chiarezza) del bilancio d'esercizio sono: a) la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazioni; b) la netta individuazione dei componenti ordinari da quelli straordinari del reddito d'esercizio; c) la separata classificazione dei costi e dei ricavi della «gestione tipica» dagli altri costi e ricavi d'esercizio”*¹⁰³.

Principi di verità e correttezza

L'articolo 2423 del Codice Civile, al comma 2, abbina i due criteri in quanto il principio di verità non può esistere senza quello di correttezza, attraverso il quale si relativizza. A tal proposito la Relazione del d.lgs. 127/1991 afferma che: *“l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiede che i redattori del bilancio operino correttamente le stime di responsabilità attraverso il principio di correttezza”*.

La redazione del bilancio d'esercizio presuppone l'utilizzo di dati oggettivi e soggettivi, in quanto i valori possono essere attribuiti ad un periodo amministrativo che si può riferire sia ad esercizi precedenti che successivi. Mentre le quantità oggettive vengono determinate attraverso unità monetarie e non, che richiedono una misurazione obiettiva delle entità¹⁰⁴; quelle soggettive derivano, invece, da stime e/o congetture¹⁰⁵. Vi sono, quindi, diversi fattori che possono minacciare una formazione veritiera e corretta del documento contabile.

¹⁰³ OIC 11 *“Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati”*, pag. 12

¹⁰⁴ Si tratta di prezzi, giacenze di magazzino, i flussi di cassa, ecc.

¹⁰⁵ Le prime riguardano l'approssimazione di valori, che si potrebbero manifestare in un periodo successivo a quello in essere come, ad esempio, il valore di presunto realizzo dei crediti. Alla data di chiusura di bilancio, quindi, il redattore non sa se tutti i crediti saranno esigibili o meno e non sa nemmeno se il fondo svalutazione relativo sia adeguato o no. L'eventuale inesigibilità potrà essere verificata solo a posteriori. Le seconde derivano, invece, da processi di ripartizione di valori comuni nel tempo o nello spazio e sono inevitabili (ad esempio, la determinazione delle quote di un cespite).

Il termine “veritiero” riguarda le operazioni che determinano dei valori oggettivi, misurabili da variazioni finanziarie certe o assimilate; mentre con “corretto” si intendono le operazioni, non ancora completate, determinanti valori soggettivi, in quanto misurabili da variazioni finanziarie presunte o inesistenti.

La mancanza dei suddetti requisiti, rende il bilancio d’esercizio illecito, in quanto non è possibile verificare l’effettiva attendibilità dello stesso. Sono fondamentali in quanto permettono di testimoniare la condotta degli amministratori e, allo stesso tempo, di rappresentare oggettivamente i dati contabili per soddisfare i vari soggetti interessati.

Il principio della correttezza viene accennato anche nell’art. 1175 C.c.: *“Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza (in relazione ai principi della solidarietà corporativa)”*. Si intuisce, quindi, che quest’ultimo venga ricondotto ad un complesso di regole riguardanti la condotta di buona fede nell’utilizzo di criteri che permettano una esatta determinazione dei valori.

L’OIC 11 non tratta dei postulati suesposti in modo esplicito, ma analizza i principi contabili di *“conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili”* e di *“verificabilità dell’informazione”*.

A tal proposito sottolinea che: *“Il bilancio d’esercizio è il risultato delle funzioni di ragioneria e pertanto presuppone già alcuni procedimenti contabili e ne richiede altri per la sua formazione. Tali procedimenti possono così riassumersi:*

A. Procedimenti di rilevazione che hanno scopo di identificare i fatti economico-tecnici, che costituiscono il tessuto della gestione aziendale, di interpretarli, di controllarli e di rappresentarli. Tali procedimenti si concretizzano nell’applicazione di metodi di registrazione dei fatti aziendali coordinati in sistema di scritture. Il predetto procedimento di rilevazione non si risolve nell’accumulo di valori anonimi e privi di significato contabile. La rilevazione presuppone la scelta a priori di criteri contabili ben precisi; il bilancio non è un procedimento di creazione di nuovi dati; il bilancio si fa già in fase di rilevazione dei fatti amministrativi e si completa con i procedimenti qui di seguito descritti.

B. Procedimenti di ricognizione dei componenti attivi e passivi del capitale d’impresa, che si concretizzano nella formazione degli inventari contabili. L’inventario contabile oltre ad essere uno strumento di controllo è un procedimento di valutazione.

Con esso cioè si assolvono le seguenti funzioni: - si raccolgono i saldi contabili e le altre informazioni necessarie alla formazione del bilancio; - si riesaminano i saldi contabili e le altre informazioni per la completa applicazione dei prescelti criteri contabili e per tradurre tali dati in valori di bilancio.

C. Procedimenti di rappresentazione o esposizione della situazione patrimoniale - finanziaria e dei risultati conseguiti nell'esercizio.

Riassumendo, il procedimento contabile che sta alla base della preparazione del bilancio di esercizio consiste in una serie di operazioni che possono così raggrupparsi: - Individuazione e selezione dei fatti economico-amministrativi. - Analisi dei fatti amministrativi. - Determinazione in valori di conto dei fatti amministrativi. - Identificazione dei conti da imputare. - Registrazione dei fatti amministrativi. - Predisposizione del bilancio di verifica dei valori registrati per trasformarli da valori di conto in valori di bilancio. - Preparazione dei prospetti componenti il bilancio.

Il sistema contabile - amministrativo che sta alla base del procedimento di formazione del bilancio deve essere flessibile cioè capace di fornire i dati necessari per far fronte sia alle esigenze gestionali e direzionali sia a quelle di preparazione dei bilanci. Tali dati debbono avere le seguenti caratteristiche: Analiticità; Verificabilità e Documentabilità.

Il sistema contabile - amministrativo adottato dall'impresa, deve assicurare - tramite un adeguato sistema informativo, i controlli interni, l'impiego di personale competente, la ripartizione di funzioni, le autorizzazioni ecc., e rispettando il giusto rapporto tra costo del sistema di controllo e vantaggi derivanti - quanto segue: - la conformità dell'attività degli organi aziendali ai fini che l'impresa si propone ed alle direttive ricevute; - la salvaguardia del patrimonio aziendale; - l'attendibilità dei dati; - la disponibilità in modo tempestivo dei dati. Da quanto detto si desume che tutto il processo di formazione del bilancio si informa ai principi contabili¹⁰⁶ e che: "L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria fornita dal bilancio deve essere verificabile attraverso un'indipendente ricostruzione del procedimento contabile, tenendo conto anche degli elementi soggettivi"¹⁰⁷.

¹⁰⁶ OIC 11 "Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati", pagg. 17-18.

¹⁰⁷ OIC 11 "Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati", pag. 18.

La nuova Direttiva disciplina i principi generali di redazione del bilancio all'art. 6. Si precisa che le voci racchiuse nei bilanci d'esercizio vengano *rilevate e valutate* in conformità a dei particolari principi enunciati nel primo paragrafo.

- a) Principio della continuità aziendale;
- b) Principio della non-modificabilità dei criteri contabili;
- c) Principio della prudenza;
- d) Principio della competenza;
- f) Principio di separazione nella valutazione degli elementi delle voci dell'attivo e del passivo;
- g) Principio di divieto di compensazione fra voci dell'attivo e del passivo e fra quelle di costi e ricavi;
- h) Principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
- i) Principio di valutazione secondo il prezzo di acquisto o il costo di produzione;
- j) Principio della rilevanza.

Principio della continuità aziendale

Partendo dal presupposto che l'impresa sia un complesso dinamico che, si presume, continui la propria attività in un futuro prevedibile¹⁰⁸, la redazione del bilancio d'esercizio deve avvenire in base alla valutazione delle attività e passività eseguita dagli amministratori, i quali sono chiamati a stabilire l'effettiva capacità dell'impresa di continuare a svolgere la propria attività in modo regolare e ad evidenziare, nei bilanci¹⁰⁹, le possibili incertezze ed eventi significativi che potrebbero, in qualche modo, compromettere l'operatività dell'azienda in futuro.

Per un'impresa in un regime di normale funzionamento, il bilancio d'esercizio rappresenta un collegamento tra la gestione patrimoniale, finanziaria ed economica degli esercizi passati e le previsioni future. Dunque, questo documento contabile viene utilizzato, ulteriormente, per dare continuità alla vita di un'azienda, sotto vari profili, colmando il distacco che intercorre tra un esercizio e quello successivo. Si stabilisce, infatti, che, da un punto di vista numerico, lo Stato Patrimoniale di apertura corrisponda perfettamente a quello di chiusura del precedente esercizio.

¹⁰⁸ Comunque non inferiore ai dodici mesi.

¹⁰⁹ Nella Nota Integrativa o nella Relazione sulla Gestione vengono annotate tempestivamente le notizie che possano, in qualche modo, compromettere il mantenimento del principio della continuità aziendale.

Il principio della continuità aziendale viene disciplinato principalmente nell'art. 2423-bis del C.c., paragrafo 1: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato”*¹¹⁰.

Dell'argomento se ne occupano anche i principi contabili internazionali e, precisamente, lo IAS 1¹¹¹, nel paragrafo 23, sottolinea che: *“Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'impresa di continuare a operare come una impresa in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nell'ottica di una impresa in funzionamento a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'impresa o interrompere l'attività, o non abbia alternative realistiche a fare questo. [...] Qualora il bilancio non sia redatto nell'ottica di una impresa in funzionamento, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l'impresa non è considerata in funzionamento”*.

Nel paragrafo successivo, la norma precisa che: *“Nel determinare se il presupposto dell'impresa in funzionamento è applicabile, la direzione aziendale deve tenere conto di tutte le informazioni disponibili relativamente al prevedibile futuro, che dovrebbe essere almeno relativo, ma non limitarsi, ai dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Quando l'impresa ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia pertinente può essere raggiunta senza dettagliate analisi. In altri casi, la direzione aziendale potrebbe aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale”*.

¹¹⁰ Art. 2423-bis C.c. “Principi di redazione del bilancio”, in vigore dal 01/01/2004 e modificato dal d.lgs. n°6 del 17/01/2003 – Art. 1. Il d.lgs. 139/2015, con il suo art. 6, ha, invece, modificato il paragrafo come segue: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*.

¹¹¹ Principio contabile internazionale n°1 (rivisto nel 1997), relativo alla “Presentazione di bilancio”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L261/5 del 13/10/2003.

Lo IAS 1, da un lato, ripropone concetti già esaminati dal Codice Civile e, dall'altro, pone l'attenzione sul ruolo gestionale/amministrativo della "direzione aziendale", la quale ha la responsabilità di valutare attentamente gli aspetti di natura economica, patrimoniale, reddituale e finanziaria di un'impresa, in modo da assicurarsi che venga garantito, ai soci ed ai terzi, il rispetto del principio di continuità.

A tal proposito, si evince come il principio di "going concern" non possa essere oggetto di modifiche da parte della nuova Direttiva e del suo conseguente recepimento, a conferma del suo ruolo rilevante a livello gestionale.

La suddetta valutazione, spesso, si basa su informazioni che sono rese disponibili nel momento stesso in cui viene eseguita; a volte, però, la verifica del rispetto del suddetto principio non dipende da una serie di fattori certi e determinati (ad esempio i crediti ed i debiti), ma è conseguente del fatto che si potrebbero potenzialmente realizzare dei particolari avvenimenti del tutto indipendenti dalle scelte effettuate dall'organo amministrativo (ad esempio la richiesta di risarcimento danni a carico della società a causa di una esecuzione errata di un lavoro oppure il verificarsi di un evento straordinario, come un incidente nel cantiere di produzione), che potrebbero mettere in discussione la possibilità di continuazione dell'attività aziendale, in quanto l'oggetto sociale è di difficile raggiungimento dell'oggetto. Altre volte, è la scarsa conoscenza delle conseguenze di natura civile, fiscale e penale che potrebbe condizionare il giudizio degli amministratori. Ecco perché è di particolare importanza la figura del professionista in quanto conosce il passato dell'azienda in esame e possiede la competenza di prevedere il futuro verso il quale la stessa si sta proiettando.

Principio della non-modificabilità dei criteri contabili di valutazione

L'art. 6 della Direttiva 2013/34/UE, sottolineando che *"i principi contabili e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro"*, conferma quanto stabilito nel Codice Civile all'art. 2423-bis. Quest'ultimo, al paragrafo 6 afferma che: *"i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro"* ed aggiunge, però, che le *"deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico"*¹¹².

¹¹² Si fa riferimento alla versione in vigore dall'01/01/2004, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 1 del d.lgs. 6/2003. Con la nuova Direttiva e il suo recepimento, tramite il d.lgs. 139/2015, nulla è cambiato.

Nella Direttiva non vi è menzione riguardo alle modalità da utilizzare nel caso in cui vengano attuati dei cambiamenti ai criteri di valutazione e nemmeno relativamente alla rilevazione delle conseguenze che ne potrebbero derivare. La disciplina analizza tali concetti negli articoli successivi. L'obiettivo rimane, comunque, sempre quello di assicurare una continuità di applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione, al fine di agevolare il confronto dei risultati ottenuti nei diversi esercizi.

Principio della prudenza

Per quanto riguarda l'applicazione del principio della prudenza¹¹³, la Direttiva elenca i principi operativi che devono essere applicati: *“i) possono essere rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio; ii) sono rilevate tutte le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di formazione del bilancio stesso¹¹⁴; e iii) sono rilevate tutte le rettifiche di valore negative, sia che l'esercizio si chiuda con una perdita¹¹⁵, sia che si chiuda con un utile”*.

Il suddetto principio rappresenta una “qualità di giudizi” relativamente al processo valutativo di formazione del bilancio. La nuova disciplina, relativamente al corretto utilizzo del sopra citato principio, conferma quanto sostenuto dalla dottrina e dai principi contabili nazionali¹¹⁶.

Secondo il principio della prudenza, è la diligenza del buon padre di famiglia a guidare la valutazione delle singole voci di bilancio: l'amministratore deve prestare la massima attenzione nell'analisi dei dati e deve essere prudente nell'individuare l'effettiva esistenza e certezza di quest'ultimi.

¹¹³ Oltre all'imposizione iniziale di una valutazione prudente delle poste di bilancio e dopo la premessa del “Considerando” (22): “[...] *Le stime dovrebbero basarsi su un giudizio prudente degli amministratori dell'impresa, [...]*”.

¹¹⁴ La disciplina, nel medesimo articolo, al paragrafo 5, sottolinea che: *“Oltre agli importi rilevati in conformità del paragrafo 1, lettera c), punto ii), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che si tenga conto di tutte le passività prevedibili e delle potenziali perdite che hanno origine nel corso dell'esercizio in questione o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività o perdite sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di formazione del bilancio stesso”*.

¹¹⁵ Secondo il principio di prudenza, le perdite devono essere sempre rilevate nel bilancio, anche se non sono definitivamente certe.

¹¹⁶ Art. 2423-bis C.c., paragrafo 1, rivisto dall'art. 6 del nuovo d.lgs. 139/2015: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza [...]”*.

In altre parole, l'organo amministrativo deve:

- valutare attentamente l'importo dei crediti esposti, procedendo all'aumento del fondo svalutazione, nel caso in cui sia ragionevolmente in dubbio la difficile riscossione di uno o più di essi oppure eliminando quelli di modesto valore, il cui recupero non è economicamente perseguibile;
- verificare che i debiti siano indicati ed esposti con esattezza, facendo attenzione a quelli potenziali che potrebbero avere un'influenza determinante sul futuro dell'impresa, al verificarsi di un evento straordinario che potrebbe compromettere la continuità aziendale;
- individuare e correggere, in modo tempestivo, quegli elementi che potrebbero essere causa di una perdita per la società, esaminando regolarmente il risultato della gestione sia caratteristica che finanziaria. Se la criticità viene rilevata in sede di chiusura dell'esercizio, l'impresa potrebbe essere portata alla fase di liquidazione, senza un'opportunità di correggere l'errore creatosi.

L'art. 2423-bis recita: *“La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”*, confermando la caratteristica principale che dovrebbe guidare l'operato della direzione aziendale di un'impresa nel procedimento di formazione del bilancio d'esercizio. L'articolo continua, al paragrafo 2 e 4, ribadendo quanto sostenuto dalla Direttiva 2013/34/UE: *“si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio”* e *“si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”*.

D'altra parte, è importante sottolineare come un abuso od un uso scorretto¹¹⁷ del principio della prudenza possa portare ad un utilizzo sproporzionato delle risorse aziendali, sottraendo le stesse al raggiungimento degli obiettivi sociali. Un eccesso di prudenza potrebbe portare ad una redazione inattendibile e scorretta del bilancio, pregiudicando gli interessi degli azionisti.

¹¹⁷ Per uso scorretto si intende una ingiustificata sottovalutazione delle attività e dei ricavi o sopravvalutazione delle passività e dei costi.

Principio della competenza

Analizzando il principio di competenza economica (*accrual basis accounting*¹¹⁸) riguardante la scelta delle componenti positive e negative di reddito per la stesura del bilancio d'esercizio, lo IAS, nel paragrafo 25, afferma che: *“Le imprese devono preparare il proprio bilancio, salvo che per l’informativa sui flussi finanziari, secondo il principio della contabilizzazione per competenza economica”* e, nel paragrafo successivo, continua dicendo che: *“Secondo il principio della competenza, le operazioni e i fatti sono rilevati quando essi si verificano (e non quando una disponibilità liquida o mezzo equivalente è incassato o pagato) e sono rilevati in contabilità e nel bilancio dell’esercizio cui si riferiscono.*

I costi sono rilevati in conto economico in base alla diretta relazione tra il loro sostenimento e il conseguimento di specifici ricavi a essi connessi (correlazione). Tuttavia, l’applicazione del concetto della correlazione non consente la rilevazione di voci nello stato patrimoniale che non soddisfino la definizione di attività o passività”. Si denota, quindi, una fondamentale importanza attribuita al suddetto principio per quanto riguarda la redazione del bilancio d'esercizio.

A livello nazionale, il Codice Civile, all’art. 2423-bis, sottolinea che: *“2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”.* Il principio di competenza viene ampiamente descritto nei paragrafi 3 e 4, riguardanti relativamente l’imputazione dei proventi e degli oneri all’esercizio di pertinenza, non riconoscendo le variazioni numeriche certe e la competenza dei rischi e/o delle perdite indipendentemente dalla chiusura dell’esercizio. Il paragrafo 2, invece, collega il principio in esame con quello di prudenza, in quanto non è in grado di determinare da solo i valori¹¹⁹.

In sintesi, il principio di competenza si concretizza negli effetti delle operazioni e di altri eventi che devono essere contabilmente attribuiti all’esercizio a cui quest’ultimi si riferiscono e non a quello in cui si verificano i relativi incassi o pagamenti. Si tratta, quindi, di effettuare una serie di operazioni di rettifica e/o di integrazione dei valori delle componenti reddituali positive e negative.

¹¹⁸ Vedi “Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” del 2001 e “Conceptual Framework for Financial Reporting” del 2010.

¹¹⁹ Il principio di rilevanza suggerisce di rilevare l’intero risultato economico solo nel periodo in cui il processo produttivo è terminato e di valutare i cicli produttivi in corso sulla base del costo.

Per poter determinare il risultato d'esercizio, è necessario effettuare un processo di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativamente ad un esercizio. Risulta, quindi, necessario definire l'attività caratteristica dell'impresa¹²⁰.

Quest'ultima si può suddividere in due categorie:

- operazioni di gestione interna, che comprende tutte le attività relative all'impiego di fattori produttivi per ottenere beni e/o servizi;
- operazioni di gestione esterna riguardanti le negoziazioni con soggetti terzi.

Le due parti sono correlate, in quanto la mancanza di una pregiudica l'esistenza dell'altra. Inoltre gli effetti delle operazioni di gestione esterna si riflettono su quelle di gestione interna. Questo perché con la vendita dei propri beni e/o servizi sul mercato, l'impresa può accrescere il proprio patrimonio e continuare con la propria attività.

Risulta, però, utile specificare che il reddito aziendale non è determinato solamente dagli scambi con terze economie, dato che queste operazioni avvengono in un determinato periodo temporale e non sono in grado di coprire interamente il processo produttivo attuato per la realizzazione dei prodotti e/o servizi. È proprio per questo motivo che è fondamentale integrare la valutazione delle voci di bilancio, considerando le operazioni in corso¹²¹.

A tal proposito, i ricavi devono essere riconosciuti al verificarsi di due particolari condizioni: al completamento del processo produttivo dei beni o dei servizi e alla conclusione di uno scambio, ovvero del trasferimento del titolo di proprietà¹²². Inoltre, sempre secondo il principio di competenza, i ricavi devono essere correlati con i relativi costi¹²³, in modo che vi sia una corrispondenza tra le due poste di bilancio. Secondo l'OIC 11¹²⁴: *“Tale correlazione si realizza: a) per associazione di causa ad effetto tra costi e ricavi. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente (come nel caso delle provvigioni) o sulla base di assunzioni del*

¹²⁰ È necessario individuare le eventuali operazioni di scambio monetario che non riguardano il reddito d'impresa di un determinato esercizio e classificare i valori economici, in modo da affrontare il problema della comunanza di taluni costi e ricavi.

¹²¹ Si tratta di operazioni che hanno avuto origine nell'esercizio in esame.

¹²² Per quanto riguarda le opere in corso di esecuzione (su ordinazione), vi sono regole particolari riguardanti per la misurazione del valore della produzione in base all'avanzamento dell'opera stessa.

¹²³ Anche nel caso siano presunti e non certi.

¹²⁴ Il principio contabile 11 colma le lacune lasciate dal legislatore italiano in materia.

flusso dei costi (fifo, lifo o medio); b) per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione. Tipico esempio è rappresentato dall'ammortamento; c) per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio o perché associati al tempo o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo. In particolare quando: 1) i costi sostenuti in un esercizio esauriscono la loro utilità già nell'esercizio stesso o non sia identificabile o valutabile l'utilità futura; 2) viene meno o non sia più identificabile o valutabile l'utilità futura o funzionalità di costi che erano stati sospesi in esercizi precedenti; 3) l'associazione di causa ad effetto o la ripartizione dell'utilità su base razionale e sistematica non siano di sostanziale utilità”.

In conclusione, l'obiettivo risiede nel favorire la rilevazione dell'esatto risultato economico di una determinata impresa, nel periodo amministrativo di riferimento.

Principio di separazione nella valutazione degli elementi delle voci dell'attivo e del passivo

L'art. 2423-bis C.c. e l'art. 6 della nuova Direttiva sono concordi nell'affermare che “*gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente*”¹²⁵. A volte, le voci indicate negli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico possono contenere valori economici disomogenei.

Il Codice Civile, inoltre, applicando il principio di prudenza, potrebbe imporre la mancata svalutazione di talune voci di bilancio. Il principio in esame vieta la compensazione di questo fenomeno con la mancata rivalutazione di altre voci, che al contrario non è ammessa dal Codice Civile, sempre nell'osservanza del principio di prudenza e per favorire la veridicità, la chiarezza e la correttezza del bilancio d'esercizio. In altre parole, il divieto sancito dalla normativa civilistica riguarda gli aspetti di attendibilità del documento contabile.

Quindi, se, ad esempio, una giacenza di magazzino viene svalutata di un determinato importo, il principio di separazione degli elementi delle poste contabili non permette che venga compensata con la rivalutazione di un altro tipo di merce, presente anch'essa in magazzino. La soluzione è raggiungibile svalutando la prima merce, senza svalutarne una seconda.

¹²⁵ Ciò viene riconfermato con il d.lgs. 139/2015.

Principio di divieto di compensazione fra voci dell'attivo e del passivo e fra quelle di costi e ricavi

Questo principio viene disciplinato esaustivamente al paragrafo 1, lettera g), dell'art. 6 della Direttiva europea 34/2013; mentre, nell'art. 2423-ter del Codice Civile, viene solo citato¹²⁶. In altre parole, le voci devono essere rilevate distintamente nell'attivo o nel passivo dello Stato Patrimoniale oppure nei ricavi o nei costi del Conto Economico. Il divieto riguarda, quindi, le voci di segno opposto o di opposto significato. Si pensi, ad esempio, crediti diversi e debiti diversi oppure ricavi di vendita con perdite su crediti.

Nel paragrafo 2, la Direttiva, però, prevede che *“In deroga al paragrafo 1, lettera g), gli Stati membri possono, in casi specifici, consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, purché gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella nota integrativa”*. Si tratta, quindi, di un'eccezione al divieto imposto dal principio.

Nell'articolo del Codice Civile, invece, il principio è assoluto. Vi sono, però, dei casi in cui sono ammesse delle deroghe: a tal proposito, il documento OIC 1 sottolinea che *“il principio della prevalenza della sostanza sulla forma può comportare per alcune operazioni di carattere finanziario effetti compensativi di segno opposto per quanto riguarda sia gli aspetti patrimoniali che per quelli economici. Ciò è il caso, ad esempio, del regolamento simultaneo di due strumenti finanziari tramite l'intervento di una stanza di compensazione in un mercato finanziario organizzato. In questi casi dunque, essendo la compensazione un elemento intrinseco (cioè tipico) dell'operazione, non si deve applicare il divieto di compensazione di partite”*.

Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Come già sottolineato in più occasioni, la rappresentazione del bilancio deve essere corretta e veritiera affinché rappresenti un'utilità per coloro che ne sono interessati. A tal proposito, è necessario determinare e comprendere non solo l'aspetto formale, ma anche quello sostanziale, degli eventi che intervengono nella gestione dell'impresa.

La sostanza non è altro che l'essenza economica di un determinato evento¹²⁷, ovvero la sua vera natura. Non si esclude però che, in molteplici situazioni, ci possa essere concordanza tra i due aspetti sopracitati.

¹²⁶ Art. 2423-ter C.c., comma 6: *“Sono vietati i compensi di partite”*. Testo in vigore dal 2004.

¹²⁷ Vi possono essere vari eventi: si differenziano per la propria origine e la problematica che li caratterizza.

Per ciascun evento o fatto che comporti una modifica a livello aziendale, è di fondamentale importanza la conoscenza della sostanza economica dello stesso, a prescindere dalla propria origine¹²⁸, già nella fase di rilevazione dell'operazione che concorre alla formazione delle scritture contabili. È basilare, quindi, individuare le caratteristiche dell'evento, includendo quelle che derivano da operazioni ad esso correlate o correlabili. La sostanza economica dell'operazione risulta essere un elemento rilevante affinché il suddetto evento venga contabilizzato, valutato ed esposto nel bilancio, assicurando così una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale/finanziaria e del risultato economico dell'esercizio¹²⁹.

Allo stesso tempo, è necessario considerare anche l'aspetto formale dell'operazione, in quanto vi deve essere il rispetto della legislazione vigente.

La normativa civilistica e/o fiscale impone delle limitazioni¹³⁰ all'uso del principio di prevalenza della sostanza sulla forma giuridica: a) per determinate voci di bilancio, viene richiesta una differente contabilizzazione, che non sia basata sul suddetto principio¹³¹; b) vi può essere l'obbligo di rilevazione secondo gli aspetti formali, ma ciò non impedisce alla sostanza di avere dei riflessi contabili sul bilancio.

Pertanto, vi sono situazioni per le quali la legge già dispone di un trattamento contabile specifico: è il caso del leasing, il cui trattamento contabile resta immutato in quanto è preferibile mantenere l'impianto normativo già in essere, fino a che non venga definito il quadro internazionale.

¹²⁸ Che sia essa contrattuale o legislativa.

¹²⁹ Framework for the Preparation and presentation of Financial Statements dello IASB, al paragrafo 35: *“If information is to represent faithfully the transactions and other events that it purports to represent, it is necessary that they are accounted for and presented in accordance with their substance and economic reality and not merely their legal form. The substance of transactions or other events is not always consistent with that which is apparent from their legal or contrived form. For example, an entity may dispose of an asset to another party in such a way Framework 16 that the documentation purports to pass legal ownership to that party; nevertheless, agreements may exist that ensure that the entity continues to enjoy the future economic benefits embodied in the asset. In such circumstances, the reporting of a sale would not represent faithfully the transaction entered into (if indeed there was a transaction)”*. Fonte: “Malaysian Accounting Standards Board 2007”

¹³⁰ La stessa Direttiva 2013/34/UE prevede all'art. 6, paragrafo 3, che: *“Gli Stati membri possono esentare le imprese dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera h)”*.

¹³¹ In questo caso, vengo fornite tutte le informazioni complementari, necessarie alla contabilizzazione, nella Nota Integrativa.

In altri casi, è la legge ad obbligare a rappresentare contabilmente l'operazione in base al principio in esame: è il caso delle operazioni di retro locazione finanziaria (articolo 2425-bis) e delle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (articoli 2424-bis e 2425-bis).

Per quanto riguarda l'aspetto tributario, il legislatore preferisce la sostanza economica alla forma nella deducibilità delle perdite derivanti dalla cancellazione dei crediti, disciplinata dall'art. 101, comma 5, del TUIR.

Nel momento in cui, invece, sono assenti specifiche disposizioni da parte della legge, l'operazione dovrebbe essere rappresentata in base alla sostanza. A tal proposito, sono un esempio le imprese che, per semplificare le procedure doganali, inviano materie prime all'estero, in Paesi extracomunitari, fatturandole a titolo di esportazione e, al termine della lavorazione, quando i beni rientrano in Italia, pagano solo la differenza pari al lavoro eseguito.

A livello nazionale, nel primo paragrafo dell'art. 2423-bis del Codice Civile, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non viene evidenziato, in quanto la normativa si limita a considerare la *“funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato”*¹³². Il concetto espresso dall'articolo ha suscitato molteplici dubbi di interpretazione relativamente al significato del termine *“funzione economica”* utilizzato dal legislatore.

Non bisogna dimenticare, però, che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma era già stato introdotto nell'ordinamento italiano grazie al recepimento della Direttiva 86/635/CEE, attraverso il d.lgs. n°87 del 1992. Quest'ultimo, all'art. 7, prevedeva che gli enti creditizi e finanziari *“[...] possono stabilire che i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione”*¹³³.

¹³² Art. 2423-bis, modificato dal d.lgs. 6/2003 ed entrato in vigore l'01/01/2004. *“Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; [...]”*.

¹³³ Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n°87: *“Attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro”*. Art. 7 (Criteri per la redazione dei conti del bilancio - Articoli 3, 7 e 31 della direttiva n. 78/660), paragrafo 4.

Il redattore del documento contabile si trova a dover iscrivere le attività o le passività non in funzione del titolo giuridico, ma in seguito ad una valutazione economica che verifichi che l'impresa acquisisca o ceda la maggior parte dei benefici e dei rischi relativi alle operazioni in corso.

Il Principio Contabile 1¹³⁴ riflette sul fatto che, ponendo allo stesso livello gerarchico le nozioni di “prudenza” e “continuazione dell'attività aziendale” con questa locuzione, a quest'ultima viene data una sostanziosa rilevanza in quanto l'articolo considerato definisce i principi generali per la redazione del bilancio d'esercizio a cui vi si riferisce nella valutazione delle voci.

Il suddetto Principio Contabile continua l'analisi dell'espressione “funzione economica” attraverso l'interpretazione tecnica del termine: *“Il Legislatore - come si evince dalla relazione di accompagnamento al D. Lgs. n°6 - ha inteso con tale espressione riferirsi al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, concetto indicato nel Principio Contabile n°11¹³⁵”*. Vi è, quindi, un adeguamento della normativa al criterio generale secondo il quale viene privilegiata la sostanza delle operazioni rispetto alla loro forma legale.

“Al riguardo l'art. 6 della legge delega n°366 prevedeva la revisione della disciplina del bilancio per alcune importanti operazioni quali, per esempio la locazione finanziaria, i pronti contro termine e gli strumenti finanziari derivati, operazioni che in precedenza – come precisato dalla relazione di accompagnamento - venivano contabilizzate secondo gli aspetti formali dei contratti sottostanti. La volontà del Legislatore, rifacendosi alla moderna dottrina aziendalistica ed alla prassi internazionale, è stata quella di prevedere che la rappresentazione in bilancio di queste operazioni, ed in generale per tutti gli accadimenti economici, venisse effettuata secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali”¹³⁶.

Nel testo redatto dall'OIC, si sottolinea come, sotto il profilo tecnico, sarebbe stato preferibile che l'art. 2423-bis si fosse riferito direttamente al già noto principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

¹³⁴ OIC 1: *“I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio”* del 25 ottobre 2004.

¹³⁵ Principio Contabile 11 (OIC 11) *“Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati”*. A pag. 10 si trova il paragrafo dedicato alla *“Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali”*, che è stato trattato nel presente elaborato nelle pagine precedenti.

¹³⁶ OIC 1, pag. 7

Si rende noto che *“il principio della prevalenza della sostanza sulla forma può avere effetti rilevanti sui criteri di valutazione degli elementi patrimoniali con conseguenti effetti sulle componenti economiche, nonché sui criteri di contabilizzazione e di rappresentazione dei valori. Si tratta infatti di un principio che [...] consente non soltanto di disporre di una utile indicazione generale per la soluzione delle questioni interpretative che si pongono con riferimento all'iscrizione di operazioni particolarmente strutturate e complesse [...], ma anche di un criterio generale destinato ad applicarsi proficuamente ad altre problematiche di controversa soluzione. Inoltre, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma può comportare per alcune operazioni di carattere finanziario effetti compensativi di segno opposto per quanto riguarda sia gli aspetti patrimoniali che per quelli economici. Ciò è il caso, ad esempio, del regolamento simultaneo di due strumenti finanziari tramite l'intervento di una stanza di compensazione in un mercato finanziario organizzato. In questi casi dunque, essendo la compensazione un elemento intrinseco (cioè tipico) dell'operazione, non si deve applicare il divieto di compensazione di partite”*.

Il Principio Contabile 1 conclude l'analisi evidenziando l'obbligatorietà dell'applicazione del postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, a condizione che quest'ultimo non sia espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio. Quanto riportato giustifica l'introduzione del paragrafo 1-bis, nell'art. 2423-bis C.c., in seguito al recepimento della Direttiva europea 34/2013, ad opera del d.lgs. 139/2015, che riporta quanto segue: *“la rilevazione e la presentazione delle voci e' effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”*. Si elimina, così, il precedente riferimento alla funzione economica, ribadendo che la sostanza debba essere riferita al contratto o all'operazione coerentemente con la Direttiva.

Principio di valutazione secondo il prezzo di acquisto o il costo di produzione

L'art. 2 della Direttiva 2013/34/UE individua alcune definizioni inerenti alla terminologia contabile. Tra queste vi sono il “prezzo di acquisto” e il “costo di produzione”, rispettivamente al paragrafo 6 e 7: il primo è la *“somma del prezzo da pagare e degli eventuali costi accessori, detratte eventuali riduzioni accessorie del costo di acquisto”*; mentre il secondo è la *“somma del prezzo di acquisto delle materie prime e sussidiarie e degli altri costi direttamente imputabili al prodotto considerato. Gli Stati membri autorizzano o prescrivono l'aggiunta di una congrua parte di costi generali fissi o variabili indirettamente imputabili al prodotto considerato nella misura in cui tali costi si riferiscano al periodo di fabbricazione. I costi di distribuzione restano esclusi”*.

Per completare la definizione del costo di produzione, il paragrafo 8 dell'art. 12 recita che: *“Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nel costo di produzione degli interessi sul capitale preso a prestito per finanziare la fabbricazione di voci delle immobilizzazioni o dell'attivo circolante sempre che tali interessi si riferiscano al periodo di fabbricazione. Tutte le applicazioni della presente disposizione sono menzionate nella nota integrativa”*¹³⁷.

L'art. 6 della nuova disciplina, invece, identifica il prezzo di acquisto e il costo di produzione come criteri di valutazione delle voci rilevabili in bilancio. Questo tema verrà approfondito nel paragrafo successivo, dove verranno analizzate le diverse disposizioni riguardanti i criteri che dovranno essere adottati per la valutazione delle poste di bilancio.

Principio della rilevanza

Il principio in questione viene trattato dalla Direttiva 2013/34/UE, nell'art.6, al paragrafo j): *“non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti”*. La stessa disciplina, all'art. 2¹³⁸, si occupa del termine “rilevante”, definendolo come *“lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe”*¹³⁹. La combinazione di questi due articoli porta ad affermare che vi è l'introduzione di un nuovo principio di redazione del bilancio di esercizio. Concentrando l'attenzione sul secondo articolo, si può notare come il principio della rilevanza sia riferito alle *“singole voci”* di bilancio e non all'informativa da loro presentata. Tuttavia le semplificazioni e gli arrotondamenti, che vengono apportati ad esse, risultano essere espressione di un concetto più ampio, espresso nei principi contabili internazionali.

¹³⁷ Questo concetto viene ripreso dall'art. 2426 C.c., paragrafo 1: *“le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”*. Il tema verrà approfondito nel paragrafo riguardante i “Criteri di valutazione”.

¹³⁸ Le precedenti Direttive contabili non avevano mai fornito una definizione di “rilevante”, lasciando questo compito agli *standard setter* internazionali e nazionali (ad esempio l'OIC ha emesso il postulato “Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio”).

¹³⁹ Art. 2 della Direttiva UE 34/2013, definizione 16).

A sostegno delle norme sopracitate, vi è il Considerando (17), il quale sottolinea che *“Il principio di rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione, l’informativa e il consolidamento nei bilanci. In base al principio di rilevanza, informazioni considerate irrilevanti possono ad esempio essere aggregate nei bilanci. Tuttavia, mentre un singolo elemento potrebbe essere considerato irrilevante, elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere considerati rilevanti ove presi nel loro insieme. Si dovrebbe consentire agli Stati membri di limitare l’applicazione obbligatoria del principio di rilevanza alla presentazione e all’informativa”*. Quanto sopra riportato porta a pensare che la Direttiva permetta di evitare di fornire informazioni irrilevanti e di contabilizzare quelle operazioni, i cui effetti sono insignificanti per la redazione del bilancio d’esercizio. Quest’ultima possibilità, però, risulta in contrasto con la regolare tenuta dei registri contabili, imposta dalla normativa interna degli Stati membri.

A tal proposito il Considerando (17) continua dicendo: *“Il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria”*.

Il compito di giudicare l’applicazione o meno del principio di rilevanza è affidato all’ufficio amministrativo ed, in particolare, agli amministratori. Mentre, la sua portata effettiva si concretizza nel soddisfacimento della clausola generale.

Ciò è confermato dal fatto che gli Stati membri sono portati a limitare l’applicazione del principio in questione solo alla presentazione e all’informativa¹⁴⁰.

Lo IAS 1 considera significativa un’informazione quando quest’ultima ha la capacità di incidere o influenzare le decisioni dei potenziali utilizzatori del bilancio d’esercizio. Mentre, è considerata rilevante nel momento in cui la sua omissione o una sua imprecisa rappresentazione può determinare le decisioni economiche in materia contabile. Il principio contabile internazionale prosegue la sua analisi evidenziando il fatto che le informazioni ritenute rilevanti debbano essere rappresentate distintamente; mentre i valori che non lo sono vengono aggregati con poste contabili di natura simile. Sono la dimensione quantitativa della posta di bilancio e l’errore in sede di omissione o errata presentazione a determinare la rilevanza dell’informazione.

¹⁴⁰ Art. 6, paragrafo 4, Direttiva UE 34/2013: *“Gli Stati membri possono limitare l’ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera j), alla presentazione e all’informativa”*.

Viene, quindi, definito un limite che l'informazione non deve superare per non perdere la sua utilità. È necessario considerare che gli errori e le omissioni sono inevitabili e devono essere accettati, a meno che questi non ostacolino la comunicazione esterna del bilancio e non lo rendano invalido. Quest'ultimi non possono rendere nullo il documento contabile in quanto sono violazioni che non ledono il diritto all'informativa appartenente a terzi e soci. Le imprecisioni sono significative quando sono *“[...] capaci di incidere in maniera rilevante sull'insieme dei principi generali del bilancio e non di meri vizi formali che, pur non rendendo falso il bilancio, non violano neanche i principi di chiarezza e veridicità. [...]”*¹⁴¹

Lo IASB, nel suo *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* del 2001, presumendo che gli utilizzatori di bilancio abbiano una conoscenza consistente dell'attività commerciale, economica e contabile di un'impresa, sostiene che la valutazione debba avvenire prendendo in considerazione il fatto che le loro decisioni possano subire delle influenze. *“Un'informazione è significativa quando è in grado di incidere o influenzare le decisioni dei possibili utilizzatori di un bilancio, mettendoli in condizione, da un lato, di apprezzare, in modo prospettico, le variabili che presumibilmente incideranno sulla futura attività aziendale e, dall'altro, di verificare le valutazioni effettuate in passato.*

*[...] Ulteriore qualificazione della significatività è rappresentata dalla rilevanza quantitativa delle informazioni contabili. Il concetto della significatività è legato, quindi, sia ad un aspetto qualitativo, determinato dalla natura stessa dell'informazione, sia ad un aspetto quantitativo, apprezzabile appunto in base alla rilevanza dell'informazione stessa. Il Framework definisce un'informazione rilevante nel caso in cui la sua omissione o imprecisa rappresentazione può influenzare le decisioni economiche prese sulla base dei bilanci. La rilevanza di un'informazione dipende quindi dalla dimensione quantitativa e dalla natura dell'informazione omessa o rappresentata in modo scorretto, configurandosi, di fatto, come un limite minimo per considerare significativa un'informazione contabile. Peraltro, un'informazione scarsamente rilevante (in termini quantitativi) può in ogni caso dimostrarsi significativa per i lettori di un bilancio che riescono, grazie ad essa, a valutare le opportunità future dell'impresa e ad apprezzarne i rischi”*¹⁴².

¹⁴¹ G. Laurini in “La società a responsabilità limitata”, Giuffrè Editore, Milano, 2000.

¹⁴² Fondazione Luca Pacioli, “Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio. Finalità, destinatari, principi di redazione ed elementi di struttura di un bilancio IAS”, Studio n. 2, Documento n. 11 del 27 maggio 2003, pagg. 28-29.

Questo documento viene aggiornato e sostituito nel 2010 dal *Conceptual Framework for Financial Reporting*, il quale, in pochi termini, afferma che un'informazione finanziaria, con un'influenza tale da modificare una decisione, deve essere determinata come rilevante.

Il principio OIC 11 sostiene il concetto, ribadendo che: *“Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Il principio di significatività trova anche riscontro in numerose norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio. Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla correttezza economica, alla ragionevolezza, cioè al risultato attendibile che viene ottenuto dall'applicazione oculata ed onesta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio d'esercizio. Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari”*¹⁴³. La relazione sottolinea come il principio permetta di migliorare l'informazione contabile, impedendo un'eccessiva proliferazione delle informazioni, che non permette di distinguere ciò che è rilevante per il lettore del bilancio da ciò che, invece, non è funzionale alle sue esigenze, evitando, così, di gravare le imprese di oneri non necessari.

Dal testo si evince che la rilevanza di un'informazione dipende dalla sua natura (parte qualitativa) e/o significatività (parte quantitativa).

In alcuni casi per determinarla è sufficiente conoscere la natura dell'operazione, indipendentemente dall'altro fattore; mentre, in altre circostanze, sono necessari entrambi. Un'informazione scarsamente rilevante dal punto di vista quantitativo può, infatti, dimostrarsi determinante nelle valutazioni degli utilizzatori del bilancio in termini di opportunità e rischi per l'impresa in questione¹⁴⁴.

A livello nazionale, anche se non rientranti tra i principi di redazione del bilancio, la rilevanza e la significatività vengono applicate indirettamente dal Codice Civile. In particolare:

¹⁴³ OIC 11 “Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati”, pag. 16.

¹⁴⁴ D'Agostinis Bianca, *“Riflessioni sulle novità introdotte dalla Direttiva 34/2013/UE in materia di bilancio d'esercizio”*, Cacucci Editore, Bari, 2014, pag. 29.

- l'art. 2423-ter, al comma 2, sottolinea che *“le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento”*;

- l'art. 2427 riguarda il contenuto della Nota integrativa: il paragrafo 7 si occupa della *“composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi” e della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce “altre riserve”*; il punto 10 afferma che *“se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche”* ed, infine, il paragrafo 13 tratta della *“composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile”*.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015, viene eliminato dall'articolo quasi ogni riferimento alla rilevanza e significatività¹⁴⁵, in quanto il suddetto principio viene enunciato nel seguente comma 4, dell'art. 2423: *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*¹⁴⁶.

Le modifiche, apportate all'articolo, evidenziano l'introduzione del principio di rilevanza, ma senza darne una definizione. Si precisa che il giudizio di quest'ultimo non provoca l'omissione della contabilizzazione dei fatti amministrativi.

¹⁴⁵ Vengono mantenuti i paragrafi 22-bis e 22-ter, in vigore dal 2008 rispettivamente recanti: *“le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. [...]”* e *“la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società”*.

¹⁴⁶ Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 139/2015. Per l'applicazione di tale disposizione vedasi l'art. 12, comma 1 del citato decreto legislativo.

Detto ciò, si può affermare che il principio della rilevanza sia in stretta correlazione con il principio della “*true and fair view*”, presente nelle precedenti Direttive. Rispettando il principio della rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire dati sufficienti per rappresentare una situazione veritiera e corretta dell’impresa e, quindi, può contenere delle piccole imprecisioni purché quest’ultime non lo rendano fuorviante.

Infine un’ulteriore considerazione che sorge spontanea è data dalla difficoltà, per i redattori del bilancio, nel comprendere, ad esercizio in corso, se una posta vista in un’ottica di insieme che deve ancora configurarsi è da considerare o meno irrilevante ai fini di garantire la miglior rappresentazione di bilancio. Inoltre, l’inserimento di questa novità nell’articolo potrebbe disincentivare eventuali impugnative strumentali del bilancio.

2.3 Criteri di valutazione

La nuova Direttiva con l’art. 6, paragrafo 1, lettera i), prevede la valutazione delle voci di bilancio secondo il principio del prezzo d’acquisto o del costo di produzione. Quest’ultimo, riferendosi a produzioni in economia, è dato dai prezzi di acquisizione delle materie prime e di quelle sussidiarie, che vengono aumentati dai costi direttamente imputabili al bene e agli oggetti di realizzazione.

Anche il Considerando (18) sostiene che: “*Gli elementi rilevati nei bilanci d’esercizio dovrebbero essere valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, al fine di garantire l’affidabilità delle informazioni contenute nei bilanci*”.

Il principio della “costanza di applicazione dei criteri di valutazione”¹⁴⁷ garantisce la comparabilità nello spazio e nel tempo delle informazioni, riguardanti rispettivamente bilanci riferiti a settori e periodi amministrativi differenti. Questo permette di adottare i medesimi criteri di valutazione e di garantire, quindi, un’uniformità contabile, ma, allo stesso tempo, come vedremo in seguito, viene data la possibilità di modificarne alcuni salvo l’obbligo di darne comunicazione e giustificazione. L’obiettivo è quello di evitare che colui che redige il bilancio d’esercizio possa tenere un comportamento opportunistico tale da forviare la portata informativa del documento.

¹⁴⁷ Vedi art. 6, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva in esame: “*i principi contabili e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro*”.

Questa disposizione era già presente nella precedente Direttiva¹⁴⁸ e in particolare l'art. 32 della Sezione 7 – Regole di valutazione affermava che: *“La valutazione delle voci dei conti annuali è effettuata secondo gli articoli da 34 a 42 che sono basati sul principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione”*. La stessa normativa, però, prevedeva una deroga a quanto appena citato e, quindi, delle valutazioni alternative che vengono riassunte dall'articolo successivo: *“Gli Stati membri possono dichiarare alla Commissione di riservarsi la possibilità, in deroga all'articolo 32 e fino ad ulteriore coordinamento, d'autorizzare o imporre, per tutte le società o per talune categorie di società: a) che le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo e le scorte siano valutate in base al valore di sostituzione; b) che le voci dei conti annuali, compreso il patrimonio netto, siano valutate in base a metodi diversi da quello previsto alla lettera a), destinati a tener conto dell'inflazione; c) che le immobilizzazioni materiali e le immobilizzazioni finanziarie siano rivalutate. Se le legislazioni nazionali prevedono i metodi di valutazione di cui alle lettere a), b) o c), esse devono determinarne il contenuto, i limiti e le modalità d'applicazione”*.

La disciplina è stata successivamente modificata dalla Direttiva CE n°65 del 2001, adottata dalla Commissione il 27 settembre dello stesso anno, che ha introdotto la possibilità di valutare al fair value gli strumenti finanziari¹⁴⁹, inserendo la Sezione 7-bis – Valutazione al valore equo. La Direttiva introduce vari aspetti, tra i quali ricordiamo l'ambito di applicazione del nuovo criterio di valutazione, le modalità di determinazione del fair value e le informazioni da fornire in Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione riguardanti le differenze riscontrate con il metodo del costo storico.

La Direttiva 2013/34/UE conferma la possibilità di adottare criteri di valutazione alternativi rispetto a quelli rappresentati dal principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione per quanto riguarda le immobilizzazioni, gli strumenti finanziari ed altre categorie di attività.

¹⁴⁸ IV Direttiva CEE, ovvero la n°660 del 1978.

¹⁴⁹ Questa possibilità è stata estesa anche ad altre categorie di attività, diverse dagli strumenti finanziari. Art. 1 della Direttiva 2001/65/CE: *“La direttiva 78/660/CEE è modificata come segue: 1) è inserita la seguente sezione: “SEZIONE 7 bis - Valutazione al valore equo”. Articolo 42 bis, 1. In deroga all'articolo 32, e fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli Stati membri autorizzano, o impongono, per tutte le società o per talune categorie di società, la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati”*. L'autorizzazione o l'obbligo possono essere limitati ai conti consolidati definiti nella Direttiva 83/349/CEE.

Ciò è riscontrabile, innanzitutto, nel Considerando sopracitato che afferma: *“Tuttavia si dovrebbe consentire agli Stati membri di permettere o prescrivere alle imprese di rivalutare le immobilizzazioni, al fine di consentire l’indicazione di informazioni più rilevanti agli utilizzatori dei bilanci”*.

L’art. 7 della medesima disciplina introduce la *“Valutazione alternativa delle immobilizzazioni basata sugli importi rideterminati”*, stabilendo che, in deroga a quanto previsto dall’articolo precedente, *“gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, a tutte le imprese o a talune categorie di imprese, di valutare le immobilizzazioni con il metodo della rideterminazione dei valori. Se la legislazione nazionale prevede tale metodo, essa ne determina il contenuto, i limiti e le modalità d’applicazione”*.

La norma continua indicando la destinazione della differenza risultante tra la valutazione delle immobilizzazioni al prezzo di acquisto o al costo di produzione e quella eseguita con il metodo della rideterminazione dei valori, ovvero la voce *“Riserva di rivalutazione”* all’interno del Patrimonio Netto. In qualsiasi momento quest’ultima può trasformarsi interamente o parzialmente in capitale, realizzando così un aumento gratuito di quello sociale.

L’articolo stabilisce, inoltre, che: *“La riserva di rivalutazione è ridotta se gli importi imputati a tale riserva non sono più necessari per l’applicazione del metodo della rideterminazione dei valori”¹⁵⁰. Gli Stati membri possono prevedere norme per disciplinare l’uso della riserva di rivalutazione, purché i trasferimenti al conto economico provenienti dalla riserva di rivalutazione possano essere effettuati solo se gli importi trasferiti sono stati iscritti come oneri nel conto economico o rappresentino plusvalenze effettivamente realizzate. Nessuna parte della riserva di rivalutazione può essere distribuita, né direttamente né indirettamente, a meno che non corrisponda ad una plusvalenza realizzata”*. Questa è l’unica riduzione possibile ammessa dalla Direttiva.

In termini pratici, il metodo di rideterminazione dei valori permette l’iscrizione a bilancio degli utili non realizzati, che derivano dalla rivalutazione delle immobilizzazioni. Questo è possibile a condizione che quest’ultimi siano non distribuibili al fine di rispettare il principio di prudenza.

¹⁵⁰ Ad esempio, in caso di eliminazione del bene. L’uso della riserva e i trasferimenti della stessa a Conto Economico possono essere effettuati solo se gli importi in questione sono stati iscritti tra gli oneri o derivano da plusvalenze effettivamente realizzate.

Il paragrafo 3 dell'art. 7 sottolinea che: *“Le rettifiche di valore sono calcolate ogni anno sulla base dell'importo rideterminato. Tuttavia [...] gli Stati membri possono consentire o imporre che solo l'importo delle rettifiche di valore risultanti dall'applicazione dei metodi del prezzo di acquisto o del costo di produzione sia indicato nelle voci pertinenti degli schemi di cui agli allegati V e VI e che la differenza risultante dalla valutazione eseguita con il metodo di rideterminazione dei valori ai sensi del presente articolo sia indicata separatamente negli schemi”*. Il metodo può causare perplessità, in quanto è fondato su valori di mercato che vengono applicati secondo la discrezionalità dei legislatori nazionali e, quindi, non disciplinati dalla Direttiva. Inoltre, quest'ultima, relativamente al funzionamento della Riserva di rivalutazione, non prevede una contabilizzazione per le differenze negative, portando a pensare che la disciplina consenta la rideterminazione dei valore solo in senso aumentativo, ad eccezione delle perdite di valore di natura durevole. Per questa motivazione, la seguente interpretazione risulta non valida, in quanto pregiudicherebbe il raggiungimento dell'obiettivo di fornire informazioni di bilancio fedeli alla realtà e metterebbe in discussione in principio di prudenza che prevede la rilevazione di perdite, anche nel caso in cui queste siano non realizzate e non durevoli.

Secondo una seconda interpretazione, il metodo sembra richiamare il “revalued model”¹⁵¹ dello IAS 16 relativamente alla logica del fair value, che permette la rideterminazione del valore dei beni sia in aumento che in diminuzione rispetto al valore contabile.

¹⁵¹ IAS 16 – Immobili, impianti e macchinari (Property, Plant and Equipment), paragrafo 31: *“Revaluation model: After recognition as an asset, an item of property, plant and equipment whose fair value can be measured reliably shall be carried at a revalued amount, being its fair value at the date of the revaluation less any subsequent accumulated depreciation and subsequent accumulated impairment losses. Revaluations shall be made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period. If an asset's carrying amount is increased as a result of a revaluation, the increase shall be recognised in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. However, the increase shall be recognised in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognised in profit or loss. If an asset's carrying amount is decreased as a result of a revaluation, the decrease shall be recognised in profit or loss. However, the decrease shall be recognised in other comprehensive income to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset. Depreciation is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. Depreciable amount is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its residual value. Each part of an item of property, plant and equipment with a cost that is significant in relation to the total cost of the item shall be depreciated separately. The depreciation charge for each period shall be recognised in profit or loss unless it is included in the carrying amount of another asset. The depreciation method used shall reflect the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity”*.

In poche parole, attraverso il revaluation model, il valore di una determinata attività viene rivalutato fino ad avvicinarsi a quello fair value, al netto degli ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite di valore. Per quanto riguarda gli incrementi, viene creata una apposita riserva nell'aggregato del Patrimonio Netto oppure quest'ultimi, nel caso in cui annullino una precedente svalutazione dello stesso bene, vengono imputati a Conto Economico. Se il valore contabile di un'attività ha subito, invece, una diminuzione, questo deve essere rilevato nel Conto Economico nel momento in cui non vi siano riserve di rivalutazioni attive preesistenti, in quanto vengono utilizzate fino ad un valore pari o superiore al decremento stesso.

Deve essere garantita, inoltre, una regolarità delle rideterminazioni sufficiente ad evitare una disparità sproporzionata tra il valore fair value e quello contabile. La frequenza delle valutazioni dipende dalle oscillazioni del valore equo degli immobili, impianti e macchinari in oggetto, arrivando ad essere annuale nel caso in cui quest'ultime siano significative.

Risulterebbe, quindi, più consono adottare questo metodo che consente la rilevazione di variazioni di valore in aumento e in diminuzione, pur lasciando alla Direttiva il solo trattamento contabile dell'operazione.

A tal proposito, l'art. 8 introduce la valutazione alternativa basata sul valore netto, consentendo agli Stati membri di autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune categorie: *“a) [...] la valutazione al valore netto degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati; e b) [...] che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore netto”*¹⁵². Sostanzialmente, l'articolo non introduce alcuna novità, in quanto corrisponde al contenuto degli artt. 42-bis e 42-ter della IV Direttiva CEE, introdotti dall'art. 1 della Direttiva CE n°65 del 2001.

¹⁵² A sostegno dell'articolo in esame, la Direttiva pone il Considerando (19): *“Ai fini della comparabilità dell'informativa di bilancio nell'Unione, è necessario prescrivere agli Stati membri di consentire l'applicazione di un criterio di valutazione al valore netto per certi strumenti finanziari. La valutazione al valore netto, inoltre, fornisce informazioni che per gli utilizzatori dei bilanci possono essere più rilevanti delle informazioni basate sul prezzo d'acquisto o sul costo di produzione. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero consentire a tutte le imprese o a talune categorie di imprese, diverse dalle microimprese che si avvalgono delle esenzioni previste dalla presente direttiva, di applicare un criterio di valutazione al valore netto tanto ai bilanci d'esercizio quanto ai bilanci consolidati oppure, ove così decida uno Stato membro, ai soli bilanci consolidati. Inoltre si dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare o imporre la contabilizzazione al valore netto per le attività diverse dagli strumenti finanziari”*.

Il criterio del valore equo non è applicabile a qualsiasi posta di bilancio e, a tal proposito, la Direttiva ne delinea le categorie: *“Il paragrafo 1, lettera a), si applica soltanto alle seguenti passività: a) passività detenute come elementi del portafoglio di negoziazione e b) strumenti finanziari derivati.*

La valutazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), non si applica: a) agli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza; b) ai prestiti e ai crediti originati dall'impresa e non detenuti a scopo di negoziazione; e c) alle partecipazioni in imprese figlie, collegate e in joint venture, agli strumenti di capitale emessi dall'impresa, ai contratti che prevedono un corrispettivo potenziale nell'ambito di un'operazione di aggregazione aziendale, nonché ad altri strumenti finanziari le cui specificità esigono, secondo quanto generalmente ammesso, una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari”¹⁵³.

Per quanto riguarda le definizioni di strumento finanziario e di strumento finanziario derivato, non vi è alcuna menzione da parte del legislatore europeo. Bisogna, a tal proposito, rivolgersi ai principi contabili internazionali e, in particolare, agli IAS 32 e 39, che sono stati in parte o del tutto sostituiti dagli IFRS 7 e 9.

Lo IAS 32, denominato “Financial instruments: Presentation”, disciplina la presentazione degli strumenti finanziari in bilancio: i criteri, utilizzati per classificazione delle attività e passività finanziarie e per la loro compensazione, sono un complemento di quelli contenuti nello IAS 39, definito a tal proposito “Financial instruments: Recognition and Measurement”, relativamente alla valutazione e alla rilevazione delle poste finanziarie. L'IFRS 7, “Financial instruments: Disclosure”, tratta gli strumenti finanziari dal punto di vista informativo, integrando i precedenti principi contabili¹⁵⁴ e consentendo ai lettori di bilancio di valutare: la rilevanza degli strumenti finanziari, in rapporto alla situazione aziendale e la natura e l'entità dei rischi connessi a questa voce.

Dall' ambito di applicazione dei suddetti principi contabili, risultano esclusi:

- le partecipazioni in controllate (IAS 27);
- le partecipazioni in collegate (IAS 28);
- le partecipazioni in joint venture (IAS 31);
- i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro contenuti “nei piani pensionistici” (IAS 19);

¹⁵³ Art. 8, paragrafi 3 e 4, Direttiva 2013/34/UE.

¹⁵⁴ Ad esempio, il valore contabile di una determinata categoria di strumento finanziario, prevista dallo IAS 39.

- gli impegni derivanti da contratti di assicurazione (IFRS 4);
- gli strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relative a operazioni con pagamento basato su azioni (IFRS 2)¹⁵⁵.

La nozione di strumento finanziario è riscontrabile all'art. 11 dello IAS 32, che lo definisce come: *“un qualsiasi contratto che dia origine ad una attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità”*.

L'articolo prosegue dando le definizioni di attività e passività finanziaria: *“Una attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:*

- a) *disponibilità liquide;*
- b) *uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità;*
- c) *un diritto contrattuale: i) a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità; o ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente favorevoli all'entità; o*
- d) *un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è: i) un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità [...].*

Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia:

- a) *un'obbligazione contrattuale: i) a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; o ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'entità; o*
- b) *un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è: i) un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tale scopo i diritti, le opzioni o i warrant che danno*

¹⁵⁵ Art. 4, IAS 32 - Principio contabile internazionale del 3 novembre 2008.

il diritto di acquisire un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale della entità medesima per un ammontare fisso di una qualsiasi valuta sono da considerare strumenti rappresentativi di capitale se l'entità offre i diritti, le opzioni o i warrant proporzionalmente a tutti i detentori della stessa classe di propri strumenti rappresentativi di capitale non costituiti da derivati [...]”.

Il valore equo è individuato dalla norma, in esame, nel seguente modo: *“Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”*¹⁵⁶. Quest'ultima definizione sostituisce la precedente, che intendeva il valore equo come: *“il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in un'operazione fra terzi”*. In altre parole, la finalità dell'IFRS 13 risulta essere quella di definire il fair value e il quadro di riferimento per la sua valutazione, richiedendo, inoltre, informazioni aggiuntive a riguardo.

Nel testo della norma, si sottolinea come il valore equo sia *“un criterio di valutazione di mercato, non specifico dell'entità”*¹⁵⁷. Di conseguenza, per alcune attività e passività, *“potrebbero essere disponibili transazioni o informazioni di mercato osservabili”*, che però non lo sono per altre. La finalità, comunque non cambia: si tratta di *“stimare il prezzo al quale una regolare operazione per la vendita dell'attività o il trasferimento della passività avrebbe luogo tra gli operatori di mercato alla data di valutazione alle condizioni di mercato correnti (ossia un prezzo di chiusura alla data di valutazione dal punto di vista dell'operatore di mercato che detiene l'attività o la passività)”*¹⁵⁸.

Sono i valori di mercato, se presenti, a determinare l'importo del valore netto; oppure quest'ultimo potrà essere calcolato in base al valore di strumenti finanziari analoghi o alla somma dei valori dei suoi componenti. Nel caso in cui il suddetto prezzo non sia rilevabile, è necessario applicare un'altra tecnica di valutazione del fair value che *“massimizzi l'utilizzo di input osservabili rilevanti e riduca al minimo l'utilizzo di input non osservabili”*.

¹⁵⁶ Vedi IFRS 13 per la valutazione del fair value di attività e passività finanziarie e non. In conformità dello stesso, è stato emanato il regolamento 1255/2012, dalla Commissione Europea, l'11 dicembre 2012 e pubblicato nella Gazzetta il secondo IAS/IFRS, sono tenute ad applicare questo principio contabile internazionale. Il criterio in esame riguarda principalmente attività e passività, in quanto rappresentano un elemento primario della valutazione contabile.

¹⁵⁷ Con entità si intende l'impresa.

¹⁵⁸ Paragrafo 2, IFRS 13.

Questo risulta possibile *“adottando quelle assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo dell’attività o della passività, incluse le assunzioni circa i rischi”*¹⁵⁹.

Lo IAS 39 è strettamente connesso al principio sopra esposto e ripropone le definizioni di strumento finanziario e strumento finanziario derivato, ricordando che quest’ultimo è tale quando:

“- il suo valore cambia in relazione al variare di uno specifico tasso di interesse, del prezzo di uno strumento finanziario, del prezzo di una commodity, del tasso di cambio, di indici di prezzo o tasso, di rating del credito o indici di credito o altra variabile a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, questa non sia specifica di una delle parti contrattuali (a volte chiamato il sottostante);

- non richiede un investimento netto iniziale, oppure richiede un investimento netto iniziale minore di quello che potrebbe essere richiesto da altri tipi di contratto da cui ci si può aspettare risposte simili al variare dei fattori di mercato;

*- è regolato in una data futura”*¹⁶⁰.

Il principio contabile internazionale prosegue classificando *“le attività finanziarie in quattro categorie:*

- a) finanziamenti e crediti originati dall’impresa e non posseduti per essere negoziati;*
- b) investimenti posseduti sino a scadenza;*
- c) attività finanziarie disponibili per la vendita;*
- d) attività finanziarie possedute per essere negoziate”.*

La scelta della valutazione degli strumenti finanziari a fair value o a costo ammortizzato avviene in base alla categoria di appartenenza sopra citata di quest’ultimi.

Nel corso del tempo si è assistito ad un continuo mutamento dei mercati, con la conseguente nascita di nuovi strumenti finanziari, che ha comportato una serie di modifiche e di integrazioni del principio in questione. Con l’inizio della crisi economica nel 2008, lo IASB decise di redarre il principio contabile internazionale IFRS 9, relativamente alla rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari e non.

¹⁵⁹ Paragrafo 3, IFRS 13.

¹⁶⁰ Testo dello IAS 39, nella sezione riguardante le “Definizioni”. Il tema verrà affrontato in maniera più esaustiva nel prossimo capitolo.

La sua versione definitiva venne emanata il 24 luglio 2014, sostituendo così il precedente IAS 39.

Le principali novità riguardano un nuovo modello di “classification and measurement”, l’impairment, l’hedge accounting e le passività proprie. Ad oggi, non ha ancora trovato applicazione: il nuovo standard dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2018, salvo il permesso di un’applicazione anticipata.

Con riferimento alla Direttiva 2013/34/UE, l’art. 8 prevede l’applicazione del valore equo “con riferimento a uno dei seguenti valori:

- a) *nel caso di strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore di mercato; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;*
- b) *nel caso di strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato”¹⁶¹.*

Nel caso non sia possibile valutare gli strumenti finanziari attraverso uno dei metodi appena descritti, l’articolo specifica che “sono valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, nella misura in cui sia possibile effettuare tale valutazione”.

Secondo l’articolo le variazioni del valore netto vengono destinate a Conto Economico; però vi sono dei casi di eccezione, in cui quest’ultime dovranno essere iscritte in una Riserva di Patrimonio Netto: “a) *lo strumento oggetto di valutazione è uno strumento di copertura nell’ambito di un’operazione di copertura che consente di non iscrivere nel conto economico la totalità o parte della variazione del valore; o b) la modifica del valore si riferisce a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto dell’impresa in un’entità estera”¹⁶².*

Il punto a) si riferisce all’impiego di strumenti finanziari di copertura, il cui obiettivo è quello di trasferire i rischi finanziari, o una parte di essi, al di fuori del contesto aziendale.

¹⁶¹ Art. 8, paragrafo 7, Direttiva 2013/34/UE.

¹⁶² Art. 8, paragrafo 8, Direttiva 2013/34/UE.

La copertura è necessaria al fine di ridurre o eliminare le perdite, che possono derivare dalle variazioni nel fair value di una posta di bilancio. Un esempio di “*fair value hedge*” è rappresentato dalla copertura di un’attività ad un tasso IRS¹⁶³, nel quale l’impresa paga un tasso fisso, ovvero quello di rendimento del titolo e ne riceve uno variabile. In questo esempio l’operazione di copertura ha l’obiettivo di coprire la variazione del valore di mercato del titolo a tasso fisso dovuta alla variazione dei tassi di interesse di mercato.

Il criterio del valore netto può essere utilizzato, anche, per la valutazione di “*categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari*”¹⁶⁴.

È un chiaro riferimento agli investimenti immobiliari, presenti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale: le immobilizzazioni materiali sono disciplinate dagli IAS 16 e 40, che vengono applicati in funzione della finalità a cui è destinata l’attività.

Il primo riguarda il citato “*revaluation model*” per la valutazione di immobili, impianti e macchinari; il secondo, invece, è relativo trattamento degli immobili detenuti a scopo di investimento, dal punto di vista contabile.

Lo IAS 16 utilizza, come trattamento contabile preferito, il costo storico con ammortamento, ammettendo in alternativa il criterio del fair value. Al contrario, lo IAS 40¹⁶⁵ preferisce applicare il fair value con un impatto a Conto Economico e senza calcolare le quote di ammortamento, lasciando come trattamento contabile alternativo il costo storico.

¹⁶³ Interest rate swap: si tratta di contratti a termine, che prevedono lo scambio a termine di flussi di cassa, calcolati con modalità stabilite alla stipulazione del contratto. Gli swap permettono di evitare il rischio relativo alle variazioni dei tassi di interesse o di cambio.

¹⁶⁴ Art. 8, paragrafo 1, punto b): “*gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore netto*”.

¹⁶⁵ IAS 40, paragrafo 6: “*I seguenti sono esempi di investimenti immobiliari: (a) un terreno posseduto per un apprezzamento a lungo termine del capitale investito piuttosto che l’immobile stesso sia venduto nel breve termine nel normale svolgimento dell’attività imprenditoriale; (b) un terreno posseduto per un utilizzo futuro non ancora determinato al momento attuale. (Se un’impresa non ha ancora deciso se utilizzerà il terreno o a uso del proprietario o per la vendita nel breve periodo nel normale svolgimento dell’attività imprenditoriale, il terreno si considera posseduto per l’apprezzamento del capitale investito); (c) un edificio di cui la società che redige il bilancio è proprietaria (o posseduto dalla società che redige il bilancio tramite un contratto di leasing finanziario) e locato tramite una o più operazioni di leasing operativo; e (d) un edificio attualmente non occupato ma che è posseduto al fine di essere locato tramite una o più operazioni di leasing operativo*”.

Quest'ultimo principio contabile sottolinea la necessità di determinare il valore equo di un investimento immobiliare sulla base di una stima effettuata da un perito esterno e qualificato, in quanto, essendo il criterio dipendente dalle condizioni di mercato, che sono di natura volubile, potrebbe portare ad una valutazione inesatta. Inoltre, si precisa che per il calcolo del fair value si utilizzano i dati di mercato esistenti alla chiusura del bilancio d'esercizio.

Gli articoli 7 e 8 portano ad un avvicinamento dei bilanci comunitari al modello internazionale che utilizza il fair value come base valutativa di riferimento, poiché *“in grado di esprimere il potenziale valore di un componente del patrimonio, tenendo in considerazione sia le condizioni di mercato, sia le caratteristiche specifiche possedute dal singolo bene nel momento e nelle condizioni assunti a riferimento per la sua valutazione”*¹⁶⁶. Si tratta, quindi, di interpretare il bilancio d'esercizio come un mezzo di rendicontazione e comunicazione verso tutti coloro che ne abbiano interesse, servendosi di valori correnti.

Dall'altro lato, vi sono delle perplessità relativamente all'attendibilità dei valori ottenibili e alla comparabilità dell'informazione.

A tal proposito, è necessario sottolineare che la valutazione al valore equo riguarda i beni che hanno un mercato attivo e valori di riferimento certi oppure beni che permangono per un periodo all'interno dell'azienda tale da non far coincidere il suo costo storico con il valore reale. Inoltre, per applicare il criterio del fair value, quest'ultimo deve essere determinato in modo attendibile e applicato a tutti gli elementi di una stessa categoria. Nel caso in cui non sia possibile sottostare alle citate condizioni, vengono adottate una serie di stime, lasciando così libero arbitrio ai valutatori¹⁶⁷. Questa circostanza contrasta con i principi di chiarezza, verità e correttezza che caratterizzano la redazione del bilancio civilistico italiano, portando a considerare l'utilizzo del suddetto criterio di valutazione non adatto. Inoltre, si rischierebbe di ottenere dei valori non attendibili, in quanto non confrontabili con un mercato adeguato. Si spiega, così, la scelta del legislatore europeo di dare la possibilità agli Stati membri di autorizzare o prescrivere *“per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore netto”*.

¹⁶⁶ Bianca D'Agostinis, *Riflessioni sulle novità contenute nella Direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio di esercizio*, Cacucci editore Bari, anno 2014, pag. 37.

¹⁶⁷ La loro valutazione può essere influenzata dalle loro aspettative relativamente ai flussi di cassa futuri, ai tempi di realizzazione, al grado di rischio e alle oscillazioni del valore di mercato. Per limitare l'eccessiva soggettività del criterio del fair value è stato istituito l'impairment test.

Per quanto riguarda altri criteri di valutazione specifici per determinati elementi dello Stato Patrimoniale, ritroviamo nell'art. 12 della Direttiva delle indicazioni. In particolare, i paragrafi 5, 6, 7 e 8 del suddetto articolo si occupano della determinazione del valore di iscrizione delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo e la determinazione delle rettifiche di valore¹⁶⁸.

A tal proposito il paragrafo 5 stabilisce che: *“Il prezzo di acquisto o il costo di produzione o l'importo rideterminato, se si applica l'articolo 7, paragrafo 1, degli elementi delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono diminuiti delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante la loro vita utile”*.

Il paragrafo successivo evidenzia le condizioni a cui sono soggette le rettifiche di valore: *“a) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le immobilizzazioni finanziarie siano oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio;*

b) indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o non sia limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia durevole;

c) le rettifiche di valore di cui alle lettere a) e b) sono iscritte nel conto economico e indicate separatamente nella nota integrativa, se non sono indicate separatamente nel conto economico;

d) la valutazione al valore inferiore di cui alle lettere a) e b) non può essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento”. In tal senso è stato modificato il comma 1 dell'articolo 2426 del C.c., precisando che le rettifiche di valore relative all'avviamento non sono ammesse.

¹⁶⁸ Vedi OIC 16: *“Il principio contabile OIC 16 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa”*.

Infine il paragrafo 8 sottolinea che *“Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nel costo di produzione degli interessi sul capitale preso a prestito per finanziare la fabbricazione di voci delle immobilizzazioni o dell'attivo circolante sempre che tali interessi si riferiscano al periodo di fabbricazione. Tutte le applicazioni della presente disposizione sono menzionate nella nota integrativa”*.

2.4 Principi contabili internazionali IAS/IFRS

Nel Capitolo 1 si è parlato del Regolamento CE n°1606 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha rappresentato uno dei provvedimenti più rilevanti in tema di armonizzazione contabile internazionale. Quest'ultimo, non a caso, è denominato “Regolamento IAS”, in quanto ha dato, ad ogni Stato membro, la possibilità, in via obbligatoria o facoltativa, di adottare i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio delle società quotate e non, stabilendone i requisiti per il recepimento e la procedura da seguire per la loro implementazione.


In Italia il suddetto Regolamento è stato recepito con il d.lgs. n°38 del 2005, il quale introduce l'obbligo di utilizzo degli IAS/IFRS come disciplina di redazione contabile, in sostituzione di quella civilistica, per:

- società quotate in mercati regolamentati;
- società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico;
- banche e intermediari finanziari;
- imprese di assicurazione.

Per queste società, l'obbligo ha valenza relativamente al bilancio d'esercizio e a quello consolidato. Ad eccezione delle imprese di assicurazione, a cui vengono applicati obbligatoriamente i principi contabili internazionali per la stesura del bilancio d'esercizio, solo se sono quotate e non redigono il consolidato.

L'obiettivo risulta essere quello di creare una “globalizzazione contabile”, in linea con la realtà di mercato che richiede una più trasparente, completa e comparabile informativa di bilancio. Nonostante le imprese operino in Paesi diversi, quest'ultima deve essere in grado di evidenziare, in modo chiaro e preciso, l'evoluzione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle stesse.

Figura 1: Schema riassuntivo Regolamento CE 1606/2002



Essendo la nuova disciplina più complessa ed ampia, rispetto a quella nazionale, si è reso necessario analizzare i contenuti del “Framework for the Preparation of Financial Statements”¹⁶⁹, adottato dallo IASB¹⁷⁰ nel 2001.

¹⁶⁹ Vi sono varie versioni del documento, ma l'originale risale al 1989.

¹⁷⁰ È lo stesso Regolamento 1606/2002 ad eleggere lo IASB come fonte di produzione delle regole di diritto europeo in materia di contabilità. Lo IASB nasce nel 2001, ma non è altro che la nuova versione del precedente IASC (1973) con una diversa denominazione e alcune differenze nella struttura; il suo l'obiettivo rimane quello di elaborare principi di contabilità a valenza internazionale, occupandosi del loro recepimento e delle loro interpretazioni.

Si tratta di un quadro sistematico contenente una serie di principi teorici di generale accettazione, che vengono presi come struttura concettuale di riferimento per la definizione, redazione e valutazione del bilancio.

Attraverso le sue diverse funzioni¹⁷¹, il Framework rappresenta *“una vera e propria guida nell’elaborazione dei nuovi principi contabili internazionali e nella revisione di quelli preesistenti, assolvendo alla funzione cardine per cui una struttura concettuale è concepita”*¹⁷².

Esaminando le differenze tra i principi internazionali e civilistici, si può notare una diversa finalità di bilancio. I primi sono focalizzati nel *“fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulla variazione nella struttura finanziaria dell’impresa, utili ad una vasta gamma di utilizzatori”*; mentre i secondi stabiliscono, attraverso l’art. 2423 del Codice Civile, che *“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio”*. L’obiettivo della normativa contabile nazionale è quello di presentare la composizione patrimoniale e reddituale dell’impresa, attraverso una valutazione prudente. Quest’ultimo è focalizzato sulle caratteristiche del documento informativo, piuttosto che sull’utilità delle informazioni, in esso contenute, a differenza del Framework.

Il bilancio, secondo gli IAS/IFRS, è destinato a numerosi soggetti, che hanno differenti esigenze informative. In realtà, si evince dal Framework che la disciplina internazionale ha voluto dar maggior importanza alla figura degli investitori, affermando che, se le informazioni fornite soddisfano le richieste dei fornitori di capitale di rischio, automaticamente il bilancio d’esercizio risulta essere soddisfacente per tutti gli ulteriori utilizzatori.

¹⁷¹ Il documento definisce: *“a) le finalità assegnate al bilancio ed i destinatari delle informazioni contabili; b) le caratteristiche qualitative che determinano l’utilità delle informazioni contenute nei bilanci; c) la definizione, rilevazione e misurazione delle poste che costituiscono i bilanci; d) i concetti di capitale e di conservazione del capitale”*.

¹⁷² *“Il quadro sistematico dei principi contabili internazionali: una fonte di regolamentazione contabile in evoluzione”*, Chiara Saccon, in Ricerche Giuridiche, vol. 1, 2013, pag. 106.

Per quanto riguarda i principi di redazione del bilancio, quest'ultimi sono contenuti sia nel Framework che nello IAS 1. Essi si “*suddividono in:*

- *assunti fondamentali o di base (basic assumption);*
- *caratteristiche qualitative delle informazioni contabili (qualitative characteristics)”.*

I primi riguardano il principio della competenza e di continuazione dell'attività aziendale; mentre, i secondi si riferiscono alle determinate caratteristiche qualitative che devono possedere le informazioni economiche e finanziarie: la comprensibilità, la significatività, l'attendibilità e la comparabilità.

Innanzitutto, il documento contabile deve essere comprensibile, in modo completo ed immediato, sia per quanto riguarda le informazioni riportate sia relativamente ai processi di valutazione delle voci. Dall'altro lato, i soggetti, che leggono i documenti, devono essere a conoscenza delle dinamiche aziendali e del metodo contabile utilizzato, impiegando una normale diligenza nell'esaminare le informazioni.

La significatività¹⁷³ è un'ulteriore qualità richiesta, ai fini dell'utilità delle informazioni. Quest'ultima permette di influenzare le decisioni economiche, ponderando così eventi passati, presenti e futuri o modificando precedenti valutazioni.

L'informazione è, invece, attendibile quando non vi sono presenti errori rilevanti e pregiudizi, che possano minacciare la completezza e fedeltà della rappresentazione. All'attendibilità viene collegato il principio di prudenza, che richiede cautela nell'analizzare le stime in situazioni di incertezza¹⁷⁴.

Infine, con comparabilità si intende la capacità di confronto dell'informazione stessa nei diversi periodi e tra differenti realtà aziendali, confermando, così, l'esigenza di una costanza dei criteri di valutazione nel tempo.

¹⁷³ Strettamente correlato, vi è il principio di rilevanza che stabilisce il limite oltre il quale l'informazione non ha più alcuna utilità.

¹⁷⁴ Nel Framework, il principio di prudenza assume solo un ruolo secondario, in quanto subordinato al concetto di attendibilità.

Di fondamentale importanza è l'equilibrio che deve essere mantenuto tra le suddette qualità, in particolare tra la significatività e l'attendibilità, in modo da ottenere una rappresentazione chiara e fedele della situazione dell'impresa.

In aggiunta, vi sono i principi definiti dallo IAS 1 e, in particolare, il divieto di compensazione tra attività e passività; la costanza di applicazione nella redazione del bilancio e la presentazione di informazioni comparative.

Ciò evidenzia come la struttura degli IAS sia articolata su più livelli: “[...] 1) *clausola generale*; 2) *assunti fondamentali o di base*; 3) *caratteristiche qualitative delle informazioni contabili di 1° e 2° livello [...]*”¹⁷⁵.

Per quanto riguarda le norme generali sul bilancio del Codice Civile, quest'ultime possono essere articolate su due livelli successivi, ovvero i principi generali (art. 2423) e quelli di redazione (2423-bis). I primi contengono gli attributi essenziali, che caratterizzano il bilancio d'esercizio, definendone le linee guida per la sua redazione. Quest'ultime, come già ampiamente discusso nei precedenti paragrafi, si concretizzano nei principi di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. Mentre i secondi riguardano la prudenza, la continuazione dell'attività aziendale, la considerazione della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato, l'indicazione dei soli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, la competenza, la considerazione dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso, la separata valutazione degli elementi eterogenei e la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro¹⁷⁶. I principi di redazione sono necessari per l'adempimento della clausola generale (art. 2423 C.c.) e si trovano gerarchicamente in una posizione superiore rispetto ai criteri di rappresentazione e di valutazione (art. 2423-ter ss. e art. 2426 C.c.).

¹⁷⁵ Corriere Tributario 33/2004, “*Bilancio: approfondimenti*”, pag. 2596.

¹⁷⁶ Art. 2423-bis, modificato dal d.lgs. 6/2003 ed in vigore dal 01/01/2004: “*Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. [...]*”

Inoltre, il principio OIC 11 fa una distinzione tra principi generali di bilancio e principi contabili applicati. *“I postulati del bilancio costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste di bilancio incluse quelle relative ad imprese che operano in settori specialistici. I principali postulati sono i seguenti: - Utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione; - Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali: - Comprensibilità (chiarezza); - Neutralità (imparzialità); - Incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore; - Prudenza; - Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale; - Comparabilità; - Omogeneità; - Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione; - Competenza; - Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio; - Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento; - Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili; - Funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie; - Verificabilità dell'informazione. I principi contabili applicati sono espressi in documenti separati per le specifiche poste di bilancio”¹⁷⁷.*

Per completare l'analisi contabile dei principi e criteri di valutazione, risulta interessante esaminare le differenze che intercorrono tra gli IAS/IFRS e la prassi nazionale.

Partendo dal principio della *prevalenza della sostanza sulla forma*, il Framework evidenzia l'eventualità in cui vi sia una discordanza tra gli aspetti sostanziale e giuridico-formale di un'operazione aziendale: la sostanza economica della stessa sarà prevalente nella contabilizzazione, valutazione ed esposizione in bilancio rispetto alla sua forma giuridica. Questa è la linea che viene seguita a livello internazionale; ma, al fine di capire meglio i comportamenti delle due normative contabili, è utile portarne un esempio.

Lo IAS 17 disciplina le operazioni di leasing finanziario, individuando l'utilizzatore (o locatario) come il “proprietario economico” del bene, in quanto ha la possibilità di riscattarlo ad un prezzo inferiore al suo valore di mercato al termine del contratto ed è il relativo titolare dei benefici e dei rischi che ne derivano.

¹⁷⁷ OIC 11, “Bilancio d'esercizio – finalità e postulati”, pagg. 9 – 10.

La contabilizzazione di suddetta operazione verrà eseguita disponendo il bene locato tra le attività del locatario e il debito, al netto degli oneri finanziari, tra le sue passività¹⁷⁸. Il trasferimento dei rischi e dei benefici del bene all'utilizzatore rappresenta l'aspetto sostanziale, che risulta essere prevalente rispetto a quello formale, che riguarda la non acquisizione della proprietà del bene in questione.

Diversamente, in Italia, un'attività viene rilevata generalmente quando vi è il trasferimento della proprietà giuridica del bene. Di conseguenza, per la contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario viene utilizzato il metodo patrimoniale, che prevede l'iscrizione del bene locato tra le attività del locatore, ovvero colui che ha la proprietà giuridica dello stesso¹⁷⁹ e, a Conto Economico, i canoni contrattualmente pattuiti e maturati. In questo caso, è l'aspetto formale a prevalere su quello sostanziale.

Questa differenza è spiegata dal fatto che il concetto, nel Codice Civile, è stato introdotto solo recentemente, in seguito all'emanazione del d.lgs. 6/2003 e con una formulazione diversa da quanto previsto nei principi contabili internazionali, dove, al contrario, il principio riveste un'importanza assoluta.

L'art. 2423-bis del Codice Civile, a tal proposito, sottolinea l'osservanza del principio nella redazione del bilancio e, in particolare al paragrafo 1, stabilisce che si deve tenere conto “[...] *della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*”. Nonostante ciò, la contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario continuerà ad avvenire attraverso il metodo patrimoniale.

La novità, introdotta con la nuova Direttiva, riguarda la Nota Integrativa. Il legislatore europeo richiede che, in essa, vengano riportate tutte le informazioni desumibili dal metodo finanziario, utilizzato dagli IAS/IFRS, tali da evidenziare l'effetto sul risultato d'esercizio dell'applicazione della differente metodologia.

¹⁷⁸ Si utilizza il metodo finanziario: l'operazione viene contabilizzata acquisto del bene, iscrivendo il debito verso il concedente nelle passività del locatario, con il conseguente ammortamento del bene, e gli oneri finanziari di competenza nel Conto Economico.

¹⁷⁹ Il cedente o locatore non possiede l'effettivo controllo economico del bene in esame.

In altre parole, è necessario rilevare: “[...] il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo¹⁸⁰ attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio”.¹⁸¹

I principi contabili internazionali, in particolare lo IAS 1, definisce la neutralità come “l'assenza di pregiudizi da parte di chi redige il bilancio”, al fine di ottenere un'informazione contabile attendibile. Per il soddisfacimento del suddetto obiettivo, si pone il divieto di utilizzare delle politiche di bilancio che portano a scegliere o presentare informazioni, in grado di avvantaggiare particolari categorie di soggetti interessati a discapito di altre, influenzando decisioni o giudizi riguardanti il raggiungimento di un predeterminato risultato. Tale principio rispecchia perfettamente l'esigenza di comune informazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS, in quanto destinato ad un numero elevato di utilizzatori.

Per quanto riguarda il Codice Civile, la neutralità non è riscontrabile tra i principi generali, inerenti alla redazione del bilancio, dell'art. 2423-bis. È prevista, invece, dall' OIC 11, il quale sottolinea che “il bilancio d'esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralità o imparzialità deve essere presente in tutto il procedimento formativo del bilancio e soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi”¹⁸².

Il suddetto concetto ha suscitato perplessità nella dottrina contabile italiana, accendendo un dibattito, per anni, sul tema delle interferenze fiscali. Si tratta dell'inserimento di poste di natura tributaria nel bilancio d'esercizio, in particolare nelle operazioni di calcolo dell'imponibile, imponendo di effettuare delle rettifiche di valore, non giustificate dal punto di vista civilistico e pregiudicandone la natura.

¹⁸⁰ L'onere finanziario effettivo non è facilmente determinabile. Innanzitutto, è necessario conoscere il tasso d'interesse effettivo (viene indicato esplicitamente in rari casi), che è calcolato sulla base degli oneri finanziari complessivi, gravanti sulla locazione e della durata del contratto. Gli oneri finanziari complessivi consistono, invece, nella differenza tra il valore corrente di mercato del bene locato, alla data di stipulazione del contratto e l'ammontare complessivo dei relativi canoni, anticipati e periodici, da corrispondere.

¹⁸¹ Art. 2427 C.c., paragrafo 22.

¹⁸² OIC 11, pag. 12.

Con la legge n°503 dell' 8 agosto 1994 si aggiunge, all'art. 2426 del Codice Civile, il secondo comma, secondo il quale è “*consentito effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie*”, facendo così confluire interessi diversi nel bilancio e permettendo all'impresе di godere dei benefici derivanti dalla disciplina fiscale. Si rende, così, legittimo il cosiddetto inquinamento fiscale. Il comma in questione viene, tuttavia, abrogato con l'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2004, del d.lgs. 6/2003 che stabilisce una separazione e un'indipendenza nella determinazione del reddito fiscale nei confronti del sistema contabile civilistico.

Come già precedentemente analizzato, il principio di prudenza, per quanto riguarda i principi contabili internazionali, consiste nel grado di cautela adottato dai redattori di bilancio nell'esercizio del loro giudizio discrezionale, al fine di evitare la sopravvalutazione delle attività e dei ricavi e la sottovalutazione delle passività e dei costi¹⁸³. Nel Framework non sono contenute implicazioni pratiche del suddetto principio, ma è considerato come un mero atteggiamento di valutazione.¹⁸⁴

È la normativa nazionale a darne maggiore importanza, facendolo rientrare, con una notevole autonomia, nei principi generali di redazione del bilancio. L'art. 2423-bis, infatti, prevede che “*la valutazione delle voci debba essere fatta secondo prudenza [...] ¹⁸⁵; si possano indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio ¹⁸⁶; [...] si debba tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo ¹⁸⁷*”. La prudenza risiede nel fatto che, in bilancio, vengano iscritte le perdite anche se presunte o potenziali, ma non gli utili non ancora realizzati. Inoltre, per quanto riguarda i costi e i ricavi, quest'ultimi si considerino realizzati se definitivamente quantificati, attraverso un prezzo di acquisto e di vendita.

Per gli IAS/IFRS, invece, essendoci una diversa concezione del principio della prudenza, è prevista l'iscrizione anche di componenti positivi o negativi di reddito non realizzati¹⁸⁸, consentendo la rilevazione di ricavi e costi anche in un momento precedente rispetto all'acquisto e alla vendita.

¹⁸³ Framework, 37.

¹⁸⁴ È considerato come una derivazione dell'attendibilità delle informazioni (neutralità).

¹⁸⁵ Art. 2423-bis C.c., paragrafo 1.

¹⁸⁶ Art. 2423-bis C.c., paragrafo 2.

¹⁸⁷ Art. 2423-bis C.c., paragrafo 4.

¹⁸⁸ Un esempio è l'utilizzo del fair value come criterio di valutazione.

Infine, il principio della chiarezza, previsto sia dall'art. 2423 C.c. che dall'OIC 11, è considerato la vera e propria finalità del bilancio d'esercizio, congiuntamente alla rappresentazione veritiera e corretta. Tale concetto, inoltre, è strettamente legato agli schemi rigidi di Stato Patrimoniale e Conto Economico presenti agli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. Ciò non sussiste a livello internazionale, dove i suddetti schemi presentano solo voci minime, lasciando ampia discrezionalità ai redattori nella scelta di poste aggiuntive o di sottoclassificazioni. Per gli IAS/IFRS, il principio della chiarezza è solo strumentale al raggiungimento dell'utilità delle informazioni contabili.

Nel corso del tempo sono state apportate alcune modifiche ai vari documenti, con l'inserimento di alcune novità. A tal proposito, è naturale pensare che vi siano delle disarmonie tra i principi contenuti nel Framework del 1989 e i rinnovamenti del quadro sistematico del 2010. Tali discordanze sono riscontrabili nelle finalità, nella determinazione delle caratteristiche qualitative dell'informativa e nella corrispondenza tra i criteri previsti dal Regolamento 2002/1606/CE. Di conseguenza, gli organi comunitari sono invitati a prestare una maggiore attenzione nell'analisi di un principio contabile internazionale, che si riferisce al quadro concettuale modificato: *“altrimenti operando si potrebbe determinare una disarmonia fra i principi generali alla stregua dei quali viene condotto dagli organi comunitari il giudizio di omologazione che è presupposto per l'ingresso dei principi IAS/IFRS nell'ordinamento giuridico europeo ed i principi generali che, in quanto enunciati nel Framework, penetrano in ambito europeo attraverso gli standards contabili omologati”*¹⁸⁹.

¹⁸⁹ “La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto commerciale, in Aa.Vv., IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia”, G. Scognamiglio, pag. 71.

Capitolo 3

Analisi del d.lgs. 139/2015

3.1 Attuazione della Direttiva Europea

La Gazzetta Ufficiale n°205 del 4 settembre 2015 riportava: “Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139. Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”. Tali disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016 e si riferiscono ai bilanci riguardanti esercizi finanziari il cui inizio coincide con tale data¹⁹⁰.

In altre parole, le nuove regole vengono applicate ai bilanci relativi all'esercizio 2016. Di conseguenza, ai fini comparativi, anche il bilancio 2015 viene adeguato a quest'ultime¹⁹¹. Si è trattato, quindi, di predisporre preventivamente il Rendiconto Finanziario, secondo l'OIC 10, in modo da non doverlo redigere nell'anno successivo e di capitalizzare i costi di ricerca e pubblicità, che, come vedremo in seguito, hanno subito delle modifiche.

Gli obiettivi del decreto legislativo sono il recepimento della Direttiva 2013/34/UE, con l'abrogazione di quelle precedenti e l'allineamento ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Nello specifico, il decreto legislativo n°139 del 2015, agli artt. 6 e 7, introduce delle novità a livello contabile che riguardano principalmente:

¹⁹⁰ Art. 12 del d.lgs. 139/2015, paragrafo 1: “Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data”.

¹⁹¹ Vi è però un'eccezione, prevista dal secondo paragrafo del medesimo articolo 12 del d.lgs. 139/2015: “Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio”.

- gli schemi di bilancio di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, disciplinati agli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile;
- l'introduzione del Rendiconto Finanziario tra i documenti obbligatori;
- i principi di redazione ed, in particolare, gli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile. Da un lato viene introdotto il tema della rilevanza e, dall'altro, quello della prevalenza della sostanza dell'operazione e del contratto sulla forma;
- i criteri di valutazione, introducendo quello del costo ammortizzato per le attività e passività finanziarie, ove possibile applicarlo e il fair value per la valutazione degli strumenti finanziari derivati;
- la Nota Integrativa, nella quale è previsto che vengano presentate le informazioni, relative allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico, secondo l'ordine riscontrabile negli schemi stessi e i fatti più rilevanti che sono avvenuti in seguito alla chiusura dell'esercizio, a discapito della Relazione sulla Gestione;
- il bilancio abbreviato;
- le micro imprese e la nuova classificazione dimensionale, a cui vengono associati determinati obblighi di informazione e oneri amministrativi

Analizziamo, di seguito, brevemente le modifiche apportate allo schema di Stato Patrimoniale:

- le azioni proprie vengono portate a riduzione del Patrimonio Netto¹⁹², utilizzando una specifica voce di segno negativo e, quindi, vengono eliminate dalle immobilizzazioni o dall'attivo circolante;

Figura 2 Azioni Proprie

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
Attivo	Attivo
B)III-4) azioni proprie	B)III-4) azioni proprie
C)III-5) azioni proprie	C)III-5) azioni proprie
Passivo	Passivo patrimoniale
A)VI Riserva per azioni proprie in portafoglio	A)VI Riserva per azioni proprie in portafoglio
	A) X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Fonte: "D. Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio", Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca

¹⁹² Art. 2357-ter C.c., comma 3: "L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo". A cui fa riferimento il comma 7, dell'art. 2424-bis C.c.: "Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter".

- i costi di ricerca e pubblicità non vengono più iscritti nella immobilizzazioni, ma solo i “costi di sviluppo” risultano essere capitalizzabili. Inoltre, per quest’ultimi è previsto un periodo di ammortamento pari alla loro vita utile o comunque non superiore a cinque anni;
- nel Patrimonio Netto è stata introdotta la voce “VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, con riguardo agli strumenti finanziari derivati;
- viene richiesta l’indicazione dei rapporti con “imprese sottoposte al controllo delle controllanti”, introducendo tale denominazione tra le immobilizzazioni, l’attivo circolante e i debiti;

Figura 3 Imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma	Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
D) Debiti:	D) Debiti:	B)III 1) Partecipazioni in:	B)III 1) Partecipazioni in:
1. obbligazioni	1. obbligazioni	a) imprese controllate	a) imprese controllate
2. obbligazioni convertibili	2. obbligazioni convertibili	b) imprese collegate	b) imprese collegate
3. debiti verso soci per finanziamenti	3. debiti verso soci per finanziamenti	c) imprese controllanti	c) imprese controllanti
4. debiti verso banche	4. debiti verso banche	d) altre imprese	d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5. debiti verso altri finanziatori	5. debiti verso altri finanziatori	B)III 2) crediti:	d bis) altre imprese
6. acconti	6. acconti	a) verso imprese controllate	B)III 2) crediti:
7. debiti verso fornitori	7. debiti verso fornitori	b) verso imprese collegate	a) verso imprese controllate
8. debiti rappresentati da titoli di credito	8. debiti rappresentati da titoli di credito	c) verso controllanti	b) verso imprese collegate
9. debiti verso imprese controllate	9. debiti verso imprese controllate	d) verso altri	c) verso controllanti
10. debiti verso imprese collegate	10. debiti verso imprese collegate	C)II Crediti:	d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
11. debiti verso controllanti	11. debiti verso controllanti	1) verso clienti	d bis) verso altri
12. debiti tributari	11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	2) verso imprese controllate	C)II Crediti:
13. debiti verso istituti di previdenza	12. debiti tributari	3) verso imprese collegate	1) verso clienti
14. altri debiti	13. debiti verso istituti di previdenza	4) verso controllanti	2) verso imprese controllate
	14. altri debiti	4 bis) crediti tributari	3) verso imprese collegate
		4 ter) imposte anticipate	4) verso controllanti
		1) verso altri	5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
		C)III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	5 bis) crediti tributari
		1) partecipazioni in imprese controllate	5 ter) imposte anticipate
		2) partecipazioni in imprese collegate	5 quater) verso altri
		3) partecipazioni in imprese controllanti	C)III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
		4) altre partecipazioni	1) partecipazioni in imprese controllate
			2) partecipazioni in imprese collegate
			3) partecipazioni in imprese controllanti
			3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
			4) altre partecipazioni

Fonte: “D. Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio”, Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca

- non è più richiesta la separata indicazione degli aggi/disaggi sui prestiti, nelle macro classi relative ai ratei e ai risconti;
- i conti d’ordine vengono eliminati, al fine di evitare delle duplicazioni in termini di informativa. Si richiede, però, di riportare le informazioni a riguardo nella Nota Integrativa, anche per coloro che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Figura 4 Conti d'ordine

Art. 2424 ante riforma	Art. 2424 post riforma
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.	In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

Fonte: “D. Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio”, Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca

La nuova versione dell’art. 2425 del Codice Civile riporta delle variazioni, tra cui le più relative sono:

- l’eliminazione della voce “proventi e oneri finanziari straordinari”, ovvero la macro classe E), indicandone l’ammontare in Nota Integrativa, solo se apprezzabile¹⁹³ e la separata indicazione di quelli derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti, contenuti nella macro classe “C) Proventi e oneri finanziari”;

Figura 5 Proventi e Oneri straordinari

Art. 2425 ante riforma	Art. 2425 post riforma
A) Valore della produzione	A) Valore della produzione
B) Costi della produzione	B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziaria	C) Proventi e oneri finanziaria
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari	E) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

Fonte: “D. Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio”, Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca

¹⁹³ Questa modifica permette alla normativa civilistica di allinearsi a quella internazionale ed, in particolare, a quanto previsto dallo IAS 1, paragrafo 87: “Nel prospetto (nei prospetti) dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note, un’entità non deve presentare eventuali voci di ricavo o di costo come componenti straordinarie”.

Figura 6 Proventi da imprese sorelle

Art. 2425 ante riforma	Art. 2425 post riforma
<p>C) Proventi e oneri finanziari:</p> <p>15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate</p> <p>16) altri proventi finanziari:</p> <p>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti;</p> <p>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti;</p>	<p>C) Proventi e oneri finanziari:</p> <p>15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>16) altri proventi finanziari:</p> <p>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p> <p>b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p>

Fonte: "D. Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio", Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca

- l'introduzione delle voci "di strumenti finanziari derivati" nella macro classe "D) Rettifiche di valore di attività finanziarie", sia per quanto riguarda le rivalutazioni che le svalutazioni;

Figura 7 Strumenti finanziari derivati nel CE

Art. 2425 ante riforma	Art. 2425 post riforma
<p>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</p> <p>18) rivalutazioni:</p> <p>a) di partecipazioni;</p> <p>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>19) svalutazioni:</p> <p>a) di partecipazioni;</p> <p>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p>	<p>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:</p> <p>18) rivalutazioni:</p> <p>a) di partecipazioni;</p> <p>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>d) di strumenti finanziari derivati;</p> <p>19) svalutazioni:</p> <p>a) di partecipazioni;</p> <p>b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</p> <p>d) di strumenti finanziari derivati</p>

Fonte: "D. Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio", Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Si prevedono modifiche anche all'art. 2426 del Codice Civile ed, in particolare, ai paragrafi 1, 7 e 8 relativamente all'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. Più precisamente, viene evidenziato che “[...] *le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile*”¹⁹⁴. Inoltre, *“i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo*”¹⁹⁵. Con “fattore temporale” si mette in evidenza la necessità di determinare il valore nominale delle due poste di bilancio, in quanto, inizialmente, esse non producono interessi o li producono, ma ad un tasso non significativo per il mercato. Si intende, quindi, un valore al netto degli eventuali costi di transazione¹⁹⁶ e dei premi, degli sconti, degli abbuoni che direttamente ne derivano.

Tali costi, fino alla chiusura dell'esercizio 2015, venivano capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali, con la rilevazione dei relativi effetti come ammortamento nel Conto Economico. Con la riforma contabile, sono contabilizzati mediante il nuovo metodo, utilizzando il tasso di interesse effettivo. Quest'ultimo, per quanto riguarda i debiti, è definito dall'OIC 19, al paragrafo 46, come *“il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale*”. Lo stesso vale dal lato dei crediti, come specificato dal paragrafo 35 dell'OIC 15.

In sintesi, il tasso di interesse effettivo:

- *“è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva;*
- *è il tasso interno di rendimento;*
- *è costante*”¹⁹⁷.

¹⁹⁴ Art. 2426 C.c., paragrafo 1, *“Modificato da: Decreto legislativo del 18/08/2015 n. 139 Articolo 6”*.

¹⁹⁵ Art. 2426 C.c., paragrafo 8. Il paragrafo 7 del medesimo articolo, invece, recita: *“il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8)*”. Entrambi risultano modificati dall'art. 6 del d.lgs. 139/2015.

¹⁹⁶ L'OIC 19, “Debiti”, li definisce, al paragrafo 45, come costi accessori che concorrono nel generare un credito o un debito, ovvero *“[...] spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell'immobile, [...] le eventuali commissioni attive o passive iniziali, [...] gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari e ogni altra differenza tra il valore iniziale e valore nominale a scadenza*” di un credito o un debito.

¹⁹⁷ Vedi paragrafi 35 e 46, rispettivamente di OIC 15 e OIC 19.

Nel caso in cui non vi siano i suddetti costi, o qualsiasi altra possibile differenza tra valore iniziale e valore a scadenza, il tasso di interesse effettivo si considera pari all'eventuale tasso di interesse nominale. Di conseguenza, l'applicazione del criterio del costo ammortizzato non produce alcun effetto sul valore di rilevazione iniziale del credito o del debito, in quanto coincide con il suo valore nominale a scadenza.

Per quanto riguarda la rilevazione iniziale, *“qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione”*¹⁹⁸. In altre parole, quest'ultima avviene applicando il metodo del costo ammortizzato e attualizzando il credito o il debito.

I principi contabili nazionali, inoltre, precisano che l'applicazione del metodo e l'attualizzazione non possono avvenire se i loro effetti sono irrilevanti, in coerenza con il principio di rilevanza. *“Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo”*¹⁹⁹. Gli OIC, rispettivamente nei paragrafi 44 e 54, sono concordi nell'affermare che *“nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile”*, i crediti o i debiti *“possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione”*.

Per quanto concerne l'avviamento, quest'ultimo viene disciplinato dal comma 4, paragrafo 6, dell'art. 2426 che sostiene che *“l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, e' ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa e' fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento”*. A differenza di quanto previsto in precedenza, dove si prevedeva un periodo di ammortamento non superiore ai cinque anni, con indicazione, in Nota Integrativa, dell'eventuale maggior termine.

¹⁹⁸ OIC 15, paragrafo 40. Lo stesso dicasi per i debiti (OIC 19, paragrafo 50).

¹⁹⁹ OIC 15, paragrafo 31.

Altri aspetti innovativi sono riscontrabili nella valutazione dell'immobilizzazioni relative a partecipazioni in imprese controllate o collegate. A tal proposito, il comma 2, paragrafo 4, dell'art. 2426 afferma che *“le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis”*. E l'articolo prosegue, nel comma successivo, sostenendo che *“quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa”*. È quest'ultima la novità che il decreto legislativo ha voluto introdurre.

Gli altri aggiornamenti, relativi ai criteri di valutazione, riguardano la valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati che verrà affrontata nei paragrafi successivi.

Un'altra novità importante riguarda l'introduzione dell'obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario, come parte integrante del bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo in esame.

In ambito civilistico, è l'art. 2423 il primo ad essere modificato: nel comma 1, infatti, viene inserito il Rendiconto Finanziario tra gli altri documenti contabili obbligatori, ovvero lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa.

Il nuovo art. 2425-ter C.c., invece, ne definisce il contenuto e le caratteristiche, specificando che dal documento contabile devono risultare, relativamente all'esercizio in chiusura e a quello precedente, *“l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”*.

Per quanto riguarda i principi di redazione del bilancio, lo schema della nuova normativa, con il comma 2 dell'art.6, introduce il comma 4 all'art. 2423 del Codice Civile: *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.*

Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione". Si prevede, quindi, una semplificazione, qualora questa non metta in discussione, in alcun modo, gli obblighi derivanti dai postulati di base di bilancio. L'articolo sottolinea che debbano essere inseriti, in Nota Integrativa, i criteri con i quali si da applicazione al nuovo principio.

L'art. 6, comma 3, lettera b) del medesimo decreto legislativo introduce il paragrafo 1-bis, al comma 1, dell'art. 2423-bis C.c.: *"la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"*. Si riformula, così, il principio di rilevazione e valutazione delle voci, sostituendo la precedente versione che teneva conto della "funzione economica dell'elemento attivo o del passivo considerato". Quest'ultima aveva determinato molti problemi interpretativi, in quanto evocava il concetto di destinazione economica del bene ed era associata al valore d'uso dell'elemento stesso. È utile evidenziare che la nuova formulazione non ha prodotto effetti sul criterio di contabilizzazione del leasing finanziario: nel paragrafo finale del principio nazionale OIC 12, riguardante la "motivazioni alla base delle decisioni assunte", si precisa che *"con riferimento all'appendice D relativa alla locazione finanziaria, va osservato come il legislatore non abbia introdotto una nuova specifica disciplina contabile sul tema. La relazione al D.lgs. 139 precisa sul punto che "si è ritenuto preferibile mantenere l'attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo". Lo IASB ha infatti emanato un nuovo principio contabile in tema di locazione finanziaria, l'IFRS 16, che sostituirà lo IAS 17, attualmente in fase di omologazione dall'Unione Europea. Alla luce di tale scelta legislativa si è pertanto mantenuta nell'appendice D la disciplina contabile prevista nella precedente versione dell'OIC 12"*²⁰⁰.

Come anticipato, *"le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico"*²⁰¹. Con la nuova normativa, viene eliminata una serie di riferimenti che risultano essere già compresi nel concetto di rilevanza. Un esempio è rappresentato dalla previsione di indicare la composizione dei "ratei e risconti attivi", dei "ratei e risconti passivi", nonché della voce di "altri fondi" dello Stato Patrimoniale, qualora il loro ammontare sia apprezzabile oppure da quella, secondo cui è possibile includere la ripartizione dei ricavi solo se significativa.

²⁰⁰ OIC 12, paragrafo 11 di "Motivazioni alla base delle decisioni assunte", pag. 63.

²⁰¹ Art. 2427, comma 2, inserito dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. 139/2015.

Inoltre, viene introdotto un nuovo comma, nel medesimo articolo, inerente alla richiesta di specifiche informazioni riguardanti gli impegni, le garanzie, i rischi e le passività potenziali. Le modifiche alla Nota Integrativa si concretizzano, anche:

- nella richiesta di un’informativa specifica per il fair value degli strumenti finanziari derivati, che viene inclusa nell’art. 2427-bis del Codice Civile e nell’inserimento di una tabella, indicante i movimenti della Riserva correlata;
- nell’introduzione dell’indicazione degli eventi successivi alla chiusura del bilancio, a discapito della Relazione sulla Gestione;
- nella precisazione circa il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato, nonché in merito ai rapporti tra società, amministratori e sindaci;
- nell’indicazione della proposta di destinazione dell’utile;
- nell’esigenza di fornire informazioni che possano influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri.

Secondo l’art. 2435-bis C.c., *“le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:*

- 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;*
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;*
- 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità”.*

Si precisa che, con “dipendenti occupati in media”, si intende calcolare un valore medio, rapportando il numero di dipendenti e il tempo lavorato nell’arco dell’esercizio.

Per l’applicazione delle nuove regole, si utilizzano i parametri di riferimento contenuti in bilanci precedenti all’entrata in vigore del decreto legislativo. L’utilizzo delle semplificazioni, spettanti alle società che redigono questa tipologia di bilancio, è subordinato al fatto che sia rispettato il principio generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Nell'art. 2435-bis, al comma 7, si riconferma che *“le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale”*, esonerandole dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato e, nel secondo comma, si ribadisce la loro esclusione dalla redazione obbligatoria del Rendiconto Finanziario.

Il d.lgs. 139/2015 affianca, a quello ordinario e a quello abbreviato, un ulteriore tipologia di documento contabile: il bilancio delle micro imprese. Il nuovo art. 2435-ter classifica quest'ultime come *“le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:*

- 1) totale attivo stato patrimoniale: 175.000 euro;*
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;*
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5”.*

È utile evidenziare che *“le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:*

- 1) del rendiconto finanziario;*
- 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);*
- 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428”²⁰².*

Per questa tipologie di imprese, non è altresì prevista la deroga per casi eccezionali, qualora vi siano disposizioni civilistiche incompatibili con i principi generali di bilancio e l'applicazione della disciplina riguardante la valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati.

Notevoli sono, quindi, le semplificazioni che coinvolgono le micro imprese, le quali sono tenute soltanto alla redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. Tutto ciò in coerenza con le finalità della Direttiva europea 34/2013, che ha recepito il d.lgs. 139/2015.

²⁰² Art. 2435-ter, comma 2.

In conclusione al codesto paragrafo introduttivo, riguardante le novità introdotte dalla riforma contabile, si riportano di seguito i differenti aggiornamenti dei principi contabili nazionali avvenuti nel corso del 2016.

Figura 8 Aggiornamenti OIC

OIC 3, Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere in Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione	2006	No agg nel 2016
OIC 6, Ristrutturazione del Debito e informativa di bilancio	2011	No agg nel 2016
OIC 9, Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali	2014	Consultazione 20/09/2016
OIC 10, Rendiconto Finanziario	2014	Consultazione 15/09/2016
OIC 11, Bilancio d'esercizio, Finalità e postulati	2005	In aggiornamento
OIC 12, Composizione e schemi del Bilancio di esercizio	2016	AGGIORNATO
OIC 13, Rimanenze	2016	AGGIORNATO
OIC 14, Disponibilità Liquide	2016	AGGIORNATO
OIC 15, Crediti	2016	AGGIORNATO
OIC 16, Immobilizzazioni materiali	2016	AGGIORNATO
OIC 17, Bilancio Consolidato e Metodo del Patrimonio Netto	2014	Consultazione 20/09/2016
OIC 18, Ratei e Risconti		Consultazione 15/09/2016
OIC 19, Debiti	2016	AGGIORNATO
OIC 20, Titoli di Debito	2016	AGGIORNATO
OIC 21, Partecipazioni	2016	AGGIORNATO
OIC 22, Conti d'Ordine	2014	Da Abolire????
OIC 23, Lavori in corso su ordinazione	2014	Consultazione 20/09/2016
OIC 24, Immobilizzazioni Immateriali	2016	AGGIORNATO
OIC 25, Imposte sul Reddito	2014	Consultazione 20/09/2016
OIC 26, Operazioni attività e passività in valuta estera	2016	Consultazione 20/09/2016
OIC 27, Introduzione all'Euro		SOPPRESSO
OIC 28, Patrimonio Netto	2014	Consultazione 31/08/2016
OIC 29, Cambiamenti di Principi Contabili, di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	2016	AGGIORNATO
OIC 30, I Bilanci Intermedi	2006	No agg nel 2016
OIC 31, Fondi per rischi e oneri e TFR	2016	AGGIORNATO
OIC XX, Strumenti Finanziari Derivati	2016	AGGIORNATO

Fonte: "D. Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio", Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca

3.2 Novità riguardanti il bilancio d'esercizio introdotte dal d.lgs. 139/2015

3.2.1 Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale è un documento contabile, obbligatorio per la redazione del bilancio, che individua la situazione patrimoniale di un'azienda, al fine di garantire il funzionamento della stessa. Si compone di due sezioni contrapposte:

- “Attivo”, che è costituito dalle attività o da impieghi di mezzi finanziari investiti dall'azienda, in un dato istante;
- “Passivo”, che è rappresentato, invece, dalle passività e dal Patrimonio Netto, i quali, a loro volta, possono essere visti come fonti di finanziamento degli impieghi di cui sopra, in certo momento.

Il nuovo comma 1, dell'art. 2423 del Codice Civile, individua i quattro documenti contabili obbligatori, che costituiscono il bilancio d'esercizio: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa. Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, la sua struttura, disciplinata dall'art. 2424 C.c., è particolarmente rigida, in quanto le uniche modifiche, che risultano possibili, sono quelle relative:

- alla suddivisione ulteriore delle voci precedute dai numeri arabi, ma senza eliminarne la voce originaria²⁰³;
- al raggruppamento delle voci sopraccitate, salvo il rispetto dei principi generali e previa, in ogni caso, l'indicazione nella Nota Integrativa²⁰⁴. A tal proposito, l'OIC 12, al paragrafo 14, evidenzia che “[...] Il raggruppamento è consentito solo in presenza di due condizioni alternative: i) l'irrilevanza dell'importo, tale che il raggruppamento non pregiudichi la rappresentazione chiara, veritiera e corretta; o ii) l'utilità del raggruppamento ai fini della chiarezza del bilancio”, specificando che “le voci precedute da lettere maiuscole dell'alfabeto (macroclassi di voci) o da numeri romani (classi di voci) non possono essere raggruppate”;

²⁰³ Art. 2423-ter C.c., comma 2: “Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; [...]”.

²⁰⁴ Art. 2423-ter C.c., comma 2: “[...] esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento”.

- all’aggiunta di altre voci, ammessa per la particolarità del loro contenuto, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2423-ter del Codice Civile, ovvero *“devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425”*. Secondo l’OIC 12, questa situazione si presenta solo in rari casi, vista l’analiticità degli schemi di bilancio;
- alla comparabilità delle voci di bilancio con quelle dell’esercizio precedente. A tal proposito interviene il comma 5 dell’art. 2423-ter C.c., sottolineando che *“per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”*. L’OIC 12 specifica, al paragrafo 17, che *“le voci non sono indicate negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico se hanno un importo pari a zero, a meno che la voce non avesse un importo diverso da zero nel bilancio dell’esercizio precedente; in questo caso la sua indicazione in bilancio è necessaria per il confronto previsto dal comma 5 dell’articolo 2423-ter”*;
- all’adattamento delle voci, precedute da numeri arabi, nel caso sia la natura dell’attività esercitata ad esigerlo. In altre parole, è necessario alle imprese che operano in settori specifici.

Le novità, relative allo Stato Patrimoniale, riguardano sia l’introduzione di nuovi aspetti che l’abrogazione di alcuni di quelli precedenti.

In sintesi, esse si concretizzano:

- nell’eliminazione delle voci dell’Attivo patrimoniale relative ai costi di ricerca applicata e di pubblicità di natura pluriennale dalle immobilizzazioni immateriali, che non sono più capitalizzabili, a meno che non siano assimilabili ai costi di sviluppo;
- nella creazione di apposite voci di crediti, debiti e partecipazioni relative ad imprese soggette al controllo di una stessa controllante;
- nell’abrogazione dei conti d’ordine e le norme relative alle azioni proprie, che sono portate in deduzione del Patrimonio Netto, attraverso un’apposita *“Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”* recante il medesimo importo;

- nella nuova classificazione degli strumenti finanziari derivati tra le “immobilizzazioni finanziarie” o le “attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione”, per quelli attivi e i “fondi per rischi ed oneri”, relativamente a quelli passivi;
- nell’inserimento della voce “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” nel Patrimonio Netto;
- nell’eliminazione del riferimento agli aggi e disaggi di emissione, per quanto riguarda i ratei e i risconti, in seguito all’introduzione del criterio di valutazione del costo ammortizzato.

Analizziamo di seguito, in modo più approfondito, i principali interventi allo schema dello Stato Patrimoniale, ad opera dell’ art. 6, comma 4, del decreto legislativo n°139 del 2015.

Per quanto riguarda il lato dell’Attivo, una delle modifiche, apportate dall’art. 8 (lettera d) del suddetti decreto legislativo, riguarda la disciplina degli oneri pluriennali. Si è intervenuto sulle immobilizzazioni immateriali ed, in particolare, sulla voce dei “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”. Quest’ultima, in seguito all’eliminazione degli altri due termini, è ora denominata “costi di sviluppo”.

Figura 9 Nuova denominazione della voce “Costi di sviluppo”

2) ~~costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità~~

A causa della difficoltà nel delimitare i costi pluriennali, invece di fornire una definizione di tali oneri, il legislatore ha predisposto delle norme cautelative e restrittive. Ha riferito, infatti, la capitalizzazione ai soli costi di sviluppo, stabilendo che quest’ultimi vengano armonizzati per un periodo pari alla loro vita utile o, nel caso in cui non sia possibile effettuare una stima attendibile, non inferiore a cinque anni e superiore a dieci.

Mentre le spese di ricerca, applicata e di base²⁰⁵, sono esposte come costi di competenza, relativamente all’esercizio in cui vengono sostenuti, in quanto non è possibile ricondurle ad un risultato specifico.

²⁰⁵ Prima della riforma contabile, i costi di ricerca di base erano trattati, contabilmente, in maniera diversa rispetto a quelli di ricerca applicata. Ora il trattamento contabile risulta omogeneo.

A tal proposito il comma 3, paragrafo 5, dell'art. 2426 del Codice Civile afferma che *“i costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni”*.

Inoltre, il medesimo articolo prosegue, sostenendo che *“fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non e' completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati”*. Questo perché, nonostante l'applicazione della nuova normativa sia avvenuta dal 1° gennaio 2016, vi è stato un impatto inevitabile anche sui bilancio dell'esercizio precedente, incidendo sul risultato d'esercizio.

Di conseguenza, le imprese, che esponevano i costi di ricerca con regole differenti dalle nuove, si ritrovano ad imputare, tra i costi del bilancio 2016, a Conto Economico, il residuo del costo non ammortizzato, in modo da evitare una sopravvalutazione dell'Attivo patrimoniale, nel rispetto del principio di prudenza.

Il legislatore pone, così, un vincolo che compensa la mancanza di regole precise di capitalizzazione, dovuta al fatto che un costo pluriennale è iscrivibile solo se vi è l'accertamento di un'utilità futura o al verificarsi di determinate condizioni presunte²⁰⁶.

In materia di trattamento contabile dei costi di ricerca e sviluppo, l'Accademia Romana di Ragioneria ha stilato la nota operativa n°13 del 13 ottobre 2015, intitolata *“Le novità riguardanti il trattamento dei costi di ricerca e sviluppo in bilancio e il bonus per le imprese”*.

Essa definisce questa tipologia di costi come *“quelli sostenuti al fine di studiare e acquisire conoscenze per ottenere prodotti, processi e servizi nuovi o migliori rispetto a quelli già utilizzati”*²⁰⁷.

²⁰⁶ OIC 24, paragrafo 5: *“Gli oneri pluriennali sono costi che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti e sono diversi dai beni immateriali e dall'avviamento. Gli oneri pluriennali generalmente hanno caratteristiche più difficilmente determinabili, con riferimento alla loro utilità pluriennale, rispetto ai beni immateriali veri e propri. Essi comprendono i costi di impianto e di ampliamento, i costi di sviluppo e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale”*.

²⁰⁷ Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio di Giuliomaria, nota operativa 13/2015, pag. 2.

La nota fa, poi, riferimento al principio contabile nazionale OIC 24, il quale fornisce varie informazioni ed, in particolare, al paragrafo 7, evidenzia che *“lo sviluppo è l'applicazione dei risultati della ricerca di base²⁰⁸ o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione”*.

L'OIC, inoltre, sottolinea, al paragrafo 47, che *“i costi di sviluppo capitalizzati nell'attivo patrimoniale sono composti: dagli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nell'attività di sviluppo; dai costi dei materiali e dei servizi impiegati nell'attività di sviluppo; dall'ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attività di sviluppo; dai costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrativi, relativi all'attività di sviluppo; dagli altri costi, quali ad esempio l'ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell'attività di sviluppo”*.

È fondamentale puntualizzare che i costi di sviluppo devono rispettare specifiche caratteristiche, affinché possano essere capitalizzabili.

A tal proposito, il paragrafo 48, del principio contabile nazionale sopracitato, afferma *“per tale finalità, essi debbono anche rispondere positivamente alle seguenti specifiche caratteristiche:*

- *essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili. Ciò equivale a dire che la società deve essere in grado di dimostrare, per esempio, che i costi di sviluppo hanno diretta inerenza al prodotto, al processo o al progetto per la cui realizzazione essi sono stati sostenuti. Nei casi in cui risulti dubbio se un costo di natura generica possa essere attribuito ad un progetto specifico, ovvero alla gestione quotidiana e ricorrente, il costo non sarà capitalizzato ma speso al conto economico;*
- *essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse. La realizzabilità del progetto è, di regola, frutto di un processo di stima che dimostri la fattibilità tecnica del prodotto o del processo ed è connessa all'intenzione della direzione di produrre e commercializzare il*

²⁰⁸ OIC 24, paragrafo 8: *“La ricerca di base è un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare”*. Il paragrafo 46 precisa che *“I costi sostenuti per la ricerca di base sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all'attività imprenditoriale della stessa”*.

prodotto o utilizzare o sfruttare il processo. La disponibilità di risorse per completare, utilizzare e ottenere benefici da un'attività immateriale può essere dimostrata, per esempio, da un piano della società che illustra le necessarie risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo e la capacità della società di procurarsi tali risorse. In alcune circostanze, la società dimostra la disponibilità di finanziamenti esterni ottenendo conferma da un finanziatore della sua volontà di finanziare il progetto;

- *essere recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto”.*

Le norme, contenute nel Codice Civile e nei principi contabili nazionali, si sono uniformate a quelle dei principi contabili internazionali; di conseguenza, risulta opportuno analizzare quanto previsto dallo IAS 38, relativamente ai costi di sviluppo e al fatto che “nessuna attività immateriale derivante dalla ricerca” debba essere rilevata²⁰⁹.

Il paragrafo 57, del medesimo principio contabile internazionale, stabilisce che: “un'attività immateriale derivante dallo sviluppo (o dalla fase di sviluppo di un progetto interno) deve essere rilevata se, e solo se, l'entità può dimostrare quanto segue:

- a) *la fattibilità tecnica di completare l'attività immateriale in modo da essere disponibile per l'uso o per la vendita;*
- b) *la sua intenzione a completare l'attività immateriale per usarla o venderla;*
- c) *la sua capacità di usare o vendere l'attività immateriale;*
- d) *in quale modo l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri. Peraltro, l'entità può dimostrare l'esistenza di un mercato per il prodotto dell'attività immateriale o per l'attività immateriale stessa o, se è da usarsi per fini interni, l'utilità di tale attività immateriale;*
- e) *la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e per l'utilizzo o la vendita dell'attività immateriale;*

²⁰⁹ IAS 38, paragrafo 54: “Nessuna attività immateriale derivante dalla ricerca (o dalla fase di ricerca di un progetto interno) deve essere rilevata. Le spese di ricerca (o della fase di ricerca di un progetto interno) devono essere rilevate come costo nel momento in cui sono sostenute”. Pertanto, quest'ultime devono essere contabilizzate a Conto Economico.

f) *la sua capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività immateriale durante il suo sviluppo*".

In altre parole, affinché i costi di sviluppo siano capitalizzabili, devono sempre riferirsi ad un progetto, il cui fine sia la realizzazione di un ben definito prodotto o processo.

Il tema interessa anche la Nota Integrativa e, più precisamente, l'art. 2427, al comma 1, paragrafo 3, evidenzia che, in essa, deve essere indicata *"la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: costi di sviluppo, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento"*.

Le attività di ricerca e di sviluppo devono, anche, comparire sulla Relazione sulla Gestione, per quanto previsto dal 3° comma, paragrafo 1, dell'art. 2428 del Codice Civile.

Quest'ultime sono sintetizzate nella nota dell'Accademia Romana, alle pagine 4 e 5, come segue: *"1. il totale dei costi sostenuti in ricerca e sviluppo (sia quelli capitalizzati che quelli non capitalizzati); 2. il dettaglio dei costi capitalizzati con l'indicazione delle ragioni che hanno fatto valutare gli oneri di utilità futura; 3. il totale dei contributi e dei finanziamenti a tasso agevolato incassati, e da incassare, a fronte delle suddette attività; 4. la spiegazione del ruolo di questa componente di costo nella strategia globale dell'impresa"*.


In conclusione, è utile accennare l'introduzione del credito d'imposta, come premio per quelle società che incrementano le spese in ricerca e sviluppo, ad opera della legge 145/2013. Quest'ultima è stata resa operativa dal decreto ministeriale del 27 maggio 2015. I destinatari sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile, che investono in ricerca e sviluppo dal 2015 fino al 2019, a condizione che *"l'importo della spesa sia almeno pari a 30.000 € e superiore alla media dei costi sostenuti nei tre anni precedenti. Per le imprese costituite da meno di tre anni si terrà conto del periodo che va dalla costituzione fino al 2014"*²¹⁰.

Rimanendo in tema di trattamento fiscale, il secondo comma, dell'art. 108 del TUIR, precisa che *"le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi"*. Questo perché, la natura di tali spese è divenuta ordinaria e, quindi, non più capitalizzabile.

²¹⁰ Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio di Giuliomaria, nota operativa 13/2015, pag. 5.

Spostando l'attenzione sull'analisi delle immobilizzazioni finanziarie, si possono notare delle modifiche riguardanti l'introduzione delle voci relative alle attività e ai rapporti che intercorrono tra la controllante, ovvero la società che redige il bilancio, e le "imprese sottoposte al controllo delle controllanti", ovvero le cosiddette imprese sorelle.

Figura 10 Classificazione imprese di un gruppo



Fonte: "D. Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio", Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Lo schema di Stato Patrimoniale, contenuto nell'art. 2424 C.c., a tal proposito, risulta essere così composto:

“Attivo: [...]”

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: [...]

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in: [...]

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; [...]

2) crediti: [...]

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; [...].

C) Attivo circolante: [...]

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: [...]

5) *verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; [...]*

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: [...]

3) *bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; [...].*

Passivo: [...]

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: [...]

11) bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; [...]".

Per comprendere al meglio l'introduzione di questa nuova tipologia di imprese, si rende necessario analizzare la manifestazione del controllo tra le varie imprese. Partendo dalla sua definizione, contenuta nel primo comma dell'art. 2359 del Codice Civile, si prendono in esame le varie categorie di controllate.

"Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa".*

Il comma 3, del medesimo articolo, disciplina, invece, le imprese collegate: *"sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati"*. Le percentuali di controllo della controllante variano dal 20% al 50%. Dal 50% + 1, le imprese su cui si manifesta tale percentuale sono considerate controllate e non più collegate.

Con il termine “imprese consociate” si intendono le che non hanno scambi nel proprio capitale sociale, ma fanno, comunque, parte dello stesso gruppo. Se, ad esempio, la società A non ha partecipazioni nella società B e viceversa, ma entrambe sono controllate dalla società C, A e B si ritengono, una con l’altra, consociate.

La voce “altre imprese” individua una categoria residuale, dove vengono inserite tutte quelle società che hanno partecipazioni in altre, ma non esercitano un controllo tale da avere un’influenza dominante su di esse.

Con l’applicazione del decreto legislativo n°139 del 2015, la suddetta classificazione è stata rivista ed è stato introdotto il termine “imprese sottoposte al controllo delle controllanti”, che va a sostituire la definizione di “imprese consociate”. La differenza risiede nel fatto che, prima, si guardava esclusivamente il rapporto tra le due imprese, per le quali si doveva, poi, stabilire il legame societario, adesso, invece, si considera il controllo della controllante. Se la società A deve decidere che legame abbia la società B nei suoi confronti, deve chiedersi se la controllante C controlla B. Se il responso è positivo, allora la si può classificare nella nuova voce “imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

In seguito a tali modifiche, è necessario modificare il piano dei conti della propria imprese, introducendo questa nuova classificazione.

Inoltre, tra le immobilizzazioni finanziarie, è necessario notare la modifica apportata alla voce 4), appartenente alla singola classe III - “Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo”, della macro classe B) - “Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria”. Fino al 2015, la suddetta voce era destinata ad accogliere le azioni proprie; in seguito alla riforma contabile, quest’ultime sono state sostituite dagli strumenti finanziari derivati attivi.

Dall’altro lato, viene aggiunta la voce “X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”, nel Passivo ed, in particolare, nella classe A) “Patrimonio Netto”.

Le azioni proprie vengono acquistate dalle società sul mercato, al fine di poterle tenere in portafoglio per, poi, annullarle o venderle. Essendo attività finanziarie, il loro criterio di valutazione dipende dalla destinazione economica delle stesse.

La loro eliminazione dall'Attivo dello Stato Patrimoniale e la conseguente introduzione degli strumenti finanziari derivati, attivi e passivi, non è altre che il verificarsi di importanti rinnovamenti, che hanno interessato la nuova disciplina.

Anche l'art. 2357-ter C.c., comma 3, ha subito dei cambiamenti:

Figura 11 Modifica all'art. 2357-ter del Codice Civile

Art. 2357-ter, co. 3 prima del D.Lgs. 139/2015	Art. 2357-ter, co. 3 dopo D.Lgs. 139/2015
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritte all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.	<u>L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.</u>

Fonte: "D. Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio", Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca

A conferma di quanto sostenuto dal sopra citato articolo, il comma 7 dell'art. 2424-bis afferma che *"le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter"*.

A tal proposito, è possibile intuire che l'acquisto delle azioni proprie non viene più considerato un investimento, ma piuttosto come una variazione del Patrimonio Netto. Per quanto riguarda la vendita, invece, quest'ultima non viene imputata a Conto Economico. Le eventuali differenze, createsi in una delle due operazioni e comprendenti i costi a loro collegati, non comportano un impatto a livello reddituale, ma coinvolgono solo il Patrimonio Netto.

Nel caso di annullamento delle azioni proprie in portafoglio, in seguito ad una riduzione del capitale sociale, si possono verificare delle differenti situazioni, relativamente al valore di iscrizione e di quello nominale:

- i due valori coincidono: in questo caso, le azioni proprie vengono eliminate dall'Attivo e vengono portate in riduzione del capitale sociale, per il medesimo importo, lasciando la riserva "azioni proprie in portafoglio" libera e disponibile;

- il valore nominale è minore di quello di bilancio: per l’annullamento delle azioni, non è sufficiente la riserva di cui sopra; si rende, quindi, necessario utilizzarne anche una disponibile per l’importo residuale;
- il valore nominale è maggiore di quello di bilancio: contrariamente a quanto appena descritto, nel caso in cui vi sia una parte della riserva “azioni proprie in portafoglio” non utilizzata, la differenza genera un’altra riserva disponibile.

A conferma di quanto previsto dal nuovo art. 2357-ter C.c., è utile precisare che la differenza che risulta tra i due valori analizzati, sia essa positiva che negativa, modifica il Patrimonio Netto, senza alcun impatto sul reddito d’esercizio.

A livello pratico, le imprese, in possesso di azioni proprie in portafoglio, dovranno allinearsi alla nuova norma, riversando l’importo, della precedente riserva²¹¹, in una di quelle disponibili e stornando le azioni proprie nella nuova riserva di Patrimonio Netto con segno negativo. Questa riduzione, derivante dalla nuova tipologia di rilevazione, produce effetti anche sugli indici di copertura ed ha un impatto anche a livello fiscale²¹², per quanto riguarda la distribuzione ai soci.

Un’altra eliminazione, dallo schema di Stato Patrimoniale, riguarda i conti d’ordine. Il comma 4, lettera n, dell’art. 6 del nuovo decreto legislativo, ha abrogato il comma 3, dell’art. 2424 del Codice Civile, che recitava: *“In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d’ordine”*. Il conti d’ordine era necessari alla rilevazione di fatti di gestione, inclusi giuridicamente nell’impresa, ma che non avevano prodotto ancora nessun impatto a livello patrimoniale ed economico. È utile precisare che questa operazione veniva effettuata attraverso un sistema separato di scritture.

In altre parole, i conti d’ordine sono una posta di bilancio, che ha un’importanza solo a livello giuridico, in quanto non vi è la possibilità di annotare codesta operazione sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale.

²¹¹ Art. 2424 C.c., prima del d.lgs. 139/2015: *“Passivo, A) Patrimonio Netto, VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio”*. Si trattava di una riserva indisponibile e, quindi, doveva essere mantenuta fino all’annullamento o al trasferimento delle azioni proprie.

²¹² Vedi dall’art. 91 del TUIR *“Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito”*.

Un esempio sono i contratti inerenti alle forniture, che non comportano oneri sanzionatori, in caso di mancato adempimento della prestazione. Oppure, si può parlare di conti d'ordine, nel caso in cui vengano sottoscritte delle cambiali come avallante.

La riforma contabile precisa, però, che le informazioni, inerenti alla suddetta voce, devono essere rilevate nella Nota Integrativa, senza le relative scritture contabili. A tal proposito, verrà inserite, in essa, integralmente l'informativa su impegni in materia di trattamento di quiescenza, in relazione alle controllanti e su garanzie e passività potenziali.

In sostanza, i conti d'ordine sono importanti solo al fine giuridico e pertanto non esistono gli estremi documentali per poter annotare l'operazione sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico.

La riforma contabile ha voluto fornire maggiore importanza agli strumenti finanziari derivati, collocandoli sia nello Stato Patrimoniale che nel Conto Economico. Dal 1° gennaio 2016, quest'ultimi non saranno più considerati un'operazione fuori bilancio, di cui accennare solo nella Nota Integrativa, indicandone la valutazione a fair value e alcune informazioni di dettaglio, bensì le società dovranno individuarne le relative transazioni e procedere alla loro iscrizione nel proprio bilancio.

In particolare, nello schema di Stato Patrimoniale, sono state inserite le seguenti voci di bilancio:

“Attivo: [...]

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: [...]

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: [...]

4) strumenti finanziari derivati attivi; [...]

C) Attivo circolante: [...]

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: [...]

5) strumenti finanziari derivati attivi; [...]

Passivo: [...]

B) *Fondi per rischi e oneri: [...]*

3) *strumenti finanziari derivati passivi; [...]*”.

Il nuovo decreto legislativo ha introdotto, inoltre, il paragrafo 11-bis, al comma 3, dell'art. 2426 del Codice Civile, che riporta quanto segue: *“gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva e' imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura”*.

In altre parole, vi è l'iscrizione al fair value degli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, tra le attività o le passività dello Stato Patrimoniale e l'imputazione a Conto Economico degli effetti delle variazioni di valore degli stessi. Tali variazioni possono essere imputate ad una specifica riserva di Patrimonio Netto, positiva o negativa, nel caso in cui *“lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata”*, ovvero il cosiddetto cash flow hedge.

Vi è, inoltre, la valutazione simmetrica degli elementi, oggetto della copertura, con lo strumento finanziario derivato di copertura.

La copertura esiste, solo se vi è una stretta correlazione tra le caratteristiche dei due soggetti appena citati.

È importante evidenziare che gli utili, derivanti dalla valutazione fair value di strumenti derivati non utilizzati, non possono essere distribuiti.

Il paragrafo si conclude, specificando che *“le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se disponibili, non sono utilizzabili a copertura delle perdite”*.

In linea con quanto stabilito dallo IAS 39, si può affermare che l’unico criterio di valutazione, utilizzato per gli strumenti finanziari derivati, è il fair value e che la sua iscrizione, nel bilancio dell’impresa, produce effetti in entrambi i prospetti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico.

La disciplina suddivide la copertura di rischio e il suo trattamento contabile in due modalità:

- copertura di fair value, ovvero *“una copertura dell’esposizione alle variazioni di fair value (valore equo) di un’attività o passività rilevata o un impegno irrevocabile non iscritto, o una parte identificata di tale attività, passività o impegno irrevocabile, che è attribuibile a un rischio particolare e potrebbe influenzare il conto economico”*²¹³.

Nel caso, quindi, che vi sia una perdita, dovuta alla variazione del fair value dell’elemento coperto, quest’ultima viene compensata dalla variazione positiva dello strumento finanziario derivato di copertura, che genera un utile.

Contabilmente, lo strumento derivato di copertura viene rilevato, a fair value, sia nello Stato Patrimoniale che nel Conto Economico, rispettivamente sottoforma di attività e passività. La sua variazione è, invece, imputata a Conto Economico. Lo stesso avviene, simmetricamente, per l’elemento coperto.

Se quest’ultimo è rappresentato da un titolo, che a sua volta è valutato secondo il metodo del costo ammortizzato e se, al fine di tutelarsi dal rischio di deprezzamento del valore di tale titolo, l’impresa decida di stipulare un contratto derivato, si dovrà procedere nel modo seguente:

²¹³ IAS 39, paragrafo 86 a).

Conto Economico esercizio n	
COSTI	RICA VI
Svalutazione titoli	Rivalutazione strumenti finanziari derivati

Stato Patrimoniale al 31.12.n	
ATTIVITA'	PASSIVITA'
Titoli	
Strumenti finanziari derivati	

Fonte: "D. Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio", Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nel caso in cui il titolo registri un incremento di valore, mentre lo strumento finanziario derivato subisca una variazione negativa di fair value, la contabilizzazione avverrà nel seguente modo:

Titoli (Incremento di valore della voce "Titoli")	a	Rivalutazione titoli (Provento, CE)
Svalutazione strumenti finanziari derivati (Costo, CE)	a	Strumenti finanziari derivati (Riduzione di valore della voce "Strumenti finanziari derivati")

Fonte: "D. Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio", Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca

- copertura di flusso finanziario, ovvero *“una copertura dell’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari che (i) è attribuibile ad un particolare rischio associato a una attività o passività rilevata (quali tutti o solo alcuni pagamenti di interessi futuri su un debito a tassi variabili) o a un’operazione programmata altamente probabile e che (ii) potrebbe influire sul conto economico”*²¹⁴.

²¹⁴ IAS 39, paragrafo 86 b).

L'obiettivo è quello di limitare le perdite, derivanti dalle oscillazioni di valore dei flussi di cassa. Di conseguenza, in tema di trattamento contabile, lo strumento finanziario derivato di copertura viene rilevato nello Stato Patrimoniale, sia in termini attivi che passivi; mentre, dall'altro lato, viene creata una "riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi", sia positiva che negativa. I valori, in essa contenuti, verranno trasferiti al Conto Economico, quando si realizzeranno i flussi attesi, relativamente allo strumento derivato coperto.

Lo IAS 39, al paragrafo 95 b), precisa che *"la parte inefficace dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura deve essere rilevata nel conto economico"*. Quindi, le componenti inefficaci, ovvero quelle variazioni di fair value a cui non ne corrispondono altrettante di segno opposto, della copertura non possono far parte della riserva di Patrimonio.

Se il flusso di cassa coperto riguarda gli interessi su un finanziamento a tasso variabile, lo strumento finanziario derivato verrà iscritto nello Stato Patrimoniale, rilevando, allo stesso tempo, la riserva nel Patrimonio Netto.

Si ipotizza che la variazione fair value dello strumento derivato sia positiva, la contabilizzazione di tale situazione avverrà nel seguente modo:

Conto Economico esercizio n	
COSTI	RICAVI
Interessi su finanziamento	Interessi da strumenti finanziari derivati

Stato Patrimoniale al 31.12.n	
ATTIVITA'	PASSIVITA'
Strumenti finanziari derivati	Debiti finanziari
	<u>P. Netto</u>
	Riserva per operazioni di copertura (...)

Fonte: "D. Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio", Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Con il tempo, il valore della riserva diminuirà progressivamente, per un importo pari a quello presente nel Conto Economico, relativamente alla copertura del rischio di variazione del tasso. Così facendo, a chiusura dell'esercizio, verrà ricalcolato il valore fair value del derivato e la riserva, in questione, potrebbe subire un incremento o un decremento.

Banca C/C (Incasso differenziale su derivato)	a	Strumenti finanziari derivati (Riduzione di valore del derivato)
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (Riduzione di valore della “riserva”)	a	Interessi da strumenti finanziari derivati (Provento, CE)

Fonte: “D. Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio”, Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca

In conclusione, è opportuno evidenziare che è stata abolita, nei “Ratei e Risconti” attivi e passivi, la separata indicazione dei disaggi e aggi su prestiti. Quest’ultimi non vengono più contabilizzati e questa modifica risulta essere in linea con il nuovo criterio di valutazione del costo ammortizzato.

Per comprendere al meglio le modifiche che sono state apportate allo schema di Stato Patrimoniale, si riporta di seguito un copia dell’art. 2424 C.c., dopo l’applicazione del decreto legislativo 139/2015.

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO		31.12.2016	31.12.2015
<i>Importi in euro</i>			
A)	CREDITI VERSOCI PER VERSAM. ANCORA DOVUTI:		
B)	IMMOBILIZZAZIONI:		
I	Immobilizzazioni immateriali:		
	1) costi di impianto e di ampliamento		
	2) <u>costi di sviluppo</u>		
	3) diritti di brevetto industriale e utiliz. opere ingegno		
	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
	5) avviamento		
	6) immobilizzazioni in corso e acconti		
	7) <u>altre</u>		
	Totale immobilizzazioni immateriali:		
II	Immobilizzazioni materiali:		
	1) terreni e fabbricati		
	2) impianti e macchinario		
	3) attrezzature industriali e commerciali		
	4) altri beni		
	5) immobilizzazioni in corso e acconti		
	Totale immobilizzazioni materiali:		
III	Immobilizzazioni finanziarie:		
	1) Partecipazioni in:		
	a) imprese controllate		
	b) imprese collegate		
	c) imprese controllanti		
	d) <u>imprese sottoposte al controllo delle controllanti</u>		
	d bis) altre imprese		
	Totale Partecipazioni (1)		
	2) Crediti:		
	a) verso imprese controllate		
	b) verso imprese collegate		
	c) verso controllanti		
	d) <u>verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</u>		
	d bis) verso altri		
	Totale crediti (2)		
	3) <u>altri titoli</u>		
	4) <u>strumenti finanziari derivati attivi</u>		
	Totale immobilizzazioni finanziarie:		
	Totale immobilizzazioni (B)		

C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale rimanenze		
II Crediti: (con indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		
1) verso clienti		
2) verso imprese controllate		
3) verso imprese collegate		
4) verso controllanti		
5) <u>verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</u>		
5 bis) crediti tributari		
5 ter) imposte anticipate		
5 quater) verso altri		
Totale crediti		
	<i>Importi in euro</i>	
		31.12.2016 31.12.2015
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate		
2) partecipazioni in imprese collegate		
3) partecipazioni in imprese controllanti		
3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) altre partecipazioni		
5) Strumenti finanziari derivati attivi		
6) altri titoli		
7) altre		
Totale attività finanziarie che non costituiscono imm.ni		
IV Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali		
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale disponibilità liquide		
Totale attivo circolante		
D) RATEI E RISCONTI:		
ratei e risconti attivi		
Totale ratei e risconti		
TOTALE ATTIVO		

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO		
	<i>Importi in euro</i>	
		31.12.2016 31.12.2015
A) PATRIMONIO NETTO:		
I Capitale sociale		
II Riserva da sovrapprezzo azioni		
III Riserve di rivalutazione		
IV Riserva legale		
V Riserve statutarie		
VI Altre riserve, distintamente indicate		
VII <u>Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</u>		
VIII Utili (perdite) portati a nuovo		
IX Utile (perdita) dell'esercizio		
X - <u>Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</u>		
Totale patrimonio netto		
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite		
3) strumenti finanziari derivati passivi		
4) altri		
Totale fondi per rischi e oneri		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
4) debiti verso banche		
5) debiti verso altri finanziatori		
6) acconti		
7) debiti verso fornitori		
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
9) debiti verso imprese controllate		
10) debiti verso imprese collegate		
11) debiti verso controllanti		
11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
12) debiti tributari		
13) debiti v/ istituti prev.za e sicurezza sociale		
14) altri debiti		
Totale debiti		
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi		
Totale ratei e risconti		

3.2.2 Conto Economico

Il Conto Economico viene definito dal paragrafo 39, del nuovo OIC 12, nel seguente modo *“il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico”*.

La struttura e il contenuto del Conto Economico, disciplinati dall’art. 2425 del Codice Civile, sono stati modificati dalla riforma comunitaria in materia di bilancio, che segue l’impostazione internazionale. Innanzitutto, nello schema non devono essere presentate le voci di ricavo o di costo, come componenti straordinarie di reddito. Quest’ultime, infatti, a partire dall’esercizio 2016, vengono distinte solamente tra quelle appartenenti all’ambito finanziario e non.

In termini pratici, la rilevazione dei costi e dei ricavi avviene solamente nelle macro classi A) “Valore della produzione”, B) “Costi di produzione”, C) “Proventi e oneri finanziari” e D) “Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie”. Di conseguenza, vengono riformulati anche i principi contabili nazionali ed, in particolare, l’OIC 12.

La classificazione del principio contabile nazionale, descritta nel paragrafo 105, seguiva il seguente schema: *“le varie categorie di costi e ricavi straordinari sono quelle di seguito indicate:*

- a) Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda*
 - oneri di ristrutturazioni aziendali;*
 - componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito (cfr. OIC 6 “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio”);*
 - plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie;*
 - plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati;*
 - plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;*
 - plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni. Le plusvalenze e minusvalenze da alienazione devono essere iscritte in apposita sottovoce delle voci E20 ed E21.*

- b) *Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito*
Anche queste plusvalenze e minusvalenze devono essere iscritte in apposita sottovoce della voce E20 ed E21.
- c) *Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria Sono svalutazioni e rivalutazioni ritenute di natura straordinaria.*
- d) *Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa*
- furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, titoli, partecipazioni, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino);*
 - perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari);*
 - liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5;*
 - oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali;*
 - oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.;*
 - perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria;*
 - indennità varie per rotture di contratti.*
- e) *Componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti*
- rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per omesse o errate registrazioni contabili; rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per errori di rilevazione di fatti di gestione ed in particolare per l'applicazione di principi contabili non corretti (ad esempio, omissione di accantonamenti, erronea capitalizzazione di costi, ecc.);*

- *rettifiche di costi e ricavi per sconti, abbuoni, resi o premi relativi ad acquisti e vendite di precedenti esercizi;*
 - *contributi in conto capitale, per le quote pregresse relative a precedenti esercizi. Non hanno carattere straordinario, invece, le variazioni dovute a rettifiche di stime contabili, per loro natura sempre soggette a variazione.*
- f) *Componenti straordinari conseguenti a mutamenti nei principi contabili adottati*
Si tratta degli effetti reddituali dell'adozione di un nuovo e diverso principio contabile. Ad esempio: il passaggio da LIFO a FIFO nella valutazione delle rimanenze di magazzino.
- g) *Imposte relative ad esercizi precedenti*
Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 (Fondo per imposte, anche differite) o dalla voce D12 (debiti tributari), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 19 "Debiti"). Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; in caso contrario, l'eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari".

Il 4 luglio 2016 è stata pubblicata la bozza del nuovo OIC 12, che riporta l'eliminazione della macro classe E) e, nella riclassificazione delle componenti in esame, si è tenuto conto del fatto che la collocazione di alcune viene definita da uno standard setter, mentre, per altre, la scelta viene lasciata al redattore del bilancio, il quale si basa sulle informazioni disponibili e analizza la tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo da classificare.

Il problema si pone relativamente alle poste straordinarie, appartenenti all'esercizio 2015: quest'ultime verranno iscritte nelle classi A) 5) "altri ricavi e proventi (con separata indicazione dei contributi in conto esercizio)", B) 14) "oneri diversi di gestione" e nella macro classe C) se si tratta di poste finanziarie, evidenziando la propria origine nella Nota Integrativa .

A tal proposito, il nuovo decreto legislativo prevede che le informazioni, relative alle poste di natura straordinaria, vengano inserite nella Nota Integrativa e, nello specifico, si richiede solamente di includere *“l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”*²¹⁵. Il punto è stato già affrontato in precedenza e, più precisamente, dal paragrafo 2 dell'art. 29 della Direttiva 78/660/CEE: *“se i proventi o gli oneri di cui al paragrafo 1 hanno rilevanza per la valutazione del risultato economico, nell'allegato se ne devono dare spiegazioni in merito al loro importo ed alla loro natura. Lo stesso avviene per i proventi e gli oneri imputabili a un altro esercizio”*. In tal modo, è possibile ottenere una descrizione delle componenti del reddito, che incidono, sia positivamente che negativamente, sull'aspetto economico dell'azienda, anche se in misura limitata.

In altre parole, un evento si può considerare eccezionale, quando non riguarda la normale gestione dell'impresa. Tale concetto è stato anticipato dall'art. 29 della IV Direttiva europea, che, al primo paragrafo, forniva la seguente definizione: *“nelle voci «Proventi straordinari» o «Oneri straordinari» devono figurare i proventi o gli oneri non derivanti dalle attività ordinarie della società”*. C'è uno sconvolgimento della situazione contabile, in quanto non viene più considerata la presenza o meno di oneri o proventi straordinari, ma la sua estraneità rispetto alla gestione caratteristica. Il concetto di straordinarietà si distacca totalmente dall'eccezionalità dell'evento o dalla sua anormalità. Questo viene confermato, ulteriormente, dal Considerando 21) della Direttiva europea 34/2013: *“per motivi di comparabilità, si dovrebbe prevedere l'applicazione di un quadro sistematico per la rilevazione, la valutazione e la presentazione di vari elementi, fra cui rettifiche di valore, avviamento, fondi, rimanenze di beni e attività fungibili e i proventi e gli oneri di dimensioni o incidenza eccezionali”*.

L'intervento della nuova disciplina porta, inoltre, alla modifica del principio OIC 29, relativo a *“cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio”*. Nella parte finale dello stesso, tra le *“motivazioni alla base delle decisioni assunte”*, al paragrafo 1, si afferma che *“l'articolo 29 della IV direttiva (“1. Nelle voci «Proventi straordinari» o «Oneri straordinari» devono figurare i proventi o gli oneri non derivanti dalle attività ordinarie della società.”*

²¹⁵ Nuovo art. 2427 C.c., paragrafo 13. Il testo precedente richiedeva l'inclusione di: *“la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile”*. Tale articolo viene citato anche nella bozza dell'OIC 12, al paragrafo 116.

2. *Se i proventi o gli oneri di cui al paragrafo 1 hanno rilevanza per la valutazione del risultato economico, nell'allegato se ne devono dare spiegazioni in merito al loro importo ed alla loro natura. Lo stesso avviene per i proventi e gli oneri imputabili a un altro esercizio.*") è stato eliminato dalla Direttiva 34/2013".

A conferma di ciò il paragrafo 2 recita: *"di conseguenza è stata eliminata, dall'art. 2425 c.c., la sezione straordinaria dallo schema di conto economico"*.

Il concetto di poste di bilancio straordinarie, quindi, scompare, portando ad impatti sulla determinazione della base imponibile IRAP ed ad un conseguente allineamento alle modifiche apportate dalla normativa tributaria, composta da regole fiscali che si riferiscono a determinate voci di Conto Economico che non esistono più.

Il problema sorge in quanto le voci straordinarie, con la nuova normativa contabile, vengono considerate ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta, perché rilevate nei proventi e oneri ordinari. È l'art. 5 del d.lgs. 446/1997 ad imporre la derivazione della base imponibile direttamente dal Conto Economico ed, in particolare, dalla differenza fra le voci delle macro classi A) e B). Il successivo d.lgs. 506/1999 ha aggiunto il comma 4 che recita: *"i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi"*. Quest'ultimo si riferisce alla plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive. Quindi, nel bilancio dell'esercizio 2016, si rende necessario prestare attenzione a quelle voci straordinarie, che, nonostante siano correlate a voci non rilevanti ai fini dell'imposta, confluiranno nelle macro classi A) e B).

È questo il caso di una sopravvenienza attiva, correlata ad un costo, che viene rilevata nella classe A) 5) di Conto Economico, oppure una plusvalenza o minusvalenza da cessione o conferimento di un ramo d'azienda che risultano, rispettivamente, nelle classi A) 5) e B) 14).

Per quanto riguarda la determinazione degli interessi passivi deducibili, l'art. 96 del TUIR, comma 1, afferma che *"l'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica"*. Di conseguenza, è il risultato operativo lordo a determinarne la portata.

Quest'ultimo è definito, dal secondo comma del medesimo articolo, come *“la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio”*.

L'eliminazione della macro classe E) e il trasferimento delle sue poste nella sezione ordinaria, voluta dal d.lgs. 139/2015, porta all'introduzione dei proventi e degli oneri straordinari nelle voci che concorrono alla determinazione del risultato operativo lordo, diversamente da quanto stabilito in precedenza. I risultati, in termini di deducibilità degli interessi, saranno differenti, in quanto dovranno tenere in considerazione questo cambiamento.

In sostanza, è fondamentale che vi sia un coordinamento tra la normativa civilistica e le disposizioni fiscali, al fine di evitare una differente contabilizzazione.

In conclusione, l'obiettivo principale della riforma rimane quello di uniformare i bilanci a livello internazionale, aumentando la qualità dell'informativa relativa al risultato economico dell'esercizio.

Eliminando la componente straordinaria, il legislatore ha voluto creare omogeneità nella redazione del bilancio aziendale, rendendolo più comprensibile e chiaro ai soggetti terzi. Il suo intervento ha reso possibile l'iscrizione dei proventi e degli oneri straordinari nel Conto Economico, differenziandoli per natura.

Sintetizzando quanto appena descritto, si ribadisce come l'eccezionalità si riferisca al singolo elemento, misurandone l'entità e l'incidenza dello stesso. Una volta che ha risposto a tali requisiti, viene rilevato in Nota Integrativa, in base all'importo e alla natura.

Dall'altro lato, i principi contabili nazionali aiutano il redattore del bilancio a collocare, nel modo più adeguato possibile, i singoli elementi considerati eccezionali.

Un altro aspetto fondamentale di rinnovamento, che ha interessato il Conto Economico, riguarda l'introduzione della valutazione di fair value degli strumenti finanziari derivati.

Quest'ultima viene sintetizzata nelle classi D) 18) “rivalutazioni di strumenti finanziari derivati” e D) 19) “svalutazioni di strumenti finanziari derivati”, precisando se si tratta di una variazione positiva o negativa.

A tal proposito, la bozza dell'OIC 12, al paragrafo 101, precisa che: “*le voci D18 “rivalutazioni” e D19 “svalutazioni a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, comprendono:*

- *svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell'attivo immobilizzato per perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;*
- *svalutazioni dei titoli iscritti nell'attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;*
- *differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto (cfr. paragrafi 169 e 177 dell'OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”);*
- *accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate (ad esempio quote di perdite della partecipata che eccedono il valore contabile della partecipazione);*
- *le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati (cfr. paragrafo 23 dell'OIC 15 “Crediti”);*
- *le variazioni al fair value positive e negative degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi come disciplinato dai paragrafi 31-33 dell'OIC XX “Strumenti finanziari derivati”.*

Infine, le novità riguardano anche l'aggiunta delle voci relative alle imprese sottoposte al controllo delle controllanti. L'art. 2425 del Codice Civile, a tal proposito, propone questa classificazione:

“[...]C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; [...]”.

Per comprendere al meglio le modifiche, apportate allo schema di Conto Economico, si riporta di seguito un copia dell'art. 2425 C.c., dopo l'applicazione del decreto legislativo 139/2015.

<p>A) Valore della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione;4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. <p>B) Costi della produzione:</p> <ol style="list-style-type: none">6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;7) Per servizi;8) Per godimento di beni di terzi;9) Per il personale:<ol style="list-style-type: none">a) Salari e stipendi;b) Oneri sociali;c) Trattamento di fine rapporto;d) Trattamento di quiescenza e simili;e) Altri costi;10) Ammortamenti e svalutazioni:<ol style="list-style-type: none">a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali;c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni;d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;12) Accantonamento per rischi;13) Altri accantonamenti;14) Oneri diversi di gestione. <p>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</p> <p>C) Proventi e oneri finanziari:</p> <ol style="list-style-type: none">15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;16) Altri proventi finanziari:<ol style="list-style-type: none">a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli di controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti; <p>17-bis) utili e perdite su cambi.</p> <p>Totale (15 + 16 - 17 +- 17-bis)</p> <p>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:</p> <ol style="list-style-type: none">18) Rivalutazione:<ol style="list-style-type: none">a) Di partecipazioni;b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) Strumenti finanziari derivati.
--

<p>19) Svalutazioni:<ol style="list-style-type: none">a) Di partecipazioni;b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) Strumenti finanziari derivati.</p> <p>Totale delle rettifiche (18 -19)</p> <p>Risultato prima delle imposte (A - B +-C +- D);</p> <ol style="list-style-type: none">20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;21) Utile (perdite) dell'esercizio.
--

3.2.3 Nota Integrativa

La Nota Integrativa è uno dei documenti contabili obbligatori, contenuti nel comma 1 dell'art. 2423: *“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale [2424], dal conto economico [2425], dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”*. Un bilancio non risulta completo, se le informazioni, sintetizzate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, non vengono individuate ed integrate dalla Nota Integrativa.

La bozza del principio contabile OIC 12, al paragrafo 106, precisa che: *“la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico non dipende soltanto dalla determinazione degli ammontari presentati negli schemi dello stato patrimoniale, e del conto economico e del rendiconto finanziario; dipende altresì da una puntuale informativa avente funzione esplicativa ed integrativa dei suddetti valori”*.

È possibile, quindi, sostenere che la Nota Integrativa ha una duplice funzione e, a tal proposito, il paragrafo successivo sottolinea che quest'ultima *“fornisce:*

- *un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi (funzione esplicativa);*
- *una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio (funzione integrativa)”*.

Gli scopi di tale documento contabile possono essere riassunti come segue:

- rendere il bilancio d'esercizio comprensibile ai soggetti terzi;
- fornire informazioni relativamente alla contabilizzazione, rappresentazione e valutazione delle poste contabili;
- giustificare le scelte effettuate dal redattore di bilancio e dal valutatore.

A livello civilistico, sono gli artt. 2427 e 2427-bis ad occuparsi del tema e, a tal proposito, il nuovo OIC 12, al paragrafo 115, precisa che: *“le informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427-bis del codice civile possono essere raggruppate in tre categorie:*

- *l'illustrazione dei criteri contabili adottati;*
- *l'indicazione delle informazioni, dei dettagli e, in taluni casi, delle motivazioni relative all'iscrizione di voci nello stato patrimoniale e nel conto economico;*
- *altre informazioni di varia natura”.*

L'art. 2427 del Codice Civile contiene le seguenti disposizioni: “[...] oltre a quanto stabilito da altre [...]:

- 1) *i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;*
- 2) *i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;*
- 3) *la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento" e: costi di sviluppo, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;*
- 3) bis) *la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;*
- 4) *le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;*
- 5) *l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;*
- 6) *distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;*

- 6) bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- 6) ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
- 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, nonché la composizione della voce "altre riserve";
- 7) bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- 9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;
- 10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
- 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;
- 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
- 13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
- 14) un apposito prospetto contenente:
 - a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
 - b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
- 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

- 16) *l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;*
- 16) bis) *salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;*
- 17) *il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;*
- 18) *le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;*
- 19) *il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;*
- 19) bis) *i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;*
- 20) *i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;*
- 21) *i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;*
- 22) *le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati*

- immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;*
- 22) bis) *le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;*
- 22) ter) *la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società;*
- 22) quater) *la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;*
- 22) quinquies) *il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;*
- 22) sexies) *il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;*
- 22) septies) *la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite”.*

In tale articolo, vari sono i cambiamenti, a livello di schemi di bilancio e di rappresentazione di conti o voci, da sottolineare, avvenuti in seguito al recepimento della Direttiva europea 34/2013 da parte del decreto legislativo 139/2015, che hanno impattato sulla Nota Integrativa:

- Il paragrafo 3 è stato modificato conseguentemente all’eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità, ritenuti non più capitalizzabili, di cui si è parlato approfonditamente nel capitolo precedente. Infatti la precedente versione recitava: “[...] e: costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento ”²¹⁶;

²¹⁶ “Ai sensi dell'art.6 decreto legislativo 3 novembre 2008 n.173 le disposizioni del presente articolo, come modificato dall'art.1 del D.Lgs n.173 del 2008, si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella del 21 novembre 2008, data di entrata in vigore del decreto legislativo citato”.

- l'introduzione del principio di rilevanza produce degli effetti sul paragrafo 7, dove viene eliminato il riferimento all'ammontare apprezzabile relativamente ai ratei, ai risconti e alle altre riserve e sul paragrafo 10, ove non è più richiesta la significatività come condizione per la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni. La scelta di non fornire riferimenti al principio stesso è dovuta al fatto che i criteri, con i quali vi si dà applicazione, sono già stabiliti in termini generali nell'art. 2423 del Codice Civile e, quindi, non è di fondamentale importanza riproporli nella norma in esame;
- il paragrafo 9 subisce una variazione in seguito all'inserimento delle informazioni specifiche per gli *“impegni, i rischi e le passività potenziali”*, relativamente all'introduzione della categoria delle imprese sottoposte al controllo delle controllanti e all'eliminazione dei conti d'ordine, previste dall'art. 16, lettera d, della nuova Direttiva. La precedente versione riportava tali parole: *“gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sorelle”*²¹⁷;
- l'eliminazione della sezione straordinaria E) dal Conto Economico ha avuto dei riflessi anche su suddetto articolo ed, in particolare, al paragrafo 13, si richiede di introdurre, nella Nota Integrativa, le informazioni relative all' *“entità o incidenza eccezionali”* dei costi e dei ricavi e non il loro ammontare, quando apprezzabile. Il legislatore non si esprime riguardo alla fissazione di soglie quantitative per l'indicazione di tali voci di bilancio in suddetto documento contabile; saranno i principi OIC ad aiutare il redattore nell'analisi di tale contabilizzazione. Il fine è sempre quello di evitare disomogeneità nei comportamenti delle società di fronte al trattamento delle operazioni estranee alla gestione aziendale ordinaria;
- per quanto riguarda i rapporti di natura economica tra società, amministratori e sindaci, viene richiesta una più ampia informativa, come previsto dal paragrafo 16 e dal nuovo 16-bis. Si evidenzia che la disciplina, proposta dell'art. 2399 C.c., relativa al divieto dei rapporti patrimoniali compromettenti l'indipendenza dei sindaci, rimane invariata;

²¹⁷ Art. 2427, paragrafo 9, versione del 1942.

Art.2427 ante riforma	Art. 2427 post riforma
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;	16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi , spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

Fonte: "D. Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio", Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca

- un ampliamento dell’informativa è previsto, anche, in relazione agli strumenti finanziari derivati, la cui valutazione e rappresentazione nel bilancio ha assunto una più elevata rilevanza. In particolare, al paragrafo 18, le informazioni vengono estesa anche alle opzioni e ai warrants;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;	18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
---	--

47

Fonte: "D. Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio", Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca

- infine, le disposizioni già previste vengono integrate dalle informazioni contenute nel paragrafo 22-quater, relativo al trasferimento delle informazioni, legate ai *“fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”*, dalla Relazione sulla Gestione alla Nota Integrativa; da quelle contenute nel 22-quinques e sexies, relative alle indicazioni circa *“il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato”* e da quelle contenute nell’ultimo paragrafo, ovvero quello indicante *“la proposta di destinazione degli utili e di copertura delle perdite”*.

Per quanto riguarda il primo, la bozza del principio OIC 29 sostiene che *“si considerano fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.*

Nell'illustrazione del fatto intervenuto si fornisce la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui l'effetto non è determinabile". Le interpretazioni del termine "rilievo" possono essere duplici, ovvero l'aggettivo viene riferito al fatto e non al bilancio e, quindi, si discosta dal principio di rilevanza, oppure si limita ai fatti verificatisi dopo la chiusura del bilancio, confermando il suddetto principio. In ogni caso, l'interpretazione viene lasciata ai principi contabili nazionali e internazionali.

Inoltre, il secondo comma, dell'art. 2427 C.c. prevede che *"le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico"*. A tal proposito, proponiamo di seguito alcuni esempi:

Figura 22 Modifiche ai paragrafi 3 e 7 dell'art. 2427 C.c., relative allo Stato Patrimoniale

Art.2427 ante riforma	Art. 2427 post riforma
3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;	3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e " costi di sviluppo ", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";	7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile , nonché la composizione della voce "altre riserve";

Fonte: "D.Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio", Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Figura 13 Modifica al paragrafo 9 dell'art. 2427 C.c., relativa allo Stato Patrimoniale

<p>9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</p>	<p>9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;</p>
--	---

Fonte: "D. Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio", Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca

Figura 14 Modifiche ai paragrafi 10 e 13 dell'art. 2427 C.c., relative al Conto Economico

Art.2427 ante riforma	Art. 2427 post riforma
<p>10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;</p>	<p>10) se significativa; la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;</p>
<p>13) la composizione delle voci: "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;</p>	<p>13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;</p>

Fonte: "D. Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio", Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca

L'art. 2427-bis del Codice Civile, invece, si occupa delle informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari: *“1. Nella nota integrativa sono indicati:*

- 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:*
 - a. il loro fair value;*
 - b. informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;*
 - b. bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;*
 - b. ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;*
 - b. quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;*
- 2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:*
 - a. il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;*
 - b. i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato”.*

Rispetto alle versioni precedenti, viene modificata la lettera b) del primo paragrafo e vengono aggiunte le lettere b-bis), b-ter) e b-quater). Le modifiche ribadiscono l'ampliamento delle informazioni da fornire, relativamente agli strumenti finanziari derivati, che possono influenzare *“l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri”*, indicando poi i criteri di determinazione del fair value, nel caso quest'ultimo non derivi da valori di mercato. Inoltre viene richiesto l'inserimento di una tabella, indicante i movimenti, in un determinato esercizio, della riserva delle variazioni di fair value, contenuta nel Patrimonio Netto, per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato.

I commi 2, 3 e 4 sono stati abrogati dall'art. 6, comma 10, lettera c, del d.lgs. 139/2015, in quanto le loro disposizioni sono contenute nell'art. 2426 del Codice Civile, ai commi 3, 4 e 5.

Per tutte le modifiche apportate, in particolar modo quelle che riguardano i conti d'ordine e gli oneri straordinari, sarebbe stato utile fornirne i dettagli già nella Nota Integrativa dell'esercizio 2015, al fine di poter disporre, nell'esercizio successivo, di dati già comparati.

A livello di principi contabili nazionali, il nuovo OIC 12 fornisce delle precisazioni su alcuni temi, affrontati dalle novità sopra analizzate.

- Il paragrafo 122 dà una definizione di impegni, trattati dal sopra citato paragrafo 9 dell'art. 2427 C.c.: *“gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. Qualora l'impegno non sia quantificabile se ne dà informativa in nota integrativa”*.

Mentre le garanzie non risultanti dallo Stato Patrimoniale sono prestate dalla società, ovvero *“quelle rilasciate dalla società con riferimento ad un'obbligazione propria o altrui. Il valore di tali garanzie corrisponde al valore della garanzia prestata o se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento”*²¹⁸. Quest'ultime vengono distinte, dal paragrafo 124 del medesimo principio, in personali e reali: *“Per garanzie personali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda indistintamente con il proprio patrimonio. Per garanzie reali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla società con riferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda specificatamente con i beni dati in garanzia. Rientrano tra le garanzie reali i pegni e le ipoteche”*.

- Il paragrafo 126 tratta degli accordi fuori bilancio, ovvero *“accordi, od altri atti, anche collegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporre la società a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza è utile per una valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società, nonché del gruppo di eventuale appartenenza”*.

²¹⁸ Bozza OIC 12, paragrafo 123.

Il paragrafo successivo fa riferimento all'art. 2427 del Codice Civile ed, in particolare, del punto 22-ter: *“la Direttiva 2006/46/CE precisa che gli accordi possono essere associati alla creazione o all'uso di una o più società veicolo (SPE, Special Purpose Entities) e di attività off-shore destinate a perseguire, tra l'altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Nella direttiva (precisamente nei “considerando”) sono contenuti i seguenti esempi:*

- *disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti di factoring pro-solvendo;*
- *accordi combinati di vendita e riacquisto;*
- *disposizioni in merito al deposito di merci;*
- *disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o meno della merce;*
- *intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie e trust;*
- *beni impegnati;*
- *disposizioni di leasing operativo;outsourcing (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analoghe”.*

- L'art 22-bis, del medesimo articolo del Codice civile, prevede l'indicazione, in Nota Integrativa, delle operazioni realizzate con parti correlate qualora le stesse *“non siano state concluse a normali condizioni di mercato”*. L'OIC 12, riprendendo quanto previsto dallo IAS 24 al paragrafo 9, definisce una parte correlata come *“una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio”*, ovvero, più precisamente:

- a) *“ Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:*
 - (i) *ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;*
 - (ii) *ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o*
 - (iii) *è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.*
- b) *Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:*
 - (i) *l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);*

- (ii) *un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);*
- (iii) *entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;*
- (iv) *un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;*
- (v) *l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;*
- (vi) *l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);*
- (vii) *una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)”²¹⁹.*

A completamento di tale norma, il principio contabile nazionale, al paragrafo 130, precisa che “*si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui:*

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;*
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e*
- c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona”.*

Infine, un ulteriore aspetto da considerare è l'informativa relativa all'attività di direzione e coordinamento di società, disciplinata dal comma 4 dell'art. 2497 che afferma: “*la società deve esporre, in apposita sezione della Nota Integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento*”. Ciò viene ribadito dal paragrafo 139 del nuovo OIC 12, il quale nel paragrafo successivo spiega che “*la richiesta in un'apposita sezione della nota integrativa dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento risponde all'esigenza di conoscenza dei soci e dei creditori sociali su quello che è il valore e la composizione del patrimonio a garanzia della responsabilità del soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.*

²¹⁹ Bozza OIC 12, paragrafo 129.

Il riferimento è dunque all'ultimo bilancio di esercizio approvato in quanto è l'ultimo documento ufficiale da cui si evince il patrimonio posto a garanzia di tale responsabilità”.

In conclusione, si riassumono di seguito le differenti modifiche apportate alla Nota Integrativa.

Contenuti	Modifiche
Principio della Rilevanza	Come si può vedere dalle tabelle il principio della rilevanza ha modificato i punti 7, 10 e 22 ter, nei quali sono stati eliminati i riferimenti al principio stesso, visto che con il Decreto la rilevanza costituisce uno dei principi base di redazione dei bilanci.
Conti d'ordine	L'eliminazione dei conti d'ordine ha comportato modifiche al numero 9 prevedeva l'indicazione di notizie sulla composizione e natura dei conti d'ordine; con il Decreto tale disposizione è stata sostituita eliminando ogni riferimento ai conti d'ordine, portando però ad una sovrapposizione informativa tra i punti 9 (impegni, garanzie e passività potenziali) e 22-ter (accordi fuori bilancio) che a livello pratico riguardano le stesse informazioni Il problema della possibile sovrapposizione di informazioni tra i punti 9) e 22 ter) dell'articolo 2427 potrebbe essere risolto specificando che al punto 22 ter) l'indicazione degli accordi fuori bilancio diversi da quelli indicati al punto 9, creando quindi una categoria residuale.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura	Pt 22 quater) prevede l'indicazione fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Va specificato che trattasi eventi di cui non si è tenuto conto nella predisposizione del bilancio, in quanto non di competenza; gli eventi successivi di cui va tenuto conto per la redazione del bilancio di chiusura dell'esercizio sono già previsti dall'articolo 2423 bis, comma 4, c.c.

Contenuti	Modifiche
Altre informazioni richieste dall'art. 2427 c.c	<ul style="list-style-type: none"> • Esercizio delle deroghe (art. 2423 co. 3 - 4 e art. 2423 bis co. 2): al fine di fornire un quadro fedele del bilancio, nella nota vanno inserite le informazioni aggiuntive necessarie a tale scopo, le motivazioni che hanno portato a derogare alle disposizioni di bilancio e gli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico; • Dettagli su aspetti formali: informazioni che interessano il principio della chiarezza del bilancio, il principio della comparabilità e quello della comprensibilità; • Dettagli su aspetti sostanziali: indicazioni sui criteri di valutazione delle poste di bilancio e informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari; riguardo i derivati è richiesto un livello di informativa ben più ampio e dettagliato rispetto a prima ; • Rapporti con la controllante: prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che la esercita su di essa;
Informazioni previste da specifiche disposizioni di legge	Art 2497 ss. che trattano l'informativa riguardante l'attività di coordinamento di società, specificano che la nota integrativa deve fornire informazioni circa l'esistenza di rapporti di direzione unitaria, tramite un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato dalla società che esercita su di essa attività di direzione e coordinamento. (DOVE?)

Fonte: “D. Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio”, Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca

3.2.4. Relazione Sulla Gestione

La precedente Direttiva comunitaria 51/2003 aveva introdotto importanti modifiche ed, in particolare, la necessità di determinare e rappresentare gli indici di bilancio.

Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE non ha comportato ulteriori rilevanti cambiamenti alla Relazione sulla Gestione, a differenza della Nota Integrativa. L'introduzione del Rendiconto Finanziario, come documento obbligatorio, ha, però, favorito il coordinamento tra le varie informazioni e gli indici di bilancio, contenuti nella relazione stessa, al fine di evitare la creazione di discordanze. Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese sono esonerate dall'obbligo di redazione di tale relazione, a condizione che le informazioni richieste vengano riportate in Nota Integrativa per le prime ed in calce allo Stato Patrimoniale per le seconde.

La versione del 1942 dell'art. 2428 del Codice Civile, al comma 1, sostiene che *“il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti”*. Con il decreto legislativo n°32 del 2 febbraio 2007, che ha recepito la Direttiva 2003/51/UE, il comma è stato modificato come segue: *“il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”*. Il nuovo decreto legislativo 139/2015 ha confermato tale rinnovamento.

Il concetto di Relazione sulla Gestione rimane sempre lo stesso: non è vista come parte integrante del bilancio, ma come documento allegato che accompagna ed integra gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico. La novità consiste nella richiesta di *un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente* e di una *descrizione dei principali rischi e incertezze*²²⁰, riscontrabili dall'impresa.

²²⁰ CNDCEC, “la Relazione sulla Gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 32/2007”, pag. 13: *“in linea generale, devono essere inseriti e descritti i rischi che presentano un impatto rilevante sotto il profilo informativo e un'alta probabilità di accadimento; ulteriori rischi possono essere descritti se il loro inserimento fornisce informazioni utili al lettore del bilancio. Devono essere oggetto di analisi soltanto eventuali rischi specifici corsi dalla società, diversi da tutti quei fenomeni connessi con la sua natura d'impresa: in altre parole, non si devono descrivere i rischi che corrono tutte le società in quanto tali, ovvero le società di quel particolare settore”*.

Le informazioni, in essa contenute, sono di rilevante interesse, al fine di comprendere al meglio le strategie gestionali, utilizzate per raggiungere determinati risultati aziendali in un certo periodo. La Relazione sulla Gestione ricopre, quindi sia una funzione descrittiva che discorsiva.

Il contenuto della relazione risulta ampliato dall'intervento della riforma contabile, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle informazioni fornite dagli amministratori.

A tal proposito, il secondo comma dell'art. 2428 C.c. sottolinea che *“l'analisi di cui al primo comma”* debba essere *“coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi”*. Questo comma è stato aggiunto in seguito all'applicazione del nuovo decreto legislativo.

È importante precisare che il termine “indicatori finanziari” debba essere inteso in un senso più ampio, in quanto quest'ultimi possono avere, anche, una natura economica e patrimoniale.

Gli indicatori possono derivare dalla contabilità generale di bilancio o da fonti informative esterne. Ovviamente, quest'ultime utilizzate esclusivamente quando gli altri indicatori non sono in grado di fornire un quadro chiaro e significativo della situazione aziendale e del suo andamento economico.

Il CNDCEC, nel suo testo “la Relazione sulla Gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 32/2007”, suggerisce di *“illustrare – come previsto per la redazione del bilancio - le sole informazioni che si ritengono significative e rilevanti ai fini di una corretta ed esaustiva interpretazione della situazione della società, per non appesantire eccessivamente e rendere complessivamente meno leggibile l'informativa di bilancio”*²²¹.

²²¹ CNDCEC, pag. 10. Il testo è del 2009, ma non è ancora stato aggiornato. In ogni caso, risulta in linea con le finalità della nuova normativa introdotta dalla Direttiva 2013/34/UE.


Il testo prosegue con l'analisi degli "indicatori finanziari" e, a tal proposito, sottolinea che "nella formulazione dei menzionati indicatori, possono essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti:

- *posizionamento sul mercato;*
- *customer satisfaction;*
- *efficienza dei fattori produttivi e dei processi produttivi;*
- *innovazione*"²²².

Il CNDCEC, sempre in linea con le finalità della nuova Direttiva, ha stabilito che, per le imprese di grandi dimensioni, vi è l'obbligo di fornire un numero più elevato di informazioni, rispetto a quelle di più piccole dimensioni.

Un esempio è rappresentato dalla richiesta di informazioni relative ai rischi e alle incertezze a cui è esposta la società: in questo caso, il riferimento è rivolto solo alle grandi imprese. È opportuno sottolineare come il primo livello di informativa sia obbligatorio per tutte le imprese, che lo dovranno inserire nella relazione per adempiere agli obblighi normativi.

Figura 35 Livello di informazioni da indicare



Fonte: CNDCEC

È il legislatore comunitario a definire i limiti quantitativi, che definiscono le varie tipologie di imprese e, di conseguenza, i livelli di informativa che devono presentare. L'analisi viene, però, rinviata ai paragrafi successivi, inerenti alle novità del tema.

²²² CNDCEC, "la Relazione sulla Gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 32/2007", pag. 12.

È da chiarire che tale suddivisione risulta essere flessibile, in quanto deve essere coerente alla situazione economica e finanziaria dell'impresa. Di conseguenza, anche alle imprese di dimensioni minori possono essere richieste maggiori e più approfondite informazioni, nel caso in cui vi sia necessità.

Il CNDCEC²²³ individua, come informazioni di primo livello, gli indicatori finalizzati all'approfondimento della situazione reddituale e finanziaria dell'impresa. A tal proposito, l'ente suggerisce l'inserimento, nella Relazione sulla Gestione, di:

- *“serie storiche concernenti i principali aggregati reddituali”*, ovvero il fatturato, il valore della produzione e il risultato prima delle imposte, *“almeno degli ultimi due esercizi”*. Si permette così di evidenziare *“il trend dei principali veicoli di produzione del reddito della società”*. Il testo, a pag. 16, precisa che *“potrebbe essere utile, qualora la società lo ritenga opportuno, inserire le serie degli aggregati economici sopra menzionati per un arco temporale riferito agli ultimi tre o cinque esercizi”*;
- *“risultati parziali ritenuti significativi. [...] Allo scopo di suggerire una procedura valida ed ottenibile in modo agevole, facciamo riferimento agli schemi di stato patrimoniale e conto economico redatti secondo il criterio funzionale o della pertinenza gestionale”*. In questo modo, vengono rilevati i risultati derivanti dalle diverse aree di gestione; in particolare, da quella caratteristica, che è di fondamentale importanza.

Dal lato finanziario, invece, si sottolinea come non sia necessario fornire ulteriori informazioni, nel caso in cui *“la società risulti capitalizzata adeguatamente e dimostri di essere in grado di mantenere un equilibrio finanziario nel medio-lungo termine”*.

Al fine di determinare tali requisiti, il CNDCEC mette a disposizione i seguenti indicatori di solidità:

1. riguardanti *“la modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine”*
 - margine primario di struttura;
 - quoziente primario di struttura;
 - margine secondario di struttura;
 - quoziente secondario di struttura;

²²³ CNDCEC, “la Relazione sulla Gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 32/2007”, da pag. 16, allegato 1 – Gli indicatori finanziari.

2. relativi alla “*composizione delle fonti di finanziamento*”

- quoziente di indebitamento finanziario;
- quoziente di indebitamento complessivo.

Si evidenzia che, relativamente al primo gruppo, “*il tempo di recupero degli impieghi debba essere correlato “logicamente” al tempo di recupero delle fonti*”, ovvero ci deve essere una coerenza temporale. Inoltre, per quanto riguarda il secondo gruppo, deve essere valutata la misura della prevalenza dei mezzi propri o di quelli di terzi.

Questi indicatori sono utili per descrivere la solidità dell’impresa, ma le informazioni essenziali per valutare l’equilibrio nel medio-lungo periodo sono quelle relative al “*settore operativo, le dimensioni della società, la credibilità creditizia, le possibilità di intervento dei soci nonché la storia e l’esperienza della struttura aziendale. Qualora, in base a tale analisi, la società dimostrasse di non avere problemi di copertura degli impegni presi, potrebbe non essere necessario esprimere ulteriori indicatori riguardanti la situazione finanziaria*”.

Le imprese di grandi dimensioni devono, inoltre, procedere all’inserimento, nella Relazione sulla Gestione, delle ulteriori informazioni di secondo livello. Per le imprese di dimensioni minori, tali dettagli possono essere introdotti, a discrezione degli amministratori. A tal proposito, il CNDCEC, a livello reddituale, suggerisce che: “*le società di grandi dimensioni dovrebbero illustrare lo schema di conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale. [...] Il criterio di suddivisione in aree del conto economico, per quanto desumibile dagli schemi del codice civile, può inoltre essere esteso anche agli impieghi e alle fonti del capitale della società, al fine di costruire appropriati e corretti indicatori di redditività*”. Inoltre, ritiene che: “*la società debba indicare il ROI e il ROS²²⁴ con riferimento a ciascun rilevante settore di intervento*”.

A livello finanziario, “*le società di grandi dimensioni dovrebbero illustrare lo schema dello stato patrimoniale finanziario. Sulla base di detto schema sono costruiti, come precedentemente evidenziato, gli indicatori di natura finanziaria; questi, strumentali a valutare la situazione finanziaria dell’impresa, possono analizzare oltre alla solidità (precedentemente esaminata) anche la solvibilità (o liquidità) finanziaria*”.

²²⁴ ROI, Return on Investments, che risulta dal rapporto tra reddito operativo e totale attivo. Il ROS, Return on Sales, invece, deriva dal rapporto tra reddito operativo e ricavi di vendita.

La liquidità, come definito nel testo redatto dal CNDCEC, risulta essere *“la capacità della società di mantenere l’equilibrio finanziario nel breve termine, cioè di fronteggiare le uscite attese nel breve termine (passività correnti) con la liquidità esistente (liquidità immediate) e le entrate attese per il breve periodo (liquidità differite)”*.

A tal fine, vengono utilizzati i seguenti indicatori:

- margine di disponibilità;
- quoziente di disponibilità;
- margine di tesoreria;
- quoziente di tesoreria.

A tali indici, il nuovo OIC 10, rivisto in seguito all’introduzione del Rendiconto Finanziario come documento obbligatorio di bilancio, ne aggiunge altri. In particolare, al paragrafo 2, prevede che: *“il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi”*. Il paragrafo successivo prosegue, evidenziando che *“il rendiconto fornisce inoltre informazioni su:*

- a) le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall’attività operativa e le modalità di impiego/copertura;*
- b) la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e*
- c) la capacità della società di autofinanziarsi”*.

L’art. 2428 del Codice Civile, poi, prosegue, al terzo comma, specificando che *“dalla relazione devono in ogni caso risultare:*

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;*
- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;*
- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;*

- 4) *il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;*
- 5) *Abrogato*
- 6) *l'evoluzione prevedibile della gestione;*
- 6) *bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:*
 - a) *gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;*
 - b) *l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari”.*

Il precedente quarto comma, invece, è stato abrogato dal d.lgs. n°195 del 6 novembre 2007.

Infine, nella Relazione sulla Gestione, “*deve risultare l'elenco delle sedi secondarie della società*”²²⁵.

In altre parole, il prospetto deve contenere una descrizione della natura e della tipologia dell'attività svolta dall'azienda e la specificazione della sua appartenenza ad un gruppo. In essa, secondo le modifiche apportate, non devono più rientrare i fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell'esercizio, influenti sulla struttura, sulle modalità di funzionamento dell'impresa e sui risultati conseguiti. Quest'ultimi, inerenti al conteso economico in cui l'impresa svolge la propria attività, sono fattori di natura politica, tecnologica ed economica e trovano rappresentazione nella Nota Integrativa.

Inoltre, sempre nella Relazione in esame, vengono incluse le informazioni riguardanti le condizioni produttive, commerciali e le attività di ricerca e di sviluppo interne dell'azienda, attraverso un'analisi dei risultati ottenuti negli ultimi due - tre esercizi e un confronto spazio-temporale con i principali concorrenti.

²²⁵ Art. 2428 C.c., nuovo comma 4.

L'informativa considera anche la stima dei risultati attesi, relativamente alla strategie adottate dal settore gestionale e all'andamento aziendale, con particolare attenzione alla sezione caratteristica e ai determinati settori di attività. Si considerano, anche, i rapporti con le controllate, come avviene in tutti gli altri schemi di bilancio.

Come accennato in precedenza, il d.lgs. 139/2015 ha abrogato la disposizione che prevedeva l'obbligo di indicare, nella Relazione sulla Gestione, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ovvero il paragrafo 5 del comma 3 dell'art. 2428 C.c.; è questo l'unico intervento legislativo in materia.

La modifica è direttamente conseguente al fatto che, al comma 1 dell'art. 2427 C.c., è stato inserito il nuovo paragrafo 22-quater, che prevede che *“la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”* vadano ora indicati nella Nota Integrativa.

Figura 26 Modifica all'art. 2428 del Codice Civile

Art. 2428 ante riforma	Art. 2428 post riforma
<p>Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le attività di ricerca e sviluppo; 2. i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3. il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società (...); 4. il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società (...); 5. i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 6. l'evoluzione prevedibile della gestione; 	<p>Dalla relazione devono in ogni caso risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le attività di ricerca e sviluppo; 2. i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3. il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società (...); 4. il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società (...); 5. i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; 6. l'evoluzione prevedibile della gestione;

Fonte: “D.Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio”, Roberta Provasi, Dottore Commercialista in Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca

3.2.5 Rendiconto Finanziario

Dal 1° gennaio 2016, il rendiconto finanziario è diventato obbligatorio per tutte le società, indipendentemente dall'attività svolta, ad eccezione di quelle di persone, delle micro-imprese e di quelle che possono presentare il bilancio in forma abbreviata.

Fino al 2015, la normativa civilistica non aveva espressamente ricompreso il rendiconto finanziario fra i documenti componenti il bilancio né aveva previsto l'obbligo di allegarlo al bilancio. Quindi solo le imprese tenute a redigere obbligatoriamente o in modo volontario il bilancio, sulla base degli IAS/IRFS, predisponivano il rendiconto finanziario.

Nell'agosto del 2014, l'OIC ha predisposto il principio contabile n°10 sul rendiconto finanziario, in sostituzione del principio contabile n°12. Quest'ultimo prevedeva che *“sebbene la mancata presentazione del rendiconto finanziario non venga considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende amministrative meno dotate, a causa delle minori dimensioni”*. Con l'introduzione della nuova normativa, si raccomanda la predisposizione del suddetto documento, in quanto avente benefici informativi per un' adeguata comprensione finanziaria aziendale attuale e futura. A dicembre 2016, il principio contabile è stato rivisto e sono state apportate delle modifiche al Rendiconto Finanziario, rispetto alla versione del 2014.

Il Rendiconto Finanziario è un prospetto, nel quale sono riassunti i movimenti finanziari in entrata e in uscita, intesi come fonti/impieghi e in cui sono spiegate le ragioni per le quali determinate risorse finanziarie hanno subito una certa variazione in un dato periodo di tempo.

Ha una particolare rilevanza informativa, contribuendo a favorire la migliore valutazione della salute di una società o di un gruppo²²⁶ ed aumentandone la trasparenza. Non è la semplice comparazione tra due grandezze in due periodi consecutivi, ma evidenzia le cause delle modifiche rilevanti da un punto di vista finanziario (flussi) nell'esercizio o nel periodo di riferimento e la loro evoluzione in tempi successivi.

²²⁶ Compresa la liquidità e la solvibilità. È un documento fondamentale per fotografare la capacità di una determinata impresa nel generare le disponibilità liquide, necessarie a svolgere l'attività aziendale.

Non viene utilizzato, quindi, come strumento di controllo della liquidità aziendale generata e assorbita complessivamente, in quanto quest'ultima la si può verificare attraverso il confronto tra il saldo di casse e banche.

A tal proposito, il dott. Marco Fazzini definisce il rendiconto finanziario come un documento che *“serve a comprendere il contributo che ciascuna area della gestione ha fornito per incrementare o diminuire i flussi finanziari”*²²⁷.

Diverse sono le finalità del principio OIC 10: esso considera i flussi di cassa, quali variazioni positive e negative delle disponibilità liquide²²⁸; tralascia l'indagine del Capitale Circolare Netto, indicata nel precedente OIC 12, per enfatizzare la neutralità del documento contabile da stime di valori che comportano, invece, la determinazione del risultato dell'esercizio e, infine, ritiene che, per una migliore rappresentazione della situazione finanziaria, si possono illustrare i flussi finanziari con ulteriori prospetti informativi oltre a quelli indicati.

Le principali novità del principio contabile nazionale riguardano la risorsa finanziaria presa a riferimento, le informazioni comparative e gli interessi e dividendi. Per quanto riguarda la prima, quest'ultima è rappresentata dalle disponibilità liquide, in particolare gli scoperti di conto corrente e i debiti a breve verso banche, devono essere classificate nell'attività di finanziamento, eliminando così il riferimento al capitale circolante netto, non previsto nei principi contabili internazionali. Inoltre, *“i flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare”*²²⁹ di quest'ultime.

Relativamente alla redazione del Rendiconto Finanziario in forma comparativa, se i flussi non sono comparabili, sono adattati quelli relativi all'esercizio precedenti; la mancanza di comparabilità e il relativo adattamento, o l'impossibilità di questo, sono segnalati e commentati nel documento contabile in questione.

Il pagamento e l'incasso degli interessi vengono esposti separatamente tra i flussi della gestione reddituale, a condizione che non siano direttamente attribuibili ad attività di investimento o finanziamento. Mentre, *“i dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell'attività di finanziamento”*²³⁰.

²²⁷ M. Fazzini, *“Analisi di bilancio”*, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Assago (MI), 2015.

²²⁸ Cassa, depositi bancari e postali, assegni e denaro (anche espressi in valuta estera).

²²⁹ OIC 10, paragrafo 10.

²³⁰ OIC 10, paragrafo 44.

Inoltre, *“i flussi finanziari degli interessi e dei dividendi sono presentati nel rendiconto finanziario in modo distinto; pertanto nel rendiconto finanziario non è esposto un unico ammontare di dividendi e interessi. La classificazione dei flussi finanziari di interessi e dividendi è mantenuta costante nel tempo”*²³¹. Si può notare, quindi, che vengono semplificati gli oneri amministrativi inerenti alla redazione e pubblicazione del bilancio d’esercizio, confermando così una delle finalità della nuova Direttiva.

Tra le novità, viene inclusa anche la presentazione del Rendiconto Finanziario nella Nota Integrativa e l’eliminazione della precedente previsione che esentava le imprese di minori dimensioni dalla redazione dello stesso.

Nel testo del principio contabile nazionale, si sottolinea che il flusso finanziario, che deriva dal corrispettivo pagato o incassato per la relativa acquisizione o cessione di una società controllata, debba essere presentato separatamente nell’attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o cedute. È necessario evidenziare che lo stesso approccio viene seguito, anche, nel caso di acquisizione di rami d’azienda²³².

Per quanto concerne i flussi finanziari in valuta estera, i paragrafi 47, 48 e 49 sostengono, rispettivamente, che *“i flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono iscritti nel bilancio della società in euro, applicando all’ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l’euro e la valuta estera al momento in cui avviene il flusso finanziario”*; *“gli utili o le perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari; l’utile (o perdita) dell’esercizio è, dunque, rettificato per tener conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria”* e *“l’effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide possedute o dovute in valuta estera è presentato in modo distinto rispetto ai flussi finanziari della gestione reddituale, dell’attività di investimento e di finanziamento”*.

²³¹ OIC 10, paragrafo 45.

²³² OIC 10, paragrafo 40: *“Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l’acquisizione e la cessione di una società controllata è presentato distintamente nell’attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell’operazione. Di conseguenza, la società rettifica la variazione nel valore delle singole attività/passività intervenuta con l’operazione di acquisizione o cessione della società controllata”*; paragrafo 41: *“La società indica, inoltre, in calce al rendiconto finanziario le seguenti informazioni: a) i corrispettivi totali pagati o ricevuti; b) la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide; e c) l’ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l’operazione di acquisizione/cessione della società controllata e d) il valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute”*.

In altre parole, a questa tipologia di flussi finanziari viene applicato un tasso di cambio in essere ad un determinato momento. Inoltre, l'effetto, che le variazioni dei cambi producono, viene indicato separatamente.

Un ultimo rinnovamento riguarda le operazioni non monetarie, che vengono escluse dal Rendiconto Finanziario, senza che vi sia l'obbligo di fornire informazioni aggiuntive²³³.

Il prospetto mette in luce l'origine dei flussi finanziari che hanno portato ad una variazione delle disponibilità liquide nell'esercizio o nel periodo in considerazione. Questi vengono classificati in base alla natura delle operazioni che li hanno creati:

- gestione reddituale,
- attività di investimento
- attività di finanziamento

La somma delle componenti di ciascuna categoria rappresenta un incremento o un decremento delle disponibilità liquide, nel corso dell'esercizio.

Il flusso della gestione reddituale è quello di cassa generato dalla "gestione operativa". Può essere determinato attraverso il metodo diretto o quello indiretto²³⁴. Consente di comprendere le ripercussioni dell'andamento economico della gestione relativamente alla situazione finanziaria dell'impresa. Si tratta, comunque, di *"flussi che derivano dall'acquisizione, produzione, distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e di altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento"*²³⁵.

²³³ OIC 10, paragrafo 52: *"Le operazioni di investimento o di finanziamento che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide non sono presentate nel rendiconto finanziario. Alcuni esempi di operazioni non monetarie sono: i) l'emissione di azioni per l'acquisizione di una società controllata; ii) la conversione di debiti in capitale; iii) la permuta di attività"*.

²³⁴ OIC 10, paragrafo 15: *"il flusso finanziario della gestione reddituale può essere determinato o con il metodo indiretto (rettificando l'utile o la perdita d'esercizio riportato nel conto economico) o con il metodo diretto (evidenziando i flussi finanziari)"*.

²³⁵ OIC 10, paragrafo 24.

“Alcuni esempi di flussi finanziari generati o assorbiti dalla gestione reddituale sono:

- *incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;*
- *incassi da royalty, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi;*
- *pagamenti per l’acquisto di materia prima, semilavorati, merci e altri fattori produttivi;*
- *pagamenti per l’acquisizione di servizi;*
- *pagamenti a, e per conto di, dipendenti;*
- *pagamenti e rimborsi di imposte;*
- *incassi per proventi finanziari”²³⁶.*

Per l’OIC, i flussi di cassa dovuti alla gestione reddituale sono determinabili secondo due metodi, mantenendo invariato il risultato:

- Diretto, ovvero cash flow reddituale o operativo dalla differenza tra entrate ed uscite monetarie. Esalta meglio gli incassi e i pagamenti, fornendo un quadro immediato della situazione patrimoniale. È utile nella redazione del budget di cassa e nella valutazione degli investimenti. Dall’altro lato, però, richiede una contabilità più organizzata;
- Indiretto, ovvero la rettifica del risultato dell’esercizio, per ottenere il cash flow relativo alla gestione reddituale e poi il cash flow totale. È più utilizzato perché di più facile compilazione. Evidenzia meglio il passaggio dai flussi reddituali a quelli finanziari, partendo dal risultato dell’esercizio.

La differenza risiede nella diversa riclassificazione delle voci relative alla gestione reddituale e quindi diversi dettagli informativi.

In ogni caso, occorre prima considerare le principali fasi utili alla costruzione del documento:

1. Riclassificazione dello Stato Patrimoniale comparato (SP)
2. Costruzione del foglio di lavoro
3. Redazione del Rendiconto Finanziario (RF)
4. Interpretazione del RF

²³⁶ OIC 10, paragrafo 25.

Nel primo punto, si classificano le voci contabili in relazione al loro periodo di riferimento temporale. Sia le poste attive che quelle passive della gestione operativa caratteristica vengono distinte secondo il loro grado di liquidità. Tale riclassificazione è particolarmente utile per gli analisti esterni dell'azienda e consente di valutare la solvibilità di medio e lungo periodo.

Figura 37 Esempio costruzione del foglio di lavoro

	ANNO X	ANNO X+1	Variazioni grezze		Rettifiche delle variazioni grezze		Flussi di CASH FLOW	
	Valori	Valori	Impieghi	Fonti	Impieghi	Fonti	Impieghi	Fonti
ATTIVO								
LIQUIDITA' IMMEDIATE								
Depositi bancari e postali								
Assegni								
.....								
LIQUIDITA' DIFFERITE								
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (parte richiamata)								
Crediti verso clienti entro 12 mesi								
.....								
DISPONIBILITA'								
Materie prime, sussidiarie e di consumo								
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati								
.....								
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
Costi di impianto e ampliamento								
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità								
.....								
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
Terreni e fabbricati								
Impianti e macchinari								
.....								
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (parte da richiamare)								
Partecipazioni in imprese controllate								

.....									
TOTALE CAPITALE INVESTITO									
PASSIVO									
PASSIVO CORRENTE									
Debiti verso banche entro 12 mesi									
Debiti verso fornitori entro 12 mesi									
.....									
PASSIVO CONSOLIDATO									
Debiti verso banche oltre 12 mesi									
Debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi									
.....									
PATRIMONIO NETTO									
Capitale									
Riserva sovrapprezzo delle azioni									
.....									
TOTALE CAPITALE ACQUISITO									
CONTO ECONOMICO									
Ricavi di vendita della gestione tipica									
.....									
- Acquisti di materie prime e materiali									
.....									
- Costi per prestazioni di servizi di varia natura									
- Costi per godimento beni di terzi									
- Oneri diversi di gestione									
- Costo del lavoro									
- Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali									
.....									

Consente la ricostruzione dell'operazione aziendale traducendola in fonte o impiego finanziario. L'indicazione delle poste economiche migliora la comprensione delle correlazioni tra la gestione reddituale e i flussi finanziari dati dalle differenze dello stato patrimoniale comparativo.

La sua predisposizione richiede una buona ed approfondita conoscenza dei fatti aziendali. L'interpretazione del Rendiconto Finanziario è un'indagine sul cash flow totale (reddituale ed extrareddituale). I flussi prodotti dovrebbero soddisfare le aspettative dei dipendenti, dei finanziatori terzi, dell'erario, dei soci, ecc. Nell'ipotesi in cui:

- il Cash Flow (CF) reddituale ed Extra reddituale siano positivi, la situazione si presenta ottimale; occorre un'analisi del CF della gestione ordinaria rispetto ai flussi attribuibili agli investimenti e finanziamenti.
- Quando il CF reddituale è positivo ed il Extra reddituale negativo, spesso la gestione finanziaria assorbe buona parte delle risorse ottenute da quella operativa. Quando la negatività della gestione extra reddituale rende negativo l'intero cash flow, sarebbe meglio che ciò fosse sostanzialmente dovuto ad eventi straordinari.
- Se il CF reddituale è negativo ed il Extra reddituale positivo, la situazione finanziaria è anomala.
- Nel caso in cui entrambi i CF siano negativi, ci si trova in difficoltà finanziaria e bisogna ricorrere ad azioni liquidatorie tempestive per evitare di depauperare il Patrimonio Netto.

I flussi dell'attività di investimento sono investimenti, al netto dei disinvestimenti di immobilizzazioni e attività finanziarie non immobilizzate. Tale categoria comprende anche il flusso derivante da acquisizione o cessione di controllate e rami di azienda. Consente, inoltre, di analizzare i pagamenti effettuati per l'acquisto di attività finalizzate alla produzione di ricavi futuri. Essi “[...] derivano dall'acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate”²³⁷.

“Alcuni esempi:

- *acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature o altre immobilizzazioni materiali;*
- *acquisti o vendite di immobilizzazioni immateriali (es. brevetti, marchi, concessioni) anche pagamenti per oneri pluriennali capitalizzati;*
- *acquisizioni o cessioni di partecipazioni in imprese controllate e collegate;*
- *acquisizioni o cessioni di altre partecipazioni;*
- *acquisizioni o cessioni di altri titoli, inclusi titoli di Stato e obbligazioni;*
- *erogazioni di anticipazioni e prestiti a terzi e incassi per il loro rimborso”²³⁸.*

²³⁷ OIC 10, paragrafo 30.

²³⁸ OIC 10, paragrafo 31.

Il problema a cui prestare attenzione, però, nella redazione del rendiconto finanziario, riguarda l'inclusione delle variazioni nell'attività di investimento, che potrebbero essere già state ricomprese nella categoria precedente, in modo da evidenziare unitariamente la fonte di risorse finanziarie generate dall'operazione di acquisto e/o di vendita in questione. In particolare:

- per quanto riguarda le risorse create dall'operazione di acquisto, *“i flussi finanziari derivanti dall'acquisto di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell'attività di investimento, per l'uscita effettivamente sostenuta nell'esercizio, pari al complessivo prezzo di acquisto rettificato dalla variazione dei debiti verso fornitori di immobilizzazioni”*²³⁹;
- in tema di operazioni di vendita, invece, *“i flussi finanziari derivanti dalla vendita di immobilizzazioni sono distintamente presentati nell'attività di investimento, per l'entrata effettivamente incassata nell'esercizio pari al cd. prezzo di realizzo (cioè il valore netto contabile aumentato della plusvalenza o ridotto dalla minusvalenza) rettificato dalla variazione dei crediti verso clienti per immobilizzazioni”*²⁴⁰.

Il paragrafo 34, del principio contabile nazionale, prosegue spiegando che *“considerato che nel Conto Economico è rilevata la plusvalenza o minusvalenza rispetto al valore contabile netto dell'immobilizzazione, la società rettifica l'utile/perdita dell'esercizio nella gestione reddituale per il valore della plus/minusvalenza”*. Inoltre, *“la società presenta distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall'attività di investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie)”*²⁴¹.

Infine, i flussi dell'attività di finanziamento consiste *“nell'ottenimento e nella restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio e di debito”*²⁴².

“Alcuni esempi:

- *incassi dall'emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio;*
- *pagamento di dividendi;*
- *pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto di azioni proprie;*

²³⁹ OIC 10, paragrafo 32.

²⁴⁰ OIC 10, paragrafo 33.


²⁴¹ OIC 10, paragrafo 35.

²⁴² OIC 10, paragrafo 36. Per capitale di rischio si intendono i mezzi propri e con capitale di debito, invece, i mezzi di terzi.

- incassi o pagamenti dall'emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine;
- incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria²⁴³.

La società presenta distintamente le principali categorie di incassi o pagamenti derivanti dall'attività di finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di debito.

Figura 18 Procedimento per la collocazione dei flussi finanziari



Per operare una corretta collocazione dei flussi per area gestionale occorre considerare bene il settore in cui l'impresa opera.

A livello internazionale, il Framework, come già discusso nel precedente capitolo, prevede come finalità di bilancio quella di "fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulle variazioni della struttura finanziaria dell'impresa, utili ad un'ampia gamma di utilizzatori per prendere decisioni in campo economico".

²⁴³ OIC 10, paragrafo 37.

In particolare, per quanto riguarda le informazioni “sulle variazioni della struttura finanziaria dell’impresa”, quest’ultime sono fornite dal Rendiconto Finanziario, disciplinato dallo IAS 7, che è in grado di accertare la capacità di una società di produrre liquidità.

I flussi finanziari sono, per lo IAS 7, l’aggregato finanziario che compone il Rendiconto. Come più volte specificato, quest’ultimi sono *“le entrate e le uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti”*²⁴⁴. Con disponibilità liquide, il principio contabile internazionale intende *“la cassa e i depositi a vista”*; mentre quelle equivalenti *“rappresentano investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore”*. In altre parole, lo IAS 7, al paragrafo 7, sostiene che *“un investimento è classificato, solitamente, come disponibilità liquida equivalente solo quando esso è a breve scadenza, cioè, per esempio, a tre mesi o meno dalla data d’acquisto”*.

Il testo del principio contabile internazionale prosegue con la presentazione del Rendiconto Finanziario, individuando le tre differenti tipologie di flussi finanziari, collegati alle attività di impresa. Ciò si può considerare in linea con la realtà nazionale dell’OIC 10, senza particolare differente nel metodo di trattamento della materia.

In conclusione, il Rendiconto Finanziario permette, a coloro che utilizzano il bilancio d’esercizio o che, comunque, ne hanno un interesse, di ottenere:

- informazioni finanziarie complete dell’impresa, che non sempre è possibile desumere, immediatamente, dallo Stato Patrimoniale o dal Conto Economico;
- informazioni finanziarie aggiuntive, che chiariscono le variazioni riscontrabili nelle poste di bilancio dello Stato Patrimoniale.

Le informazioni, ricavabili dal suddetto documento e relative ai flussi finanziari, permettono di :

- confrontare, in modo migliore, i risultati operativi tra imprese differenti, eliminando gli effetti derivanti dai diversi trattamenti contabili utilizzati;
- rappresentare indicatori rilevanti per quanto riguarda l’ammontare, l’incertezza e le tempistiche dei flussi futuri.

²⁴⁴ IAS 7, paragrafo 6.

A livello civilistico, nonostante gli aspetti tecnici vengano lasciati ai principi contabili nazionali, l'art. 2423 C.c. introduce, per primo, il tema del Rendiconto Finanziario, recitando, al primo comma: *“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”*²⁴⁵.

La posizione, disposta per tale documento precedentemente alla Nota Integrativa, lascia intendere la volontà del legislatore di dare una certa importanza al documento e di renderlo parte integrante del bilancio.

Inoltre, l'art. 6, comma 7, del d.lgs. 139/2015 inserisce il nuovo art. 2425-ter C.c., che tratta direttamente il tema, senza prevederne uno schema rigido: *“Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui e' riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”*. Non a caso, anche l'articolo in esame precede quello relativo alla Nota Integrativa (art. 2427 C.c.), a conferma di quanto sostenuto in precedenza. L'unica differenza riscontrabile nel suddetto articolo, rispetto a quanto stabilito dall'OIC 10, risiede nel fatto che il prospetto debba contenere informazioni inerenti alle operazioni con i soci.

In un contesto come quello attuale, dove il rischio di insolvenza è molto elevato, il Rendiconto Finanziario risulta essere fondamentale, in quanto i soggetti interessati possono comprendere se vi sia o meno un equilibrio finanziario e se l'impresa sia efficiente al punto di poter pianificare la gestione futura.

Per analizzare, in modo più esaustivo, la tematica del paragrafo, si pone di seguito lo schema di Rendiconto Finanziario, aggiornato al 30/06/2016, della società Luxottica Leasing²⁴⁶ con le varie voci da includere.

²⁴⁵ *“Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a) decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139”*.

²⁴⁶ Società appartenente al gruppo di Luxottica Group S.p.A.; è stato possibile rendere noti i dati, in quanto si tratta di uno schema trimestrale provvisorio

Tabella 7 Schema di Rendiconto Finanziario

(in euro)	30/06/2016	31/12/2015
Utile ante imposte	(27.067)	611.065
Ammortamenti e svalutazioni	31.167	27.700.049
Oneri finanziari		16.986
Proventi finanziari	(3.484)	(370)
Variazione dei crediti verso clienti	9.014.715	2.951
Variazione dei debiti verso fornitori	(1.975.528)	(41.607)
Variazione delle altre attività/passività	135.593	1.187.244
Totale Rettifiche non monetarie	7.202.463	28.865.253
Interessi pagati		(16.986)
Proventi incassati	3.484	370
Imposte pagate	(15.783)	(119.412)
Flussi di cassa generati dall'attività operativa	7.163.097	29.340.289
Variazione delle immobilizzazioni materiali		
§ Acquisti		(17)
§ Alienazioni	19.139.194	105.494
Variazione delle Partecipazioni in imprese controllate		
§ Incrementi	0	0
§ Alienazioni	677	
Flussi di cassa assorbiti dall'attività di investimento	19.139.871	105.477
<i>Debiti a lungo termine</i>		
§ Rimborsi	0	0
<i>Debiti a breve termine</i>		
§ Variazione dei crediti e debiti per cashpooling	(26.319.306)	(29.402.017)
Flussi di cassa assorbiti dall'attività finanziaria	(26.319.306)	(29.402.017)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	25.358	(18.393)
Flusso di cassa complessivo generato /(assorbito) nel periodo (A+B+C)	(16.338)	43.749
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio (D+E)	9.020	25.358

Fonte: Luxottica Group S.p.A.

3.2.6. Strumenti finanziari derivati

Il nuovo modello contabile, relativo alla rappresentazione degli strumenti finanziari derivati, è una tra le novità più rilevanti della nuova disciplina riguardante la redazione del bilancio d'esercizio. In sostanza, si richiede, alle imprese, una valutazione periodica a fair value dei suddetti strumenti finanziari.

Inoltre, si precisa che, nel caso in cui i derivati siano di copertura e l'impresa decida di utilizzare l' "hedge accounting", quest'ultima dovrà, anche, dimostrare l'efficacia degli strumenti utilizzati nel limitare il rischio e il grado di correlazione tra il derivato e l'operazione coperta.

Nel corso degli anni, vi è stato un dibattito tra gli esperti contabili, relativamente al fatto che, in Italia prima della riforma contabile, mancava una disciplina specifica che fosse in grado di regolamentare la rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari di copertura e di natura speculativa, sia dal punto di vista teorico che di quello applicativo.

Il trattamento contabile di quest'ultimi presenta delle complessità, a livello di comprensione, a causa delle peculiarità che li contraddistinguono e della mancanza di linee guida da parte della disciplina nazionale.

Nel 2006, la riforma del diritto societario aveva introdotto, solo a livello informativo, una cornice regolamentare: si tratta dell'art. 2427-bis del Codice Civile, tuttora in vigore, contenente le informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari. Le indicazioni relative agli aspetti valutativi e contabili delle misurazioni del criterio non vengono riportate, in quanto il tema rimane limitato alle note di bilancio.

Prima del recepimento della Direttiva UE 34/2013, le imprese nazionali consideravano irrilevanti, dal punto di vista del risultato economico, le operazioni in derivati, in quanto l'effetto reddituale si manifesta solo al termine della vita utile dello strumento.

A ciò si aggiunge il fatto che le norme contabili si basano sul metodo del costo storico e che vi sia il divieto di iscrizione di utili non realizzati. Nel complesso, i suddetti limiti alla rappresentazione degli strumenti finanziari sono stati risolti con l'introduzione del decreto legislativo.

In ambito nazionale, successivamente alla pubblicazione, nel mese di marzo, dei nuovi OIC 15 e OIC 19, rispettivamente riguardanti i crediti e i debiti, il 12 aprile 2016, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la bozza di un nuovo principio contabile OIC XX, ancor' oggi sprovvisto di numerazione, relativo al trattamento contabile degli strumenti finanziari derivati, affrontando diverse tematiche tra cui la separazione dei derivati incorporati²⁴⁷ e la possibilità di valutazione al fair value del contratto ibrido²⁴⁸.

Quest'ultimo sostituisce il precedente OIC 3 "Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione".

L'esigenza dell'emanazione del suddetto documento rientra nel processo di aggiornamento dei principi contabili, in seguito alle modifiche introdotte dal d.lgs. 139/2015, tra le quali ritroviamo la "valorizzazione al fair value degli strumenti finanziari derivati, anche incorporati in altri strumenti finanziari e la loro iscrizione in bilancio"²⁴⁹.

²⁴⁷ OIC XX, paragrafo 41: "Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come uno strumento finanziario derivato secondo il presente principio, se, e soltanto se:

a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario. Per valutare la correlazione tra i due contratti è opportuno far riferimento alle casistiche riportate nell'Appendice C;

b) sono soddisfatti tutti gli elementi della definizione di strumento finanziario derivato di cui al paragrafo 11". Non vi è, quindi, nessun obbligo di separate indicazione dello strumento in questione.

²⁴⁸ Nel caso in cui il valore sia desumibile da una quotazione in un mercato attivo. Paragrafo B.9: "Il fair value, ai sensi dell'art. 2426 comma 4) del codice civile è determinato con riferimento: a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per il quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo (livello 1); qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo (livello 2); b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato (livello 3)". Per contratto ibrido, il paragrafo 40 intende "un contratto composto da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato)"; mentre si definisce contratto primario quello regolato secondo normali condizioni. "Un contratto ibrido genera flussi finanziari che non avrebbero avuto luogo se non fosse stata presente la componente derivativa".

²⁴⁹ Vedi Appendice OIC, "Motivazione alla base delle decisioni assunte", punto 1).

Le novità introdotte dalla nuova normativa, relativamente alla rappresentazione in bilancio dei derivati, possono essere riassunte come segue:

- a) *previsione di specifiche voci relative agli strumenti finanziari derivati nello stato patrimoniale e nel conto economico;*
- b) *definizioni di “attività finanziaria”, “passività finanziaria”, “strumento finanziario” “strumento finanziario derivato”, “fair value” e “modello e tecnica generalmente accettati”, per i quali è previsto un rinvio specifico ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea;*
- c) *equiparazione al contratto derivato di quei contratti collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:*
 - i. *il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;*
 - ii. *il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;*
 - iii. *si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.*
- d) *scorporo dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari;*
- e) *modalità di valutazione al fair value che è determinato come segue:*
 - i. *valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo;*
 - ii. *qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;*
 - iii. *al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato;*
- f) *obbligo di valutazione al fair value di tutti i contratti derivati;*
- g) *possibilità di attivare i due seguenti istituti di copertura contabile, se si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di una stretta e documentata*

correlazione tra le caratteristiche dell'elemento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura:

- i. copertura dei flussi finanziari di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata;*
- ii. copertura del fair value che consiste nella copertura del rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito*²⁵⁰.

Con riferimento alla classificazione e al contenuto delle voci, *“la rigidità dello schema del conto economico ex art 2425 c.c. che prevede voci specifiche per la classificazione delle variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati ha comportato la necessità di stabilire in quale voce dovessero essere classificate le variazioni di fair value dell'elemento coperto”*. L'OIC prevede che *“a) quando la variazione di fair value dell'elemento coperto è minore di quella dello strumento di copertura deve essere classificata nella stessa sezione in cui è rilevata la variazione di fair value dello strumento di copertura; b) quando la variazione di fair value dell'elemento coperto è maggiore di quella dello strumento di copertura deve essere classificata in un'appropriata voce in relazione all'elemento coperto”*²⁵¹.

Nel nuovo principio contabile vi sono varie definizioni che riprendono fedelmente quelle dello IAS 39, tra cui quella di strumento finanziario, il quale viene identificato come un *“qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un'altra società”*²⁵².

Per quanto riguarda il termine “derivato”, la disciplina, al paragrafo 11, sottolinea come quest'ultimo sia *“uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:*

- a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante);*

²⁵⁰ Vedi Appendice OIC, “Motivazione alla base delle decisioni assunte”, punto 4).

²⁵¹ Vedi Appendice OIC, “Motivazione alla base delle decisioni assunte”, punto 10).

²⁵² OIC XX, paragrafo 10.

- b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
- c) è regolato a data futura”.

Questo significa che gli strumenti finanziari sono contratti che prevedono un elemento sottostante come oggetto, un loro regolamento ad una data successiva a quella di negoziazione e un investimento iniziale non rilevante.

Figura 49 Tipologie di strumenti finanziari derivati

Strumento finanziario derivato	Variabile sottostante	Breve descrizione della funzione dello strumento ⁵
<i>Interest rate swap</i>	Tassi d'interesse	L' <i>interest rate swap</i> è un contratto attraverso il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo di tempo prefissato, flussi di segno opposto determinati applicando ad uno stesso capitale nozionale due diversi tassi d'interesse.
<i>Currency Swap</i> (scambio di valute estere)	Tassi di cambio	Il <i>Currency Swap</i> è uno strumento finanziario derivato attraverso il quale due parti si accordano per scambiarsi pagamenti calcolati sulla base di tassi di cambio di valute differenti, applicati ad un capitale nozionale per un determinato periodo di tempo.
<i>Swap</i>	Prezzi delle materie prime Azioni	Lo <i>Swap</i> è un contratto con il quale due parti si impegnano a scambiarsi futuri pagamenti, calcolati applicando al medesimo capitale (detto nozionale) due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di mercato. Tale contratto definisce le date in cui verranno effettuati i pagamenti reciproci e le modalità secondo le quali dovranno essere calcolate le rispettive somme.
Opzioni di acquisto (<i>call</i>)	Tassi di interesse Tassi di cambio Prezzi delle materie prime Azioni Merci	Le opzioni di acquisto (<i>call</i>) sono contratti finanziari che attribuiscono al compratore il diritto di acquistare un'attività sottostante a (oppure entro) una certa data ad un prezzo prefissato.
Opzioni di vendita (<i>put</i>)	Tassi di interesse Tassi di cambio Prezzi delle materie prime Azioni Merci	Le opzioni di vendita (<i>put</i>) sono contratti finanziari che attribuiscono al compratore il diritto di vendere una data un'attività sottostante a (oppure entro) una certa data ad un prezzo prefissato.
<i>Forward o future</i>	Tassi di interesse Tassi di cambio Prezzi delle materie prime Azioni Merci	Contratto a termine (standardizzato nel caso dei <i>future</i>) con cui due parti si accordano a scambiare in una data futura una certa attività a un prezzo fissato al momento della conclusione del contratto.

Il secondo comma dell'art. 2426 C.c. sottolinea che *“ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea”*. Si evince, quindi, che nella stesura dei contenuti regolamentari, si è fatto riferimento ai principi contabili internazionali. Nonostante ciò, il principio contabile nazionale e il Codice Civile mantengono le proprie peculiarità, relativamente al fatto che la disciplina si rivolge a tutte le imprese italiane, ad esclusione delle microimprese.

Per quanto riguarda il fair value, esso viene definito come *“prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”*²⁵³, ricalcando fedelmente la definizione contenuta nell' IFRS 13.

Il suddetto metodo di valutazione rientra tra i nuovi criteri adottati dalla riforma contabile ed entrati in vigore il 1° gennaio 2016, senza la previsione di deroghe transitorie.

Il principio contabile OIC XX²⁵⁴ e il comma 4 dell'art. 2426 del Codice Civile sono concordi nell'affermare che *“il fair value è determinato con riferimento:*

- a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;*
- b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato”*.

²⁵³ OIC XX, paragrafo 12.

²⁵⁴ OIC XX, Appendice B, paragrafo B.9, pag. 28.

Nel caso in cui i due metodi applicati non diano un risultato attendibile, il comma 5 del sopracitato articolo propone di valutare, quando possibile, gli strumenti finanziari in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione.

In ambito civilistico, è necessario sottolineare che il decreto ha introdotto il paragrafo 11-bis nel comma 1 dell'art. 2426, imponendo a tutte le imprese, ad eccezione delle micro imprese, di imputare a Conto Economico le variazioni di fair value degli strumenti derivati speculativi, compresi quelli incorporati in altri, a meno che si tratti di operazioni di copertura che vengono destinate a riserva positiva o negativa di Patrimonio Netto²⁵⁵.

Prima di analizzare le operazioni di copertura, è utile dare delle indicazioni relativamente ai rischi finanziari. Il rischio complessivo di un'azienda è rappresentato dall'incertezza del verificarsi o meno di eventi futuri, che potrebbero influenzare il raggiungimento degli obiettivi strategici, operativi e finanziari. Esso è composto da una parte economica, una finanziaria e un'altra patrimoniale. Ad oggi, risulta fondamentale mitigare il rischio, in particolare quello finanziario. L'obiettivo dell'impiego di strumenti finanziari di copertura è quello di trasferire i rischi, totalmente o in parte, fuori del contesto aziendale.

²⁵⁵ Art. 2426 C.c., paragrafo 11-bis: *“gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”*. La riserva in questione viene inserita, dalla nuova normativa, nello Stato Patrimoniale, all'art. 2424 C.c., con la denominazione *“Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”*.

Lo IAS 39 distingue, invece, tra rischio di fair value e rischio connesso alle variazioni di flussi finanziari futuri. La copertura del primo *“ha l’obiettivo di ridurre o eliminare le perdite che possono derivare dalle variazioni nel fair value di una posta di bilancio”*²⁵⁶. Si compensa, così, la variazione del fair value di un elemento coperto con quella dello strumento di copertura.

La copertura del rischio di variabilità dei flussi finanziari attesi, invece, *“ha l’obiettivo di proteggere l’azienda da variazioni avverse dei flussi finanziari attesi associati ad un’attività o passività iscritta in bilancio, come nel caso di pagamenti o incassi futuri di interessi a tasso variabile, ovvero a una transazione futura prevista, come gli impegni di acquisto o di vendita di merci in valuta”*²⁵⁷.

Per quanto riguarda la separazione dei contratti derivati, il nuovo principio contabile nazionale, al paragrafo 14, evidenzia che *“dovendo disciplinare la separazione e la contabilizzazione dei derivati incorporati l’OIC ha ritenuto di integrare il disposto normativo privilegiando soluzioni snelle e, ove possibile, semplificatrici e facendo ricorso alla disciplina dei principi contabili internazionali prevedendo:*

- a) la possibilità di non separare necessariamente il derivato incorporato: in particolare, quando non vi è modo di separare i flussi finanziari derivanti dal contratto primario da quelli derivanti dal contratto derivato in quanto le caratteristiche economiche ed i rischi del contratto primario e del derivato incorporato sono coincidenti;*
- b) di considerare, per analogia ai derivati incorporati negli strumenti finanziari, anche i derivati incorporati in contratti non finanziari;*
- c) la possibilità di valutare per intero al fair value il contratto ibrido se il fair value deriva da una quotazione in un mercato attivo. Ciò in quanto la valutazione del fair value dell’intero strumento ibrido risulta più affidabile rispetto all’esercizio di scorporo del derivato incorporato e alla sua conseguente valutazione al fair value”.*

In seguito alla riforma contabile, è stato modificato, anche, l’art. 2427-bis C.c., relativamente alla Nota Integrativa. Più precisamente, nel comma 1, viene sottolineato che: *“nella nota integrativa sono indicati:*

²⁵⁶ *“Derivati e fair value nei bilanci 2016”* del Dott. Giovanni Andrea Toselli, PwC, pag.3.

²⁵⁷ *“Derivati e fair value nei bilanci 2016”* del Dott. Giovanni Andrea Toselli, PwC, pag.4.

1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro fair value;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

b) bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

b) ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

b) quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.”

In altre parole, nei nuovi bilanci del 2016, nella Nota Integrativa, relativamente agli strumenti finanziari derivati, verranno indicate, oltre al fair value e alle informazioni riguardanti la loro entità e la loro natura, ulteriori informazioni.

Come accennato in precedenza, il comma 5 dell'art. 2426 C.c. disciplina un aspetto peculiare che riguarda la possibilità di non eseguire la valutazione a fair value, nel caso in cui essa non produca un risultato attendibile. Ciò era già previsto nella precedente versione dell'articolo, a conferma di quanto prevedeva l'OIC 3, in merito alla considerazione dell'impossibilità di raggiungere una stima attendibile del fair value come circostanza eccezionale.

La novità della nuova normativa risiede nel fatto che, nella previsione di tali circostanze, vi sia la necessità di inserire, in Nota Integrativa, ulteriori informazioni indicanti le caratteristiche dello strumento finanziario e le motivazioni che hanno portato all'inattendibilità del fair value.

In sintesi, le significative modifiche, apportate dal d.lgs. 139/2015, riguardano l'esposizione in bilancio degli strumenti finanziari derivati e le conseguenze sui Conti Economici che ne derivano, qualora essi non siano in grado di coprire, in modo efficace, un rischio finanziario.

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, sono state inserite la voce “strumenti finanziari derivati attivi” nelle “immobilizzazioni finanziarie” e nelle “attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” e la voce “strumenti finanziari derivati passivi” in “fondi per rischi e oneri” dell'art. 2424 C.c., rivisto in seguito alla riforma contabile.

Si rende, inoltre, obbligatoria la valutazione al fair value di tutti i derivati, sia alla data di sottoscrizione del contratto che alla data del bilancio, con rilevazione delle variazioni a Conto Economico, salvo i derivati di copertura.

L'art. 2435-bis C.c., nella nuova versione, prevede che le voci relative alle “rivalutazioni delle rettifiche di valore di attività finanziarie” e alle “svalutazioni di rettifiche di valore di attività finanziarie”²⁵⁸, nel CE del bilancio in forma abbreviata, possano essere raggruppate. In altre parole, anche le imprese, che redigono questa tipologia di bilancio, sono tenute ad applicare questi criteri di valutazione.

L'unica esenzione concessa riguarda le microimprese ed, in particolare, l'art. 2435-ter del Codice Civile, al terzo comma, sottolinea che “*non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426*”.

In relazione alla variazione al fair value degli strumenti finanziari derivati, le cui voci vengono introdotte dal nuovo decreto legislativo nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, si evidenzia che:

- nel caso quest'ultima sia positiva, rappresenta un'attività finanziaria e, di conseguenza, viene iscritta tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante, in base alla sua destinazione. Dall'altro lato, viene rilevata tra le “rivalutazioni per rettifiche di valore” in Conto Economico;

- se, al contrario, risulta essere negativa, lo strumento finanziario derivato viene posto nel “fondo rischi e oneri” dello Stato Patrimoniale e, come contropartita, in “svalutazioni per rettifiche di valore” del Conto Economico²⁵⁹.

Se dalla suddetta valutazione, ne dovessero derivare degli utili, la disciplina dispone quest'ultimi non possono essere distribuiti, a condizioni che gli strumenti finanziari non siano inquadrati in un'operazione di copertura.

I derivati di copertura vengono rappresentati contabilmente in maniera differente, a condizione che esista una correlazione tra lo strumento finanziario e l'operazione coperta.

²⁵⁸ A queste due voci, nel nuovo art. 2425 C.c., è stata aggiunta la lettera “d) di strumenti finanziari derivati” dall'art. 6 del d.lgs. 139/2015.

²⁵⁹ In entrambi i casi, si è fatta eccezione per le operazioni di copertura.

Viene concessa una valutazione simmetrica tra lo strumento derivato di copertura e gli elementi oggetto di copertura contro i vari rischi. Tra quest'ultimi, in presenza del rischio di variazione di un flusso finanziario futuro o connesso ad un'operazione programmata, la differenza viene imputata, in modo temporaneo, a una riserva del Patrimonio Netto, che può essere sia positiva che negativa.

Nel momento in cui i flussi di cassa verranno concretizzati o modificati, le variazioni di fair value passeranno a Conto Economico.

Mettiamo, poi, a confronto la contabilità fino al 2015 con quella del 2016. Inizialmente, i derivati erano considerati come "operazioni fuori bilancio". I principi contabili nazionali che li disciplinavano erano l'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto" e l'OIC 3 "Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione".

Il primo disciplina due tipologie di derivato speculativo, ovvero non di copertura:

- quando è negativo e vi sono delle perdite, anche solo probabili, quest'ultime vengono accantonate a un Fondo, per un importo pari al loro ammontare²⁶⁰;
- nel caso sia, invece, positivo, non viene contabilizzato, in quanto si considera come provento non ancora conseguito.

Al contrario, quando si analizzano le minusvalenze e le plusvalenze degli strumenti finanziari di copertura, quest'ultime vengono rilevate in bilancio solo al momento di manifestazione finanziaria.

Dal 1° gennaio 2016, è possibile suddividere i derivati di copertura in due categorie:

- fair value hedging, che riguarda la valutazione simmetrica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura e l'iscrizione delle variazioni di valore nel Conto Economico, nella parte di competenza, in linea con la natura dell'elemento in oggetto;
- cash flow hedging, relativamente alla copertura di elementi futuri, riguarda la rilevazione delle variazioni di fair value in una Riserva positiva o negativa del Patrimonio Netto.

²⁶⁰ L'ammontare, generalmente, non coincide con il fair value.

La nuova disciplina viene applicata ai bilanci del 2016, senza norme transitorie e, di conseguenza, tutti i derivati sono dovuti confluire nei nuovi documenti contabili. Le informazioni che riguardano i valori di apertura del 2016, in particolare il fair value, vengono indicati nella Nota Integrativa dell'esercizio precedente. A tal proposito, le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata si sono trovate in difficoltà, in quanto non era mai stato imposto loro di fornire tali informazioni in Nota Integrativa.

Figura 20 Sintesi Novità Riforma Contabile relativamente agli Strumenti Finanziari Derivati

<i>In vigore fino al 31 dicembre 2015</i>	<i>Cosa cambia a partire dal 1° gennaio 2016</i>
<p>1. Fino al bilancio 2015 la disciplina contenuta nel codice civile per le società commerciali e industriali diverse dalle entità che operano nel mondo finanziario non contiene specifiche disposizioni per la rappresentazione in bilancio dei contratti derivati.</p> <p>Sono richieste alcune specifiche informazioni di dettaglio in merito al fair value dei derivati, da fornire nella nota integrativa, ai sensi dell'art. 2427-bis c.c.</p> <p>I derivati non sono rilevati in contabilità alla data di sottoscrizione e non sono iscritti in bilancio a meno che rappresentino una passività possibile, nel qual caso si rileva un fondo rischi.</p>	<p>1. E' modificato lo schema dello stato patrimoniale: sono state aggiunte le righe per rappresentare i derivati attivi e quelli passivi in base al fair value.</p> <p>Nel conto economico sono state aggiunte alcune voci nella classe "D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie" che accolgono le variazioni di fair value positive che rappresentano rivalutazioni (voce 18.d), e quelle negative che rappresentano delle svalutazioni (voce 19.d)</p> <p>I derivati si rilevano già al momento della loro sottoscrizione in base al fair value (anche se, generalmente, il fair value di un derivato alla data di sottoscrizione approssima lo zero)</p>
<p>2. In linea generale i criteri di valutazione utilizzati per rappresentare i derivati tengono in considerazione i postulati generali di bilancio, per i quali:</p> <p>-solo gli utili realizzati sono iscritti alla data di bilancio (salvo diverse disposizioni di legge).</p> <p>-si tiene conto dei rischi di perdite emergenti dall'analisi degli eventi, anche se conosciuti successivamente alla data di chiusura dell'esercizio ed anteriormente alla data di redazione del bilancio.</p>	<p>2. E' stato aggiunto il n. 11-bis all'art. 2426 c.c. Le variazioni di fair value si imputano al conto economico a meno che si tratti di un'operazione di copertura.</p> <p>Alla data di bilancio:</p> <p>- se il fair value è positivo, il derivato rappresenta un'attività finanziaria, da classificare tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante a seconda della sua destinazione. La contropartita è il conto economico, a meno che sia un'operazione di copertura.</p> <p>-Se il fair value è negativo (e quindi rappresenta un costo per la società) il derivato si iscrive tra i fondi per rischi e oneri, alla voce B.3 del passivo. La contropartita è il conto economico, a meno che sia un'operazione di copertura.</p>
<p>3. si effettua una valutazione separata delle attività e delle passività in bilancio e fuori bilancio; se dalla valutazione dei derivati emergono delle perdite, queste sono accantonate in un fondo rischi e se emergono degli utili questi sono differiti.</p>	<p>3. Sono stati eliminati i conti d'ordine</p>
<p>4. si effettua una valutazione separata dei derivati di copertura che sono valutati coerentemente all'elemento coperto</p>	<p>4. con riferimento alle operazioni di copertura è stato espressamente disciplinato il trattamento contabile delle coperture di fair value e le coperture del rischio di flussi finanziari, allineando sostanzialmente le disposizioni a quanto previsto dallo IAS 39 in tema di hedge accounting.</p>

Fonte: "Derivati e fair value nei bilanci 2016", Dott. Giovanni Andrea Toselli, Partner, PwC

3.2.7. Modifiche relative alle PMI e Micro-Imprese

Il Considerando (1) della Direttiva europea 34/2013 individua una delle principali finalità della riforma contabile: *“la presente direttiva tiene conto del programma per legiferare meglio della Commissione e, in particolare, della comunicazione della Commissione intitolata “Legiferare con intelligenza nell’Unione europea”, che mira a elaborare e applicare normative di elevata qualità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, assicurando al tempo stesso che gli oneri amministrativi siano commisurati ai benefici arrecati. La comunicazione della Commissione intitolata “Pensare anzitutto in piccolo - Un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l’Europa)”, adottata a giugno 2008 e rivista a febbraio 2011, riconosce il ruolo centrale svolto dalle piccole e medie imprese (PMI) nell’economia dell’Unione e mira a migliorare l’approccio globale allo spirito imprenditoriale e ad ancorare il principio “pensare anzitutto in piccolo” nei processi decisionali, dalla formulazione delle norme al pubblico servizio. [...]”*. A conferma di ciò il Considerando successivo *“[...]afferma che le direttive le direttive contabili sono spesso molto gravose per le piccole e medie imprese, in particolare per le microentità, e chiede alla Commissione di perseverare negli sforzi per una revisione di dette direttive”*. In altre parole, la nuova disciplina, seguendo il principio “think small first”, mira a ridurre i carichi amministrativi nei confronti delle imprese di minori dimensioni, in particolar modo per quanto riguarda le micro imprese, al fine di aumentarne la produttività.

Allo stesso tempo, è importante tenere in considerazione il fatto che l’applicazione di tale normativa comporta una riduzione di trasparenza dell’informativa relativa alle realtà economiche di tali aziende, che rappresentano una parte di mercato molto ampia e importante.

La categoria delle micro imprese è stata introdotta proprio con la riforma contabile e, nello specifico, l’art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 2013/34/UE ne individua i limiti quantitativi: *“gli Stati membri definiscono microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:*

- a) totale dello stato patrimoniale: 350 000 EUR;*
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700 000 EUR;*
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10”*.

La stessa, nei paragrafi successivi del medesimo articolo, indica anche i parametri che definiscono le altre tipologie di azienda, distinguendole tra piccole, medie e grandi imprese.

“Sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 4 000 000 EUR;*
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8 000 000 EUR;*
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50. [...]*

Sono medie imprese le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;*
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;*
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.*

Sono grandi imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;*
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;*
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250”.*

A livello civilistico, l'art. 6 del d.lgs. 139/2015 introduce l'art. 2435-ter, relativo al bilancio delle micro-imprese, il quale ne definisce i parametri quantitativi al primo comma: *“sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:*

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;*
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;*
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità”.*

Si può notare come i valori siano esattamente la metà di quelli contenuti nella Direttiva, fermo restando il rispetto dei limiti per due esercizi consecutivi, intesi come periodi amministrativi e non come anni solari.

Le medie imprese non vengono direttamente disciplinate né dal codice civile né dalla Direttiva, in quanto considerate come categoria residua dopo aver identificato le piccole, le grandi e le micro imprese.

A tal proposito, l'art. 2435-bis C.c. individua, come limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;*
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;*
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.*

Sulla base di ciò, si considera piccola, la società che, per due esercizi consecutivi, non supera almeno due dei tre limiti; mentre si considera grande, l'impresa che, sempre per due esercizi consecutivi, supera le predette soglie.

Si tratta, quindi, di definire a chi offrire la possibilità di beneficiare delle semplificazioni in termini contabili e a chi imporre la redazione del bilancio ordinario o, al contrario, il divieto di utilizzo della forma abbreviata.

La norma, però, nulla chiarisce in merito all'esercizio, a partire dal quale le disposizioni si rendono applicabili o meno. È per questo motivo che interviene il CNDCEC, specificando che, qualora le soglie non vengano superate per due volte consecutive, la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in forma abbreviata viene applicata all'esercizio successivo. Mentre, viene imposta la redazione del bilancio ordinario a quelle imprese nell'esercizio stesso, in cui superano i suddetti limiti.

Dal novellato articolo, si desume che alle imprese, che rientrano nei parametri dimensionali, è data la facoltà di usufruire delle semplificazioni in materia di bilancio.

Non si tratta, quindi, di un obbligo: l'impresa, anche se piccola, può decidere di redigere il documento contabile in forma ordinaria, nel caso lo ritenga opportuno, a condizione che fornisca tutte le informazioni complementari, al fine di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, come previsto dal comma 3 dell'art. 2423 C.c.

Per quanto riguarda il bilancio in forma abbreviata, le modifiche apportate non sono elevate. Il secondo comma dell'art. 2435-bis individua la composizione dello Stato Patrimoniale ed, in particolare, quest'ultimo *“comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo”*.

La novità consiste nel non prevedere più la detrazione, diretta ed esplicita dal prospetto, dei fondi ammortamento e dei fondi svalutazione, inseriti all'interno delle voci BI e BII, riguardanti rispettivamente le immobilizzazioni immateriali e materiali. Tale informativa, però, deve essere inserita, obbligatoriamente, nella Nota Integrativa, come previsto dal paragrafo 2 del comma 1 dell'art. 2427 C.c.: *“i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: [...] le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; [...] le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio”*.

L'art. 2435-bis, al comma 3, prosegue con l'analisi del Conto Economico, precisando che: *“nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:*

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b), B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)

voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)”.

Come già affrontato nel paragrafo precedente dell'elaborato, per gli strumenti finanziari derivati, al paragrafo 11-bis del comma 1 dell'art. 2426 C.c., è stata prevista una specifica contabilizzazione. A seguito di ciò, è stata concessa la possibilità di aggregare, nelle sottovoci D18 e D19, anche le rivalutazioni e le svalutazioni di suddetti strumenti.

Viene, inoltre, eliminato il precedente comma 4 relativo alla macroclasse E, inerente alla sezione straordinaria del Conto Economico: *“nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti”*. Questo, a fronte del fatto che, con la riforma contabile, viene eliminata l’iscrizione dei proventi ed oneri straordinari.

Prima del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, le semplificazioni riguardavano solamente l’esposizione e l’informativa di bilancio. Ora, esse coinvolgono anche i criteri di valutazione. Nonostante l’introduzione del nuovo metodo del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, i crediti e i debiti, per le piccole imprese sono stati mantenuti i criteri di valutazione previgenti, ovvero il costo d’acquisto per i titoli immobilizzati, il valore di presumibile realizzo per i crediti e il valore nominale per i debiti²⁶¹.

Si ritiene opportuno precisare che l’esonero è sempre facoltativo: la piccola società può decidere di adottare il criterio del costo ammortizzato, seguendo, quindi, il paragrafo 8 del comma 1 dell’art. 2426 C.c.

La novità principale relativa alla Nota Integrativa, nei confronti delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, consiste nell’indicare cosa deve essere necessariamente inserito, in essa, e non cosa, invece, non può esserlo, come avveniva in precedenza. Infatti, il comma 4 dell’art. 2435-bis C.c. prevede che: *“fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell’articolo 2423-ter, dal secondo comma dell’articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell’articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest’ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest’ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest’ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest’ultimo anche omettendo l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell’articolo 2427-bis, numero 1)”*.

²⁶¹ Art. 2435-bis C.c., comma 7: *“Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale”*.

Quindi, sono riportate nella Nota Integrativa delle piccole imprese:

- informazioni complementari nel caso in cui *“le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge”* non siano *“sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta”* (comma 3, art. 2423 C.c.);
- *“le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*, relativa al principio di rilevanza (comma 4, art. 2423 C.c.);
- la motivazione della deroga relativa all’ *“applicazione di una disposizione”*, che sia *“incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta”* e la sua *“influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico”* (comma 5, art. 2423 C.c.);
- *“la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento”*, nel caso quest’ultime vengano aggregate al fine di favorire la chiarezza di bilancio (comma 2, art. 2423-ter);
- *“per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”* (comma 5, art. 2423-ter);
- *“se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”* (comma 2, art. 2424 C.c.);

- “per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa” (comma 2, art. 2426 C.c.);
- “nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento” (comma 4, paragrafo 6, art. 2426 C.c.);
- le informazioni contenute nell'art. 2427 ed, in particolare, omettendo la ripartizione geografica dei debiti del paragrafo 6, quella di categoria del paragrafo 15 e l'indicazione del luogo dove trovare la copia del bilancio consolidato del paragrafo 22-sexies;
- le informazioni riguardanti la valutazione fair value degli strumenti finanziari derivati, ove presenti e la loro natura, nonché entità (comma 1, paragrafo 1, art. 2427-bis C.c.).

In conclusione, il secondo dell'art. 2435-bis del Codice Civile²⁶², esonera le piccole società dalla redazione del Rendiconto Finanziario, in quanto l'introduzione di documenti contabili aggiuntivi è richiesta, obbligatoriamente, solo alle imprese di dimensioni non piccole.

Inoltre, “qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione”²⁶³, ovvero forniscano il numero e il valore nominale delle azioni possedute, acquistate e alienate.

²⁶² “Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario”.

²⁶³ Art. 2435-bis C.c., comma 6.

Figura 21 Modifiche all'art. 2435-bis, in seguito alla riforma contabile

Art.2435-bis, cc in vigore fino al 31 dicembre 2015	Art.2435-bis, cc in vigore dal 1 gennaio 2016
<p>Bilancio in forma abbreviata.</p> <p>[1] Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.</p> <p>[2] Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.</p> <p>[3] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:</p> <p>voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b), B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c) voci D19(a), D19(b), D19(c)</p> <p>[4] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.</p> <p>[5] Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427 e dal n. 1 del</p>	<p>Bilancio in forma abbreviata.</p> <p>[1] Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:</p> <p>1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.</p> <p>[2] Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. <u>Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla</u></p> <p>[3] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:</p> <p>voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b), B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c), <u>D18(d)</u> voci D19(a), D19(b), D19(c), <u>D19(d)</u></p> <p>[4] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti.</p> <p>[5] Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell'art. 2427 e dal n. 1 del</p>

Fonte: Fondazione Nazionale dei Commercialisti, documento del 15 gennaio 2016.

<p>comma 1 dell'art. 2427-bis (2); le indicazioni richieste dal n. 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.</p> <p>[6] Le società possono limitare l'informativa richiesta</p>	<p>comma 1 dell'art. 2427 bis (2); le indicazioni richieste dal n. 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.</p> <p><u>Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).</u></p>
<p>ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter".</p> <p>[7] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>[8] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>	<p>[6] Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-ter con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.</p> <p>[7] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.</p> <p>[8] <u>Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.</u></p> <p>[9] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.</p>

Come accennato in precedenza, l'art. 2435-ter del Codice Civile disciplina il bilancio semplificato per le micro imprese, stabilendo i parametri quantitativi per la loro definizione e le agevolazioni a loro riservate, con la stessa modalità prevista per le imprese piccole sopra analizzate, senza però utilizzare uno schema rigido o quantomeno un contenuto minimo. Quindi, lo schema di bilancio resta sempre quello abbreviato, di cui all'art. 2435-bis C.c., con l'introduzione degli aggiustamenti che lo stesso d.lgs. 139/2015 vi ha apportato.

A tal proposito, il comma 2 del suddetto articolo recita: *“fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:*

- 1) *del rendiconto finanziario;*
- 2) *della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);*
- 3) *della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428”.*

In altre parole, si applicano le stesse semplificazioni previste per le imprese, che redigono il bilancio in forma abbreviata, includendo l'esenzione dell'applicazione del criterio del costo ammortizzato.

Per lo più, non è resa obbligatoria la redazione:

- del Rendiconto Finanziario;
- della Nota Integrativa nel caso in cui vengano fornite le informazioni riguardanti *“l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati”* (paragrafo 9, comma 1, art. 2427 C.c.) e quelle concernenti *“l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria”* (paragrafo 16, comma 1, art. 2427 C.c.);

- della Relazione sulla Gestione, qualora si rendano disponibile le informazioni relative al *“numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente”* (comma 3, paragrafo 3, art. 2428 C.c.) e al *“numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni”* (comma 3, paragrafo 4, art. 2428 C.c.).

Inoltre, il terzo comma del suddetto articolo suggerisce che, obbligatoriamente, *“non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426”*, ovvero quelle riguardanti la deroga all'applicazione delle norme, al fine di raggiungere una rappresentazione veritiera e corretta e quelle riguardanti la valutazione a fair value degli strumenti finanziari.

Nell'ultimo comma dell'articolo 2435-ter, si fa riferimento alla perdita dei requisiti dimensionali di tale categorie di imprese. Come per tutte le altre tipologie di imprese, coloro che, per due esercizi consecutivi, superano due dei parametri indicati, sono obbligate a redigere, a seconda dei casi, il bilancio in forma abbreviata oppure in forma ordinaria.

In sintesi, possiamo affermare che il quadro di riferimento, disegnato dalla nuova disciplina contabile, prevede tre tipologie di bilancio, correlate alla dimensione di ciascuna categoria d'impresa:

- bilancio ordinario, che è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa ed, in allegato, la Relazione sulla Gestione;
- bilancio in forma abbreviata, composto, invece, da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, con esenzione dalla redazione del Rendiconto Finanziario e, facoltativamente, dalla Relazione sulla Gestione;
- bilancio delle micro-imprese, che riprende lo schema del bilancio precedente, ma con la distinzione relativa alla facoltà di non redigere la Nota Integrativa.

Tutte le norme descritte nel presente paragrafo, trovano conferma nei principi contabili nazionali ed, in particolare, dal paragrafo 8 al 23 del nuovo OIC 12.

3.3 Analisi del contenuto del decreto relativamente al bilancio consolidato (cenni)

La finalità del nuovo principio contabile nazionale OIC 17 consiste nel “*disciplinare la redazione del bilancio consolidato e l’applicazione del metodo del patrimonio netto sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato*”²⁶⁴.

Il bilancio consolidato è un documento contabile che “*espone la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese*”²⁶⁵, il quale è composto da una pluralità di combinazioni economiche, di pertinenza a personalità giuridiche distinte, che agiscono nell’interesse di un unico soggetto economico.

Il gruppo di imprese viene definito dal paragrafo 6 del nuovo OIC 17 come “*un insieme di imprese delle quali una, la capogruppo, detiene il controllo delle altre*”. A tal proposito, la configurazione del controllo avviene secondo due modalità:

- controllo di diritto, ovvero quando una società “*dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria*”²⁶⁶ di un’altra società. A sua volta, si può suddividere in diretto ed indiretto, la cui differenza consiste nella titolarità o meno della partecipazione e di eventuali diritti parziali da parte della controllante;
- controllo di fatto, che “*si configura nella disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nelle deliberazioni in assemblea ordinaria*”²⁶⁷, in capo ad una società, nei confronti di un’altra. Oppure si verifica quando la controllante esercita un’influenza dominante sulla controllata, in seguito a vincoli contrattuali o a clausole statutarie.

Sempre a livello nazionale, la fonte normativa di riferimento per la redazione del bilancio consolidato è il d.lgs. 127/1991, che è stato rivisto dall’attuale d.lgs. 139/2015.

²⁶⁴ OIC 17, paragrafo 1, pag. 5.

²⁶⁵ OIC 17, paragrafo 5, pag. 5.

²⁶⁶ Art. 2359, comma 1, paragrafo 1.

²⁶⁷ OIC 17, paragrafo 9, pag. 6. Riprende l’art. 2359, comma 1, paragrafo 2.

In particolare, le modifiche apportate riguardano:

- i casi di esonero e di esclusione dei soggetti che sono tenuti alla predisposizione del suddetto documento contabile;
- la composizione e le modalità di redazione dello stesso, nonché i criteri di consolidamento;
- la Nota Integrativa;
- l’inclusione del Rendiconto Finanziario tra i documenti che compongono il bilancio consolidato.

Con la riforma contabile, si assiste ad un innalzamento delle soglie quantitative, che definiscono i casi, al di sotto dei quali una società è esonerata dal redigere il bilancio in forma consolidata. Questo incremento porta, quindi, ad una riduzione dei soggetti obbligati. A tal proposito, l’art. 7, comma 1, lettera a) e b), del d.lgs. 139/2015: *“all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *alla lettera a) del comma 1, la cifra: «17.500.000» è sostituita dalla seguente: «20.000.000»;*
- b) *alla lettera b) del comma 1, la cifra: «35.000.000» è sostituita dalla seguente: «40.000.000»²⁶⁸.*

L’importo dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio risulta essere invariato, ovvero pari a 250. Tali cifre corrispondono a quelle indicate dalla Direttiva europea 34/2013 nel suo art.3.

Il comma 2, del precedente art. 27 del d.lgs. 127/91 recitava: *“l’esonero previsto dal comma precedente non si applica se l’impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa ovvero un ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell’articolo 19-ter del medesimo decreto legislativo”*. Quest’ultimo viene ampliato dall’art. 7, comma 1, lettera c), del d.lgs. 139/2015, prevedendo come ambito soggettivo *“un ente di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39”*.

²⁶⁸ Art. 27, comma 1, d.lgs. 127/1991: *“non sono soggette all’obbligo indicato nell’art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti: a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio”*.

La nuova disciplina prevede, inoltre, un ulteriore caso di esonero: “*al comma 3-bis, dopo le parole: «non sono» è inserita la seguente: «altresì» e dopo le parole: «dell'articolo 29» sono aggiunte le seguenti: «nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28»*”²⁶⁹. Le imprese controllate che possono essere escluse dalla predisposizione del bilancio consolidato, vengono indicate nell’art. 28, comma 2, del d.lgs. 127/1991. A tal proposito si prevedono casi di esonero “*quando:*

- a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel comma 2 dell'art. 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;*
- b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;*
- c) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;*
- d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione”.*

Il d.lgs. 139/2015 interviene sul punto c), aggiungendo “*prima delle parole: «non è possibile ottenere tempestivamente» [...] le seguenti: «in casi eccezionali,»*”²⁷⁰. Si tratta di casi di esclusione facoltativa dall’area di consolidamento, in quanto non ve ne sono di obbligatori, in seguito alla soppressione del primo comma dell’art. 28 del d.lgs. 127/1991 ad opera dell’art. 3 del d.lgs. 32/2007.

Il comma 4, del precedente decreto legislativo, riguarda le condizioni alle quali l’esonero delle controllanti è subordinato, ovvero:

- a) “che l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunità europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunità europee;*
- b) che l’impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa”.*

²⁶⁹ Art. 27, comma 3-bis, del d.lgs. 127/91: “*non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29*”.

²⁷⁰ Art. 7, comma 2, d.lgs. 139/2015.

Quest'ultime vengono rinnovate dal nuovo decreto, che sostituisce le parole "Comunità europee" con "Unione europea" ed aggiunge al punto a) "*o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea*".

Per quanto riguarda il punto successivo, "*le parole: «titoli quotati in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea»*"²⁷¹.

Se tali condizioni non sussistono, l'obbligo di consolidamento viene applicato comunque alla controllante, a prescindere dalla misura delle soglie dimensionali e degli altri casi di esonero.

Infine, l'art. 7, comma 1, lettera g), del nuovo decreto del 2015, modifica il comma 5 del decreto precedente, stabilendo che la copia del bilancio consolidato della controllante e delle relative relazioni sulla gestione e dell'organo di controllo debbano essere redatte in italiano "*o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale*"²⁷² ed eliminando le parole "*dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata*".

In altre parole, i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono quattro:

- 1) la controllante, con le controllate, non superano, per due esercizi consecutivi, due dei limiti quantitativi stabiliti, riferiti a dati lordi, senza effettuare le rettifiche di operazioni infragruppo;
- 2) l'impresa controllante o una delle controllate non è un "*ente di interesse pubblico*" o un "*ente sottoposto a regime intermedio*";
- 3) le controllate sono in possesso di tutti i requisiti per essere escluse dall'area di consolidamento, come previsto dall'art. 28 del d.lgs. 127/1991 e sono irrilevanti;
- 4) l'impresa controllante o una delle controllate non abbia emesso "*valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea*".

²⁷¹ Art. 7, comma 1, lettera e) ed f), d.lgs. 139/2015.

²⁷² Questo per uniformarsi alla realtà contabile dei gruppi di imprese, al cui interno vi è la presenza di società estere soggette al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea. È fondamentale presentare una documentazione che sia comprensibile a tutti i soggetti interessati, in un contesto che sta diventando sempre più internazionale.

Per quanto concerne il trattamento contabile, le novità introdotte dalla nuova disciplina si concretizzano:

- nell'introduzione del principio rilevanza, che, come già descritto in altri paragrafi, sancisce che *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”*²⁷³, pur mantenendo *“gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili”*. Le modifiche, apportate da tale disposizione, devono essere illustrate nella Nota Integrativa;
- nella data di consolidamento e che, nello specifico, il paragrafo 52 del nuovo OIC 17 individua. Quest'ultimo sottolinea che *“la data di consolidamento delle partecipazioni in imprese controllate è individuata dall'art. 33, comma 1, del D.lgs. 127/1991, che prescrive che l'eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate “è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento”. La “data di acquisizione” coincide con la data in cui la controllante acquisisce il controllo dell'impresa controllata. La “data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento” coincide con la data di chiusura del primo bilancio consolidato che comprende l'impresa controllata. La novità consiste nell'aggiunta della “data di acquisizione” del controllo, che risulta essere più corretta per il calcolo del consolidamento della partecipazione e in linea con i principi contabili internazionali (IFRS 3). Nel caso in cui vi sia una differenza di consolidamento positiva²⁷⁴, in seguito all'eliminazione della partecipazione contro pro quota del Patrimonio Netto, prima dell'inserimento nel consolidato, quest'ultima viene imputata, ove possibile, agli elementi dell'attivo o del passivo delle imprese controllate. L'eventuale ammontare positivo residuo viene iscritto nella voce dell'Attivo, in particolare nelle Immobilizzazioni immateriali²⁷⁵, denominata “avviamento” (precedentemente chiamata “differenza di consolidamento”), come previsto anche dall'IFRS 3, “a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico”.*

²⁷³ Art. 2423 C.c., comma 4.

²⁷⁴ OIC 17, paragrafo 54: *“Si è in presenza di una differenza positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento”.*

²⁷⁵ A condizione che vengano rispettati i requisiti contenuti nell'OIC 24.

Viene, comunque, eliminata la possibilità di portarlo “in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima”;

Al contrario, se si realizza una differenza di consolidamento negativa²⁷⁶, questa, “*se non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza in una specifica riserva del patrimonio netto consolidato denominata “riserva di consolidamento”. “Se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri” iscritta nella voce del passivo “B) Fondi per rischi ed oneri”*”²⁷⁷. A livello internazionale, invece, l’eventuale eccedenza negativa va imputata interamente a Conto Economico.

- nell’eliminazione della sezione straordinaria E del Conto Economico;
- nell’eliminazione della possibilità di non rettificare i crediti e debiti infragruppo, anche qualora siano irrilevanti, ad opera dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. 139/2015, relativo al precedente art. 31, comma 3, del d.lgs. 127/1991²⁷⁸. Il medesimo intervento lascia, però, questa possibilità agli utili e alle perdite infragruppo, riguardanti comunque operazioni diverse da “lavori in corso su ordinazioni di terzi”, a condizioni che vi sia data spiegazione in Nota Integrativa;
- nell’applicazione del metodo del patrimonio netto. Il nuovo OIC 17, a tal proposito, cita il paragrafo 4 del secondo comma dell’art. 2426 C.c., il quale sottolinea che “*le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate*

²⁷⁶ OIC 17, paragrafo 57: “*Si è in presenza di una differenza da annullamento negativa quando il costo originariamente sostenuto per l’acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisizione del controllo*”.

²⁷⁷ OIC 17, paragrafo 59.

²⁷⁸ “*Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alle lett. b), c) e d) se irrilevanti; quelli di cui alla lett. d) relativi a operazioni correnti dell’impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati*”.

le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis”.

L’articolo prosegue, nel comma successivo, stabilendo che “quando la partecipazione e’ iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata”.

Proseguendo nell’analisi dei cambiamenti contabili, ci riferiamo ora alla Nota Integrativa.

Le modifiche sono pressoché identiche a quelle apportate al bilancio d’esercizio, ovvero:

- non vengono più capitalizzati i costi di ricerca e pubblicità, eliminando così l’informativa relativa a suddette immobilizzazioni immateriali da inserire nella Nota Integrativa;
- i conti d’ordine sono eliminati dallo Stato Patrimoniale, ma le informazioni inerenti agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali dovranno essere fornite nella suddetta Nota;
- in essa, è richiesta l’indicazione dell’importo e della natura dei ricavi e costi di entità od incidenza eccezionali;
- i “fatti di rilievo intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato” vengono trasferiti dalla Relazione sulla Gestione alla Nota Integrativa, con riferimento ai loro effetti patrimoniali, finanziari ed economici.

Inoltre, vengono richieste ulteriori informazioni da inserire in Nota Integrativa riguardanti la configurazione delle imprese, che fanno parte del gruppo. Queste disposizioni si ritrovano, rispettivamente, nei paragrafi 22-quinquies e 22-sexies dell’art. 2427 C.c.:

- *“il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;*
- *il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato”.*

Relativamente agli strumenti finanziari derivati, l'art. 7, comma 7, lettera l, del d.lgs. 139/2015 evidenzia le modifiche all'art. 38, comma 1, del precedente decreto: *“alla lettera o-ter), le parole: «1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;» sono sostituite dalle seguenti: «1) il loro fair value; 2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; 2-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; 2-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; 2-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio”*.

Peraltro, viene abrogata la disposizione relativa all'indicazione in Nota Integrativa dei *“motivi delle rettifiche e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie e i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico”*²⁷⁹.

Infine, viene introdotto l'obbligo di predisposizione del Rendiconto Finanziario, attraverso l'inserimento di codesto documento contabile, tra gli altri schemi di bilancio, nell'art. 32 della precedente norma: *“al comma 1 dopo le parole: «del conto economico» sono inserite le seguenti: «e del rendiconto finanziario» e le parole: «deve essere adottata quella più idonea» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere adottati la struttura e il contenuto più idonei»*²⁸⁰, proprio come avviene per il bilancio d'esercizio.

In riferimento alla struttura ed al contenuto del Rendiconto Finanziario, si richiede che vengano applicate le medesime disposizioni, utilizzate per i bilanci di esercizio delle singole imprese controllate e in linea con il principio OIC 10, salvo eventuali adeguamenti.

In ogni caso, è fondamentale che vengano rispettati i principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio consolidato.

²⁷⁹ Art. 38, comma 1, lettera o-bis), d.lgs. 127/1991.

²⁸⁰ Art. 7, comma 5, lettera b, d.lgs. 139/2015.

La definizione, del prospetto contabile, rimane quella contenuta nel nuovo art. 2425-ter C.c., ovvero *“dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui e’ riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”*.

Risulta utile, ai fini di agevolare la redazione del Rendiconto Finanziario di gruppo, predisporre prima quello individuale, anche per le controllate che non ne sono obbligate.

Nello specifico, per quanto riguarda il bilancio consolidato, il paragrafo 36 del nuovo OIC 17 prevede che: *“I flussi finanziari infragruppo sono eliminati nella preparazione del rendiconto finanziario consolidato. Quando nel corso dell’esercizio una società controllata inizia o cessa di far parte dell’area di consolidamento, i flussi finanziari del gruppo includono i flussi finanziari della controllata relativi allo stesso periodo per il quale il conto economico del gruppo comprende il risultato economico della controllata.*

Con riferimento alle operazioni di acquisto o cessione di società controllate, il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l’acquisizione e la cessione di una società controllata è presentato distintamente nell’attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell’operazione. Di conseguenza, la società rettifica la variazione nel valore delle singole attività/passività intervenuta con l’operazione di acquisizione o cessione della società controllata.

La società indica, inoltre, in calce al rendiconto finanziario le seguenti informazioni: a) i corrispettivi totali pagati o ricevuti; b) la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide; e c) l’ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l’operazione di acquisizione/cessione della società controllata e d) il valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute.

La presentazione distinta nel rendiconto finanziario di questo flusso finanziario in un’unica voce consente al lettore del bilancio di distinguere chiaramente tale flusso dai flussi derivanti dall’attività operativa, di investimento e finanziamento. Il flusso finanziario relativo all’acquisizione di una società controllata non può essere compensato con quello relativo alla cessione di un’altra società controllata”.

A livello nazionale, è il principio contabile OIC 17 a disciplinare la redazione del bilancio consolidato e l'applicazione del metodo del patrimonio netto. Quest'ultimo è stato modificato, insieme al decreto legislativo 127/1991, in ragione del recepimento della Direttiva europea 34/2013, ad opera del decreto legislativo 139/2015.

Il nuovo principio ha trovato applicazione a partire dal 1° gennaio 2016; viene data, però, la possibilità di contabilizzare le voci, relative ad operazioni ancora in corso e che non hanno ancora esaurito i propri effetti, in conformità con quello precedente.

A livello internazionale, invece, sono lo IAS 27 e l'IFRS 10 a regolare la normativa relativa al bilancio consolidato, che lo considerano rispettivamente come se fosse il bilancio di un'unica entità economica e come il bilancio di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari della controllante e delle sue controllate sono presentati come se fossero di un'unica entità.

Capitolo 4

Redazione bilancio d'esercizio dal 1° gennaio 2016: un caso concreto

Come si è potuto comprendere dai paragrafi precedenti, il d.lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva Europea 34/2013, ha introdotto numerose novità relative alla predisposizione del bilancio d'esercizio e di quello consolidato. Il suddetto decreto integra e modifica sia il codice civile, che contiene le norme generali relative agli schemi, ai criteri di valutazione, al contenuto della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione, sia il d.lgs. 127/91, relativamente alle norme per la redazione del bilancio consolidato.

Il presente capitolo ha lo scopo di illustrare l'analisi e i processi effettuati, che hanno portato alla redazione del bilancio d'esercizio di una società a responsabilità limitata²⁸¹, appartenente ad un gruppo di importanza internazionale, con sede nella regione Veneto. Verranno, quindi, approfonditi i temi relativi alle modifiche apportate, in seguito all'applicazione della nuova disciplina contabile.

Diverse società del Gruppo sono interessate dalle modifiche legislative, ma si farà riferimento principalmente ad una. Gli ambiti di intervento della normativa e, di conseguenza, del progetto sono relativi a:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Rendiconto Finanziario, divenuto schema obbligatorio per effetto della riforma contabile;
- Nota Integrativa;
- Relazione sulla Gestione.

Si precisa, a titolo informativo, che per le ONLUS non sono previsti interventi in materia.

²⁸¹Per motivi di tutela dei dati sensibili, non è stato possibile rendere nota la denominazione sociale. I dati contabili non possono essere divulgati prima del deposito, presso la Camera di Commercio, del bilancio d'esercizio approvato. Art. 2435 C.c., comma1: *“Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata”*.

Le persone, intervenute nel progetto di rinnovamento, sono il Manager, l'Accounting Specialist, la Italy Coordinator e la Accountant della società. Il loro lavoro è stato affiancato da quello della società di revisione, che ha provveduto al controllo contabile necessario alla redazione di un bilancio conforme alla nuova normativa italiana ed in linea con quanto previsto da quella comunitaria e internazionale.

La società ha rideterminato le voci di bilancio, tenendo conto degli effetti dei cambiamenti che si sarebbero verificati al 31 dicembre 2015, se la riforma contabile fosse già stata applicata a quell'esercizio. I relativi schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico, presentati nei prospetti di bilancio a fini comparativi, differiscono, pertanto, dal bilancio che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione del 2016.

Il piano di lavoro è stato sviluppato nel seguente modo:

	2016					
	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
RECEPIMENTO NUOVI OIC						
1. Analisi e implementazione						
Analisi delle modifiche agli schemi		Done	Planned			
Analisi delle modifiche alla disclosure		Done	Planned			
Analisi delle modifiche ai criteri di valutazione		Done	Planned			
Modifica degli schemi in SAP		Done	Planned			
Creazione nuovi conti e giroconti		Done	Planned	Planned		
Rettifica al bilancio 2015 ai fini comparativi				Planned	Planned	
Modifica dei prospetti dei bilanci				Planned	Planned	
Modifica ai file word delle note integrative				Planned	Planned	
2. Review con PWC						
Incontro per presentare l'analisi			Planned			
Incontri per rivedere il lavoro svolto			Planned	Planned	Planned	
Incontri per recepire eventuali modifiche/integrazioni					Planned	Planned

 Done
 Planned

Si illustra, mese per mese, le azioni compiute dai responsabili, al fine di rendere il bilancio 2016 giuridicamente approvabile.


4.1 Modifiche allo schema di Conto Economico

Le modifiche relative al Conto Economico interessano varie voci di bilancio.


- Oneri e proventi finanziari: in seguito alla nuova definizione di “*Imprese sottoposte al controllo delle controllanti*”, che sostituisce la precedente di “*Imprese consociate*”, sono state introdotte alcune specifiche voci nella classe C.

Ecco perché si è reso necessario, dopo aver analizzato i rapporti societari, rinominare alcuni conti o crearne di nuovi per rispettare la nuova terminologia, modificando inoltre il prospetto Excel, contenente le poste di bilancio del Gruppo ed introducendo, in SAP²⁸², un nodo volto a raccogliere i conti relativi a proventi e oneri finanziari “verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”;

Figura 22 Oneri e Proventi Finanziari in SAP



²⁸² SAP (Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung) è un software aziendale innovativo che viene utilizzato dall'azienda per tenere la contabilità ed amministrare i differenti conti.



Tutte le società italiane del Gruppo sono state impattate da questa novità, ma quella che ne risulta maggiormente impattata è colei che detiene rapporti con:

- Società controllate
- Società collegate
- Società sottoposte al controllo delle controllanti (che prima erano considerate in parte consociate, in parte altre imprese)
- Altre imprese

Questi rapporti hanno comportato la modifica dei conti, che si concretizzano in C15, C16 d). Invece, per la classe C16 a) non sono intervenute modifiche, in quanto non sussistono proventi finanziari da crediti, iscritti nelle immobilizzazioni, derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti.

- Oneri e proventi derivati: sono state introdotte, nella classe D, specifiche voci per gli oneri e proventi derivanti dalle variazioni al fair value degli strumenti finanziari derivati. Sono stati modificati anche i conti SAP, classificando le voci di cui sopra dalla classe 17-bis), relativa agli utili e perdite su cambi, alle classi D18) e D19).

In particolare, la classe D “*Rettifiche di valore di attività finanziarie*” è stata rinominata “*Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie*” e, di conseguenza, è stato modificato anche il prospetto Excel relativamente a questa voce. Si evidenzia che la società, che ne risulta maggiormente impattata, è sempre la medesima, in quanto detiene strumenti finanziari derivati. Fino al bilancio al 31 dicembre 2015, gli effetti, derivanti da queste valutazioni, erano iscritti nella voce “*Utili e Perdite su cambi*”;

- Oneri e proventi straordinari: la classe E è stata eliminata dallo schema di Conto Economico, in quanto non sono più ammesse le voci straordinarie. A tal proposito, i costi e i ricavi di competenza di esercizi precedenti, presenti in questa classe, sono riclassificati per natura nella corrispondente voce.

Figura 53 Riclassificazione Oneri e Proventi Straordinari

Oneri			
Minusvalenze da alienazioni			
Minusvalenze da cessione titoli	M732130000	NA	NA
Minusvalenze da cessione titoli	P732130000	NA	NA
Minusvalenze da cessione partecipazioni	P732130001	C17	modifica effettuata
Imposte esercizi precedenti			
Imposte su esercizi precedenti costo	M732120000	22A	modifica effettuata
Imposte su esercizi precedenti costo	P732120000	22A	modifica effettuata
Varie			
Perdite per furti vendite	M311110001	A1	modifica effettuata
Premi a clienti delta Negativo	M311140006	A1	modifica effettuata
Spese di contenzioso	M532120001	B14	modifica effettuata
Multe e ammende	M732136000	B14	modifica effettuata
Sopravvenienze passive	M732136100	split di dettaglio	2015 effettuato
Sopravvenienze passive fiscalmente non rilevanti	M732136101	split di dettaglio	2015 effettuato
Perdite per furti vendite	P311110001	A1	modifica effettuata
Premi a clienti delta Negativo	P311140006	A1	modifica effettuata
Spese di contenzioso	P532120001	B14	modifica effettuata
Differenze Prezzo	P537201992	B6	modifica effettuata
Multe e ammende	P732136000	B14	modifica effettuata
Sopravvenienze passive	P732136100	split di dettaglio	2015 effettuato
Sopravvenienze passive fiscalmente non rilevanti	P732136101	split di dettaglio	2015 effettuato
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
	conto	nuova riclassifica	status
Proventi			
Imposte su esercizi precedenti ricavo	M741100009	22A	modifica effettuata
Imposte anticipate su esercizi precedenti	P731115002	22B	modifica effettuata
Imposte su esercizi precedenti ricavo	P741100009	22A	modifica effettuata
Varie			
Premi a clienti delta Positivo	M311140004	A1	modifica effettuata
Rimb.assicurativi furti merce vendite	M317220000	B6	modifica effettuata
Rimb.assicurativi furti merce sotto la franchigia	M317220001	B6	modifica effettuata
Rimb.assicurativi furti merce acquisti	M317220002	B6	modifica effettuata
Rimborsi Assicurativi Auto	M317220003	A5	modifica effettuata
Altri rimborsi assicurativi	M317220999	A5	modifica effettuata
Sopravvenienze attive	M731115100	split di dettaglio	2015 effettuato
Sopravvenienze attive fiscalmente non rilevanti	M731115101	split di dettaglio	2015 effettuato
Premi a clienti delta Positivo	P311140004	A1	modifica effettuata
Rimb. spese di trasporto perdite merci in viaggio	P316110010	B7	modifica effettuata
Rimb.assicurativi furti merce vendite	P317220000	B6	modifica effettuata
Rimb.assicurativi furti merce sotto la franchigia	P317220001	B6	modifica effettuata
Rimb.assicurativi furti merce acquisti	P317220002	B6	modifica effettuata
Rimborsi Assicurativi Auto	P317220003	A5	modifica effettuata
Altri rimborsi assicurativi	P317220999	split a fine anno	split a fine anno
Differenze Prezzo	P537201992	B6	modifica effettuata
Sopravvenienze attive	P731115100	split di dettaglio	2015 effettuato
Sopravvenienze attive fiscalmente non rilevanti	P731115101	split di dettaglio	2015 effettuato

Sono stati quindi creati quattro ordini interni, da inserire al momento della registrazione, identificando il costo o il provento e la sua derivazione da errore contabile o meno. Gli ordini interni creati sono:


- ZSA_ATT_ERR - Sopravvenienze attive da errore contabile
 - ZSA_ATTIVE - Sopravvenienze attive no errore contabile
 - ZSP_PAS_ERR - Sopravvenienze passive da errore contabile
 - ZSP_PASSIVE - Sopravvenienze passive no errore contabile
- Costi di ricerca e di pubblicità: non possono essere più capitalizzati, pertanto la voce B.I.2 “Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” è stata rinominata in “Costi di sviluppo”, portando a modifiche di denominazione sia in SAP che nel prospetto Excel. Per tutte le società in perimetro non sussistono beni capitalizzati in questa classe.

4.2 Modifiche allo schema di Stato Patrimoniale

Per quanto lo Stato Patrimoniale, le novità riguardano varie poste.

- Immobilizzazioni finanziarie: in esse vanno indicate, in una voce separata, le “Partecipazioni” e i “Crediti relativi ad imprese sottoposte al controllo delle controllanti”. A tal proposito, in SAP, sono stati creati due nodi dedicati a tali poste, modificando così anche il prospetto Excel.

Figura 24 Immobilizzazioni Finanziarie in SAP



Il saldo al 31/12/2015 della società deve essere riclassificato, in quanto è necessario tener conto della partecipazione di suddetta impresa in un'altra, per € 36.617. Nel precedente esercizio, quest'ultima era contabilizzata unitamente a quelle minoritarie, rientranti nella definizione di "altre imprese" del gruppo, in quanto la percentuale di partecipazione era inferiore a 1/5 del capitale sociale.

Con la nuova terminologia di "imprese sottoposte al controllo della controllante", tale partecipazione rimane iscritta in "altre imprese" del gruppo, in quanto la capogruppo non esercita il controllo su di essa ; mentre le altre ricadono nella nuova definizione.

Per le altre società in perimetro è stato sufficiente rinominare il conto relativo alle "consociate". Queste modifiche sono state replicate anche per tutte le altre sezioni del bilancio che richiedono questo dettaglio.

In particolare, le partecipazioni della società vengono riassunte dalla tabella sottostante:

Tabella 8 Partecipazioni

Descrizione	31/12/2015	Incremento dell'esercizio	Decremento dell'esercizio	31/12/2016
Imprese controllate	1.500.000	-	-	1.500.000
Imprese collegate	4.499.500	-	-	4.499.500
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti	983.409	-	-	983.409
Altre imprese	38.459	32.086	-	70.545
Totale	7.021.368	32.086	-	7.053.454

L'incremento, pari ad Euro 32.086, si riferisce alla partecipazione in una società retail.

Si forniscono, poi, le informazioni relative alle partecipazioni possedute in imprese controllate, collegate, sottoposte al controllo delle controllanti e altre imprese.

Nelle prime, vi è il controllo totalitario su un'impresa a responsabilità limitata per € 1.500.000. La percentuale di controllo, invece, sull'impresa collegata è pari al 32,37%, per un valore di € 4.499.500. Il valore di carico della partecipazione eccede la quota di patrimonio netto di competenza della società; tale differenza è stata ritenuta non durevole, pertanto non si è proceduto ad alcuna svalutazione.

Le imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono molteplici e, per la maggior parte, con sede all'estero. La percentuale di controllo varia da un massimo di 6% ad un minimo di 0,1%, per il valore totale di € 1.020.026.

Il valore di partecipazione in altre imprese, invece, ammonta a € 1.842.

- Strumenti derivati: tra le *“Immobilizzazioni finanziarie”* del Patrimonio Immobilizzato e tra le *“Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”* dell’Attivo Circolante è stata creata una nuova classe per gli strumenti finanziari derivati.

Ciò si riflette anche su SAP e Excel. Tra le società in perimetro, questa modifica impatta solo la società, nella quale sono in essere contratti derivati. Si tratta, quindi, di creare il nodo specifico e riclassificare il conto *“Crediti per differenze cambio derivati”* e non di contabilizzarlo, poiché i derivati sono già valutati al fair value e tale valutazione, se positiva, viene inserita nel conto indicato.

- Patrimonio Netto: è stata introdotta una nuova voce chiamata *“Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”*. Tale voce non è applicabile alle società, per tanto non è stata apportata alcuna modifica in SAP, né è stato modificato il prospetto di bilancio in Excel. Inoltre, in BX, è stata prevista la *“Riserva per azioni proprie in portafoglio”*, ma neanche quest’ultima è riferibile alla società.

- Fondi rischi e oneri: è stata creata una nuova voce chiamata *“strumenti finanziari derivati passivi”*, che comporta l’introduzione di specifici nodi in SAP e nel prospetto Excel.

- Ratei e risconti: la voce *“Ratei e risconti con separata indicazione dell’aggio/disaggio sui prestiti”*, presente nel passivo/attivo, è stata rinominata in *“Ratei e risconti”*, in quanto sono stati eliminati gli aggi e i disaggi.

- Conti d’ordine: sono stati eliminati da *“sotto la riga”* dello schema di Stato Patrimoniale;

- Avviamento: la norma generale prevede che le immobilizzazioni immateriali siano ammortizzate nel corso della loro vita utile e, se non è stimabile in modo attendibile, per un periodo maggiore di cinque anni, ma non superiore a dieci. Di conseguenza, anche l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo tale criterio. Inoltre, è stato anche statuito il divieto di ripristino del valore dell’avviamento assoggettato a svalutazione.

Nel corso del 2016, la società ha iscritto, nell’attivo dello Stato Patrimoniale, l’avviamento, derivante dalla fusione per incorporazione, per € 423.558. Come previsto dalla Direttiva, in

Nota Integrativa sarà fornita la spiegazione del periodo di ammortamento prescelto e la vita utile degli avviamenti, iscritti fino al 31/12/2015, non è stata modificata.

- Beni acquisiti a titolo gratuito: le immobilizzazioni, acquisite a titolo gratuito, sono iscritte al presumibile valore di mercato al lordo dei costi accessori²⁸³.
- Azioni proprie: cancellate dalla voce dell'Attivo, vengono iscritte in una Riserva negativa, da classificare alla voce "*X – Riserva per azioni proprie in portafoglio*", prevista dal nuovo schema di Stato Patrimoniale.

Con riferimento alla precedente Riserva per azioni proprie, costituita ai sensi dell'art. 2427-ter C.c., comma 3, si ritiene che quest'ultima debba essere liberata. Tale principio non è applicabile, in quanto solo la holding detiene azioni proprie.

4.3 Modifiche ai criteri di valutazione e misurazione

Si analizzano di seguito le modifiche apportate ai criteri di valutazione e misurazione:

- Strumenti finanziari derivati: il modello di riferimento per la misurazione e la rappresentazione degli strumenti derivati nel bilancio è il criterio di valutazione al fair value, a cui tutti i derivati, in essere all'inizio dell'esercizio 2016, devono essere valutati e rappresentati nello Stato Patrimoniale, tra le Attività o le Passività, con il Conto Economico come contropartita. L'eccezione è costituita dalle operazioni a copertura dei flussi finanziari attesi, per le quali la contropartita è un'apposita Riserva di Patrimonio Netto.

Dall'analisi risulta che, nella società, tali strumenti finanziari derivati erano già valutati al fair value e le loro variazioni erano imputate a Conto Economico.

È opportuno specificare che le modifiche intervenute riguardano solo gli schemi contabili e non i criteri di valutazione.

- Copertura del rischio dei flussi finanziari: non sussistono, per le società italiane del gruppo, strumenti derivati a copertura di rischi relativi alla variazione dei flussi finanziari attesi o di operazioni programmate. È comunque previsto il conto contabile di Riserva di Patrimonio Netto per la registrazione della variazione di fair value, in quanto, in passato, si era presentato il caso per la controllante.

²⁸³ Prima erano al netto.

- Criterio del costo ammortizzato: tale criterio di valutazione deve essere utilizzato per rappresentare i crediti, i debiti e le immobilizzazioni rappresentati da titoli, la cui prima rilevazione è successiva al 1° gennaio 2016. La norma prevede la deroga, opzionale, che consente di non applicare il criterio alle suddette voci, iscritte nel bilancio 2015.

Questo modello contabile prevede che i crediti e i debiti, con scadenze oltre i dodici mesi, siano assoggettati al processo di attualizzazione, quando non maturano interessi espliciti oppure prevedono l'incasso/pagamento di interessi, significativamente al di sotto dei tassi di mercato. Gli eventuali costi di transazione²⁸⁴ sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato, utilizzando il metodo dell'interesse effettivo, relativo alla durata dell'operazione.

Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi (attivi o passivi) calcolati al tasso nominale²⁸⁵, di modo che il tasso di interesse rimanga costante. Ad oggi, nella società, sussiste un finanziamento attivo intercompany con un'altra impresa di THB 900.000, della durata di un anno e rimborsato a dicembre 2016. Tuttavia, è in corso la valutazione di questo nuovo modello contabile.

- Impairment test su partecipazioni: non sono stati introdotti cambiamenti di rilievo. In particolare, sono stati definiti specifici indicatori di impairment²⁸⁶ che obbligano il redattore di bilancio ad effettuare una verifica circa la recuperabilità del valore.

È stato, inoltre, chiarito che il valore recuperabile della partecipazione è inteso secondo un criterio finanziario. Si precisa che non è applicabile per tutte le società.

- Operazioni in valuta: viene introdotto il concetto di poste monetarie/non monetarie, al fine delle conversioni dei saldi, espressi in valute diverse dall'euro. A tal proposito, la legge non introduce novità rispetto alle precedenti disposizioni dei principi contabili nazionali.

²⁸⁴ Ad esempio: spese di istruttoria, oneri di perizia del valore dell'immobile dato in garanzia di un finanziamento, le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione dei prestiti obbligazionari, ecc.

²⁸⁵ Seguendone la medesima classificazione nel Conto Economico.

²⁸⁶ Impairment Test è una verifica disciplinata dallo IAS 36. La sua finalità è quella di accertare se un'attività abbia subito o meno una riduzione di valore, confrontando il valore contabile con quello recuperabile. In particolare, le immobilizzazioni immateriali a vita indefinita e l'avviamento vengono sottoposte a questo esame annualmente. Si sottolinea inoltre che, ogni volta se ne ravvisa la necessità, anche i beni materiali e immateriali a vita utile definita e gli strumenti finanziari possono essere sottoposti a tale verifica. Non si procede ad una svalutazione solo quando il valore contabile è inferiore al valore recuperabile.

- Aggi e disaggi: è stata eliminata dalle voci ratei/risconti la richiesta di separata indicazione degli aggi e disaggi di emissione. Con l'introduzione del criterio del costo ammortizzato, gli aggi e i disaggi sono portati a rettifica del valore di iscrizione del titolo o del prestito. Poiché le società potranno decidere di non applicare il criterio del costo ammortizzato ai prestiti obbligazionari, sorti prima dell'entrata in vigore della riforma contabile, si può ipotizzare che l'OIC darà indicazione di presentare i relativi aggi/disaggi all'interno dei ratei e risconti, fornendo opportuna informativa in Nota Integrativa;

Nelle valutazioni sono stati osservati criteri in linea con quelli prescritti dall'art. 2426 del Codice Civile, richiamati e integrati dai principi contabili, emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità e, ove mancanti, dalla prassi internazionale.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

- *Immobilizzazioni*

Immateriali

Vengono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

Gli ammortamenti vengono effettuati a quote costanti, in funzione della vita economicamente utile delle singole immobilizzazioni.

I diritti di brevetto industriale vengono ammortizzati in cinque anni e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno e delle licenze in tre anni.

L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, viene iscritto nell'attivo per un importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo tale per cui si ritiene che si protraggano gli effetti positivi dell'acquisizione. Secondo quanto previsto dall'art. 2426 del Codice Civile, così come modificato dal d.lgs. 139/2015, l'ammortamento dell'avviamento è effettuato sulla base della vita utile dello stesso. Si precisa che relativamente all'avviamento già iscritto al 31 dicembre 2015, la società si è avvalsa dell'esenzione, prevista dal decreto e non ha determinato la vita utile.

Le migliorie su beni di terzi vengono ammortizzate in base al periodo minore tra la vita economico-tecnica delle migliorie e la durata residua del contratto di locazione.

Le immobilizzazioni in corso sono rappresentate da costi interni ed esterni²⁸⁷, sostenuti per la realizzazione di un bene immateriale, per il quale non sia ancora stata acquisita la piena titolarità del diritto (nel caso di brevetti, marchi, ecc.) o riguardanti progetti non ancora completati (nel caso di costi di ricerca e sviluppo).

La seguente tabella riporta il periodo di ammortamento delle diverse categorie di immobilizzazioni immateriali:

Tabella 9 Vita Utile Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione	Vita Utile
Oneri di acquisizione	anni 6
Software	anni 3
Diritti di brevetto	anni 5
Spese incrementative beni di terzi	anni 5 – 6
Avviamento	anni 5 – 20

La successiva tabella riporta, invece, un confronto tra due esercizi consecutivi:

Tabella 10 Immobilizzazioni Immateriali a confronto

Descrizione costi	31/12/2015	Incrementi esercizio	Decrementi	Trasferimenti da/(ad) altre voci	Amm.to esercizio	31/12/2016
Diritti di brevetto industriale	244.998	105.420	-	41.300	(87.683)	304.035
Avviamento	1.670	-	-	-	(1.670)	-
Immobilizzazioni in corso e acconti	61.300	219.835	-	(41.300)	-	239.835
Altre	279.661	-	(25.353)	(36.759)	(80.515)	137.034
Totale	587.629	325.255	(25.353)	(36.759)	(169.868)	680.904

La variazione, tra i due esercizi, risulta essere pari a € 93.275.

²⁸⁷ I costi interni ed esterni sostenuti sono rappresentati, ad esempio, dai costi di lavoro, materiali e consulenza specificamente utilizzati a tal fine.

La voce “Diritti di brevetto industriale” è composta interamente da brevetti; mentre quella relativa ad “Altre” è costituita, in totale, da spese incrementali su beni di terzi.

Si segnala che la movimentazione relativa ai trasferimenti da “altre” voci si riferisce, per € 36.759, ad una riclassifica alle immobilizzazioni materiali.

Materiali

Vengono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, al netto dei corrispondenti fondi di ammortamento e tenuto conto delle eventuali rivalutazioni, effettuate in applicazione a leggi speciali.

Nel caso specifico, nel valore di iscrizione in bilancio, si è tenuto conto degli oneri accessori, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali.

Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate con riferimento all'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che è stato ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente:

Tabella 11 Aliquote Immobilizzazioni Materiali

Descrizione	Aliquote
Fabbricati	3%
Fabbricati leggeri	10%
Impianti generici	10%
Impianti specifici e macchinari	8%
Impianti telefonici	20%
Mobili d'officina	12%
Attrezzatura industriale	25%
Attrezzatura commerciale	12%
Attrezzature non industriali	6%
Mobili e arredi d'ufficio	12%
Autovetture	25%
Automezzi	20%
Insegne luminose	10%
Stand fieristici	20%
Software operativo	33%

Come si può notare dalla tabella sottostante, per le Immobilizzazioni Materiali, la variazione positiva del saldo, dal 2015 al 2016, è pari a € 223.144.146.

Tabella 12 Immobilizzazioni Materiali a confronto

Descrizione costi	31/12/2015	Acquisizioni esercizio	Acquisizioni da fusione	Cessioni esercizio	Trasferimenti da/(ad) altre voci	Amm.to esercizio	31/12/2016
Terreni e fabbricati	67.777.192	1.062.363	-	-	618.497	(3.230.430)	66.227.622
Impianti e macchinari	102.307.562	16.927.509	-	(1.608.764)	10.404.434	(20.751.220)	107.279.521
Attrezzature industriali e commerciali	12.867.678	4.203.714	-	(86.119)	2.172.589	(6.448.052)	12.709.810
Altri beni	3.682.596	661.069	222.505	-	421.343	(835.082)	4.152.431
Immobilizzazioni in corso e acconti	16.213.758	30.141.107	-	-	(13.580.103)	-	32.774.762
Totale	202.848.786	52.995.762	222.505	(1.694.882)	36.759	(31.264.784)	223.144.146

Più in dettaglio, il saldo dei “Terreni e Fabbricati”, al 31/12/2015, era composto da un costo storico pari a € 112.761.590, a cui bisognava sottrarre gli ammortamenti degli esercizi precedenti, il cui importo ammontava a € 44.984.398. Mentre il saldo dell’anno successivo, come si può notare dalla tabella, si ricava dalla differenza tra le acquisizioni dell’esercizio, sommate ai trasferimenti da altre voci e l’ammortamento corrente.

Il dettaglio delle “Acquisizioni dell’esercizio” è costituito dai fabbricati industriali, non industriali e leggeri industriali, suddivisi tra le varie sedi italiane della società.

La voce “Trasferimenti da altre voci” è relativa alla riclassifica delle immobilizzazioni in corso, esistenti alla fine dell’esercizio precedente, per il completamento dei lavori sui fabbricati.

Per quanto riguarda gli incrementi nella voce “Impianti e macchinari”, quest’ultimi sono dovuti ai nuovi investimenti, adeguamenti e migliorie su quelli esistenti, che consentono alla società di mantenere un elevato standard qualitativo e tecnologico.

Gli incrementi nella voce “Attrezzature industriali e commerciali” sono per la maggior parte rappresentati da:

- acquisti di stampi per € 2.724.247;
- acquisti di attrezzature industriali della prima filiale per € 707.867;
- acquisti di attrezzature industriali della seconda filiale per € 383.874;
- acquisti di attrezzature industriali della terza filiale per € 234.456.

L’incremento, della voce “Altri beni”, è costituito per la maggior parte da acquisti di mobili e arredi per € 649.318.

La voce “Acquisizioni da fusione” si riferisce a beni derivanti dalla fusione di una società, avvenuta in data 1 agosto 2016, l’importo è composto da:

- Collezione prodotto per € 207.270;
- Opere d’arte per € 15.235.

Il saldo della voce “Immobilizzazioni in corso e acconti”, al 31 dicembre 2016, è composto da acconti corrisposti per l’acquisto di cespiti, da impianti generici e specifici, da macchinari, da fabbricati, da mobili arredi e da attrezzature, non ancora disponibili all’utilizzo.

I trasferimenti ad altre voci, al netto della riclassifica da immobilizzazioni immateriali, pari ad Euro 604, sono relativi a cespiti ultimati ed entrati in funzione.

Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie rappresentano un investimento duraturo e vengono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per tener conto di perdite durevoli di valore.

Il valore di costo originario, come sopra definito, viene ripristinato qualora vengano meno i motivi delle rettifiche effettuate.

Nei casi in cui il costo risulti superiore alla corrispondente quota del patrimonio netto della partecipata, sono indicati i motivi delle maggiori valutazioni.

I crediti, compresi tra le immobilizzazioni finanziarie, vengono iscritti al valore nominale, che corrisponde al valore di presunto realizzo e sono rappresentati da depositi cauzionali.

Più precisamente, la variazione dei saldi, tra il 2015 e il 2016, corrisponde ad un importo negativo di €35.589.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se, in esercizi successivi, vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

– *Rimanenze*

Le materie prime vengono valorizzate a costo medio ponderato.

I semilavorati, acquistati esternamente, vengono valorizzati al costo medio ponderato; mentre i semilavorati, di produzione interna, sono valorizzati con la stessa procedura applicata ai prodotti in corso di lavorazione, descritta qui di seguito.

I prodotti in corso di lavorazione sono valorizzati in base allo stato di avanzamento della lavorazione del prodotto, sommando ai componenti consumati (valorizzati al costo medio ponderato) i costi della relativa manodopera diretta, valutata al costo medio orario e la quota di spese generali di produzione, assorbite fino alla fase in cui si trova il prodotto. Per le materie prime e i semilavorati è stato accantonato un fondo obsolescenza, al fine di tenere conto dell'effettivo valore di mercato, il cui ammontare è posto a diretta rettifica del valore, esposto nell'Attivo patrimoniale.

Per quanto riguarda la valorizzazione delle merci, il criterio utilizzato è quello del minore tra il costo medio ponderato di acquisto e il valore di presunto realizzo. I fondi svalutazione per materie prime e prodotti finiti, considerati obsoleti o a lenta rotazione, sono calcolati tenuto conto del loro utilizzo futuro atteso e del loro valore netto di realizzo.

Le variazioni delle rimanenze è rappresentata dalla seguente tabella:

Tabella 43 Rimanenze

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e di consumo	56.576.319	58.886.450	(2.310.131)
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	23.851.643	24.059.752	(208.109)
Prodotti finiti e merci	3.205.187	1.761.540	1.443.647
Totale	83.633.149	84.707.743	(1.074.593)

Il “Fondo obsolescenza magazzino”, pari a € 8.017.183 e relativo alle sole materie prime, sussidiarie e di consumo, ha subito, nel corso dell'esercizio, una movimentazione tale da produrre una variazione negativa, dal 2015 al 2016, pari a € 2.055.645.

- *Crediti e Debiti*

Vengono esposti al presumibile valore di realizzo. I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio, secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione il fattore temporale.

In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito o debito, al netto di tutti i premi, gli sconti e gli abbuoni, ed inclusivo degli eventuali costi, direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito o debito.

I costi di transazione, le eventuali commissioni attive/passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell'interesse effettivo.

Per quanto riguarda i crediti, è costituito un apposito fondo svalutazione, a fronte di possibili rischi di insolvenza, tenendo in considerazione le condizioni specifiche, economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti, al valore di presunto realizzo, è stato ottenuto mediante un apposito fondo svalutazione crediti, il quale ha subito le seguenti variazioni nel corso dell'esercizio:

Tabella 14 Fondo Svalutazione Crediti

Descrizione	Importo
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015	355.823
Accantonamento dell'esercizio	-
Utilizzo nell'esercizio	(65.836)
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	289.987

In dettaglio, i “Crediti verso clienti”, al lordo del fondo svalutazione crediti pari € 289.987, sono costituiti da:

- € 4.265.978 per crediti verso clienti italiani;
- € 822.823 per crediti verso clienti estero.

I “Crediti verso controllate”, sono riferiti a crediti commerciali e sono pari a € 2.756; mentre quelli verso controllanti hanno un importo di € 9.528.940. I “Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti” hanno subito, nel corso dei due esercizi, una variazione positiva di € 4.336.908

I “Crediti tributari”, al 31 dicembre 2016, sono costituiti da:

- € 776.517 per crediti IRAP;
- € 85.867 per crediti IVA.

Mentre, quelli “per imposte anticipate” sono composti da:

- € 4.344.877 da crediti IRES;
- € 9.049 da crediti IRAP.

Infine, per dare una visione completa dei crediti, si riportano di seguito i seguenti dati:

Tabella 15 Crediti

Descrizione	Italia	Europa	Nord America	Asia, Pacifico e Medio Oriente	Resto del mondo	Totale
Crediti verso clienti	2.715.437	342.507	3.731	564.849	186.737	3.813.261
Crediti verso imprese controllanti	47.312.262					47.312.262
Crediti tributari	3.554.882					3.554.882
Crediti per imposte anticipate	5.156.225					5.156.225
Crediti verso altri	2.117.054	34	306.473	4.738.474	706.044	7.868.078
Totale	60.855.860	342.541	310.203	5.303.323	892.781	67.704.708

I crediti in valuta sono stati adeguati al cambio di fine esercizio e gli utili e le perdite su cambio conseguenti sono stati iscritti nella voce di Conto Economico C) 17-bis, come previsto dall'art. 2426 C.c., paragrafo 8-bis.

I debiti si suddividono in “verso banche”, acconti, “verso imprese collegate”, “verso controllanti”, “verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”, “tributari”, “verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” e “verso fornitori”. In particolare, quest’ultimi sono iscritti al netto degli sconti commerciali e sono costituiti per:

- € 62.814.345 per debiti commerciali verso fornitori italiani;
- € 3.512.978 per debiti verso agenzie interinali;
- € 2.430.962 per debiti verso fornitori estero.

La ripartizione dei debiti, al 31 dicembre 2016, secondo area geografica, è riportata nella tabella seguente.

Tabella 16 Debiti

Descrizione	Italia	Europa	Nord America	Asia, Pacifico e Medio Oriente	Resto del mondo
Debiti verso banche	170.860	-	-	-	-
Debiti verso fornitori	46.326.558	1.342.255	383.259	4.882	85
Debiti verso imprese collegate	19.250	-	-	-	-
Debiti verso controllanti	146.215.740	-	-	-	-
Debiti tributari	7.884.800	-	-	-	-
Debiti verso istituti di previdenza	15.285.732	-	-	-	-
Altri debiti	53.850.319	12.707	335.174	1.600.026	3.193
Totale	269.753.259	1.354.962	718.433	1.604.908	3.278

– *Strumenti finanziari derivati*

Al momento della rilevazione iniziale, gli strumenti derivati sono valutati al fair value, anche se incorporati in altri strumenti finanziari. Le variazioni sono imputate a Conto Economico ed, anche, per coloro che non rispettano i requisiti per essere qualificati come strumenti di copertura, la valutazione successiva avviene sempre al fair value.

Se lo strumento copre il rischio di variazione di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, viene imputato direttamente ad una riserva positiva o negativa di Patrimonio Netto.

Nel caso in cui il fair value, alla data di riferimento, risulti positivo, è iscritto nella voce “*strumenti finanziari derivati attivi*”²⁸⁸ tra le immobilizzazioni finanziarie o tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Al contrario, se risulta negativo, è inserito nella voce “*strumenti finanziari derivati passivi*”²⁸⁹ tra i fondi per rischi e oneri.

La Società ha determinato il fair value dei derivati, in essere al 31 dicembre 2016, utilizzando tecniche valutative comunemente utilizzate per strumenti della stessa tipologia di quelli del gruppo. I modelli applicati per la valutazione degli strumenti prevedono il calcolo, attraverso l'info provider Bloomberg. I dati di input utilizzati per l'alimentazione dei modelli sono rappresentati, prevalentemente, da parametri di mercato osservabili (curva dei tassi di interesse Euro/Dollaro e tassi ufficiali di cambio, alla data di valutazione) acquisiti dallo strumento elettronico di cui sopra.

- *Disponibilità liquide*

I depositi bancari e la cassa vengono iscritti a bilancio al loro valore nominale e i saldi sono comprensivi degli interessi e delle competenze maturate a fine anno.

²⁸⁸ La società, nel 2016, ha rilevato una variazione positiva di € 212.322.

²⁸⁹ La società, nel 2016, ha prodotto una variazione negativa di € 431.321.

- *Ratei e risconti*

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, in applicazione del principio della competenza economica. Tale voce è riferita a proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale.

Non sussistono, al 31 dicembre 2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto:

Tabella 17 Patrimonio Netto

(in euro)	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva straordinaria	Riserva versamenti in conto capitale	Riserva art. 2426 8 bis c.c.	Avanzo fusione (riserva cap.)	Risultato d'esercizio	Totale
Saldi al 01.01.2015								
Capitale sociale	10.000.000	2.000.000	-	3.195.770	-	-		15.195.770
Utile dell'esercizio chiuso al 31/12/2015							36.089.496	36.089.496
Saldi al 31.12.2015	10.000.000	2.000.000	-	3.195.770	-	-	36.089.496	51.285.266
Destinazione utile esercizio chiuso al 31/12/2015			89.496				(89.496)	-
Fusione 01.08.2016			422.151			12.395		434.546
Distribuzioni e dividendi							(36.000.000)	(36.000.000)
Altre variazioni			(86.989)		86.989			
Utile dell'esercizio chiuso al 31/12/2016							25.582.774	25.582.774
Saldi al 31/12/2016	10.000.000	2.000.000	424.658	3.195.770	86.989	12.395	25.582.774	41.302.586

Per quanto riguarda le riserve, si segnala che:

- la riserva legale è disponibile per la copertura di perdite;
- la riserva straordinari, la riserva versamenti in conto capitale e quella avanzo fusione sono disponibili per un aumento di capitale, per la copertura di perdite e la distribuzione ai soci;
- la riserva art. 2426 C.c., paragrafo 8 bis, è disponibile per un aumento di capitale e una copertura delle perdite;

- *Fondi per rischi e oneri*

Vengono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio, non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi, sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici, privi di giustificazione economica.

- *Riconoscimento ricavi*

I ricavi per vendite dei prodotti vengono riconosciuti con il trasferimento della proprietà, che, normalmente, si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I ricavi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni.

Vengono presentati, di seguito, i ricavi suddivisi per area geografica:

Tabella 18 Ricavi

Descrizione	Italia	Europa	Nord America	Asia, Medio Oriente e Pacifico	Resto del Mondo	Totale
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	773.875.848	449.097	212.646	34.385.768	1.751.352	810.674.711
Altri ricavi e proventi	13.667.170	103.421	3.449.795	2.090.050	701.382	20.011.818
Totale	787.543.018	552.518	3.662.441	36.475.818	2.452.734	830.686.529

- *Contabilizzazione di costi e spese*

I costi e le spese sono contabilizzati, seguendo il principio della competenza.

- *Dividendi*

I ricavi per dividendi sono contabilizzati quando sorge il diritto per gli azionisti a ricevere il pagamento, a seguito della delibera assembleare della società partecipata.

I dividendi pagabili dalla società sono rappresentati come movimento di Patrimonio Netto, nell'esercizio in cui sono approvati dall'Assemblea degli azionisti

- *Criteri di conversione dei valori espressi in valuta*

I crediti e i debiti, espressi originariamente in valuta estera, vengono iscritti in base ai cambi in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

In particolare, le attività e passività che non costituiscono immobilizzazioni, nonché i crediti finanziari immobilizzati, vengono iscritti al tasso di cambio a pronti, alla data di chiusura dell'esercizio.

Gli utili e le perdite, che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti, sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce C.17- bis "Utili e perdite su cambi".

Tabella 19 Utile (Perdite) su cambi

Descrizione	2016	2015	Variazioni
Utile/Perdita su cambi realizzati	(59.851)	2.020.654	(2.080.505)
Utile/Perdita su cambi da valutazione fine anno	96.625	(948.566)	1.045.191
Utile/Perdita su cambi derivati	201.024	(1.215.117)	1.416.141
Totale	237.798	(143.029)	380.827

L'eventuale utile netto, derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta, concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguentemente alla destinazione del risultato, è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile sino al momento del successivo realizzo.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, relativi ad operazioni in valuta, vengono determinati al cambio corrente alla data, nella quale la relativa operazione è compiuta.

- *Imposte*

A livello fiscale, le imposte vengono accantonate secondo il principio di competenza. Esse rappresentano, pertanto, gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote, le norme vigenti e l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente, in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

A decorrere dall'esercizio 2004, la Società ha esercitato l'opzione per il regime fiscale del consolidato fiscale nazionale, che consente di determinare l'IRES su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società partecipanti, congiuntamente alla capogruppo, quest'ultima in qualità di società consolidante.

I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e la società controllata, sono definiti nel Regolamento di consolidato per le società del Gruppo.

I cosiddetti "patti di consolidamento", sottoscritti in data 1 dicembre 2004, sono stati poi rinnovati ogni triennio, mediante invio della rituale comunicazione all'Amministrazione Finanziaria, per ulteriori tre anni, in data 12 giugno 2013.

L'eventuale credito corrispondente all'IRES, per le perdite trasferite alla società consolidante, è rilevato alla voce "*Crediti verso controllanti*" tenuto anche conto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta.

Il debito per imposte viene rilevato alla voce "*Debiti verso la società controllante*" al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta.

In generale, i contributi su acquisti si classificano nella voce A5. Tuttavia, contrariamente al precedente principio contabile, ora è stato introdotto il trattamento contabile dei contributi in conto esercizio, relativamente all'acquisto delle rimanenze. Quest'ultimi sono portati in deduzione al costo di acquisto dei materiali, ma ciò non risulta applicabile alla società in esame.

Nell'esercizio sono state iscritte imposte correnti, per € 13.620.425, delle quali € 9.993.100 relativamente all'IRES sull'imponibile fiscale dell'esercizio, € 3.577.703 relativi all'IRAP ed € 49.623 inerenti ad imposte pagate all'estero.

In virtù del fatto che la società aderisce al regime del "Consolidato Fiscale Nazionale" di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR, in qualità di consolidata, il debito per imposta IRES è rilevato al netto di € 210, relativo alle ritenute subite su interessi e crediti per imposte, pagate all'estero, che sono trasferiti alla holding.

Si precisa che le attività, per imposte anticipate, vengono contabilizzate solo qualora vi sia una ragionevole certezza del loro recupero in esercizi successivi, mentre le passività per imposte differite non vengono contabilizzate, qualora esistano scarse probabilità che tale debito insorga.

Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base dell'aliquota, prevista nell'esercizio in cui si riverseranno.

4.4 I principi di redazione del bilancio

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio, chiuso al 31 dicembre 2016, non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi indicati nell'art. 2423-bis del Codice Civile, in particolare:

- la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- l'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività/passività, per evitare compensi tra perdite, che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere, in quanto non realizzati;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, secondo il principio della prudenza.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione, nel tempo, rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Il bilancio è presentato in forma comparativa con l'esercizio precedente; le eventuali voci oggetto di riclassificazioni vengono segnalate al fine di migliorare la comparabilità dei bilanci, senza determinare alcuna variazione nel risultato e nel Patrimonio Netto del periodo.

4.5 Modifiche alla Nota Integrativa

Spostando l'attenzione sulla Nota Integrativa, è possibile notare dei cambiamenti.

- Fair value dei derivati²⁹⁰, dove sono richieste specifiche informazioni, che vengono elencate di seguito.
 - a) Informazioni quantitative, riferite all'esercizio in chiusura e confrontate con quelle dell'esercizio precedente;
 - b) informazioni sull'entità dei derivati e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
 - c) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato. Le informazioni dovrebbero riguardare i metodi e i parametri utilizzati per la determinazione del fair value. Inoltre, se la società apporta eventuali modifiche rispetto all'esercizio precedente, ne deve dare informativa in bilancio;
 - d) le variazioni di valore iscritte direttamente nel Conto Economico, nonché quelle imputate alle Riserve di Patrimonio Netto. Tali informazioni si riferiscono agli effetti economici e patrimoniali derivanti dall'applicazione del presente principio e possono essere date in forma descrittiva, a commento delle singole voci di Conto Economico o Stato Patrimoniale;

²⁹⁰ La società impattata da questa novità è Luxottica S.r.l.

e) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio. Tali informazioni possono essere esposte, nella sezione relativa al Patrimonio Netto, secondo il modello proposto nell'OIC 28 "Patrimonio netto";

La società presenta, inoltre, in Nota Integrativa le seguenti informazioni:

- a) la componente di fair value inclusa nelle attività e passività, oggetto di copertura e le informazioni in merito all'indeterminabilità del fair value;
- b) la descrizione del venir meno del requisito "altamente probabile" per un'operazione programmata oggetto di copertura di flussi finanziari;
- c) la componente inefficace riconosciuta a Conto Economico, nel caso di copertura dei flussi finanziari;
- d) eventuali cause di cessazione della relazione di copertura e i relativi effetti contabili. Deve essere inserita una tabella che indica i movimenti della riserva di fair value avvenuti nell'esercizio, ma ad oggi non è applicabile.

- Impegni, rischi e passività potenziali: è stato introdotto un comma, all'art. 2427 C.c., che richiede l'inserimento, nella Nota Integrativa, di specifiche informazioni per gli impegni, i rischi e le passività potenziali.
- *"Le informazioni devono essere presentate secondo l'ordine delle voci indicate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico"*²⁹¹. Vanno fornite maggiori informazioni, relative all'impresa che redige il bilancio consolidato e il luogo in cui quest'ultimo è disponibile.
- Informazioni che fino al 2015 erano riportate nella Relazione sulla Gestione: gli eventi, successivi alla chiusura del bilancio, vanno, ora, segnalati in Nota Integrativa. Va, inoltre, indicato l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo. Anche la proposta di destinazione dell'utile va indicata in Nota Integrativa.
- Imposte: la suddivisione tra imposte correnti e differite/anticipate non si indica più in Nota Integrativa, ma distinguendo la posta del Conto Economico in due voci distinte. Da notare che la voce accoglie sia le imposte differite/anticipate dell'esercizio sia quelle provenienti da esercizi precedenti.

²⁹¹ Art. 2427 C.c.

- Il Rendiconto finanziario è obbligatorio (con comparativo) per tutte le imprese, tranne per quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata. Il rendiconto finanziario dev'essere compreso anche nel libro degli inventari. Si presti attenzione, in quanto rispetto allo IAS 7, gli scoperti di conto corrente non sono conteggiati ai fini della determinazione delle disponibilità liquide. Alcune società del gruppo redigono il bilancio in forma abbreviata, ma il rendiconto finanziario sarà comunque predisposto.
- La ripartizione dei ricavi (per attività e per area geografica) deve essere sempre indicata.
- Partite straordinarie: per effetto dell'eliminazione della sezione E del Conto Economico, la Nota Integrativa deve contenere la descrizione delle partite straordinarie. Per ogni voce conto economico va indicato, se rilevante, l'ammontare non di competenza. Vi è, quindi, una nuova gestione delle sopravvenienze a cui fare attenzione.
- Rapporti con amministratori e sindaci: ove presenti, vanno indicati, oltre ai compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci. Si tratta, quindi, di tasso d'interesse, condizioni, importi rimborsati, impegni, ecc.
- Rapporti con parti correlate: vanno indicati tutti, non solo quelli rilevanti.
- Crediti: ove rilevante, si devono indicare, per i crediti incassabili oltre l'anno²⁹², il tasso di interesse e le scadenze; l'ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento e il relativo effetto sul Conto Economico; l'ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni; l'ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti, distinguendo tra quelli ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili; la natura e l'ammontare di crediti verso debitori che hanno peculiari caratteristiche²⁹³.

Si segnala, infine, che non hanno nessuna consistenza, e pertanto non sono state indicate nella Nota Integrativa della società, le indicazioni richieste dai paragrafi 3-bis, 6-bis, 6-ter, 8, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis e 22-ter dell'art. 2427 del Codice Civile.

²⁹² Se il loro ammontare è rilevante.

²⁹³ Ad esempio, informazioni sulla concentrazione di crediti in uno o pochi clienti ed ogni altra posizione di rischio significativa.

Non esistono, nella situazione contabile amministrativa, i presupposti per fornire ulteriori informazioni quali previste dagli articoli: 2423-ter, comma 2, relativamente al raggruppamento di voci e 2424, comma 2, riguardante le poste di Stato Patrimoniale, imputabili a più voci.

4.6 Effetti contabili della Riforma Contabile

Nel presente paragrafo vengono riportate le informazioni richieste dall'OIC 29, e in particolare, la descrizione degli impatti che la Riforma Contabile ha determinato sulla situazione economica, patrimoniale e sul patrimonio netto della Società. A tale scopo sono stati predisposti:

- il prospetto di riconciliazione tra lo stato patrimoniale della Società al 31 dicembre 2015 redatto secondo quanto previsto dal codice civile prima della Riforma e, ai soli fini comparativi, lo stato patrimoniale della Società redatto come se da sempre fossero stati applicati i principi contabili in vigore dopo la Riforma;
- il prospetto di riconciliazione tra il conto economico dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 redatto secondo quanto previsto dal codice civile prima della Riforma e il conto economico redatto, ai soli fini comparativi, come se da sempre fossero stati applicati i principi contabili in vigore dopo la Riforma;
- le note esplicative relative alle riclassifiche incluse nei precitati prospetti di riconciliazione.

Si precisa che l'applicazione della Riforma Contabile non ha determinato impatti sul patrimonio netto della Società al 1 gennaio 2015 e al 31 dicembre 2015, che sono rimasti pertanto invariati rispetto al patrimonio netto al 1 gennaio 2015 e al 31 dicembre 2015 determinati secondo principi contabili in vigore prima della Riforma.

4.6.1 Esenzioni facoltative alla completa adozione dei nuovi principi contabili

Vita utile dell'avviamento

Il d.lgs. 139/15 prevede che l'ammortamento dell'avviamento sia effettuato secondo la sua vita utile. Se questa, in casi eccezionali non è stimabile in modo attendibile, è consentito ammortizzare l'avviamento per un periodo maggiore di cinque anni, ma non superiore a dieci anni. La norma consente la facoltà di non rideterminare il periodo di ammortamento degli avviamenti già in essere al 31 dicembre 2015.

Conseguentemente, l'avviamento iscritto al 31 dicembre 2015 è ammortizzato in un determinato numero di anni, ancorché non sia stata effettuata una analisi specifica sulla vita utile.

4.6.2 Riclassifiche allo stato patrimoniale e al conto economico

Strumenti finanziari derivati e saldi riferiti a società sottoposte al controllo della comune controllante

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati e alle imprese sottoposte al controllo delle controllanti, la nuova disciplina ha previsto delle righe specifiche sia relativamente all'attivo che al passivo patrimoniale, nonché al Conto Economico.

Per tale motivo è stato necessario riclassificare talune posizioni in dette nuove righe di bilancio nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2015.

Eliminazione della classe E del conto economico

La Riforma Contabile ha eliminato la classe E del conto economico relativa i componenti straordinari. Conseguentemente le voci incluse in tali righe, nel conto economico 2015, sono state riclassificate per natura nelle righe più idonee.

Nuova numerazione di talune voci

Per effetto della cancellazione e introduzione di righe di stato patrimoniale e conto economico, la numerazione di talune voci si è modificata.

Tabella 20 Riconciliazione dello Stato Patrimoniale

<i>(Valori in Euro)</i>						
STATO PATRIMONIALE	NOTE	31/12/2015 (PRE-RIFORMA)	Rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti	Derivati	Cambio Voce	31/12/2015 (POST-RIFORMA)
STATO PATRIMONIALE ATTIVO						
B) IMMOBILIZZAZIONI						-
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		244.998				244.998
5) avviamento		1.670				1.670
6) immobilizzazioni in corso e acconti		61.300				61.300
7) alter		279.661				279.661
TOTALE I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		587.629	-	-	-	587.629
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) terreni e fabbricati;		67.777.192				67.777.192
2) impianti e macchinario;		102.307.562				102.307.562
3) attrezzature industriali e commerciali;		12.867.678				12.867.678
4) altri beni;		3.682.596				3.682.596
5) immobilizzazioni in corso e acconti.		16.213.758				16.213.758
TOTALE II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		202.848.786	-	-	-	202.848.786
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						-
1) partecipazioni in :						-
a) imprese controllate;		1.500.000				1.500.000
b) imprese collegate;		4.499.500				4.499.500

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			983.409			983.409
d-bis) altre imprese		1.021.868	(983.409)			38.459
Totale partecipazioni (1)		7.021.368	-	-	-	7.021.368
2) crediti:						-
d) verso altri;	*					-
<i>esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	*	191.345			(191.345)	-
d-bis) verso altri						-
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>					191.345	191.345
Totale crediti (2)		-	-	-	-	-
TOTALE III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		7.212.713	-	-	-	7.212.713
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		210.649.128	-	-	-	210.649.128
C) ATTIVO CIRCOLANTE						-
I. RIMANENZE:						-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;		58.886.450				58.886.450
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;		24.059.752				24.059.752
4) prodotti finiti e merci;		1.761.540				1.761.540
TOTALE I. RIMANENZE		84.707.742	-	-	-	84.707.742
II. CREDITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo :						-
1) verso client						-
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		3.276.346				3.276.346
4) verso controllanti		47.312.262		(19.607)	(331.136)	46.961.519
4-bis) crediti tributary	*					-
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	*	3.554.882			(3.554.882)	-
4-ter) imposte anticipate	*					-

<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>	*	5.156.225			(5.156.225)	-
5) verso altri.	*					-
a) verso altre consociate - esigibili entro l'esercizio successivo	*	5.815.253	(5.815.253)			-
b) verso altri debitori - esigibili entro l'esercizio successivo	*	2.233.917			(2.233.917)	-
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;			5.792.255			5.792.255
5-bis) crediti tributary						-
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>					3.554.882	3.554.882
5-ter) imposte anticipate;						-
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>					5.156.225	5.156.225
5-quater) verso altri.		-				-
a) Verso altre consociate - esigibili entro l'esercizio successivo	*					-
a) Verso altre imprese del gruppo - entro l'esercizio successivo			22.998			22.998
b) Verso altri debitori - esigibili entro l'esercizio successivo					2.233.917	2.233.917
TOTALE II. CREDITI		67.348.885	-	(19.607)	(331.136)	66.998.142
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI						-
5) strumenti finanziari derivati attivi;				19.607		19.607
7) attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria					331.136	331.136
TOTALE III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		-	-	19.607	331.136	350.743
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) depositi bancari e postal		517.689				517.689
3) denaro e valori in cassa		1.470				1.470
TOTALE IV. DISPONIBILITA'		519.159	-	-	-	519.159

LIQUIDE						
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		152.575.786				152.575.786
D) RATEI E RISCONTI						-
Ratei e risconti attivi		106.378				106.378
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		106.378				106.378
TOTALE ATTIVO		363.331.292				363.331.292
						-
STATO PATRIMONIALE PASSIVO						-
A) PATRIMONIO NETTO						-
I. Capitale		10.000.000				10.000.000
IV. Riserva legale		2.000.000				2.000.000
VI. Altre riserve, distintamente indicate:						-
1)Riserva straordinaria						-
2) Versamenti in conto capital		3.195.770				3.195.770
IX. Utile (perdite) dell'esercizio		36.089.496				36.089.496
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		51.285.266				51.285.266
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						-
3) altri	*	8.665.977		(146.283)	(8.519.694)	-
3) strumenti finanziari derivati passive				146.283		146.283
4) altri					8.519.694	8.519.694
TOTALE B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		8.665.977	-	-	-	8.665.977
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		29.940.770				29.940.770
D) DEBITI						

						-
4) debiti verso banche						-
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		170.860				170.860
7) debiti verso fornitori						-
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		48.051.880				48.051.880
10) debiti verso imprese collegate						-
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		19.250				19.250
11) debiti verso imprese controllanti						-
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		146.215.740				146.215.740
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti						-
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>			2.016.076			2.016.076
12) debiti tributari						-
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		7.884.800				7.884.800
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale						-
<i>esigibili entro l'esercizio successivo</i>		15.285.732				15.285.732
14) altri debiti						-
<i>a) verso altre consociate - esigibili entro l'esercizio successivo</i>		2.016.827	(2.016.827)			-
<i>a) verso altre imprese del gruppo - esigibili entro l'esercizio successivo</i>			751			751
<i>b) verso altri creditori - esigibili entro l'esercizio successivo</i>		53.789.751				53.789.751
TOTALE DEBITI (D)		273.434.840	-	-	-	273.434.840
E) RATEI E RISCONTI						-
Ratei passive		2.940				2.940
Risconti passive		1.499				1.499
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.439	-	-	-	4.439
TOTALE PASSIVO		363.331.292	-	-	-	363.331.292

(*) Ridenominazione di tali voci a seguito del recepimento della normativa.

Tabella 21 Riconciliazione del Conto Economico

<i>(Valori in Euro)</i>						
CONTO ECONOMICO	NOTE	31/12/2015 (PRE- RIFORMA)	Proventi/Oneri straordinari	Derivati	Rapporti con imprese sottoposte al controllo delle controllanti	31/12/2015 (POST- RIFORMA)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		826.651.903				826.651.903
2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e finiti		1.479.480				1.479.480
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		910				910
5) altri ricavi e proventi		14.655.782	43.367			14.699.149
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		842.788.075	43.367	-	-	842.831.442
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						-
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		332.896.256	66.160			332.962.416
7) per servizi		91.317.738	449.584			91.767.322
8) per godimento di beni di terzi		2.220.692	2.485			2.223.177
9) per il personale						-
a) salari e stipend		245.191.161	(19.111)			245.172.050
b) oneri sociali		62.729.027				62.729.027
c) trattamento di fine rapporto		14.646.975	900			14.647.875
e) altri costi		4.915.266	27.373			4.942.639
totale costi per il personale (9)		327.482.429	9.162	-	-	327.491.591
10) ammortamenti e svalutazioni:						-
a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali		209.114				209.114
b) amm.to delle immobilizzazioni materiali		30.210.886				30.210.886
totale ammortamenti (10)		30.420.000	-	-	-	30.420.000
11) variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e di merci		(5.059.967)				(5.059.967)
12) accantonamenti per rischi		1.649.372				1.649.372
13) altri accantonamenti		495.188				495.188
14) oneri diversi di gestione		2.403.100	243.175			2.646.275
TOTALE COSTI DELLA		783.824.808	770.566	-	-	784.595.374

PRODUZIONE (B)						
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A -B)		58.963.267	(727.199)	-	-	58.236.068
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI						-
15) proventi da partecipazioni da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		6.940	-	-	-	6.940
Totale proventi (15)		6.940	-	-	-	6.940
16) altri proventi finanziari:						-
d) proventi diversi dai precedenti						-
<i>da imprese controllanti</i>		490.899			(23.883)	467.016
<i>da imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>					155.580	155.580
<i>Altri</i>		709.877			(131.697)	578.180
Totale altri proventi (16)		1.200.776	-	-	-	1.200.776
17) interessi e altri oneri finanziari						-
a imprese controllanti		(51.146)		16.806		(34.340)
a imprese sottoposte al contr. delle controllanti					(998.862)	(998.862)
a altri		(1.785.864)		(16.879)	998.862	(803.881)
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)		(1.837.010)		(73)		(1.837.083)
17-bis) utili e perdite su cambi		(269.707)	(71)	126.749		(143.029)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		(899.001)	(71)	126.676	-	(772.396)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE						-
18) rivalutazioni:						-
d) di strumenti finanziari derivati				19.607		19.607
Totale rivalutazioni (18)		-	-	19.607	-	19.607
19) svalutazioni:						-
d) di strumenti finanziari derivati				(146.283)		(146.283)
Totale svalutazioni (19)		-	-	(146.283)	-	(146.283)
TOTALE RETTIFICHE (D)		-	-	(126.676)	-	(126.676)
E) Proventi e oneri straordinari	**					-
20) PROVENTI						-
imposte relative ad esercizi precedenti		461.081	(461.081)			-
Altri		350.320	(350.320)			-
Totale proventi (20)		811.401	(811.401)	-	-	-
21) ONERI						-
imposte relative ad esercizi precedenti		(226.150)	226.150			-

Altri		(1.077.590)	1.077.590			-
Totale oneri (21)		(1.303.740)	1.303.740	-	-	-
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (E)		(492.339)	492.339	-	-	-
						-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		57.571.927	(234.931)	-	-	57.336.996
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE						-
imposte correnti		18.847.386	(234.931)	-		18.612.455
imposte (anticipate)/differite		2.635.045				2.635.045
Totale imposte (22)		21.482.431	(234.931)	-	-	21.247.500
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		36.089.496	-	-	-	36.089.496

(**) La classe E, relativa alle partite straordinarie, è stata eliminata dallo schema.

4.7 Transizione alle nuove norme

I principali problemi applicativi delle nuove norme riguardano le differenze tra i valori determinati dalle nuove disposizioni e quelli relativi alle norme e principi precedenti.

Gli impatti contabili complessivi sono riconducibili a due fattispecie:

- “di apertura”, che risultano essere pari alla differenza tra il Patrimonio Netto del bilancio 2015 e quello iniziale dell’esercizio 2016. La differenza è tra il “book value” di fine esercizio di attività e di passività e il “valore di iscrizione” delle medesime, misurate, però, secondo le nuove norme. L’effetto che deriva da tale nuova misurazione è quello “di transizione”. Questi possono derivare da:
 - l’iscrizione iniziale del fair value degli strumenti finanziari derivati, nell’attivo o nel passivo;
 - la contabilizzazione delle operazioni di “copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari o del rischio di variazione del fair value”;
 - la cancellazione dei costi di ricerca e pubblicità;
 - la riclassificazione delle azioni proprie;

- l'introduzione del costo ammortizzato come criterio di valutazione dei titoli immobilizzati, dei crediti e dei debiti;
 - la diversa misurazione dell'avviamento
- quelli a partire dal 2016, relativi ai conti economici, agli aggregati economici e finanziari e agli indicatori di performance, derivanti dall'introduzione dei nuovi criteri di valutazione e all'applicazione delle modifiche apportate alle poste di bilancio. Quest'ultimi consistono in:
- valutazione al fair value degli strumenti derivati, sia speculativi che di copertura;
 - applicazione del costo ammortizzato, dopo l'entrata in vigore della riforma contabile;
 - eliminazione della macro classe E del Conto Economico, relativa ai proventi ed oneri straordinari.

Il principio contabile nazionale OIC 29, in merito alla rappresentazione contabile dei riflessi, conseguenti all'introduzione delle nuove norme, nel paragrafo 17, sostiene che: *“gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente. Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso”*. Nel paragrafo successivo, viene definito che *“l'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Pertanto, ai soli fini comparativi, la società deve rettificare il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato”*.

Nel caso in cui ciò di cui sopra risulti non fattibile o eccessivamente oneroso, la società non deve presentare i dati comparativi rettificati, ma *“si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso ed effettua una rettifica corrispondente sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso”*²⁹⁴.

I principi contabili nazionali precedenti prevedevano che gli effetti reddituali, derivanti dall'adozione di nuovi e diversi criteri di valutazione, fossero imputati a Conto Economico, tra gli oneri e i proventi finanziari, senza impattarne il risultato operativo.

²⁹⁴ OIC 29, paragrafo 19.

Però, in seguito all'eliminazione della macro classe E, a fronte della riforma contabile, dal 2016 si è previsto che tali quest'ultimi vengano riclassificati, per natura, nelle macro classi A, B e C sempre dello stesso prospetto.

Nel caso in cui le modifiche relative alla rappresentazione degli “effetti di transazione” non vengano introdotte, gli effetti avranno un impatto sul Conto Economico del 2016. In alternativa, i principi contabili internazionali, in particolare l'IFRS 1, ammettono l'imputazione degli impatti contabili in una Riserva di Patrimonio Netto, a variazione degli utili e delle perdite. Il trattamento è consentito quando si decide di cambiare il framework contabile per la redazione del bilancio.

Conclusioni

“La questione più rilevante riguarda proprio le “elasticità” e le “deroghe” previste dalla nuova direttiva e quindi la possibilità per gli Stati membri di fare propri o meno alcuni suoi contenuti e, ancora, di scegliere tra differenti opzioni disponibili. [...] è necessario che il recepimento avvenga con un’attenta ponderazione, dopo uno studio approfondito e meditato che tenga conto non solo della situazione attuale ma anche delle prospettive future delle nostre aziende e dei mercati su cui esse operano”. Con queste parole, contenute nell’ Editoriale della Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, il Direttore Scientifico riassume, in modo esaustivo, le finalità della Direttiva europea 34/2013, che ha riformato la redazione del bilancio d’esercizio e consolidato e che, in ambito nazionale, viene recepita dal decreto legislativo 139/2015.

L’elaborato, nel suo percorso attraverso i vari capitoli, ha voluto delineare gli interventi contabili, protagonisti della riforma del bilancio, che hanno apportato dei cambiamenti alla struttura dei prospetti di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione.

Il fine è quello di armonizzare, il più possibile, la disciplina nazionale a quelle che sono le disposizioni a livello internazionale, avvicinandosi alla realtà attuale e alle esigenze dei mercati, che sono in continua evoluzione.

A tal proposito, nel primo capitolo, sono stati evidenziati i passi normativi, compiuti dalla disciplina contabile, in materia di bilancio, per adeguarsi ai continui mutamenti dell’economia, i quali hanno determinato le varie regole fondamentali per la sua predisposizione.

La nuova Direttiva concentra la sua attenzione, principalmente, sulle categorie di imprese, che, per la loro dimensione, risultano giuridicamente svantaggiate: le micro, piccole e medie imprese. Quest’ultimo occupano una percentuale elevata del territorio economico nazionale e, per questo motivo, devono essere tutelate.

Si tratta, quindi, di migliorare la loro portata informativa e la comparabilità dei loro bilancio, semplificando la normativa e riducendo gli oneri amministrativi a loro carico, come previsto dagli articoli 31 e 36 della suddetta Direttiva.

Allo stesso tempo, è utile sottolineare che un numero elevato di semplificazioni ed esenzioni può portare ad una riduzione della qualità delle informazioni, che devono essere inserite all'interno del documento contabile al fine di aiutare i soggetti terzi nella comprensione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'impresa. Il rischio risulta, quindi, quello di minare la possibilità di valutazione dell'azienda, da parte di coloro che ne hanno interesse.

Anche la volontà di uniformarsi ai principi contabili internazionali rappresenta un punto critico, sia per quanto riguarda l'inserimento del "metodo di rideterminazione del valore" che per la redazione del bilancio stessa.

Per quanto riguarda il criterio di valutazione, quest'ultimo si avvicina alla logica di fair value, portando, inevitabilmente, un'azienda ad eseguire continui aggiornamenti, che risultano essere particolarmente onerosi. Mentre, relativamente agli schemi di bilancio, la Direttiva prevede una struttura più flessibile, rispetto alla rigidità che contraddistingue la normativa civilistica.

La preoccupazione consisteva, principalmente, nella possibilità di realizzazione di effetti opposti a quelli sperati, presentando numerose contraddizioni, date anche dalle condizioni, spesso precarie, dei mercati nazionali ed internazionali.

Risulta, quindi, compito dei legislatori nazionali, quello di recepire la Direttiva, analizzando attentamente le norme da far applicare dalle singole aziende.

È su questo che si concentra il terzo capitolo, riportando in dettaglio le disposizioni contenute nel decreto legislativo 139/2015. Si tratta di esaminare i principali interventi legislativi che, comparati con i principi contabili internazionali, hanno portato ad un miglioramento nella predisposizione dei prospetti contabili, includendo tutte le possibili perplessità che una riforma può comportare. Il problema si pone della transizione alle nuove norme, che prevedono un nuovo modo di concepire le poste di bilancio. Si tratta, quindi, di prestare attenzione al passaggio da un esercizio, con specifiche regole, a quello successivo, che si riferisce a differenti disposizioni. È su questo che l'azienda, portata in esame nel quarto capitolo, ha lavorato e da cui ha ricavato un progetto, che ha portato alla stesura di un bilancio d'esercizio finale, in gran parte rivoluzionato.

Il presente elaborato ha lo scopo di descrivere l'evoluzione della normativa contabile, dai primi tempi fino ad oggi, ricavandone un quadro completo che sia d'aiuto nel comprendere quanto sia fondamentale il bilancio d'esercizio per un'impresa e come quest'ultimo possa essere considerato il suo biglietto da visita.

Bibliografia

Avi Maria Silvia, *Direttiva UE 34/13: come cambierà il bilancio d'esercizio nel 2016. Il bilancio civilistico: dal progetto di riforma OIC del 2006/2008 (per adeguamento della legislazione alle Direttive CR 2001/65/CE e 2003/51/CE) al recepimento della direttiva UE 34/2013*, Cafoscarina Editore, Venezia, 2015.

Barbieri Carlotta, *Bilancio d'esercizio e reddito d'impresa*, Il Sole 24 ore S.p.A., Milano, 2008.

Capodaglio G., Semprini L., Dangarska V. S., *Il nuovo bilancio d'esercizio*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), 2016.

Centorrino Giovanna, *Il trattato di Padre Ludovico Flori. Analisi del contenuto e trasposizione in linguaggio contemporaneo*, Aracne Editrice s.r.l., Roma, 2008.

Codice di Commercio del Regno d'Italia, Roma, 1882.

D'Agostinis Bianca, *“Riflessioni sulle novità contenute nella Direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio di esercizio*, Cacucci Editore, Bari, 2014;

De Pasquale G., Recchioni L., *Redazione del bilancio: recepimento della nuova Direttiva UE*, in Guida alla contabilità e bilancio, n. 7-8/2015.

Fazzini Marco, *Analisi di bilancio*, Wolters Kluwer Italia S.r.l., Assago (MI), 2015.

Guidantoni S., Verrucchi F., *Esercizi e complementi di contabilità internazionale (IAS/IFRS)*, FrancoAngeli, Milano, 2009.

Iori M., Zampiccoli M., *Novità a bilancio: attuata la Direttiva 2013/34/UE*, in Guida alla contabilità e bilancio, n. 10/2015.

Laurini G., *La società a responsabilità limitata*, Giuffrè Editore, Milano, 2000.

Mezzabotta Claudia, *Principi contabili OIC*, Ipsoa Editore s.r.l., Milano, 2015.

Migliaccio Guido, *Verso nuovi schemi di bilancio. Evoluzione e prospettive di forme e strutture del bilancio d'esercizio*, FrancoAngeli, Milano, 2007.

Moretti Paolo, *Finalità e destinatari di un bilancio IAS*, Rivista Corriere Tributario n. 33/2004.

Pacioli Luca, *Summa de Arithmetica, geometria proportioni et proportionalita*, Paganino Paganini, Venezia, 1494.

Prencipe A., Tettamanzi P., *Bilancio consolidato. Tecniche di redazione e di analisi*, Egea Editore, Milano, 2011.

Provasi Roberta, *D. Lgs139/2015, OIC 2016. Il nuovo bilancio di esercizio*, Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca.

Provasoli A., Vermiglio F., *Le modifiche della disciplina codicistica del bilancio di esercizio: il progetto OIC di attuazione delle direttive nn. 51/2003 e 65/2001*, Giuffrè Editore, Roma, 2008.

Quagli Alberto, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, ottava edizione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017.

Rea Michele A., *L'analisi di bilancio per il controllo della gestione*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2016.

Romolini Alberto, *Nuovi documenti e schemi del bilancio d'esercizio*, in Guida alla contabilità e bilancio, n. 11/2015.

Saccon Chiara, *Quadro sistematico dei principi contabili internazionali: una fonte di regolamentazione contabile in evoluzione*, in Ricerche Giuridiche, volume 1, 2013.

Sartori Elisa, *Bilancio IAS/IFRS e analisi per indici*, FrancoAngeli, Milano, 2012.

Sesana Tiziano, *La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati*, S.A.F. Luigi Martino, 2014.

Sottoriva Claudio, *Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in Italia: annotazioni a margine del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015*, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia aziendale, 2015.

Sottoriva Claudio, *La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato*, Giuffrè Editore, Milano, 2014.

IASB, IAS 1 – *Presentation of Financial Statements*

IASB, IAS 7 – *Statement of Cash Flows*

IASB, IAS 16 – *Property, Plant and Equipment*

IASB, IAS 17 – *Leases*

IASB, IAS 24 – *Related Party Disclosures*

IASB, IAS 27 – *Consolidated and Separate Financial Statements*

IASB, IAS 32 – *Financial Instruments: Presentation*

IASB, IAS 38 – *Intangible Assets*

IASB, IAS 39 – *Financial Instruments: Recognition and Measurement*

IASB, IAS 40 – *Investment Property*

IASB, IFRS 3 – *Business Combinations*

IASB, IFRS 7 – *Financial Instruments: Disclosures*

IASB, IFRS 9 – *Financial Instruments*

IASB, IFRS 10 – *Consolidate Financial Statements*

IASB, IFRS 13 – *Fair Value Measurement*

OIC 1 – *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*

OIC 9 – *Svalutazione per perdite durevoli di valore delle attività materiali e immateriali.*

OIC 10 – *Rendiconto finanziario.*

OIC 11 – *Finalità e postulati*

OIC 12 – *Composizione e schemi del bilancio d’esercizio.*

OIC 13 – *Rimanenze.*

OIC 14 – *Disponibilità liquide.*

OIC 15 – *I crediti.*

OIC 16 – *Immobilizzazioni materiali*

OIC 17 – *Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto*

OIC 19 – *Fondo rischi, TFR, debiti.*

OIC 24 – *Immobilizzazioni immateriali*

OIC 29 – *Cambiamenti di principi, di stime contabili, correzione di errori.*

OIC XX – *Strumenti finanziari derivati.*

Sitografia

www.cndcec.it

www.def.finanze.it

www.ec.europa.eu

www.eur-lex.europa.eu

www.fondazioneazionalecommercialisti.it

www.fondazioneoic.it

www.gazzettaufficiale.it

www.ifrs.org

www.rizzolieducation.it/riviste/rivista-online-2015

*Ai miei genitori, che hanno sempre creduto in me e sostenuto ogni mia scelta.
Questo importante traguardo è dedicato a loro.*

*Un ringraziamento particolare a mio fratello per il sostegno costante
e alla mia relatrice per la disponibilità e l'aiuto prezioso.*